

ISSN 1825-6678

Rivista di

Diritto ed Economia dello Sport

Quadrimestrale

Anno Settimo

Fascicolo 1/2011

SPORTS LAW AND POLICY CENTRE

Rivista di Diritto ed Economia dello Sport

Quadrimestrale

Anno Settimo

Fascicolo 1/2011

Rivista di Diritto ed Economia dello Sport

www.rdes.it

Pubblicata in Avellino

Redazione:

Sports Law and Policy Centre

Via Cupetta del Mattatoio 8 – 00062 Bracciano, Roma

Tel. +39 333-9973267

Proprietario: Sports Law and Policy Centre

Editore: Michele Colucci

Provider: Aruba S.p.A. P.zza Garibaldi 8 – 52010 Soci (AR)

url: www.aruba.it

Testata registrata presso il Tribunale di Avellino al n° 431 del 24/3/2005

Direttore: Avv. Michele Colucci

Sped. in A. P. Tab. D – Aut. DCB/AV/71/2005 – Valida dal 9/5/2005

L'abbonamento annuale alla Rivista è di Euro 120,00.

Per abbonarsi è sufficiente inoltrare una richiesta al seguente indirizzo e-mail:
info@rdes.it

Redazione

Direttore: Michele Colucci
Vice Direttore: Nicola Bosio
Capi redattori: Raul Caruso (*Economia*)
Anna Lisa Melillo (*Diritto*)

Assistente di redazione: Antonella Frattini

Comitato Scientifico:

Prof. Roger Blanpain (*University of Leuven – Belgio*)
Prof. Luigi Campiglio (*Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Italia*)
Prof. Paul De Grauwe (*University of Leuven – Belgio*)
Prof. Frank Hendrickx (*University of Tilburg – Paesi Bassi*)
Prof. Filippo Lubrano (*Università LUISS “Guido Carli” di Roma – Italia*)
Prof. Paolo Moro (*Università di Padova – Italia*)
Prof. Giovanni Sciancalepore (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)
Prof. Salvatore Sica (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)
Prof. Robert Siekmann (*Asser Institute – Paesi Bassi*)
Prof. Pasquale Stanzone (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)
Prof. Adriana Topo (*Università degli Studi di Padova – Italia*)
Prof. Maria José Vaccaro (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)

Comitato di redazione:

Francesco Addesa; Paolo Amato; Francesco Bof; Valerio Forti; Federica Fucito; Domenico Gullo; Marco Longobardi; Enrico Lubrano; Gaetano Manzi; Fabrizio Montanari; Francesco Lucrezio Monticelli; Alessio Piscini; Stefano Sartori; Ruggero Stincardini; Davide Tondani; Flavia Tortorella; Julien Zylberstein.

INDICE

GLI ATLETI ITALIANI: LIBERI DI FORMARSI, LIBERI DI GIOCARE? IL VINCOLO SPORTIVO E LE INDENNITÀ DI FORMAZIONE ALLA LUCE DELLE SENTENZE *BERNARD* E *PACILLI*

di <i>Michele Colucci</i>	13
Introduzione	13
1. La qualificazione dell'atleta sportivo tra professionismo e dilettantismo	14
2. Il vincolo sportivo e l'indennità di formazione nelle discipline sportive nazionali	16
2.1 La Federazione Italiana Giuoco Calcio	17
2.2 La Federazione Italiana Pallacanestro	21
2.3 La Federazione Italiana Pallavolo	23
3. Il vincolo come ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori e dei cittadini	23
3.1 La sentenza <i>Bernard</i> della Corte di Giustizia	24
3.2 L'applicazione del principio di libera circolazione e della sentenza <i>Bernard</i> allo sport italiano	26
3.2.1 Il vincolo come ostacolo alla libera circolazione e l'assenza di giustificazioni accettabili	26
3.2.2 Il vincolo per i calciatori dilettanti	27
3.2.3 Il vincolo per «i giovani di serie»	28
3.3 La sentenza <i>Pacilli</i> della Corte di Giustizia Federale della FIGC	29
4. L'illegittimità del vincolo sportivo alla luce del diritto interno	31
5. Il sistema delle indennità di formazione nel calcio	34
6. L'indennità di formazione in caso di trasferimenti internazionali ..	35
Conclusioni	37

LA STABILITÀ CONTRATTUALE NEI REGOLAMENTI FIFA E NELLA GIURISPRUDENZA RILEVANTE

di <i>Michele Colucci e Rolando Favella</i>	39
Introduzione	39
1. La normativa rilevante: l'art. 17 del Regolamento FIFA	40
2. La <i>ratio</i> dell'art. 17 del Regolamento FIFA	43
3. La specificità dello sport	44
4. I casi giurisprudenziali più rilevanti: Webster e Matuzalem	45
5. (Segue) Tony Mario Silva, Appiah, El-Hadary, Mexes	49

6.	(Segue) De Sanctis	52
7.	Analisi critica delle diverse soluzioni adottate dal TAS: Webster, Matuzalem, De Sanctis	54
8.	Prospettive: la riforma dell'art. 17 del Regolamento FIFA	56
9.	(Segue) L'introduzione di clausole « <i>buy-out</i> »	59
	Conclusioni	60
	Bibliografia	62

LA CORTE COSTITUZIONALE N. 49/2011: NASCITA DELLA GIURISDIZIONE MERAMENTE RISARCITORIA O FINE DELLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DISCIPLINARE SPORTIVA..?..

di <i>Enrico Lubrano</i>	63
Introduzione	63
1. La legge 17 ottobre 2003, n. 280	99
2. La norma «incriminata» (art. 2, lett. b, della legge n. 280/2003) ..	30
3. Le varie interpretazioni fornite dalla giurisprudenza amministrativa	30
4. L'ordinanza di rimessione alla Corte (TAR Lazio n. 241/2010) ...	30
5. La pronuncia della Corte Costituzionale n. 49/2011	99
5.1 I profili preliminari analizzati dalla Corte	99
5.2 I profili sostanziali analizzati dalla Corte	99
6. Critica alla soluzione adottata dalla Corte	99
7. Conseguenze e prospettive di «sistema»	99
7.1 La «cautela» di proporre comunque la richiesta di annullamento	99
7.2 La proponibilità dell'azione risarcitoria anche per le questioni tecniche	99
7.3 L'esigenza di «sistema» di considerare la colpa «in re ipsa»	99
Conclusioni	51

COMPETITIVE BALANCE IN THE ITALIAN BASKETBALL CHAMPIONSHIP

by <i>Francesco Addesa</i>	107
Introduction	13
1. The Competitive Balance in Professional Sports	99
2. Alternative Measures of Competitive Balance	30
3. The Italian Basketball Championship	30
Conclusions	51
References	51

FORTUNA E ABILITÀ IN 65 ANNI DI SERIE A

di <i>Luigi Curini</i>	127
Introduzione	13
1. Come posizionare i Campionati di Serie A lungo il continuum fortuna/abilità	13
2. L'andamento della fortuna nel tempo	30
3. Quali fattori dietro la fortuna: ipotesi di ricerca	30
4. I fattori che spiegano il peso della fortuna in Serie A	30
5. Fortuna e media spettatori	30
6. Il Campionato di Serie A 2010/11 in chiave diacronica e in ottica europea	13
7. I campionati e le squadre più (e meno) fortunati	30
Conclusioni	51
Bibliografia	51

LA DISCIPLINA DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO DELLE SOCIETÀ DI CALCIO. CONFRONTO CON L'ESPERIENZA INTERNAZIONALE ED IMPATTO DEL C.D. «FINANCIAL FAIR PLAY»

di <i>Alberto Benoldi e Claudio Sottoriva</i>	147
Introduzione	13
1. La funzione del bilancio di esercizio nell'ambito delle società calcistiche	13
2. La redazione del bilancio d'esercizio nell'evoluzione normativa a livello europeo	13
3. Le regole economico-finanziarie previste dalla FIGC	30
4. L'esperienza internazionale nella redazione del bilancio di esercizio delle società di calcio: la struttura del bilancio di esercizio del West Ham United Football Club PLC	13
5. L'impatto del c.d. « <i>financial fair play</i> » sui bilanci delle società di calcio: prime considerazioni alla luce della nuova versione del ma- nuale FIGC delle Licenze UEFA	13
Bibliografia	51
Appendice	51

GIURISPRUDENZA NAZIONALE

Decisione della Corte di Giustizia Federale FIGC sul caso Pacilli: Comunicato ufficiale n. 273/CGF (2010/2011)	195
---	-----

**GLI ATLETI ITALIANI:
LIBERI DI FORMARSI, LIBERI DI GIOCARE?
IL VINCOLO SPORTIVO E LE INDENNITÀ DI FORMAZIONE
ALLA LUCE DELLE SENTENZE *BERNARD* E *PACILLI***

di *Michele Colucci**

SOMMARIO: Introduzione – 1. La qualificazione dell’atleta sportivo tra professionismo e dilettantismo – 2. Il vincolo sportivo e l’indennità di formazione nelle discipline sportive nazionali – 2.1 La Federazione Italiana Giuoco Calcio – 2.2 La Federazione Italiana Pallacanestro – 2.3 La Federazione Italiana Pallavolo – 3. Il vincolo come ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori e dei cittadini – 3.1 La sentenza *Bernard* della Corte di Giustizia – 3.2 L’applicazione del principio di libera circolazione e della sentenza *Bernard* allo sport italiano – 3.2.1 Il vincolo come ostacolo alla libera circolazione e l’assenza di giustificazioni accettabili – 3.2.2 Il vincolo per i calciatori dilettanti – 3.2.3 Il vincolo per «i giovani di serie» – 3.3 La sentenza *Pacilli* della Corte di Giustizia Federale della FIGC – 4. L’illegittimità del vincolo sportivo alla luce del diritto interno – 5. Il sistema delle indennità di formazione nel calcio – 6. L’indennità di formazione in caso di trasferimenti internazionali – Conclusioni

Introduzione

Gli atleti italiani, dilettanti o professionisti, sono soggetti ad una regolamentazione particolare rispetto ai loro colleghi stranieri che li rende unici nel panorama sportivo europeo.

Da un lato, essi in quanto lavoratori, cittadini o semplicemente uomini di sport, possono avvalersi dei diritti loro riconosciuti dalle norme ordinarie e sportive

* Professore di *International and European Sports Law*, Università di Tilburg (Paesi Bassi). Avvocato e membro della *FIFA Dispute Resolution Chamber*. Fondatore e Direttore della *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport* e dell’*European Sports Law and Policy Bulletin*. L’autore dedica questo suo modesto contributo a Mario Pacilli ma anche a tutti gli atleti italiani ancora «vincolati» ai loro clubs. E-mail: info@colucci.eu.

a livello nazionale e internazionale; dall'altro, sono soggetti a determinati obblighi nei confronti delle società sportive e delle federazioni presso le quali sono tesserati.

Ma – ed questa è la loro peculiarità – essi sono «vincolati» a prestare i propri servizi (se professionisti) o a giocare (se dilettanti, e quindi senza un contratto di lavoro) a favore delle società sportive per un numero di anni che varia da federazione a federazione: così ad esempio, un calciatore dilettante è «vincolato» al proprio club fino ai 25 anni di età, un pallavolista fino a 32, un giocatore di baseball fino a 38 anni.

Ovviamente esistono disposizioni che permettono agli atleti di «svincolarsi», ma solo in casi particolari e del tutto residuali, per cui inevitabilmente il loro diritto di associarsi con un nuovo club, e quindi di «formarsi», di lavorare, o semplicemente di giocare risulta limitato.

Di seguito, saranno presi in considerazione i regolamenti delle principali federazioni sportive italiane – in particolare quello della Federazione Italiana Giuoco Calcio – per analizzare il vincolo sportivo alla luce del diritto e della giurisprudenza europea e nazionale, per evidenziarne gli elementi di criticità o di illegittimità e, quindi, ricercare soluzioni alternative e rispettose della libertà individuale degli atleti ma anche del diritto delle società sportive di poter intervenire su un mercato che sia davvero libero da ostacoli alla concorrenza.

1. *La qualificazione dell'atleta sportivo tra professionismo e dilettantismo*

Per poter meglio affrontare la questione del vincolo sportivo occorre innanzitutto illustrare, sia pure in maniera breve, la qualificazione dello *status* di atleta.

Ai sensi della legge n. 91/1981 l'esercizio dell'attività sportiva può essere svolta in forma professionistica o dilettantistica.

È professionista l'atleta che esercita l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e che consegue la qualificazione dalle Federazioni sportive, secondo le norme da esse emanate, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione tra attività dilettantistica e professionistica.¹

Coloro i quali non rientrano in tale definizione sono da considerarsi come «dilettanti».

Il CONI, tuttavia, con delibera *ad hoc*, del 22 marzo 1988, n. 469, si è semplicemente limitato a stabilire che l'attività professionistica è quella definita o inquadrata come tale dalle norme statutarie delle federazioni ed approvate dal CONI medesimo.

In virtù di tale sistema, le diverse federazioni hanno deciso, grazie all'autonomia loro riconosciuta, in che misura l'attività resa dagli atleti nell'ambito delle discipline da esse organizzate debba essere definita come professionistica o

¹ Cfr. L. MUSUMARRA, *La qualificazione degli sportivi professionisti e dilettanti nella Giurisprudenza Comunitaria*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 1, n. 2, 2005, 42.

dilettantistica.

Tale autonomia provoca delle situazioni paradossali: mentre nel calcio, a partire dai campionati di seconda divisione, l'attività sportiva è professionistica, nella pallavolo, invece, l'attività degli atleti prestata anche ai massimi livelli è considerata come dilettantistica.

In realtà, al di là del *nomen juris* utilizzato dalle Federazioni, la corretta distinzione tra professionista e dilettante non può che essere desunta dal concreto atteggiarsi della prestazione resa dall'atleta.

Così la Corte di Giustizia, nella sentenza *Deliège* ha stabilito che «la semplice circostanza che un'associazione o federazione sportiva qualifichi unilateralmente come dilettanti gli atleti che ne fanno parte non è di per sé tale da escludere che questi ultimi esercitino attività economiche ai sensi dell'art. 2 del Trattato»;² nella sentenza *Lehtonen*, poi, i giudici hanno affermato che la nozione di lavoratore «non può essere interpretata in vario modo, con riferimento agli ordinamenti nazionali, ma ha portata comunitaria» e che essa «dev'essere definita in base a criteri obiettivi che caratterizzino il rapporto di lavoro sotto il profilo dei diritti e degli obblighi delle persone interessate».³

Del pari, anche da un punto di vista del diritto interno, l'accertamento delle effettive modalità di svolgimento della prestazione lavorativa diventa rilevante ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro degli sportivi.⁴

Pertanto, le Federazioni non possono operare una qualificazione *ex ante* in contrasto con la realtà dei fatti ed il concreto atteggiarsi delle prestazioni sportive, e laddove queste ultime siano rilevanti economicamente e rispondano agli indici propri della subordinazione, allora le stesse non possono essere considerate meramente dilettantistiche ma, piuttosto, devono essere oggetto di valutazione e qualificazione specifica, caso per caso, circa l'esatta natura della prestazione resa dall'atleta.⁵

² Corte di Giustizia, sentenza dell'11 aprile 2000, cause riunite C-51/96 e C-191/97 *Deliège*, *Raccolta*, 2000, I-2549, punto 46.

³ Corte di Giustizia, sentenza del 13 aprile 2000, causa C-176/96, *Lehtonen e Castors Braine*, *Raccolta*, 2000, I-2681, punto 45.

⁴ In particolare, secondo la giurisprudenza costante: «ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo; l'effettiva qualificazione del rapporto dipende da come le parti in concreto riempiono lo schema contrattuale formalmente adottato, non rilevando il "nomen juris" ma il concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro [...]». Trib. Milano, 06 maggio 2009, in *Lav. Giur.*, n. 8, 2009, 848; Cass. Civ., Sez. Lav., 23 luglio 2004, n. 13884; Cass. Civ. Sez. Lav., 9 marzo 2004, n. 4797; Cass. Civ., Sez. Lav., 28 marzo 2002, n. 1685, in *Lav. Giur.*, 2004, 992; Cass. Civ. Sez. Lav., 28 marzo 2003, n. 4770, in *Mass. Giur. Lav.*, n. 6, 2004, 7; App. Bari, 18/01/2002, *Lav. Giur.*, 2002, 484; App. Roma, 29/05/2000, in *Lav. Giur.*, 2001, 591; Cass. Civ., Sez. Lav., 4 marzo 1998, n. 2370, in *Mass. Giur. It.*, 2008.

⁵ Cfr. P. AMATO, *Il vincolo sportivo e le indennità di formazione e di addestramento nel settore calcistico alla luce della sentenza Bernard: il fine che non sempre giustifica i mezzi*, in AA.VV., *Vincolo Sportivo ed indennità di formazione, I regolamenti federali alla luce della sentenza Bernard*, SLPC, Roma, 2010.

2. *Il vincolo sportivo e l'indennità di formazione nelle discipline sportive nazionali*

La principale conseguenza dell'attribuzione dello *status* di dilettante all'atleta, non avendo tale ultimo diritto a stipulare un vero e proprio contratto di lavoro, è la contrazione del c.d. vincolo sportivo, che lega l'atleta – al di fuori di un contratto di lavoro – alla società per la quale è tesserato, senza possibilità di risoluzione unilaterale salvo ipotesi eccezionali, come già accennato nell'introduzione.

Il vincolo, quindi, nasce anche dall'esigenza di sopperire alla necessità di giustificare il rapporto che, conseguentemente al tesseramento, si instaura tra lo sportivo dilettante ed il club di appartenenza.

Unitamente al vincolo sportivo, l'art. 6, comma 1, della l. n. 91/81 statuisce – in via generale – che, nel caso di primo contratto, «*deve essere stabilito dalle Federazioni sportive nazionali un premio di addestramento e formazione tecnica in favore della società od associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile*».

Il comma 2 del medesimo articolo afferma che «*alla società od alla associazione sportiva che, in virtù di tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all'addestramento e formazione tecnica dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta*».

In altri termini, l'atleta non è libero, al termine del periodo di addestramento, nonché in ipotesi di risoluzione del vincolo, ove consentita, di sottoscrivere un contratto da professionista con un diverso sodalizio sportivo in Italia o all'estero, senza il preventivo pagamento di un indennizzo al *club* di appartenenza da parte di quello di destinazione.

Sulla base di questa disposizione legislativa le varie normative federali, hanno previsto particolari forme di vincolo e di indennità, che «legano» – direttamente o indirettamente – gli atleti alla società.

A titolo di esempio, si riportano i due «*estremi regolamentari*», rappresentati dagli sport invernali da un lato e dal baseball dall'altro lato, dai quali si evince chiaramente come il vincolo e le indennità di formazione e di addestramento limitino la libertà degli atleti dilettanti.

In particolare, la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), unica fra le federazioni nazionali, ha espressamente soppresso il vincolo sportivo, attraverso l'abolizione di qualsiasi indennità o premio conseguenti al trasferimento; gli atleti, quindi, al termine di ogni anno possono scegliere di rinnovare o meno la propria volontà associativa con la federazione e/o con il loro sodalizio.⁶

Il baseball, invece rappresenta la disciplina in cui atleti, al momento, sono i più vessati (da punto di vista regolamentare) nell'intero panorama sportivo italiano.⁷

⁶ Cfr. A. PISCINI, Come abolire il vincolo sportivo e vivere felici: il singolare caso della federazione Italiana Sport Invernali nel panorama sportivo italiano, in AA.VV., *Vincolo Sportivo ed indennità di formazione, I regolamenti federali alla luce della sentenza Bernard*, SLPC, Roma, 2010, 311.

⁷ Cfr. G. SILVESTRO, Il vincolo sportivo nel Baseball in AA.VV., *Vincolo Sportivo ed indennità di*

Ai sensi dell'art. 12, comma 2, dello statuto della Federazione Italiana Baseball e Softball (FIBS): «Il vincolo sportivo degli atleti presso le società inizia con il tesseramento dell'anno in cui viene compiuto il 14° anno di età ed ha termine con il tesseramento dell'anno in cui viene compiuto il 32° anno per le donne ed il 38° anno (sic!) per gli uomini ed è sottoscritto dagli stessi nel rispetto dei regolamenti e delle norme federali».

Nel baseball, inoltre, è previsto un premio di addestramento e formazione tecnica a carico della società cessionaria delle prestazioni sportive dell'atleta, ma che è calcolato sulla base di complessi criteri e parametri specificati nell'allegato al Regolamento Organico della FIBS, e che risulta privo di alcun significato considerata la situazione vessatoria in cui versano gli atleti.

Fra i due estremi regolamentari (Sport Invernali e Baseball) si pongono le norme di tutte le altre discipline sportive di seguito riportate per meglio analizzare la loro compatibilità con il diritto europeo e quello nazionale.

2.1 La Federazione Italiana Giuoco Calcio

Con riferimento alla FIGC, le NOIF (Norme Organizzative Interne della FIGC) – unitamente all'art. 34 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti (LND)⁸ – suddividono i calciatori tesserati presso la FIGC, che non siano professionisti, in «giovani» (quest'ultimi classificati in «giovani» *tout court* e «giovani dilettanti») e «non professionisti» (comunemente definiti «dilettanti»).

Sono qualificati come «giovani», in senso stretto, i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno di età e che al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto 16 anni.

I giovani sono vincolati alla società di appartenenza per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale sono liberi di diritto. Terminata la stagione di riferimento, il calciatore è libero di trasferirsi ad un altro *club*, affiliato alla stessa o a diversa Federazione, senza il nullaosta della società con la quale è stato tesserato (art. 31 NOIF).

I «giovani dilettanti» possono assumere con la LND, per la quale sono già tesserati, a partire dal 14° anno di età, un vincolo sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano compiuto 25 anni. Al compimento del 18° anno di età gli stessi giovani dilettanti sono qualificati come non professionisti.

I giovani che al compimento del 14° anno di età siano tesserati per una società affiliata ad un Lega professionistica assumono la qualifica di «giovani di serie».

Mediante tale forma di tesseramento, essi assumono un particolare vincolo che li lega alla società di appartenenza sino al compimento dei 19 anni; alla scadenza

formazione, I regolamenti federali alla luce della sentenza Bernard, SLPC, Roma, 2010, 97.

⁸ LND, Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, disponibile *on line* all'indirizzo web www.figc.it, voce «Norme» (aprile 2010).

del vincolo, l'atleta può sottoscrivere un contratto da professionista (in certi casi tale facoltà è già concessa al compimento del 16° anno di età⁹).

L'art. 33, comma 2, NOIF attribuisce alla società il diritto di sottoscrivere il primo contratto da professionista con il giovane di serie purché esso venga esercitato nell'ultimo mese di pendenza del vincolo.

A fronte di tale diritto lo stesso atleta non è quindi libero di optare – alla scadenza del vincolo – per il tesseramento con una diversa società, in quanto egli rimane, di fatto, ancora legato al sodalizio di appartenenza.¹⁰

Ai sensi della normativa di settore,¹¹ il tesseramento per le diverse categorie deve avvenire in periodi dell'anno strettamente regolamentati, sia per quanto concerne il passaggio di un'atleta da un *club* all'altro sia per lo svincolo ed il tesseramento del calciatore.

Il tesseramento rappresenta il momento in cui i calciatori – nelle diverse forme previste – assumono il vincolo con il *club* di appartenenza, per liberarsi dal quale essi dovranno presentare, ove possibile, apposita istanza. Per i trasferimenti da una società all'altra, invece, è necessaria la stipula di un accordo in forma scritta, vietato in corso di campionato, durante il quale il trasferimento dell'atleta non può perfezionarsi (artt. 38 e 39, Regolamento LND).

Per quanto concerne il trasferimento degli atleti dilettanti, da un punto di vista strettamente procedurale, l'art. 95 delle NOIF introduce un sistema denominato «*liste di trasferimento*», attraverso il quale e previa compilazione di uno specifico modulo, è consentito il trasferimento dell'atleta sia tra società appartenenti alla LND sia da una società iscritta in un campionato professionistico ad un *club* affiliato alla stessa LND.

In realtà, il passaggio di un calciatore professionista ad una società dilettantistica, al pari del percorso inverso già visto, non può essere un trasferimento, ma è una richiesta di aggiornamento di posizione del calciatore da parte di una società della LND, a fronte di una risoluzione per qualsiasi ragione del rapporto contrattuale del medesimo calciatore. In questo caso, per la stagione in corso, la

⁹ Ai sensi dell'art. 33, comma 3, delle NOIF, I calciatori con la qualifica di «giovani di serie», al compimento anagrafico del 16° anno d'età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico. Inoltre, ai sensi dello stesso articolo, Il calciatore giovane di serie ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di professionista e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando:

- abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;
- abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;
- abbia preso parte ad almeno tredici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C/1;
- abbia preso parte ad almeno diciassette gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C/2.

¹⁰ Cfr. FIGC, Comunicato Ufficiale n. 94/A, *Disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la Stagione sportiva 2008/2009 per società di serie a, b, c1 e c2*, Punto 5, Variazioni di Tesseramento.

¹¹ Cfr. FIGC, comunicato ufficiale n. 137/A, *Termini e modalità stabiliti dalla Lega Nazionale Dilettanti per l'invio delle liste di svincolo, per le variazioni di tesseramento e per i trasferimenti fra le società del settore dilettantistico e fra queste e società del settore professionistico, da valere per la stagione sportiva 2009/2010*, disponibile on line all'indirizzo web www.figc.it (aprile 2010).

richiesta deve essere stata inoltrata da martedì 1 luglio a mercoledì 31 dicembre 2010 (ore 19.00) e deve essere stata depositata o trasmessa sulla base delle procedure e della modulistica già viste in precedenza a fronte delle compilazioni del modulo di «Richiesta di Tesseramento alla FIGC o Aggiornamento Posizione di Tesseramento». Tale modulo deve essere completato, barrando la parte relativa all'«Aggiornamento di posizione» e riportando i dati volti ad identificare l'ultima società per la quale è stato tesserato il calciatore: denominazione società, numero di matricola FIGC, Lega professionistica di appartenenza. Nel caso in cui la trasmissione sia stata fatta mediante raccomandata postale, il tesseramento è decorso dalla data di spedizione del plico postale, sempre che lo stesso sia pervenuto entro l'11 gennaio 2011.¹²

Da un punto di vista sostanziale, invece, i calciatori non professionisti che non hanno già compiuto il 19° anno di età – nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la nuova stagione sportiva – possono essere trasferiti tra società della stessa Lega o da una Lega all'altra, mentre i calciatori dilettanti, di età superiore, possono essere soltanto trasferiti tra società affiliate alla LND (art. 100 NOIF).

In linea generale, il trasferimento a titolo definitivo dei giovani, dei giovani di serie e dei non professionisti (i.e. dilettanti) può concretizzarsi entro periodi strettamente disciplinati dalla normativa di settore (e per un sola volta nell'arco dello stesso periodo, che è definito, in gergo, definito come «*finestra*»¹³).

In deroga a tale sistema, un calciatore acquisito a titolo definitivo da una società può essere successivamente ceduto a titolo temporaneo, ma comunque entro certi limiti,¹⁴ ad un altro *club*.

Per i giovani di serie è consentito che l'accordo di cessione – a titolo temporaneo – possa prevedere un «diritto di opzione», in favore della società cessionaria, per l'acquisto a titolo definitivo del calciatore, purché siano rispettate certe condizioni.¹⁵

¹² Si veda il CU della FIGC N° 109/A del 14.05.2010, così come il CU della FIGC N° 110/A del 14.05.2010.

¹³ Per l'anno 2010 si veda: FIGC, comunicato ufficiale n. 137/A, *Termini e modalità stabiliti dalla Lega Nazionale Dilettanti per l'invio delle liste di svincolo, per le variazioni di tesseramento e per i trasferimenti fra le società del settore dilettantistico e fra queste e società del settore professionistico, da valere per la stagione sportiva 2009/2010*, cit.

¹⁴ Il trasferimento a titolo temporaneo dei giovani, dei giovani di serie e dei non professionisti non può avere una durata inferiore all'arco di tempo previsto tra due finestre di mercato e non può superare le due stagioni sportive consecutive. Inoltre, il calciatore giovane dilettante o dilettante non può essere trasferito a titolo temporaneo per due stagioni consecutive alla stessa società (art. 101, comma 2, delle NOIF). L'accordo di trasferimento a titolo temporaneo dei giovani dilettanti o dei dilettanti non può comunque essere mutato – durante il periodo di cessione – da temporaneo a definitivo.

¹⁵ L'art. 101, comma 6, delle NOIF, assoggetta infatti l'accordo di opzione alle seguenti condizioni: (a) la pattuizione risulti dallo stesso accordo di trasferimento temporaneo; (b) sia precisato l'importo convenuto per il trasferimento a titolo definitivo; (c) la scadenza del particolare vincolo sportivo del calciatore non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione.

Anche in ipotesi di cessione temporanea dei giovani dilettanti è contemplata la possibilità che, nell'accordo tra *clubs*, si preveda un diritto di opzione, al fine di acquisire definitivamente il cartellino del calciatore, purché il trasferimento avvenga da una società affiliata alla LND ad una società professionistica.¹⁶

Le parti possono, infine, convenire un «*premio di valorizzazione*» in favore della società cessionaria, per l'attività di addestramento e di formazione svolta sul calciatore ceduto a titolo temporaneo, da determinarsi con criteri analitici per il tramite della Lega competente.

Gli accordi di cessione temporanea, aventi ad oggetto i giovani di serie, i giovani dilettanti ed i dilettanti possono comunque essere risolti, con il consenso delle società interessate, nei modi e tempi previsti dalla normativa federale,¹⁷ con possibilità di stipula di accordi preliminari.

Di particolare interesse è il comma 3 *bis*, dell'art. 105, delle NOIF, che consente ai *clubs* professionistici di sottoscrivere con i giovani di serie tesserati a titolo definitivo, che abbiano compiuto il 16° anno di età, un accordo preliminare di contratto, che avrà efficacia dalla stagione successiva a quella della sottoscrizione, consentendo così all'atleta di acquisire lo *status* di professionista ben prima del limite fissato al compimento del 19° anno di età (per il tesseramento da professionista) previsto dalle stesse NOIF.

Il vincolo contratto nelle forme che precedono può essere «sciolto» in casi del tutto eccezionali, disciplinati dalle stesse NOIF e riassunti nell'elenco seguente:¹⁸ rinuncia da parte della società; svincolo per accordo; svincolo per inattività del calciatore; svincolo per inattività della società, conseguente a rinuncia alla partecipazione al campionato o esclusione dallo stesso ad opera delle competenti autorità federali; cambiamento di residenza del calciatore; esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di «professionista»; svincolo per decadenza del tesseramento (art. 106 delle NOIF).

I giovani di serie, invece, possono essere sciolti dal vincolo, con conseguente decadenza del tesseramento per il club di appartenenza, nei soli casi di rinuncia da parte della società o di inattività per rinuncia o per esclusione della stessa società dal campionato cui essa partecipa.

La rinuncia al vincolo del calciatore non professionista, giovane dilettante o giovane di serie da parte della società si formalizza mediante la compilazione e sottoscrizione di un modulo, predisposto dalla Segreteria Federale, denominato «*lista di svincolo*».

¹⁶ Le condizioni cui è assoggettata tale opzione sono le seguenti (art. 101, comma 6 *bis*, delle NOIF): (a) che la pattuizione risulti dallo stesso accordo; (b) che sia precisato l'importo convenuto per il trasferimento definitivo.

¹⁷ Ad eccezione dei giovani di serie, per i quali la risoluzione dell'accordo temporaneo è libera, per le altre categorie summenzionate essa può avvenire soltanto entro limiti temporali previsti dal Consiglio Federale.

¹⁸ Per approfondimenti sull'argomento si veda: A. OLIVIERO, *I limiti all'autonomia dell'ordinamento sportivo. Lo svincolo dell'atleta*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, Vol. III, n. 2, 2007, 50 e ss.

Per i calciatori non professionisti, giovani dilettanti e giovani di serie l'inclusione in lista è consentita soltanto ad inizio stagione o nel corso di un periodo suppletivo, secondo modalità e termini prestabiliti (art. 107 delle NOIF).

Le società possono convenire, con i calciatori dilettanti e giovani dilettanti, accordi per lo svincolo da depositare comunque, a pena di nullità, presso i competenti Comitati e Divisioni della LND entro venti giorni dalla loro stipulazione. In tale ipotesi, lo svincolo si concretizza per intervento degli organi federali competenti, nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale (art. 108 delle NOIF).

Il calciatore non professionista e giovane dilettante, che – tesserati ed a disposizione della società – entro il 30 novembre non abbiano preso parte, per motivi a loro non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, hanno diritto allo svincolo per inattività salvo che detta inattività non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore della obbligatoria certificazione di idoneità all'attività sportiva e la società abbia proceduto ad inviare all'atleta almeno due inviti a partecipare all'attività agonistica.

Tuttavia, lo svincolo in tale ipotesi non è automatico, tant'è che la società può proporre opposizione al comitato competente, al fine di evitare che la richiesta presentata dal calciatore sia accolta, con conseguente decadenza del vincolo (art. 109 delle NOIF).

Nel caso in cui la società non prenda parte al campionato di competenza, o si ritiri o venga esclusa, o ad essa sia revocata l'affiliazione, i calciatori per la stessa tesserati, salvo casi eccezionali, hanno diritto allo svincolo (art. 110 NOIF).

Il calciatore non professionista o giovane dilettante che trasferisce la propria residenza, stabilendola in Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella della precedente, può ottenere lo svincolo quando sia trascorso un anno dall'effettivo cambio di residenza, oppure novanta giorni se si tratta di calciatore minore di età ed il trasferimento riguardi l'intero nucleo familiare. Il calciatore può ottenere lo svincolo inoltrando ricorso alla Commissione Tesseramenti in qualunque periodo dell'anno (art. 111 NOIF).

Infine, il calciatore non professionista che, avendo raggiunto il 19° anno di età, stipuli un contratto con società aderente alle Leghe professionistiche, reso esecutivo dalla Lega competente, ottiene nuovo tesseramento con la qualifica di professionista, nelle modalità seguenti: automaticamente, se il contratto è stipulato e depositato entro il 31 luglio; con il consenso scritto della società dilettante, se il contratto è stipulato e depositato negli ulteriori periodi fissati dal Consiglio Federale. Per i contratti stipulati e depositati in periodi diversi, i relativi effetti e il nuovo tesseramento decorrono dal 1° luglio successivo (art. 113 delle NOIF).

2.2 *La normativa della Federazione Italiana Pallacanestro*

Nella pallacanestro, le norme di riferimento sul vincolo si ritrovano nei regolamenti FIP (Federazione italiana pallacanestro), suddivisi in uno statuto, un regolamento

organico, un regolamento esecutivo, un regolamento esecutivo per il settore professionistico.¹⁹

L'art. 5 dello statuto FIP prevede che l'atleta possa essere tesserato al compimento del 12° anno di età; con il tesseramento, l'atleta si vincola alla FIP – obbligandosi a rispettare le norme da essa emanate – ed alla società di appartenenza, con la quale si instaura un rapporto definito proprio con il termine «vincolo sportivo».²⁰

Nel settore basket, per effetto della normativa di riferimento, l'atleta contrae un legame associativo senza limiti temporali e si trova, di fatto, legato al volere della società con la quale risulta tesserato, senza possibilità – se non con il consenso della società di appartenenza – di svincolarsi e trasferirsi presso diverso club.

L'art. 5 dello statuto FIP, difatti, prevede che, dal 1° luglio 2010,²¹ «lo scioglimento del tesseramento di un atleta avviene, in maniera automatica, a partire dalla stagione sportiva che inizia nell'anno solare nel quale compie il 21° anno di età».²²

Il comma 3 del medesimo articolo, aggiunge che «lo scioglimento del tesseramento di una atleta avviene, in maniera automatica, a partire dalla stagione sportiva che inizia nell'anno solare nella quale compie il 26° anno di età»; l'età minima per ottenere lo svincolo è dunque innalzata di 5 anni per le donne, rispetto agli uomini.

Lo Statuto FIP, inoltre, prevede che: «Potranno avvalersi del diritto allo svincolo per scioglimento del tesseramento, con le modalità stabilite dal Regolamento Organico, gli atleti che nel corso degli anni solari 2006, 2007, 2008, 2009 compiono rispettivamente il 21° anno e il 32° anno di età. Potranno avvalersi del diritto allo svincolo per scioglimento del tesseramento, con le modalità stabilite dal Regolamento Organico, le atlete che nel corso degli anni solari 2006, 2007, 2008, 2009 compiono rispettivamente il 30° anno e successivi, il 29° anno e successivi, il 28° anno e successivi il 27° anno di età e successivi».

Infine, una società che intenda tesserare un atleta sciolto dal proprio tesseramento, ex art. 5 dello statuto, deve versare alla FIP (che provvederà a ripartirla all'85% alla società di ultimo tesseramento ed al 15% alla società di primo tesseramento) un indennizzo parametrato al campionato di appartenenza della medesima, secondo un sistema a scalare, dettato dall'art. 179 Regolamento Organico della FIP.

¹⁹ I regolamenti FIP sono disponibili *on line* agli indirizzi web www.fip.it/regolamenti.asp; www.giba.it/index.php/leggi-regolamenti (maggio 2011).

²⁰ Sul punto si veda: G. ALLEGRO, *Sport dilettantistico e rapporti di lavoro*, in AA.VV., *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè, 2008, 172.

²¹ Prima norma transitoria, comma 1, statuto FIP.

²² Occorre segnalare come, fino alla data indicata del 1 luglio 2010, la federazione ha introdotto un regime di «svincolo» immediato per gli atleti che, a partire dal 30 giugno 2006, abbiano compiuto il ventunesimo anno di età, ovvero i nati nel 1985, fatti salvi, un periodo di transizione di 4 anni, gli atleti che in quella data abbiano compiuto i 22 e i 32 anni.

2.3 *La normativa della Federazione Italiana Pallavolo*

Nella pallavolo riscontriamo un quadro regolamentare caratterizzato da un vincolo a contenuto temporale di fatto indeterminato, dove (fatta eccezione per gli atleti di età inferiore ai 14 anni e per quelli di età superiore ai 33, nonché per gli atleti in prestito e per gli stranieri, per i quali è previsto un vincolo di durata annuale) sussiste un legame nei confronti della società di affiliazione che va dai 14 ai 24 anni.

Al compimento del 24° anno, gli sportivi vincolati con la FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo) non saranno liberi di spostarsi presso una nuova società. Essi potranno ritesserarsi nuovamente, con il proprio sodalizio, o tesserarsi per altra società sportiva, solo attraverso vincoli di durata quinquennale che, nella sostanza, configurano legami a tempo indeterminato.

Dai regolamenti federali si evincono le seguenti modalità di svincolo sportivo, che possono essere così distinte, in via sistematica: svincolo per decadenza, al compimento di una determinata età e che permette allo sportivo di potersi validamente tesserare, al raggiungimento di questo limite, per un diverso sodalizio; svincolo per giusta causa, nozione desumibile dall'art. 35 del Regolamento di Affiliazione e di Tesseramento, nel quale si stabilisce che il vincolo può essere sciolto quando l'interruzione definitiva di questo risulti «equa», previo contemperamento dell'interesse dell'atleta con quello dell'associato; svincolo per rinuncia da parte dell'affiliato; nello svincolo per inattività dell'atleta, dovuta a motivi non imputabili allo sportivo; svincolo per cambiamento di residenza dell'atleta; riscatto del cartellino, ipotesi concessa esclusivamente alle pallavoliste militanti nella serie A1 e A2, mediante il pagamento di una somma di denaro a titolo di indennizzo delle spese sostenute dal sodalizio nell'interesse dell'atleta.

È evidente come si tratti di ipotesi del tutto peculiari e che non lascino all'atleta compiuta possibilità di autodeterminare la propria formazione professionale o la propria carriera professionistica, senza sottostare a limitazioni eccessive della libertà professionale che a loro dovrebbe invece essere concessa.

3. *Il vincolo come ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori e dei cittadini*

A seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e della rilevanza dello sport in esso assunta con l'art. 165 TFEU, la prestazione resa dagli atleti – a prescindere dalla valenza economica della loro attività, è rilevante per il diritto europeo perché ad essi – in quanto cittadini dell'Unione (ex art. 18 TFUE) deve essere attribuito il diritto di circolare (ex. Art. 21 TFUE) e di praticare liberamente lo sport all'interno del territorio comunitario.

Di conseguenza, norme nazionali che precludono ai cittadini di uno Stato membro di lasciare il proprio Paese di origine per esercitare il loro diritto alla libertà di movimento, o li scoraggiano dal farlo, come il rifiuto di liberare un giocatore

dal vincolo alla società d'appartenenza o la richiesta del pagamento di una penale a tale scopo, costituiscono un ostacolo alla libertà di movimento delle persone in violazione del diritto dell'Unione, e in particolare dell'art. 21 TFUE.

Se gli atleti, poi, (questo è il caso degli sportivi professionisti ma anche di quei dilettanti definiti «professionisti di fatto») sono dei «lavoratori» ai sensi della giurisprudenza della Corte di Giustizia, essi possono avvalersi direttamente della libera circolazione ex art. 45 TFUE.²³

In forza di tale principio, nessun ostacolo può essere opposto alla loro libertà di lasciare il proprio Paese di origine, di recarsi in un altro Stato Membro per cercare lavoro o per lavorare, e di ritornare di nuovo in patria.

Allo stesso tempo, il lavoratore non può essere oggetto di alcuna discriminazione diretta o indiretta (basata cioè sulla sua nazionalità o su altro criterio discriminatorio) relativamente all'accesso all'impiego, alle condizioni di lavoro e alla remunerazione.²⁴

3.1 *La sentenza Bernard della Corte di Giustizia*

Nella controversia che ha visto contrapposti il calciatore francese Olivier Bernard al FC Newcastle²⁵ la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha rilevato che il regime francese, per effetto del quale un giocatore «promessa» è tenuto, al termine del periodo di formazione, a concludere, a pena di esporsi al risarcimento del danno, il suo primo contratto come giocatore professionista con la società che ne ha curato la formazione, è idoneo a dissuadere il giocatore stesso dall'esercizio del suo diritto alla libera circolazione. Conseguentemente, un siffatto regime costituisce una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori.ex art. 45 TFUE.

Tuttavia, come la Corte ha già avuto modo di rilevare nella sentenza

²³ Sono tali coloro che prestano i propri servizi ad una terza persona ricevendone in cambio una remunerazione (Corte di Giustizia, sentenza del 3 luglio 1986, 66/85, *Raccolta*, 1986, 21). Si tratta di una definizione strumentale all'applicazione di una delle libertà fondamentali del Trattato (i.e. libera circolazione dei lavoratori) e, come tale, non può essere oggetto di una interpretazione restrittiva (Corte di Giustizia, sentenza del 23 marzo 1982, 53/82, *Levin*, in *Raccolta*, 1982, 1035, punto 9. Cfr., in dottrina, M. ROCCELLA T. TREU, *Diritto del lavoro della Comunità europea*, Cedam, Padova, 2007, 78 e ss.).

E' importante sottolineare che l'art. 45 TFUE si applica anche alle norme o agli atti emanati da associazioni di natura privata, quali le Federazioni sportive, in quanto – come affermato dalla Corte di Giustizia – «l'abolizione fra gli stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone ed alla libera prestazione di servizi [...] sarebbe compromessa se oltre alle limitazioni stabilite da norme statali non si eliminassero anche quelle poste da associazioni o organismi non di diritto pubblico nell'esercizio della loro autonomia giuridica» (Corte di giustizia: sentenza del 12 dicembre 1974, causa 36/74, *Walrave*, cit., punti 16/19; sentenza del 13 aprile 2000, C-176/96, *Lehtonen*, cit., punto 4, sentenza del 19 febbraio 2002, *Wouters*, cit., 120).

²⁴ Cfr. Corte di Giustizia, sentenza del 3 ottobre 2003, Causa C-18/95, *Terhoeve*, in *Raccolta*, I-345, punto 37; sentenza 7 luglio 1988, causa 143/87, *Stanton*, in *Raccolta*, 3877, punto 3.

²⁵ Per una disamina completa della citata, sentenza *Bernard* e del suo impatto sull'ordinamento sportivo italiano si rinvia a AA.VV., *Vincolo Sportivo e Indennità di Formazione*, SLPC, 2010.

Bosman,²⁶ considerata la notevole importanza sociale nell'Unione dell'attività sportiva e, in particolare, del gioco del calcio, deve essere riconosciuto legittimo l'obiettivo di incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani giocatori.

Al fine di esaminare se un sistema che restringe il diritto alla libera circolazione dei giocatori sia idoneo a garantire la realizzazione di tale obiettivo e non vada al di là di quanto necessario per il suo conseguimento, si deve tener conto delle specificità dello sport in generale e del calcio in particolare, al pari della loro funzione sociale ed educativa.²⁷

Secondo la Corte, la prospettiva di percepire un' indennità di formazione è idonea ad incoraggiare le società a cercare calciatori di talento e ad assicurare la formazione dei giovani giocatori.

A tal riguardo, la Corte ha precisato che un sistema che preveda il pagamento di un' indennità di formazione nel caso in cui un giovane giocatore, al termine della propria formazione, concluda un contratto come giocatore professionista con una società diversa da quella che lo ha formato può essere giustificato, in linea di principio, dall'obiettivo di incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani giocatori. Tuttavia, un siffatto sistema dev'essere effettivamente idoneo a conseguire tale obiettivo e deve risultare proporzionato rispetto al medesimo, tenendo conto degli oneri sopportati dalle società per la formazione tanto dei futuri giocatori professionisti quanto di quelli che non lo diverranno mai.²⁸

Ne consegue che il principio della libera circolazione dei lavoratori ammette un sistema che, al fine di realizzare l'obiettivo di incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani giocatori, garantisca alla società che ne abbia curato la formazione un indennizzo nel caso in cui il giovane giocatore, al termine del proprio periodo di formazione, concluda un contratto come giocatore professionista con una società di un altro Stato membro, a condizione che tale sistema sia idoneo a garantire la realizzazione del detto obiettivo e non vada al di là di quanto necessario ai fini del suo conseguimento.

Considerato il «sistema» indennità di formazione, la Corte ha ritenuto che il «regime francese» oggetto della causa *Bernard* è caratterizzato dal versamento alla società che ha provveduto alla formazione non di un' indennità di formazione, bensì di un risarcimento del danno al quale il giocatore interessato si espone per effetto dell'inadempimento ai propri obblighi contrattuali ed il cui importo prescinde dai costi effettivi di formazione sostenuti dalla società medesima.

Infatti, tale risarcimento del danno non viene calcolato rispetto ai costi di formazione sostenuti dalla relativa società, ma rispetto al danno complessivo da essa subito. La Corte ha quindi dichiarato che tale regime va al di là di quanto necessario ai fini dell'incoraggiamento dell'ingaggio e della formazione di giovani giocatori nonché del finanziamento di tali attività.

²⁶ Corte di Giustizia, sentenza del 15 Dicembre 1995, C- 415-93, in Raccolta, 1995, I-4921.

²⁷ Corte di Giustizia, *Bernard*, cit. punto 40.

²⁸ Corte di Giustizia, *Bernard*, cit. punto 45.

Fatta tale (ineludibile, per completezza espositiva) premessa, si può ora procedere all'analisi del vincolo sportivo e di come esso possa costituire una restrizione alla libera circolazione degli sportivi alla luce della giurisprudenza europea.

3.2 *L'applicazione del principio di libera circolazione e della sentenza Bernard allo sport italiano*

3.2.1 *Il vincolo come ostacolo alla libera circolazione e l'assenza di giustificazioni accettabili*

L'art. 45 TFUE trova applicazione soltanto in ipotesi in cui un calciatore lasci un certo Stato membro per rispondere ad un'offerta concreta proveniente da un diverso Stato, a nulla rilevando, di contro, le situazioni c.d. «puramente interne».

Quindi l'ipotesi che potrebbe condurre ad una dichiarazione di illegittimità del vincolo sportivo, per contrarietà alle norme del Trattato, dovrebbe necessariamente passare attraverso un'offerta concreta di lavoro ricevuta dall'atleta vincolato e formulata da un *club* appartenente a diversa Federazione.

In presenza di una simile offerta la fattispecie soddisferebbe l'ipotesi di trans-nazionalità richiesta dal diritto comunitario in materia di libera circolazione e ricadrebbe nell'ambito di applicazione dell'art. 45 TFEU.

È inoltre necessario che il *club* straniero formuli all'atleta un'offerta concreta e rilevante economicamente, ovvero proponga al calciatore un contratto di lavoro subordinato indipendentemente da come il rapporto di lavoro sia qualificato in Italia e/o nel Paese all'interno del quale è stabilito il *club* che formula l'offerta.

Il vincolo sportivo lega il calciatore al club di appartenenza e, di fatto, impedisce alla persona di rispondere ad un'offerta concreta proveniente da un diverso Stato membro, non essendo riconosciuto il diritto di recesso unilaterale, determinando così un ostacolo alla libera circolazione dell'atleta.

A ciò si aggiunga che l'art. 45 TFUE vieta ogni ostacolo che semplicemente dissuada il lavoratore dall'accettare un'offerta di lavoro concreta proveniente dall'estero, pur se di fatto la circolazione del lavoratore dovesse comunque concretizzarsi; la necessità di presentare istanza all'organo competente della Federazione competente e l'ipotesi in cui il calciatore, violando le norme sul vincolo, si esponga a sanzioni è quindi sufficiente a far sì che il vincolo sportivo possa essere interpretato come un ostacolo contrario al diritto di cui al medesimo art. 45 TFUE.²⁹

Inoltre la normativa sul vincolo difficilmente può essere giustificata in

²⁹ Tale conclusione, oltre ad essere avvalorata dalla stessa sentenza *Bernard*, era già desumibile nella sentenza *Graf*, ove la Corte rilevava come «le disposizioni che impediscano ad un cittadino di uno Stato membro di lasciare il paese d'origine per avvalersi del diritto alla libera circolazione, o che lo dissuadano dal farlo, costituiscono quindi ostacoli frapposti a tale libertà anche se si applicano indipendentemente dalla cittadinanza dei lavoratori interessati».

funzione dell'obiettivo perseguito, ovvero la tutela dello sport giovanile e/o dei vivai, così come sostenuto dalle federazioni, poiché esso rischia di produrre l'effetto esattamente opposto, ovvero limitare gli sbocchi professionali dell'atleta, restringendone le opportunità di crescita.

Se si eccettuano poi alcune categorie (ad esempio, lo *status* dei «giovani» nel calcio), le disposizioni sul vincolo riguardano atleti già formati e non appartenenti ad alcun vivaio.

Pertanto, alla luce delle particolari limitazioni previste in capo agli atleti, la durata del vincolo ad essi imposto risulta essere una misura sproporzionata, rispetto al fine perseguito che, comunque, potrebbe essere raggiunto con altri mezzi meno lesivi del diritto degli atleti alla libera circolazione, come la ripartizione di una parte delle entrate realizzate dalle società sportive.³⁰

In Germania ad esempio la Federazione Tedesca di calcio ha adottato – in sostituzione del vincolo – un fondo al quale le società professionistiche sono tenute a contribuire per l'addestramento degli atleti realizzato nell'ambito dei vivai anche di altri clubs. Del resto, l'idea di una «ripartizione delle entrate», era stata già avanzata dall'Avvocato Generale, Carl Otto Lenz, nelle sue conclusioni nella causa Bosman.

Ciò ha consentito, in Germania, di rinunciare al vincolo e, quindi, ad un sistema in base al quale il club di appartenenza era disposto alla concessione del nulla osta solo a fronte del pagamento di un'indennità (definita di formazione e addestramento).

Tale fondo potrebbe rappresentare una delle misure ideali per remunerare le Società per i costi «effettivamente sostenuti»,³¹ come evidenziato anche nella sentenza *Bernard*, per la formazione data ai giovani calciatori, finanziando quindi lo sport giovanile senza adottare misure – quali il vincolo sportivo – contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento comunitario ed interno, come si dirà nel prosieguo.

3.2.2 *Il vincolo per i calciatori dilettanti*

Per quanto riguarda il settore calcio, la categoria dei «dilettanti» (giovani e non, di cui all'art. 32 delle NOIF) è quella interessata maggiormente se rapportata alla libertà garantita dall'art. 45 TFUE, poiché essa vincola gli atleti al *club* di appartenenza, dal compimento del 14° anno di età sino al 25° anno di età.

Con riferimento ai giovani dilettanti (legati alla società dal 14° al 18° anno di età), il vincolo ad essi imposto potrebbe essere ritenuto proporzionato in funzione dello scopo perseguito (tutela dei vivai) in quanto consente al *club* di procedere

³⁰ Cfr. Conclusioni dell'Avvocato Generale Lenz del 20 settembre 1995, *Union royale belge des sociétés de football association ASBL e altri contro Jean-Marc Bosman e altri*, Causa C-415/93, *Raccolta*, 1995, I-4921, punti 248 e ss.

³¹ Conclusioni dell'avvocato generale Eleanor Sharpston presentate il 16 luglio 2009, causa C 325/08 *Olympique Lyonnais contro Olivier Bernard e Newcastle United*, non ancora pubblicate in *Raccolta*.

alla formazione ed all'addestramento dei giovani atleti, in un'età in cui il calciatore non si accinge ad entrare nel settore professionistico.

Dal compimento del 18° anno di età in poi, invece, il vincolo diviene sproporzionato, sia in funzione della sua durata – che limita ingiustificatamente la libertà contrattuale dell'atleta, a tutto vantaggio del *club* di appartenenza – sia perché esso interviene in una fascia di età (i.e. dal 18° al 25° anno di età) che si potrebbe definire «cruciale» per il futuro professionale dell'atleta, avendo egli raggiunto l'età «professionistica», senza che si possa più sostenere l'utilità del vincolo a fini formativi.

La breve analisi appena condotta dimostra come il vincolo sia contrario al diritto europeo e non è giustificabile in funzione dello scopo perseguito; esso, in altri termini, rappresenta un'intollerabile compressione del diritto di circolazione dell'atleta e del diritto di ricercare ed accettare proposte di lavoro (sportivo) ritenute più confacenti ed opportune, sia da un punto di vista professionale che economico.

3.2.3 *Il vincolo per «i giovani di serie»*

Sempre con riferimento al calcio, particolare è la limitazione alla libertà contrattuale prevista dalle NOIF a carico dei «giovani di serie» e dei dilettanti.

Il *club* (professionistico), per il quale è tesserato il giovane di serie, ha il diritto di sottoscrivere il primo contratto da professionista al raggiungimento del 19° anno di età da parte dell'atleta o, come abbiamo visto, già al compimento del 16° anno di età, mediante lo strumento degli accordi preliminari.

L'art. 116 delle NOIF, invece, stabilisce che le società affiliate alla LND, in caso di promozione al campionato della Lega Pro, hanno diritto di stipulare – nel periodo dal 1° al 10 luglio (antecedente la nuova stagione) – un contratto da professionista con tutti i calciatori dilettanti per essa già tesserati, purché gli atleti abbiano raggiunto il 19° anno di età (mentre diventa automatico il passaggio dei calciatori giovani dilettanti a giovani di serie).

In entrambe i casi le società sono quindi legittimate ad imporre la propria scelta ai calciatori, senza che questi possano liberamente decidere e, in alternativa, optare per la stipula di un contratto professionistico con un *club* diverso da quello di appartenenza.

La violazione delle NOIF comporta l'applicazione di sanzioni a carico degli atleti, mentre la violazione delle norme di cui agli artt. 33, comma 2 e 116 determina altresì l'impossibilità, per l'atleta, di ottenere il tesseramento per una società diversa.

L'attivazione del diritto contemplato dall'art. 33, comma 2, delle NOIF e dall'art. 116 avviene mediante comunicazione, da inviare alla Lega competente, della c.d. «variazione di tesseramento»; la Lega, effettuate le verifiche del caso, concede il «visto di esecutività», in assenza del quale le società (di appartenenza o altra società) non potranno utilizzare i calciatori nemmeno per convocazioni, ritiri ed allenamenti, salvo l'assenso espresso della società titolare del precedente rapporto.³²

³² FIGC: *Disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva*

Questo diritto di opzione è stato oggetto della citata sentenza *Bernard*, ove la Corte di Giustizia si è pronunciata sulla normativa francese, all'epoca dei fatti in vigore, che – come nel caso italiano – riconosceva alla società di appartenenza il diritto di sottoscrivere il primo contratto da professionista con il giovane di serie per essa già tesserato.

La fattispecie esaminata, quindi, è del tutto assimilabile alle ipotesi contemplate dagli artt. 33, comma 2 e 116 delle NOIF.

Nel caso di specie, la Corte ha affermato il principio in base al quale «*l'insieme delle disposizioni del Trattato FUE relative alla libera circolazione delle persone mira ad agevolare, per i cittadini degli Stati membri, l'esercizio di attività lavorative di qualsiasi tipo nel territorio dell'Unione ed osta ai provvedimenti che possano sfavorire questi cittadini, quando essi intendano svolgere un'attività economica nel territorio di un altro Stato membro*».³³

Tal principio era già stato cristallizzato, come abbiamo visto, nella giurisprudenza comunitaria; con riferimento al regime francese esaminato, la Corte – dichiarandone l'illegittimità per violazione dell'art. 45 TFUE – ha affermato che il diritto riconosciuto ai *clubs* risulterebbe «*idoneo a dissuadere il giocatore stesso dall'esercizio del suo diritto alla libera circolazione*» e, cosa ancora più importante, l'obbligo posto a carico dei giovani di serie «*se è pur vero che non impedisce formalmente al giocatore di sottoscrivere [...] un contratto come giocatore professionista con una società di un altro Stato membro, rende nondimeno meno interessante l'esercizio di tale diritto*».³⁴

Con riferimento alla fattispecie italiana, ovvero agli artt. 33, comma 2 e 116 delle NOIF, il calciatore è obbligato ad accettare l'offerta pervenuta dalla società di appartenenza e, qualora accetti una diversa offerta, egli – e questo è il vero ostacolo alla sua libertà di circolare – è esposto a sanzioni (che il calciatore deve scontare, ovviamente, in Italia); inoltre, l'atleta rimane vincolato al diritto di opzione riconosciuto alla stessa società (nel caso intenda esercitare la propria attività professionistica sul territorio italiano) e, infine, in caso di trasferimento all'estero, la FIGC potrebbe comunque rifiutare il rilascio del nulla-osta necessario al perfezionarsi del trasferimento internazionale.

Di conseguenza, l'atleta è ostacolato o comunque dissuaso dall'accettare l'offerta proveniente da un *club* straniero.

3.3 *La sentenza Pacilli della Corte di Giustizia Federale della FIGC*

Nel calcio italiano ci sono stati dei casi analoghi a quello del calciatore *Bernard*. In

2009/2010 per società di Serie A, B, 1^a divisione e 2^a divisione, Com. Uff. n. 138/A, pubblicato in data 14 maggio 2009, disponibile *on line* all'indirizzo web www.figc.it (aprile 2010), ed approvato dalla Lega Pro con delibera n. 193/L del 15 maggio 2009. Per approfondimenti si veda M. COLUCCI, *Il rapporto di lavoro nel mondo dello sport*, cit., 27 e ss.

³³ Corte di Giustizia, sentenza del 16 marzo 2010, C-325/08, *Bernard*, cit., punto 33; Corte di Giustizia: sentenza *Bosman*, cit., punto 94; sentenza del 17 marzo 2005, causa C-109/04, *Kranemann*, in *Raccolta*, I 2421, punto 25.

³⁴ Corte di Giustizia, sentenza del 16 marzo 2010, C-325/08, *Bernard*, cit., punti 35-36.

particolare due giovani di serie (Camilleri e Pacilli), in violazione delle NOIF, hanno accettato un'offerta proveniente da una diversa Federazione.

La FIFA, nonostante la mancata concessione del nulla-osta da parte della FIGC, ha comunque – d'imperio – proceduto al rilascio del certificato internazionale di trasferimento dovuto, considerando illegittimo il diritto di opzione previsto dalle NOIF.³⁵ Ciò nonostante, nel 2009 la FIGC ha sanzionato con sei mesi di sospensione il calciatore Camilleri per violazione dell'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva ovvero in base al principio della «lealtà sportiva».³⁶

Recentemente la federazione calcistica ha condannato in primo grado il giocatore Pacilli per gli stessi motivi. In secondo grado però quest'ultimo è stato assolto dalla Corte di Giustizia Federale con Comunicato Ufficiale 273 CGF pubblicato il 9 maggio 2011.³⁷

In particolare, i giudici sportivi hanno stabilito che il vincolo non si applica nei confronti del calciatore giovane di serie che abbia maturato il diritto alla stipula di un contratto da professionista ovvero che abbia disputato il numero minimo di gare in prima squadra previsto dalla norma stessa ex art. 33, comma 3 NOIF.

Interessante è l'analisi condotta dalla Corte laddove ha sottolineato che i commi 2 e 3 dell'art. 33 NOIF fanno riferimento «a due ipotesi di lavoro in apparente contrasto tra loro e che pertanto devono essere esaminati congiuntamente per una migliore comprensione».

Sulla base di tale premessa, essa ha sottolineato che nel secondo comma si sancisce il «diritto», in capo alla società, «di stipulare... il primo contratto di calciatore professionista» con il tesserato in possesso dello *status* di «giovane di serie»; mentre il terzo comma prevede il «diritto», in favore del calciatore, di ricevere un contratto da sportivo professionista quando maturino, per il giovane di serie, alcune condizioni, previste dall'ultima parte del terzo comma dell'art. 33 NOIF.

«È, dunque, necessario» – ha continuato la Corte – «parametrare i due diritti che, a norma dell'art. 33, si radicano in capo alla società ed al tesserato e valutare come gli stessi possano essere costruiti, tra loro, in modo da determinare una libera negoziazione tale da non dar luogo all'imposizione della volontà di una

³⁵ Ad esempio, nel caso *Pacilli*, il *Single Judge of the Players' Status Committee* (organo competente della FIFA), con decisione del 23 ottobre 2007, e nel caso *Camilleri*, con decisione del 23 ottobre 2007 (entrambe disponibili *on line* all'indirizzo web www.fifa.com, visitato in maggio 2010), ha dichiarato illegittimo l'opzione unilaterale concessa ai *clubs* dalle NOIF, in quanto detta opzione: (i) limita la libertà del giocatore, e (ii) determina un ingiustificato affievolimento dei suoi diritti nei confronti della società sportiva.

³⁶ FIGC, Codice di Giustizia Sportiva, disponibile *on line* all'indirizzo web www.figc.it (maggio 2010), voce «Norme». L'art. 1 afferma che «Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva».

³⁷ Il testo di questa importante decisione è disponibile *on line* all'indirizzo web [www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/97.\\$plit/C_2_ContentutoGenerico_28252_StrilloComunicatoUfficiale_1stAllegati_Allegato_0_upfAllegato.pdf](http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/97.$plit/C_2_ContentutoGenerico_28252_StrilloComunicatoUfficiale_1stAllegati_Allegato_0_upfAllegato.pdf) (10 maggio 2011).

parte sull'altra.

È innegabile che la *ratio* della norma in esame è quella di consentire alla società l'utilizzo di una professionalità che essa stessa ha contribuito a far nascere ed al giovane calciatore la possibilità di trovare un primo impiego da professionista dando così l'avvio alla sua carriera.

Alla luce di queste prime considerazioni appare evidente che i due diritti sanciti dall'art. 33 NOIF debbono essere contemperati e nessuno dei due può prevalere sull'altro in quanto incidono su situazioni non coercibili dei due soggetti beneficiati; pertanto, l'unica possibilità di farli convivere... è quella di lasciarli alla libera negoziazione nella quale nessuno dei due contraenti si impone all'altro, ma da tale negoziazione, (nel rispetto dei parametri minimi, di tempo e denaro, non derogabili in basso, ma modificabili in alto, attraverso l'incremento di essi in senso economico e temporale, pur nel limite di cinque anni), va attuata nel rispetto reciproco dei due diritti, aventi pari dignità, in ossequio alla libertà di dar vita ad un rapporto di lavoro».

In realtà il ragionamento dei giudici sportivi è difficile da seguire in quanto obiettivamente rimane un tentativo poco convincente di giustificare una norma che oltre a non essere stata riconosciuta dalla stessa FIFA nei casi di trasferimenti internazionali rimane limitativa della libertà contrattuale del calciatore ed – aggiungiamo – ostativa alla sua libertà di lavorare all'estero, tanto è vero che nella decisione, la corte stessa auspica una modifica delle norme federali.³⁸

4. *L'illegittimità del vincolo sportivo alla luce del diritto interno*

Il vincolo presenta diversi elementi di illegittimità, o comunque di criticità se confrontato con i diritti fondamentali previsti dall'ordinamento giuridico ed in particolare con le norme costituzionali.

In primis, l'art. 2 della Costituzione garantisce alle persone i diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali ove svolge la propria personalità; ne deriva quindi che all'atleta – sia esso giovane, giovane di serie o dilettante – devono essere riconosciuti tutti i diritti fondamentali garantiti dall'ordinamento, sia in quanto individuo sia nell'ambito delle Federazioni o associazioni sportive (i.e. formazioni sociali) ove egli svolge la propria attività.

L'art. 3 della Costituzione, poi, vieta ogni discriminazione formale ed al contempo sancisce l'eliminazione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini.³⁹

Nell'ordinamento sportivo, invece, esiste una palese discriminazione tra atleti dilettanti ed atleti professionisti: mentre i primi non sono liberi di recedere dal vincolo che li lega al *club* di appartenenza, i secondi godono di tale diritto, per

³⁸ FIGC, Comunicato Ufficiale, 218 CGF, cit., terz'ultimo paragrafo.

³⁹ In relazione all'applicazione dell'art. 3 della Costituzione in ambito lavorativo si veda E. LAMARQUE, *Commento sub art. 3 della Costituzione*, in G. AMOROSO, V. DI CERBO, A. MARESCA, *Il diritto del lavoro*, cit., 15 e ss.

effetto – come abbiamo visto – della negazione della giusta qualificazione dell'attività sportiva da essi resa.⁴⁰

Le NOIF ed il vincolo sportivo da esse imposto, violano altresì l'art. 4 della Costituzione, nella misura in cui impediscono, sia al giovane di serie sia al dilettante, l'esercizio del diritto alla piena e completa esplicazione del diritto al lavoro ed alla crescita professionale, nonché impediscono all'atleta di operare, liberamente, la scelta del *club* per il quale prestare l'attività lavorativa.⁴¹

Contestualmente, il D.lgs. 9 luglio 2003, n. 216 – contenente norme per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – vieta ogni discriminazione fondata sull'età.

Nel sistema delineato dalle NOIF, invece, esiste una evidente discriminazione – basata sull'età – tra chi è libero di scegliere il club con il quale tesserarsi e chi è invece vincolato per un certo periodo di tempo al sodalizio di appartenenza.

L'art. 2118 del c.c. statuisce il diritto alla libera recedibilità dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato; l'art. 2119 c.c. consente il recesso anche dai contratti di lavoro a termine, con giusta causa o, in assenza di essa, dietro corresponsione di un'indennità risarcitoria; tale facoltà è invece negata agli atleti interessati nell'ambito dell'attività sportiva da essi resa per il club di appartenenza.

In ultimo, il sistema del vincolo comprime la libertà di scelta dell'atleta giovane di serie, il quale non è libero di preferire una società all'altra, all'atto della stipula del primo contratto da professionista; ciò potrebbe costituire una lesione del diritto alla professionalità dell'atleta nonché una lesione per «perdita di *chance*» lavorative.

Infine, attraverso il tesseramento, l'atleta contrae il vincolo e si lega, indissolubilmente, al *club* di appartenenza, senza possibilità di recedere unilateralmente. Tale situazione comporta che l'atleta non possa nemmeno recedere liberamente dal contratto di associazione stipulato con la Federazione (associazione di appartenenza).⁴²

⁴⁰ Cfr. E. C. BERNARDI, *Lo sport tra lavoro e passatempo*, cit., 26 e ss.; P. MORO, *Natura e limiti del vincolo sportivo*, cit., 74 e ss.

⁴¹ Cass. Civ., Sez. Un., 13/02/1998, n. 1512, disponibile *on line* all'indirizzo web www.plurisonline.it (*maggio 2010*). In dottrina F. M. CIRILLO, *Commento sub art. 4 della Costituzione*, in G. AMOROSO, V. DI CERBO, A. MARESCA, *Il diritto del lavoro*, cit., 48.

⁴² Cfr. P. MORO, *Natura e limiti del vincolo sportivo*, cit.; si veda, a conferma, l'art. 32 *bis*, il quale pone – ai fini del recesso – il calciatore in una situazione di onere eccessivo; la norma afferma infatti che: (a) i calciatori che entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità stabilite al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la previsione di cui al punto 7 dell'art. 94 *ter*; (b) le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle Società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo

Il vincolo, così come il tesseramento, violano quindi l'art. 18 della Costituzione, generalmente interpretato – oltre che come libertà positiva di associarsi e negativa di non associarsi – anche nel senso di garantire all'associato il diritto di recedere liberamente,⁴³ salvo i casi in cui sia stato negoziato un patto di stabilità minima che, comunque, dovrà essere di durata ragionevole, al fine di non ledere il diritto di recesso, disciplinato dall'art. 24 del codice civile.⁴⁴

Di particolare interesse, in tale contesto, è la citata pronuncia del TAR Lazio nel caso *Pollini*,⁴⁵ ove il collegio, in materia di vincolo, riteneva «*del tutto recessivo, sul piano dei valori costituzionali, il rilievo della pretesa della società ricorrente di mantenere un vincolo sportivo, successivamente alla scadenza del contratto con l'interessata. La concezione che considerava l'atleta come "proprietà" della Società, appare assolutamente arcaica sotto il profilo dell'equità sostanziale, [...]*», affermazione basata sulla base delle seguenti considerazioni «*una volta scaduto il suo contratto [...] la giocatrice si trovò, nonostante le numerose offerte di lavoro [...] senza stipendio. La società ricorrente, cui "apparteneva" si rifiutò sia di riconoscerle un maggiore ingaggio con un nuovo contratto e sia di autorizzarne lo svincolo a "parametro zero". Inoltre la Pollini dovette subire una squalifica dalla FIP, per aver adito senza autorizzazione la magistratura ordinaria del lavoro al fine di tutelare i propri diritti*». La causa di tale concezione «*proprietaria*» – come abbiamo visto nei paragrafi precedenti – è attribuita dal Collegio proprio alla (a sua volta illegittima, per le ragioni esposte) qualificazione dell'atleta come dilettante.

Si può dichiarare che il vincolo, rapportato ai principi costituzionali citati, risulta illegittimo e, ragionevolmente, affetto da nullità, per contrarietà a norme imperative e, parallelamente, si può senza dubbio condividere la tesi del TAR Lazio

innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall'art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva.

⁴³ Cass. Civ., 14 maggio 1997, n. 4244, in *Giust. Civ.*, I, 1997.

⁴⁴ Cass. Civ., 9 maggio 1991, n. 5191, cit., ove si afferma che «*L'adesione ad un'associazione non riconosciuta, presupponendo l'accordo delle parti anche in ordine allo scopo dell'associazione stessa ed alle regole del suo ordinamento interno, comporta l'assoggettamento dell'aderente a siffatte regole nel loro complesso senza necessità di specifica accettazione, anche se implicanti oneri economici (nella specie, quello concernente il versamento di contributi associativi) o deroghe al disposto dell'art. 24 c. c., che è norma derogabile dalla privata autonomia senza l'adozione di speciali forme e con il solo limite derivante dal principio costituzionale della libertà di associazione, il quale implica la nullità di clausole che escludano o rendano oneroso in modo abnorme il recesso*»; Cass. Civ., 4 giugno 1998, n. 5476, *Giur. It.*, 1999, 488, ove si sancisce il principio in base al quale: «*La valutazione di validità della clausola che esclude l'esercizio del diritto di recesso da un'associazione per un tempo determinato è subordinata alla verifica, da una parte, della sussistenza di un termine compatibile con la natura e la funzione del contratto associativo, e, dall'altra, alla insussistenza di lesione di diritti costituzionalmente garantiti*»; si veda anche, in materia di libertà di recesso: Trib. Napoli, 10 dicembre 1999, in *Foro Napoli*, 1999, 333; Trib. Trieste, 18 gennaio 2000, in *Foro It.*, I, 2000, 2689.

⁴⁵ Tar Lazio, sentenza del 12 maggio 2003, n. 4103, cit.

nel caso *Pollini*, ove la causa dell'imposizione del vincolo non può che essere ricercata nella sciagurata decisione, adottata dal legislatore del 1981, di operare una classificazione tra atleti professionisti e dilettanti, priva di ogni fondamento logico-giuridico.

5. *Il sistema delle indennità di formazione nel calcio*

L'altro aspetto fondamentale toccato dalla sentenza *Bernard* è quello relativo alle indennità di formazione e di addestramento che, nel settore calcistico, sia le NOIF sia la normativa FIFA contemplano.

L'art. 96 delle NOIF prevede che le società che richiedano per la prima volta il tesseramento in qualità di giovane di serie, giovane dilettante o non professionista di calciatori che – nella precedente stagione sportiva – siano stati tesserati come giovani, con vincolo annuale, sono tenute a versare alla società o alle società per la quale o per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato un premio di preparazione sulla base di un parametro.

Quest'ultimo è raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche ed è aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT sul costo della vita (salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale), con applicazione di coefficienti previsti da specifica tabella acclusa allo stesso articolo.

Le società della Lega Nazionale Professionisti non hanno diritto al premio di preparazione, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società appartenenti alla stessa Lega.

Ai fini del pagamento, le NOIF prevedono che l'indennità debba essere corrisposta alle ultime due Società titolari del vincolo annuale, nell'arco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica società titolare del vincolo, alla stessa compete il premio per l'intero importo.

Il vincolo del calciatore di durata pari ad almeno un'intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio.

Ai sensi dell'art. 99 delle NOIF, poi, alla società presso la quale il calciatore ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile, compete, da parte della società che stipula con lo stesso il primo contratto da professionista, un premio di addestramento e formazione tecnica, per un importo massimo predeterminato dalle stesse NOIF; è tuttavia previsto che i *clubs* interessati dal trasferimento possano stipulare un accordo che ne riduca l'importo.

Alle società affiliate alla LND e/o di puro settore giovanile è riconosciuto un compenso forfettario – a carico della società obbligata e pagato per il tramite della Lega – definito «premio alla carriera» (del calciatore), di importo fisso, per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come «giovane» o «giovane dilettante», al verificarsi delle seguenti condizioni: (a) il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel campionato di Serie A; o (b) il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente in qualità di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21.

Dalla normativa appena riportata si evince come le indennità di formazione e di addestramento, così come previste dalle NOIF, stabiliscano il pagamento di importi predeterminati, con l'eccezione dell'art. 96 NOIF che tiene conto di alcuni parametri, quali l'indice del costo della vita o di coefficienti variabili a seconda del campionato al quale partecipa il club interessato dal trasferimento.

Non si tiene conto, invece, dell'effettivo costo di formazione dell'atleta o, più in generale, dell'insieme dei costi sostenuti dalla società di provenienza per l'addestramento, così come stabilito dalla sentenza *Bernard*.

6. *L'indennità di formazione in caso di trasferimenti internazionali*

In ipotesi di trasferimento all'estero del calciatore (quindi, in caso di accordo tra società appartenenti ad una diversa Federazione) le NOIF – regolamento interno ad un'associazione di natura privata che, quindi, trova applicazione soltanto alle società affiliate – divengono irrilevanti e la fattispecie ricade nell'ambito di applicazione del Regolamento FIFA sullo Status ed il Trasferimento dei Calciatori.⁴⁶

L'art. 20 del suddetto Regolamento prevede il pagamento di una *training compensation*, a carico del *club* di destinazione, qualora un calciatore professionista si trasferisca – sino al compimento del 23° anno di età – da una società all'altra o nell'ipotesi in cui il calciatore sottoscriva, per la prima volta, un contratto da professionista con un *club* differente da quello di appartenenza. Il pagamento deve avvenire nei modi e tempi stabiliti dall'allegato 4 al medesimo Regolamento.⁴⁷

In relazione ai costi di formazione, il Regolamento prevede che le Federazioni debbano classificare le loro società in un massimo di quattro categorie, a seconda degli investimenti finanziari sostenuti per la formazione dei calciatori. I costi relativi alla formazione sono stabiliti per ciascuna categoria e corrispondono alla somma necessaria per formare un calciatore per un anno, moltiplicata per un fattore – definito «fattore calciatore medio», che prova a stabilire quale sia il corretto rapporto tra il calciatore tesserato come professionista e ed il numero di atleti necessari alla formazione del professionista.

⁴⁶ Per un approfondimento sulla materia si veda: R. BLANPAIN, *The Legal Status of Sportsmen and Sportswomen under International, European and Belgian National and Regional Law*, Kluwer Law International, The Netherlands, 2003, 51 e ss.; . VAN DEN BOGAERT, *Practical regulation of the mobility of sportsmen in the EU post Bosman*, 252 e ss.; R. PARRISH, S. MIETTINEN, *The sporting exception in European Union law*, Asser Press, The Hague, 2008, 180 e ss.

⁴⁷ Quando un calciatore viene tesserato come professionista per la prima volta, la società per la quale viene tesserato deve corrispondere l'indennità di formazione entro 30 giorni dal tesseramento, a tutte le società per le quali il calciatore è stato tesserato (in base alla carriera del calciatore risultante dal passaporto del calciatore) e che abbiano contribuito alla sua formazione a partire dalla stagione del suo 12° anno di età. La somma da corrispondere è calcolata in modo proporzionale tenendo conto del periodo di formazione ricevuto in ciascuna società. Nel caso di trasferimenti successivi del calciatore professionista, l'indennità di formazione è dovuta esclusivamente alla società di provenienza del calciatore per il periodo in cui egli è stato effettivamente formato da quella società.

Per calcolare l'indennità di formazione – dovuta alla società o alle diverse società che hanno proceduto all'addestramento – è necessario considerare i costi che sarebbero stati sostenuti dalla società di destinazione se questa avesse dovuto provvedere alla formazione del calciatore.⁴⁸

Speciali misure sono poi previste per i trasferimenti all'interno del territorio dell'Unione europea; in tale ipotesi, il Regolamento precisa che il valore dell'indennità di formazione sarà stabilito sulla base dei seguenti criteri: (a) se il calciatore viene trasferito da una società di categoria inferiore ad una di categoria superiore, il calcolo è fondato sulla media dei costi di formazione delle due società; (b) se il calciatore viene trasferito da una società di categoria superiore a una di categoria inferiore, il calcolo è fondato sui costi di formazione della società appartenente alla categoria inferiore.

Accanto a tale indennità, l'art. 21 del Regolamento introduce un *solidarity mechanism*, il quale interviene nell'ipotesi in cui un calciatore professionista – sino al compimento del suo 23° compleanno di età⁴⁹ – si trasferisca, nel corso del contratto, tra società affiliate a differenti Federazioni.

Per il calcolo di tale contributo, si deduce un importo, pari al 5% di quanto pagato ai fini del trasferimento dal club di destinazione a quello di provenienza, ad eccezione dell'indennità di formazione; detto importo (dedotto) è distribuito al *club* di provenienza e a tutti i *club* che hanno contribuito alla formazione del calciatore, secondo percentuali predeterminate dall'allegato 5 allo stesso Regolamento FIFA.

Analizzando la *training compensation* alla luce della sentenza *Bernard*, emerge una similitudine tra il sistema FIFA e quello individuato dalla Corte di Giustizia, laddove l'art. 20 già tiene conto dei reali costi di formazione dell'atleta e dei costi sostenuti dalla società di provenienza per l'addestramento di tutti i giovani appartenenti al vivaio.

Il *solidarity mechanism*, invece, presenta un sistema di calcolo basato su di un parametro fisso che dovrà essere dedotto dal prezzo del cartellino pagato dal *club* di destinazione, senza alcun riferimento ai costi effettivamente sostenuti per l'addestramento dal vivaio di provenienza dell'atleta; per tale ragione, è plausibile

⁴⁸ Quanto al metodo di calcolo, il Regolamento prevede che la prima volta che il calciatore si tesserà come professionista, l'indennità di formazione dovuta si calcola considerando i costi di formazione della società di destinazione moltiplicati per il numero di anni di formazione che sono intercorsi, in linea di principio, dalla stagione del 12° anno di età del calciatore fino alla stagione del suo 21° anno di età. In caso di trasferimenti successivi, l'indennità di formazione è calcolata sulla base dei costi di formazione della società di destinazione moltiplicati per il numero di anni di formazione presso la società di provenienza. Per garantire che l'indennità di formazione dei giovani calciatori non sia fissata ad un livello irragionevolmente elevato, i costi di formazione per le stagioni tra il 12° e il 15° anno di età (ovvero 4 stagioni) sono calcolati in base ai costi di formazione e di istruzione stabiliti per la 4ª categoria. Tuttavia, questa eccezione non si applica nel caso in cui l'evento che dà diritto all'indennità di formazione (cfr. Allegato 4, Art. 2, paragrafo 1) si verifichi prima della stagione in cui il calciatore compie il suo diciottesimo anno di età.

⁴⁹ Tale limite di età non si deduce dall'art. 21 né dall'allegato 5 citati, bensì dal Commentario ufficiale della FIFA al Regolamento sullo Status ed il Trasferimento dei Calciatori, disponibile *on line* all'indirizzo web www.fifa.com (maggio 2010).

che esso debba essere oggetto di revisione o di abrogazione, per adeguare i contenuti dell'art. 21 al sistema delineato dalla Corte di Giustizia.

In riferimento a quanto precede è importante rilevare come, a livello di federazioni sportive internazionali, nessuna indennità di formazione è prevista in discipline quali il baseball, il ciclismo, la scherma, l'hockey, il nuoto e la pallavolo.⁵⁰

Nel basket invece si fa menzione a una indennità di «formazione ragionevole»⁵¹ e, soprattutto, a un «fondo di solidarietà»; nella pallamano, l'indennità è negoziata direttamente fra le società, altrimenti è riconosciuta una indennità di 2500 euro;⁵² infine nel rugby, il quadro regolamentare appare più articolato dal momento che in esso si fa riferimento ai costi effettivi sostenuti dalle società, alla qualità e alla regolarità della formazione data agli atleti, ma anche al valore di mercato acquisito dagli atleti.⁵³

Conclusioni

Il vincolo sportivo è un istituto tipico italiano, anacronistico ma anche del tutto inefficiente allo scopo che si prefigge, ovvero quello di incentivare i vari clubs (professionisti o dilettanti) a investire nella formazione dei giovani.

Esso è inoltre illegittimo perché in contrasto con diverse norme di diritto nazionale ed europeo.

È auspicabile quindi che le singole federazioni – prima ancora che intervengano i giudici ordinari competenti a livello nazionale ed europeo – si rendano conto della necessità di abolirlo, modificando i regolamenti laddove necessario.

L'eliminazione del vincolo deve ovviamente essere accompagnata da misure che in maniera efficace valorizzino i vivai dei vari clubs. In tale contesto, occorre che l'indennità di formazione sia calcolata sulla base dell'enunciato della Corte di Giustizia nella sentenza *Bernard* ovvero rifletta i costi effettivi della formazione fornita.

Inoltre tale indennità va distribuita – in maniera proporzionale – fra tutte le società che hanno contribuito alla formazione degli atleti (quindi, non solo all'ultima società dilettantistica come prevede, invece, la risalente ed ormai inadeguata legislazione italiana⁵⁴); soprattutto, essa deve essere ragionevolmente quantificata

⁵⁰ Cfr. M. Colucci, *The Bernard case: an opportunity for all stakeholders*, European Sports Law and Policy Bulletin, Issue I-2010, 143 -156.

⁵¹ FIBA Regulation, *H. Rules governing players, coaches, support officials and players' agents*, disponibili *on line* all'indirizzo web www.fiba.com/pages/eng/fc/FIBA/ruleRegu/p/openNodeIDs/897/selectNodeID/897/baskOffiRule.html (30 aprile 2010).

⁵² Cfr. Art. 5 delle EHF rules on procedure for Transfer, disponibili *on line* all'indirizzo web http://cms.eurohandball.com/PortalData/1/Resources/1_ehf_main/11_downloadsregulations_forms/1_regulations/5_transfer/gesamt_englisch.pdf (30 aprile 2010).

⁵³ Cfr. Art. 4.7. e ss. delle IRB Regulations on Players status, Players Contracts and Player movement, disponibili *on line* all'indirizzo web www.irb.com/mm/document/lawsregs/0/091209_gfirbhandbooksectionreg4_9525.pdf.

⁵⁴ In particolare l'art. 6, comma 1, della Legge 91/81 sul professionismo sportivo stauisce – in via

in modo da non ostacolare le libertà dei calciatori da una parte ma anche l'interesse delle società ad acquisire calciatori di talento sul mercato dall'altra.

È chiaro che i giudici comunitari hanno stabilito un principio semplice e logico ma la sua implementazione sarà piuttosto difficile per le questioni lasciate inevitabilmente aperte circa il metodo e il calcolo concreto dell'indennità di formazione.

Del resto essi hanno potuto dare solo delle indicazioni generali lasciando alle singole federazioni il compito di quantificare i costi nel rispetto della loro autonomia e tenendo conto delle peculiarità di ciascuna disciplina.

Ovviamente un meccanismo sull'indennità di formazione che possa essere dichiarato legittimo alla luce del diritto europeo e che, allo stesso tempo, possa definirsi soprattutto credibile, deve essere concepito di comune accordo con tutte le parti interessate (federazioni, clubs e associazioni di atleti).

generale – che, nel caso di primo contratto *«deve essere stabilito dalle Federazioni sportive nazionali un premio di addestramento e formazione tecnica in favore della società od associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile»*.

LA STABILITÀ CONTRATTUALE NEI REGOLAMENTI FIFA E NELLA GIURISPRUDENZA RILEVANTE

di Michele Colucci* e Rolando Favella**

SOMMARIO: Introduzione – 1. La normativa rilevante: l'art. 17 del Regolamento FIFA – 2. La *ratio* dell'art. 17 del Regolamento FIFA – 3. La specificità dello sport – 4. I casi giurisprudenziali più rilevanti: Webster e Matuzalem – 5. (Segue) Tony Mario Silva, Appiah, El-Hadary – 6. (Segue) De Sanctis – 7. Analisi critica delle diverse soluzioni adottate dal TAS: Webster, Matuzalem, De Sanctis – 8. Prospettive: la riforma dell'art. 17 del Regolamento FIFA – 9. (Segue) L'introduzione di clausole «*buy-out*» – Conclusioni – Bibliografia

Introduzione

Con il lodo De Sanctis del 28 febbraio 2011,¹ il Tribunale Arbitrale dello Sport (di seguito, «TAS») si è nuovamente pronunciato in tema di stabilità contrattuale nel calcio a livello internazionale.

Si tratta di un lodo particolarmente importante che, dopo quelli emanati nei casi, *Webster*² e *Matuzalem*³ – agli antipodi l'uno dall'altro per le considerazioni giuridiche degli arbitri e per le conclusioni alle quali essi addivengono – probabilmente contribuirà ad aumentare l'aura d'incertezza che contraddistingue l'applicazione dell'art. 17 del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei calciatori (di

* Professore di *International and European Sports Law* presso l'Università di Tilburg (Paesi Bassi). Avvocato e membro della *FIFA Dispute Resolution Chamber*. E-mail: info@colucci.eu.

** Studio legale Monaco, sede di Roma. Dottorando di Ricerca in Diritto ed Economia dei Sistemi Produttivi, dei Trasporti e della Logistica presso l'Università degli Studi di Udine.

¹ CAS, lodo del 28 febbraio 2011, *CAS 2010/A/2145/2146/2147, Sevilla FC SAD/Morgan De Sanctis/Udinese S.p.A.*, consultabile *on line* all'indirizzo web www.tas-cas.org (maggio 2011).

² CAS, lodo del 30 gennaio 2008, *CAS 2007/A/1298/1299/1300, Wigan Athletic FC/Hearth of Midlothian/Webster*, consultabile *on line* all'indirizzo web www.tas-cas.org (maggio 2011).

³ CAS, lodo del 19 maggio 2009, *CAS 2008/A/1519/1520, FC Shakhtar Donetsk/Matuzalem Francelino da Silva/Real Zaragoza SAD & FIFA*, consultabile *on line* all'indirizzo web www.tas-cas.org (maggio 2011).

seguito, «Regolamento FIFA») sulle conseguenze della risoluzione contrattuale senza giusta causa.

Brevemente, nell'estate del 1999 Morgan De Sanctis si trasferisce dalla Juventus all'Udinese Calcio S.p.A. (di seguito, «Udinese»), firmando con quest'ultima un contratto di lavoro sportivo – avente durata cinque anni – poi rinnovato in diverse occasioni. In particolare, il 20 settembre 2005 De Sanctis (che aveva da qualche mese compiuto i ventott'anni di età) e Udinese firmano un contratto di lavoro – che si rivelerà essere anche l'ultimo tra loro stipulato – di durata quinquennale.

Al termine della stagione di Serie A 2006/2007, in particolare in data 7 giugno 2007, l'Udinese scrive un esposto alla Fédération Internationale de Football Association (di seguito, «FIFA»), lamentando un asserito approccio del Sevilla Fútbol Club (di seguito, «Siviglia») al calciatore.

Il giorno successivo, 8 giugno 2007, De Sanctis scrive all'Udinese comunicando la risoluzione unilaterale del proprio contratto ai sensi dell'art. 17 del Regolamento FIFA. Il 10 luglio 2007, infine, De Sanctis, si accorda con il Siviglia, firmando con la società andalusa un contratto di lavoro sportivo di durata quadriennale.

Da qui si sviluppa una controversia giuridica decisa in primo grado dalla *Dispute Resolution Chamber* della FIFA (di seguito, «DRC») e, in appello, dal TAS, e fondata sul rispetto del brocardo latino *pacta sunt servanda*.

Una controversia che ha portato a due decisioni totalmente differenti – come è quasi nella totalità dei casi, almeno per quel che concerne il *quantum* – da parte della DRC e del TAS. Questo essenzialmente per la loro diversa natura e per le norme che interpretano ed applicano: il primo è un organo interno alla FIFA ed ha una composizione paritetica (numero uguale di rappresentanti dei calciatori e dei club) che applica esclusivamente l'art. 17 del Regolamento FIFA;⁴ mentre il secondo è un collegio arbitrale internazionale con sede in Svizzera e come tale può avvalersi, oltre che dell'art. 17 del Regolamento FIFA, anche delle norme rilevanti del suo regolamento interno e di quelle di diritto svizzero (il che inevitabilmente porta a delle conseguenze di immediato apprezzamento).

1. La normativa rilevante: l'art. 17 del Regolamento FIFA

Il principio del *pacta sunt servanda* in ambito calcistico trova residenza normativa in diverse disposizioni del Regolamento FIFA.

L'intero Titolo IV del Regolamento FIFA si intitola «*Mantenimento della*

⁴ Da un'analisi delle decisioni della DRC su controversie incentrate sull'art. 17 del Regolamento FIFA si può rilevare come nelle pronunce di tale organo trovino applicazione anche i criteri suggeriti da FIFA e FIFPro (associazione mondiale dei calciatori) nel Memorandum avente ad oggetto le conseguenze della risoluzione del contratto di lavoro sportivo. Tali parametri, invece, non vengono solitamente presi in considerazione dal TAS, il quale, infatti, nel cassare le decisioni della DRC, sovente lamenta la poca chiarezza dei metodi di calcolo adottati dalla DRC medesima. In tal senso, gioverebbe alla DRC enunciare con chiarezza le proprie linee interpretative.

stabilità contrattuale fra professionisti e società».

Il contratto tra un calciatore professionista ed una società può terminare solo alla sua scadenza ovvero per mutuo accordo tra le parti (art. 13).

Inoltre, entrambe le parti possono risolvere il contratto – senza che ciò determini per il risolvente conseguenze pecuniarie o in termini di sanzioni sportive – qualora sussista una giusta causa. Questa è appunto l'ipotesi di risoluzione del contratto per giusta causa ovvero di un motivo valido e grave per risolvere il contratto, di cui all'art. 14 del Regolamento FIFA. In tale novero rientra, a titolo esemplificativo, l'ipotesi in cui il club non paghi al calciatore le retribuzioni dovute per un periodo superiore a tre mesi, nonostante l'avvenuta diffida ad adempiere comunicata dal giocatore stesso.⁵

Per ragioni di completezza occorre sottolineare che a tale fattispecie si aggiunge poi la risoluzione del contratto per «giusta causa sportiva», peculiarità del calcio internazionale. Stabilisce l'art. 15 del Regolamento FIFA: «*Un professionista affermato (“established”) che abbia disputato, nel corso di una stagione agonistica, meno del 10% delle gare ufficiali alle quali partecipava la sua società, può risolvere il suo contratto prima della sua scadenza naturale per giusta causa sportiva. Nella valutazione di tali casi, verrà tenuta in considerazione ogni circostanza specifica concernente il calciatore. L'esistenza della giusta causa sportiva dovrà essere accertata caso per caso. Non saranno irrogate sanzioni sportive anche se può essere richiesta un'indennità. Il professionista può porre fine al suo contratto per giusta causa sportiva solo nei 15 giorni successivi all'ultima Gara Ufficiale della Stagione disputata per la Società per la quale è tesserato*».⁶ Si tratta questa di una norma totalmente caduca considerato che dal giorno dell'entrata in vigore del regolamento FIFA non è stata mai invocata da nessun calciatore.

Dalle ipotesi di risoluzione per giusta causa e per giusta causa sportiva si differenzia totalmente la fattispecie della risoluzione del contratto senza giusta

⁵ Come evidenziato nel «*Commentary on the Regulations for the Status and Transfers of Players*» redatto dalla FIFA e consultabile *on line* all'indirizzo web www.fifa.com (maggio 2011). Ai sensi di tale documento, oltre all'ipotesi di mancato pagamento degli stipendi da parte del club, costituisce giusta causa il seguente esempio: «*Player A, employed by club X, has displayed an uncooperative attitude ever since his arrival at the club. He does not follow the directives given by the coach, he regularly argues with his team-mates and often fights with them. One day, after the coach informs him that he has not been called up for the next championship fixture, the player leaves the club and does not appear for training on the following days. After two weeks of unjustified absence from training, the club decides to terminate the player's contract. The player's uncooperative attitude towards the club and his team-mates would certainly justify sanctions being imposed on the player in accordance with the club's internal regulations. The sanctions should, however, (at least in the beginning) be a reprimand or a fine. The club would only be justified in terminating the contract with the player with just cause if the player's attitude continued, together with the player disappearing without a valid reason and without the express permission of the club*». Essendo tale documento un atto FIFA, il limite dei tre mesi, esposto nel testo, trova applicazione nella giurisprudenza della DRC ma non sempre in quella del TAS.

⁶ Traduzione in lingua italiana curata dall'Avv. Michele Colucci e dal Dott. Felice Antignani, consultabile *on line* all'indirizzo web www.rdes.it (maggio 2011).

causa, disciplinata dal citato art. 17 del Regolamento FIFA.

Tale articolo, come statuito in più occasioni dal TAS,⁷ non costituisce un *licet* né tanto meno un incentivo alla risoluzione unilaterale di un contratto. Anzi, lo stesso deve essere correttamente inquadrato nell'ottica del *pacta sunt servanda*; e quindi, in ossequio a tale principio, si deve ritenere che tale disposizione consideri la risoluzione senza giusta causa (o mutuo consenso) come un'ipotesi di inadempimento, dalla quale derivino conseguenze finanche disciplinari.

La parte che risolve il contratto senza giusta causa è quindi considerata inadempiente. Tale inadempimento determina effetti diversi a seconda che la risoluzione sia intervenuta all'interno o fuori del c.d. «periodo protetto», ovvero un periodo di tre stagioni intere o di tre anni, a seconda di quello che comincia per primo, che segue l'entrata in vigore di un contratto, se questo contratto è stato concluso prima del 28° (ventottesimo) compleanno del calciatore, ovvero per un periodo di due stagioni intere o di due anni, a seconda di quello che comincia per primo, che segue l'entrata in vigore di un contratto, se questo contratto è stato concluso dopo il 28° (ventottesimo) compleanno del giocatore.

In entrambi i casi – risoluzione senza giusta causa durante il o fuori dal «periodo protetto» – la parte inadempiente è tenuta al pagamento di un'indennità.

L'entità della stessa – a meno che un'espressa previsione del contratto di lavoro sportivo, poi risolto, avesse già predeterminato tale importo (si tratta delle c.d. «*buy-out clauses*», sulla cui importanza, soprattutto in prospettiva, ci si soffermerà nel paragrafo 9 che segue) – è calcolata, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento FIFA, nel rispetto delle leggi nazionali vigenti, della specificità dello sport e di tutti i criteri oggettivi del caso. Nel novero di tali ultimi rientrano la remunerazione ed altri benefici dovuti al giocatore ai sensi del contratto risolto o del nuovo contratto, la durata del tempo rimanente nel contratto risolto fino ad un massimo di cinque anni, l'importo di qualsiasi quota e spesa pagate dalla vecchia società (tenuto conto dell'eventuale ammortizzamento nel corso della durata del contratto), la circostanza che la risoluzione sia avvenuta o meno durante il «periodo protetto».

Si tratta di criteri la cui adozione in riferimento alle singole controversie è rimessa alla discrezionalità dell'organo giudicante, che può optare per uno o più di essi, con tutte le conseguenze, in termini di incertezza ed inequaglianza, del caso. Inoltre, alcuni di questi criteri – ad esempio, la «specificità dello sport» – sono tutto fuorché «oggettivi». E per di più, la loro concreta interpretazione, lungi dall'essere univoca, deve avere a riferimento vari punti cardinali: il significato letterale; qualora tale ultimo non sia chiaro, la *ratio* della disposizione; la compatibilità della stessa con le altre clausole del Regolamento FIFA e della normativa rilevante; lo scopo sotteso alla norma, tenuti in considerazione i lavori preparatori e l'*iter* logico che ha condotto all'adozione della norma medesima.

Gli importi statuiti nei casi Webster, Matuzalem e De Sanctis, calcolati secondo

⁷ TAS, lodo *Webster*, cit., paragrafo 117. TAS, lodo *Matuzalem*, cit., paragrafi 61-63.

diversi criteri e quindi di entità considerevolmente differente, testimoniano efficacemente tale situazione.

Oltre all'indennità, qualora la risoluzione avvenga durante il «periodo protetto», la parte inadempiente può essere soggetta a sanzioni sportive, che possono consistere nel divieto di giocare in partite ufficiali per quattro mesi (o sei mesi, in caso di circostanze aggravanti), per il calciatore, ovvero nel divieto di tesserare nuovi calciatori per due periodi di tesseramento, per le società.

2. La ratio dell'art. 17 del Regolamento FIFA

Si ha avuto modo di evidenziare come lo spirito dell'intero Titolo IV del Regolamento FIFA, in generale, e dell'art. 17, in particolare, non sia quello di consentire alle parti di un contratto sportivo – siano esse club o giocatori – di risolvere lo stesso in qualsiasi momento ed a qualsiasi condizione.

Anche in quello tra i lodi che appare essere il più favorevole alle ragioni dei calciatori che risolvono unilateralmente il contratto – il lodo Webster – si afferma espressamente: «*article 17 is not a provision that allows a club or a player unilaterally to terminate an employment contract without cause*». Per di più, «*unilateral termination must be viewed as a breach of contract even outside the Protected Period*».⁸

Si può allora affermare, citando le parole del TAS: «*the purpose of the art. 17 is basically nothing else than to reinforce contractual stability, i.e. to strengthen the principle of pacta sunt servanda in the world of international football, by acting as deterrent against unilateral contractual breaches and terminations, be it breaches committed by a club or by a player. This because contractual stability is crucial for the well functioning of the international football. The principle pacta sunt servanda shall apply to all stakeholders, "small" and "big" clubs, unknown and top players, employees and employers, notwithstanding their importance, role or power*».⁹

E ancora, «*Within the framework of the "reconstruction" of the FIFA and UEFA rules following the well-known Bosman decision, the concept of contractual stability was introduced to move forward and replace the former transfer fee system: accordingly, the pre-Bosman transfer fees due after the expiry of a contract have been replaced by compensations due for the breach or undue termination of an existing agreement*».¹⁰

Tale interpretazione emerge oltre che dai lodi oggetto della presente disamina, anche da altri che si riferiscono a fattispecie diverse, come il lodo Mutu.¹¹

⁸ TAS, lodo Webster, cit., paragrafi 117-118.

⁹ TAS, lodo Matuzalem, cit., paragrafi 80-81.

¹⁰ TAS, lodo Matuzalem, cit., paragrafo 79.

¹¹ CAS, lodo del 31 luglio 2009, CAS 2008/A/1644, Mutu/Chelsea, consultabile on line all'indirizzo web www.tas-cas.org (maggio 2011).

3. *La specificità dello sport*

Quanto all'applicazione della «specificità dello sport» come criterio *ex art.* 17 del Regolamento FIFA per determinare l'ammontare dell'indennità in caso di risoluzione contrattuale senza giusta causa, occorre subito evidenziare che tale concetto è stato più volte usato ed abusato nel mondo sportivo.

Si tratta di un concetto vago che per anni non ha mai avuto una definizione ufficiale ma che, tuttavia, ha costituito da sempre una delle rivendicazioni principali delle organizzazioni sportive internazionali e nazionali soprattutto subito dopo la sentenza *Bosman* della Corte di Giustizia, che ha avuto un impatto enorme sul mondo dello sport, in generale, e sul calcio, in particolare.¹²

È stata solo la Commissione europea a darne per prima una definizione nel Libro Bianco sullo sport quando ha indicato semplicemente alcune caratteristiche dello sport:¹³

«– *la specificità delle attività e delle regole sportive, come le gare distinte per uomini e donne, la limitazione del numero di partecipanti alle competizioni e la necessità di assicurare un risultato non prevedibile in anticipo, nonché di mantenere un equilibrio fra le società che partecipano alle stesse competizioni;*

– *la specificità della struttura sportiva, che comprende in particolare l'autonomia e la diversità delle organizzazioni dello sport, una struttura a piramide delle gare dal livello di base a quello professionistico di punta e meccanismi organizzati di solidarietà tra i diversi livelli e operatori, l'organizzazione dello sport su base nazionale e il principio di una federazione unica per sport».*

La Commissione, inoltre, ha sottolineato con forza che: «*la giurisprudenza dei tribunali europei e le decisioni della Commissione europea indicano come la specificità dello sport sia stata riconosciuta e considerata e forniscono orientamenti sul modo di applicare il diritto dell'UE al settore sportivo. In linea con la giurisprudenza invalsa, la specificità dello sport continuerà a essere riconosciuta, ma non può essere intesa in modo da giustificare un'esonazione generale dall'applicazione del diritto dell'UE».*

Il concetto poi è stato utilizzato sia dalla DRC della FIFA sia dal TAS per irrogare delle sanzioni ovvero per aumentare l'ammontare dell'indennità dovuta nel caso di risoluzione contrattuale.

In particolare, esse hanno deciso che l'entità massima dell'importo dovuto a titolo di «specificità dello sport» non può superare i sei mesi di retribuzione, in conformità al richiamato diritto svizzero,¹⁴ e che in ogni caso, «*the specificity of*

¹² Corte di Giustizia, sentenza del 15 dicembre 1995, C-415/93, *Raccolta*, 1995, 4921.

¹³ Consultabile *on line* all'indirizzo web http://ec.europa.eu/sport/white-paper/index_en.htm (maggio 2011).

¹⁴ In stretto punto di diritto occorre sottolineare che, ai sensi della normativa svizzera (*i.e.* l'art. 337 del Codice Svizzero delle Obbligazioni), il menzionato limite massimo delle sei retribuzioni è

sport is a correcting factor, and not one that enables a transfer fee through the back door».¹⁵ Come, infatti, statuito nel lodo De Sanctis, la specificità dello sport non è un ulteriore criterio di calcolo o un fattore che legittima a giudicare secondo equità, ma ha la sola funzione di rendere applicabili - nel suesposto limite pecuniario dei sei mesi di retribuzione - criteri oggettivi di calcolo ulteriori rispetto a quelli di cui all'art. 17.

L'utilizzabilità di un tale fattore si rende opportuna nella misura in cui la parte che ha subito l'inadempimento abbia sofferto un danno non immediatamente quantificabile secondo parametri di valuta, il cui concreto apprezzamento non può essere quindi *sic et simpliciter* calcolato «in Euro» ovvero in diversa moneta.

Ove applicato, tale fattore deve tenere conto della discrezionalità riconosciuta all'organo giudicante, dell'ordinario corso degli eventi sottesi alla controversia e della finalità di limitare il danno sofferto da una parte. Nonché, ovviamente, del menzionato limite (sei mesi di retribuzione).

4. I casi giurisprudenziali più rilevanti: Webster e Matuzalem

Ad oggi gli organi della giustizia sportiva internazionale, ed in particolare la DRC ed il TAS, si sono pronunciati in maniera contrastante relativamente a controversie incentrate sull'art. 17 del Regolamento FIFA.

Il primo caso è quello relativo al calciatore scozzese Andrew Webster.

Con il lodo Webster, emesso il 30 gennaio 2008, il TAS ha fornito una prima interpretazione dell'art. 17 del Regolamento FIFA. Si tratta di una interpretazione chiara e precisa, che avrebbe potuto essere un punto di riferimento per le future controversie relative a risoluzioni dei contratti senza giusta causa. Come *infra* evidenziato, invece, le rotte che la giurisprudenza sportiva ha poi percorso sono state diverse da quella tracciata con il lodo Webster.

Brevemente, la vicenda in questione ha riguardato la risoluzione unilaterale senza causa, da parte del giocatore e fuori dal «periodo protetto», del contratto di lavoro sportivo stipulato tra lo stesso e l'Heart of Midlothian PLC (di seguito, «Hearts»), club scozzese. In seguito alla risoluzione Webster ha poi firmato un nuovo contratto con il Wigan Athletic AFC Limited (di seguito, «Wigan»), club inglese.

In considerazione di tali fatti, l'Hearts si è rivolta ai competenti organi della FIFA, rivendicando un indennizzo di 5.037.311 Sterline a fronte dell'avvenuta rottura del negozio contrattuale ai sensi dell'art. 17 del Regolamento FIFA.

Nel decidere, la DRC, competente in materia, ha preso in considerazione diversi criteri tra quelli previsti dal menzionato art. 17. In particolare, si è tenuto

disposto nel caso di risoluzione senza giusta causa posta in essere da parte del datore di lavoro; di contro, nell'ipotesi di risoluzione senza giusta causa posta in essere dal dipendente tale ultimo è tenuto a corrispondere al datore un importo pari ad un quarto del salario mensile, salvo ad ogni modo l'eventuale maggior danno.

¹⁵ TAS, lodo *De Sanctis*, *cit.*, paragrafo 99.

conto: del valore del residuo periodo contrattuale; delle condizioni economiche previste nel contratto stipulato tra Webster e Wigan; della somma a suo tempo prevista dal contratto di cessione del calciatore, avvenuta nel 2001, dall'Arbroath all'Hearts; della circostanza che la risoluzione fosse avvenuta fuori dal «periodo protetto»; del fatto che il giocatore avesse militato per ben cinque anni nel club scozzese, così da rendere prezioso il contributo fornito da tale ultimo alla crescita professionale del calciatore; del forte interesse dimostrato dall'Hearts medesimo nel trattenere con sé Webster. In virtù di ciò, la DRC – stabilendo che «un calciatore non può, in alcun modo, comprare il suo contratto di lavoro pagando alla propria società solamente un importo pari al valore del residuo periodo contrattuale»¹⁶ – ha statuito che Webster, e solidalmente il Wigan, fossero tenuti a corrispondere all'Hearts un'indennità di importo pari a 625.000 sterline. La DRC, inoltre, ha irrogato anche sanzioni sportive a carico del giocatore.¹⁷

L'importo quantificato dalla DRC ha lasciato insoddisfatte tutte le parti, le quali hanno presentato ricorso al TAS. Quest'ultimo si è trovato a dover applicare i criteri dell'art. 17 del Regolamento FIFA entro il *range* fornito dalla somma richiesta dall'Hearts (5.037.311 Sterline, importo di fatto corrispondente all'asserito valore del calciatore), da quella quantificata dalla DRC secondo i parametri sopra esposti, e da quella richiesta di contro da Webster e dal Wigan (150.000 Sterline, somma pari alle rimanenti retribuzioni, fino alla scadenza del contratto prevista nel giugno 2007).

È stata proprio tale ultima interpretazione (indennità pari alle retribuzioni dovute fino a quella che sarebbe stata la naturale scadenza del contratto), per tutta una serie di considerazioni (quali il timore, da parte del TAS, che una soluzione diversa avrebbe potuto riproporre gli scenari ed i vincoli antecedenti alla sentenza *Bosman*), ad accogliere i favori del TAS, il cui lodo ha statuito che Webster e Wigan, responsabili solidalmente, dovessero pagare 150.000 Sterline all'Hearts, a titolo di indennità per la risoluzione unilaterale senza giusta causa del contratto che il giocatore aveva stipulato con la società scozzese.

L'indirizzo giurisprudenziale espresso nel lodo Webster avrebbe ben potuto ispirare le successive pronunce della giustizia sportiva internazionale. Ed invece, nella controversia *Matuzalem v. Shakhtar* – che rappresenta il caso più rilevante tra quelli affrontati dalla giurisprudenza dopo quello del calciatore scozzese – la pronuncia del TAS è stata diametralmente opposta.

Nel 2004 il giocatore brasiliano Matuzalem Francelino da Silva (di seguito, «Matuzalem») si è trasferito allo Shakhtar Dontetsk FC (di seguito, «Shakhtar»), club ucraino, firmando con quest'ultimo un contratto di lavoro sportivo. Contratto poi risolto unilateralmente senza giusta causa dal calciatore il 2 luglio 2007, fuori dal «periodo protetto». Nel contratto Matuzalem/Shakhtar era contenuta una clausola che obbligava il club ad acconsentire al trasferimento del giocatore nel

¹⁶ J. DE DIOS CRESPO PÉREZ, *Il caso Webster: un nuovo Bosman?*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, Vol. IV, Fasc. I, 2008, 16.

¹⁷ *I.e.* la squalifica di due settimane per non aver rispettato i termini per la notifica del preavviso al club.

caso in cui fosse pervenuta un'offerta di cessione verso un corrispettivo di almeno Euro 25.000.000.

Matuzalem, poi, il 19 luglio 2007 si è accordato con il Real Zaragoza SAD (di seguito, «Saragoza»), società spagnola, concludendo con tale ultima un contratto di lavoro.

Appunto la summenzionata somma – 25.000.000 Euro – è stata la richiesta di indennità *ex art. 17* del Regolamento FIFA avanzata dallo Shakhtar dinanzi alla DRC. Ad avviso del club ucraino, che chiedeva di fatto di essere indennizzato del valore del giocatore, tale ultimo valore era desumibile dalla penale che Matuzalem e Shakhtar avevano pattuito nel contratto.

Di contro, il calciatore brasiliano ed il club spagnolo hanno asserito come l'importo da loro dovuto fosse pari ad Euro 3.200.000.

La DRC, con decisione del 2 novembre 2007, ha condannato calciatore e club spagnolo al pagamento della somma di Euro 6.800.000. Ciò al termine di un calcolo di non immediata lettura. In particolare, il totale di Euro 6.800.000 è stato raggiunto sommando: a) Euro 2.400.000, pari alle retribuzioni ancora dovute ai sensi del contratto Matuzalem/Shakhtar; b) Euro 3.200.000, pari alla porzione di costi non ammortizzati dal club sul totale dell'importo, Euro 8.000.000, pagato dallo Shakhtar al Brescia Calcio S.p.A. nel 2004 per acquistare i servizi del calciatore brasiliano; c) Euro 1.200.000, somma ricavabile tenuto conto di quel peculiare criterio dell'art. 17 del Regolamento FIFA che è la «specificità dello sport».

Avverso la decisione della DRC tutte la parti hanno proposto ricorso al TAS.

Se quest'ultimo avesse seguito l'indirizzo dallo stesso intrapreso nel lodo Webster, la controversia Matuzalem – pur se fondata su circostanze di fatto lievemente diverse rispetto a quelle del calciatore scozzese¹⁸ – si sarebbe verosimilmente dovuta concludere con la condanna del calciatore e del Saragoza al pagamento di un'indennità di Euro 2.400.000, pari alle restanti retribuzioni previste nel contratto Matuzalem/Shaktar.

Ed invece il TAS, nel ritenere questo caso diverso dal precedente, ha applicato un metodo di calcolo innovativo. In particolare, il collegio arbitrale si è prefissato il fine, nel calcolare l'indennità, di individuare «*an amount which shall basically put the injured party in the position that the same party would have had if the contract was performer properly*».¹⁹

A tal proposito, per la prima volta il TAS fa riferimento al principio di «*positive interest*» o «*expectation interest*»: ovvero «*the amount which shall basically put the injured party in the position that the same party would have had if the contract was performed properly, without such contractual violation to occur*».

In virtù di tale principio, ad avviso del TAS «*by asking the judging*

¹⁸ Ad esempio, a differire erano le stagioni militate dai calciatori con i rispettivi club e le stagioni ancora previste ai sensi dei contratti di lavoro sportivo.

¹⁹ TAS, lodo *Matuzalem*, *cit.*, paragrafo 86.

*authorities, i.e. the competent FIFA bodies and, in the event of an appeal, the CAS, to duly consider a whole series of elements, including such a wide concept like “sport specificity”, and asking the judging authority to even consider “any other objective criteria”, the authors of art. 17 FIFA Regulations achieved a balanced system according to which the judging body has on one side the duty to duly consider all the circumstances of the case and all the objective criteria available, and on the other side a considerable scope of discretion». Alla luce di ciò, «any party should be well advised to respect an existing contract», poichè «the financial consequences of a breach or a termination without just cause would be, in their size and amount, rather unpredictable». Nonostante sia di fatto imprevedibile *ex ante*, tale importo – alla luce di tutti i fattori suesposti e della discrezionalità riconosciuta all’organo giudicante – ad avviso del TAS sarà «not only just and fair, but also transparent and comprehensible».²⁰*

L’organo giudicante, pur precisando che un siffatto approccio non avesse quale fine prendere a riferimento il calciatore quale mero valore pecuniario (per intenderci, il desueto concetto di «valore del cartellino»), ha affermato come un’offerta fatta da un club terzo per acquisire le prestazioni dell’atleta sia indice rilevante, se non fondamentale, per determinare il valore del giocatore e l’indennità *ex art. 17*. In tal senso, allora, tale valore viene a rilevare in quanto il danno sofferto dal club viene individuato nella somma offerta da un club terzo e non percepita in seguito ed a causa dell’avvenuta risoluzione (*i.e.* «the loss of a possible transfer fee»²¹).

Tale univoca scelta del TAS – il valore del calciatore quale rotta da seguire – trova tuttavia un primo ostacolo nel rilievo da accordarsi anche al diritto svizzero. Alla luce di ciò, allora, «Taking into account the specific circumstances and the course of the events, a panel may consider, as guidance, also that under Swiss law (art. 337c para. 3 and art. 337d para. 1 of the Swiss Code of Obligations), a judging authority is allowed to grant a certain “special indemnity” to the employee, in the event of an unjustified termination by the employer, and to the employer, in the event of an unjustified termination by the employee». Ed ancora, «In “ordinary” employment law the employee is normally considered the weak party, and it is therefore understandable that such “special indemnity” is potentially much higher in the event of an unjustified termination by an employer than by an employee. However, professional football is a special sector, and the Panel considers that it may be often wrong to treat the players as being the weak party *per se*».²²

Ciò detto, il TAS procede al seguente *iter* logico. E’ importante, innanzitutto, tener presente che Matuzalem, dopo aver giocato un anno con il Saragozza, è stato ceduto a titolo temporaneo dal club spagnolo alla S.S. Lazio S.p.A. (di seguito,

²⁰ TAS, lodo *Matuzalem, cit.*, paragrafo 89.

²¹ TAS, lodo *Matuzalem, cit.*, paragrafo 117.

²² TAS, lodo *Matuzalem, cit.*, paragrafo 156.

«Lazio»), con diritto di riscatto ad una cifra prestabilita. Orbene, il TAS ha diviso tale ultima utilizzando come divisore il numero degli anni restanti del contratto Matuzalem/Saragozza (quindi Matuzalem/Lazio, in caso di esercizio del diritto di riscatto da parte della società capitolina).

A tale importo ha aggiunto la retribuzione annuale, calcolando la somma alternativamente in base a quanto previsto nel contratto Matuzalem/Saragozza ed in base a quanto corrisposto annualmente dalla Lazio al giocatore brasiliano; alla luce di ciò, il TAS ha ricavato un importo pari ad Euro 6.546.667, nel primo caso, e ad Euro 7.336.800, nel secondo caso. Ad avviso del TAS tali cifre rappresentavano il valore approssimativo, su base annuale, da riconoscere alle prestazioni di Matuzalem. A questo punto, considerando che il contratto Matuzalem/Shaktar, al momento della risoluzione, prevedeva ancora due anni di validità, il TAS ha moltiplicato gli importi appena esposti per due, ottenendo quello, che ad avviso del *panel*, era il «valore residuale» del contratto Matuzalem/Shaktar. Tuttavia, a questa somma il TAS ha sottratto quanto dovuto dal club ucraino a Matuzalem, a titolo di retribuzione, per i restanti due anni. Infine, nel riconoscere la «specificità dello sport», ha addizionato l'ulteriore importo di Euro 600.000, pari a sei retribuzioni mensili del contratto Matuzalem/Shakhtar perché il calciatore aveva lasciato la squadra prima dell'inizio della Champions League ma – come giustamente osservato in dottrina, il CAS «failed to provide any rational «such as how his absence “changed” the results of various games and the translation of this into a monetary amount) on how it arrive at this figure». ²³ Così facendo, il TAS è arrivato a condannare calciatore e club spagnolo a corrispondere alla società ucraina un'indennità di Euro 11.858.934.

5. (Segue) Tony Mario Silva, Appiah, El-Hadary, Mexes

Si è detto che le decisioni più rilevanti della giustizia sportiva in merito a controversie aventi ad oggetto fattispecie di cui all'art. 17 del Regolamento FIFA siano state quelle emesse nei casi Webster, Matuzalem e, di recente, De Sanctis.

Oltre a queste pronunce, i cui diversi contenuti si prestano a fornire l'individuazione degli indirizzi interpretativi finora seguiti dalla giurisprudenza, DRC e TAS hanno avuto modo di dirimere anche altre controversie incentrate su risoluzioni unilaterali senza giusta causa.

Una rapida analisi di tali ultime può contribuire a delineare le sfumature ed i rapporti di rilevanza di un indirizzo (Webster), piuttosto che di un altro (Matuzalem) o di uno intermedio (De Sanctis).

Innanzitutto, si può menzionare il caso del calciatore senegalese Tony Mario Silva, che risolse il suo contratto con la società francese del Lille OSC, per poi accasarsi al club turco del Trabzonspor. ²⁴

²³ B. DABSCHECK, *Being Punitive: The Court of Arbitration for Sport overturns Webster*, in *The International Sports Law Journal*, 2009/3-4, 25.

²⁴ CAS, lodo non pubblicato.

In tale occasione, gli organi di giustizia sportiva hanno statuito alcuni principi degni di nota. Si è infatti ritenuto che il *leading case* cui rinviare fosse il lodo Matuzalem, e che quindi a rilevare, per la determinazione dell'indennità, dovesse essere il valore del calciatore. Tale ultimo – ed è qui un elemento di sicuro interesse di questa pronuncia – è determinabile in base ad un accordo di trasferimento del calciatore negoziato tra i club ma poi non concluso. Prevedendo tale accordo un corrispettivo di Euro 1.200.000, tale cifra è stata ritenuta essere il valore di Silva (e quindi il valore dell'indennità).

Nessuna rilevanza, nel calcolare l'indennità, è stata data al fatto che la risoluzione fosse avvenuto al di fuori del «periodo protetto». Ed anzi, a tal fine, l'organo giudicante ha avuto modo di statuire che l'inadempimento al di fuori del «periodo protetto» non può costituire una circostanza attenuante; al contrario, è la risoluzione posta in essere durante il «periodo protetto» a costituire una circostanza aggravante, con tutti i riflessi – in termini economici – che ne derivano.

Oltre a tale caso, è assurda agli oneri della cronaca la controversia che ha visto contrapposti il centrocampista ghanese Stephen Appiah ed il club turco del Fenerbahçe.²⁵

Tale vicenda ha presentato da subito elementi di particolarità, essendo stata posta in essere, dal giocatore, la risoluzione senza giusta causa non già per potersi trasferire ad un'altra società, ma per motivazioni di tipo personale, legate alla salute dello stesso. Appiah, infatti, all'epoca della risoluzione era gravemente infortunato e, quindi, non era capace di partecipare alle competizioni per un lungo periodo.

Alle luce di ciò, il TAS – modificando quanto disposto dalla DRC, la quale aveva previsto un'indennità, a carico del giocatore, pari ad Euro 2.200.000 – ha considerato che i danni sofferti dal club fossero pari alle somme dallo stesso risparmiate, in considerazione della circostanza che l'atleta non avrebbe potuto comunque (risoluzione o meno) partecipare agli incontri. Di conseguenza, nessuna indennità è stata prevista in favore del club turco.

I summenzionati casi – compresi Webster, Matuzalem e De Sanctis – riguardano risoluzioni unilaterali senza giusta causa fuori dal «periodo protetto».

È altresì interessante analizzare brevemente tre pronunce relative a risoluzioni *ex art. 17* avvenute durante il «periodo protetto», così da poter evincere quanto tale circostanza incida nel calcolo dell'indennità a carico della parte inadempiente.

Nel giugno 2010 il TAS ha emesso un lodo a conclusione della controversia instauratasi tra Essam El-Hadary, portiere della nazionale egiziana, il club svizzero del FC Sion, il club egiziano dell'Al-Ahly Sporting Club e la FIFA.²⁶

A seguito della risoluzione unilaterale senza giusta causa del contratto,

²⁵ CAS, lodo non pubblicato.

²⁶ CAS, lodo del 1 giugno 2010, Case *FC Sion / El-Hadary / FIFA / AL-Ahly*, disponibile *on line* sul sito web www.tas-cas.org/d2wfiles/document/4267/5048/0/Award%201880-1881.pdf (16 maggio 2011).

posta in essere da El-Hadary durante il «periodo protetto», la DRC aveva condannato il calciatore ed il Sion a pagare un'indennità di Euro 900.000 all'Al-Ahly, ed aveva punito il portiere alla sanzione sportiva della sospensione per quattro mesi.

Il TAS, nel riformare parzialmente quanto disposto dalla giustizia FIFA, ha confermato la sanzione sportiva ed ha rimodulato l'importo dell'indennità, individuandolo in Euro 796.500. A tale importo il TAS è arrivato avendo l'Al-Ahly fornito la prova documentale di un'offerta formulata dal Sion – precedentemente alla risoluzione – per ottenere i servizi di El-Hadary. Tale offerta prevedeva un corrispettivo pari a Dollari 600.000, in favore del club egiziano, ed a Dollari 488.500, in favore del portiere. Sommando tali due importi, e sottraendo dal totale le retribuzioni risparmiate dalla società alla luce della avvenuta risoluzione, il TAS ha ricavato il menzionato totale di Euro 795.500.

Qualche anno prima la giustizia sportiva ha avuto modo di pronunciarsi in merito ad altre due casi di risoluzione unilaterale senza giusta causa posta in essere durante il «periodo protetto».

Il primo caso ha riguardato il fantasista argentino Ariel Ortega (noto anche come il «burrito»), il quale, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento FIFA, aveva risolto il proprio contratto con il Fenerbahçe.²⁷

Sia la DRC sia il TAS hanno adottato un metro di giudizio rigoroso nei confronti del calciatore, condannandolo – oltre che alla sanzione sportiva della sospensione per un periodo di quattro mesi – al pagamento, in favore del club turco, di un'indennità di importo pari a Dollari 11.000.000.

Ciò avendo considerato: i) la circostanza che la risoluzione fosse avvenuta durante il «periodo protetto» e, per di più, a metà stagione sportiva; ii) la spesa sostenuta dal club turco ai precedenti club del giocatore, per acquisire le prestazioni di quest'ultimo; iii) gli altri costi sostenuti dal Fenerbahçe per portare a compimento il tesseramento di Ortega; iv) il compenso versato a tale ultimo a titolo di diritti di immagine; v) la validità residua del contratto.

Il secondo, invece, ha avuto ad oggetto la tribolata vicenda di Philippe Mexes, calciatore francese che risolse il proprio contratto con l'AJ Auxerre per poi approdare all'AS Roma, club presso cui ancora è tesserato.

In tale pronuncia il TAS ha tenuto conto, ai fini del calcolo dell'indennità, del mancato guadagno conseguente alla circostanza che fosse venuta meno, per il club francese, la possibilità di cedere onerosamente il calciatore e di ottenere un corrispettivo a fronte di ciò. Il mancato guadagno è stato individuato nella somma offerta dall'AS Roma stessa – e rifiutata dall'AJ Auxerre – prima della risoluzione unilaterale del contratto.²⁸

²⁷ CAS, lodo del 5 novembre 2002, CAS 2003/O/482, *Ariel Ortega/Fenerbahçe & FIFA*, consultabile *on line* all'indirizzo web www.tas-cas.org (maggio 2011).

²⁸ CAS, lodo del 5 dicembre 2005, CAS 2005/A/902, *Philippe Mexes & AS Roma/AJ Auxerre*, consultabile *on line* all'indirizzo web www.tas-cas.org (maggio 2011).

6. (Segue) De Sanctis

Nel paragrafo introduttivo del presente elaborato abbiamo brevemente menzionato i fatti che hanno originato la controversia giudiziaria conclusasi con il lodo De Sanctis.²⁹

Tale ultimo è stato preceduto dalla decisione della DRC, poi appellata in sede arbitrale. La DRC, nel giugno 2010, aveva condannato il portiere e, in solido, il Siviglia a corrispondere al club friulano un'indennità pari ad Euro 3.933.134, importo calcolato sommando la somma del valore residuo del contratto risolto – facendo una media tra le retribuzioni previste in tale ultimo e quelle previste nel nuovo contratto De Sanctis/Siviglia – ed una somma imputabile al criterio della c.d. «specificità» dello sport.

Davanti al TAS, la posizione dell'Udinese è stata soprattutto incentrata sulla richiesta di un'indennità pari all'effettivo valore del giocatore; tale ultimo, di contro, convenendone con il Siviglia, ha affermato nelle proprie conclusioni come l'importo dell'indennità fosse da calcolarsi secondo un unico parametro principale: il residuo valore del contratto risolto, le retribuzioni, cioè, ancora dovute.

La posizione del *panel* non ha assecondato né una né l'altra richiesta, ma in un certo senso si è posto in continuità con la giurisprudenza Matuzalem.

In particolare, ha deciso di seguire il principio del «*positive interest*», che tuttavia non riguarda la normativa applicabile in materia di lavoro almeno nei Paesi di *civil law* come l'Italia (ricordiamo che il caso De Sanctis riguarda un atleta italiano e un club italiano legati da un contratto di lavoro italiano, e che come tale sarebbe dovuto essere deciso sulla base del diritto del lavoro nazionale, quindi tenendo conto del residuo del valore contrattuale e dell'eventuale maggior danno). Così facendo, il TAS ha inteso quale strada da seguire il fine astratto di stabilire «*an amount which shall basically put the injured party in the position that the same party would have had if the contract was performer properly*».³⁰

Alla luce di ciò, a rilevare sarebbero dovuti essere «*the loss of a possible transfer fee*» e i «*replacement costs*» (i quali ultimi, a onor del vero, non trovano menzione nell'art. 17). Tuttavia, pur se evidenziate tali enunciazioni di principio, il TAS ha invece perseguito una via diversa, non applicando così *in toto* la via prevista ai sensi del lodo Matuzalem.

Con una pronuncia a dir poco innovativa (e per le ragioni *infra* esposte discutibile), il TAS non ha utilizzato il criterio del «valore del giocatore». E ciò non già per la contrarietà dello stesso alla normativa FIFA, ma per la circostanza che tale valore non sia stato debitamente provato. Il collegio arbitrale, infatti, ha statuito che per determinare tale valore sarebbe stato necessario sottoporre un'offerta effettivamente ricevuta da un club, con indicato anche la somma proposta a

²⁹ CAS, 2010/A/2146 *Morgan de Sanctis v. Udinese Calcio S.p.A.* disponibile *on line* all'indirizzo web www.tas-cas.org/d2wfiles/document/4767/5048/0/Award%20145-6-7%20_internet_.pdf (visitato il 21 maggio 2011).

³⁰ TAS, lodo *De Sanctis*, *cit.*, paragrafo 61.

titolo di corrispettivo per il trasferimento. Invece, «*in this case, none of the parties produced any evidence of any offers made or pending for the Player*».³¹

Infatti, «*in the absence of any concrete evidence with respect to the value of the Player, the Panel cannot apply exactly the same calculation as in Matuzalem and shall use a different calculation method to determine the appropriate compensation, the one which would be the closest to the amount that Udinese would have got or saved if there had been no breach by the Player*».³²

Di contro, il *panel* ha preso in considerazione i «*replacement costs*» sostenuti dal club friulano a seguito ed in conseguenza della risoluzione unilaterale senza giusta causa del contratto di De Sanctis.

Il tutto non già – ad avviso del TAS – per discostarsi dai dettami di diritto ricavabili dal lodo Matuzalem, ma per rimarcare chiaramente che «*there is not just one and only calculation method*».

Per sostituire tale ultimo portiere nel pieno della maturità sportiva, più volte convocato dalla Nazionale italiana, i bianconeri hanno acquisito il giocatore sloveno Samir Handanovic dal Rimini (cui in precedenza l'Udinese aveva trasferito Handanovic stesso a titolo temporaneo, con diritto di riscatto e contestuale diritto di contro-riscatto in favore dei friulani), giovane e con nessuna esperienza in Serie A. Inoltre, ritenendo il portiere sloveno di prospettiva ma inesperto, si sono assicurati anche le prestazioni di Antonio Chimenti, portiere trentasettenne senza contratto.

In virtù di tali circostanze, il TAS ha determinato che i «*replacement costs*» sostenuti dall'Udinese in conseguenza dell'inadempimento di De Sanctis siano stati pari ad Euro 4.510.000, somma ricavata sommando: i) il mancato guadagno conseguente al mancato esercizio, da parte del Rimini, del diritto di riscatto relativo ad Handanovic; ii) l'importo versato al Rimini stesso per l'esercizio del diritto di contro-riscatto; iii) le retribuzioni da riconoscere a Handanovic; iv) le retribuzioni da riconoscere a Chimenti.

Da questo importo, tuttavia, il TAS ha ritenuto corretto, per calcolare l'indennità, dedurre quanto risparmiato dall'Udinese in conseguenza della risoluzione, e quindi le restanti retribuzioni che il club avrebbe dovuto riconoscere a De Sanctis. Al termine di tale operazione, la somma risultante è stata Euro 1.559.266.

Il *panel*, infine, sulla scorta della precedente giurisprudenza (tra i vari, lodo Matuzalem), ha ritenuto corretto applicare anche l'ulteriore requisito della «specificità dello sport», aggiungendo all'importo appena menzionato anche l'equivalente di sei mesi di retribuzione.

In virtù di tutte le suesposte considerazioni, il TAS ha quindi disposto che De Sanctis e Siviglia fossero tenute al pagamento, in favore dell'Udinese, di un'indennità *ex art. 17* del Regolamento FIFA pari ad Euro 2.250.055 (maggiorata degli interessi applicabili).

³¹ TAS, lodo *De Sanctis*, *cit.*, paragrafo 77.

³² TAS, lodo *De Sanctis*, *cit.*, paragrafo 86.

7. *Analisi critica delle diverse soluzioni adottate dal TAS: Webster, Matuzalem, De Sanctis*

Considerata nei paragrafi che precedono la *ratio* dell'art. 17 del Regolamento FIFA, ci si può ora interrogare circa la compatibilità della stessa con le diverse soluzioni ed i diversi metodi di calcolo espressi nelle varie pronunce della giustizia sportiva. In particolare, si può valutare se i criteri di quantificazione dell'indennità utilizzati nei casi Webster, Matuzalem e De Sanctis siano, nelle diverse possibilità di utilizzo, sempre coerenti con i principi sottesi alla normativa FIFA.

Nel lodo relativo al calciatore scozzese il TAS ha individuato l'indennità per la risoluzione senza giusta causa nel residuo valore contrattuale, nelle retribuzioni cioè ancora dovute al calciatore fino a quella che sarebbe stata la naturale scadenza del contratto di lavoro sportivo.

Una tale soluzione è sempre e comunque conforme al fine oggettivo che persegue la normativa FIFA, al principio della stabilità contrattuale?

Si faccia il seguente caso, riferito ad un famoso giocatore italiano: Francesco Totti, capitano dell'AS Roma. Il fantasista romano ha trentaquattre anni, ed è legato al club giallorosso da un contratto che ha durata fino al 30 giugno 2014 e retribuzione annua pari a più o meno Euro 8.600.000.

L'ingaggio del giocatore è molto elevato, in ragione di considerazioni non solo sportive, quali la fedeltà dimostrata, nel corso degli anni, dallo stesso nei confronti della società, fino a diventarne una c.d. «bandiera».

Quanto, invece, all'attuale valore di mercato di Totti, lo stesso, nonostante la cristallina classe del fantasista, è minimo, tenuta presente l'età del giocatore. Si può a tal fine prendere a riferimento il trasferimento, avvenuto a titolo gratuito dal Real Madrid allo Schalke 04, dell'attaccante Raül González Blanco, di un anno più giovane del capitano giallorosso e con un passato calcistico per molti versi paragonabile a quello di Totti.

Orbene, qualora Totti, al termine della corrente stagione sportiva, risolvesse unilateralmente senza giusta causa il proprio contratto con la AS Roma, tale ultima – qualora la giustizia sportiva applicasse il metodo di calcolo previsto nel lodo Webster – avrebbe diritto ad un'indennità pari al residuo valore contrattuale, e cioè più o meno Euro 25.000.000!

Il tutto a fronte invece di un valore di mercato del giocatore verosimilmente prossimo a cifre simboliche.

Appare evidente come una tale soluzione sia palesemente sproporzionata nei confronti della parte risolvente, la quale si vedrebbe gravata di conseguenze esponenzialmente più gravi rispetto all'inadempimento commesso, in palese conflitto con i principi comunitari della libera circolazione dei lavoratori.

Sempre utilizzando l'esempio di Francesco Totti, proviamo ad applicare all'ipotetica risoluzione senza giusta causa il metodo di calcolo individuato nel lodo Matuzalem.

Si è visto come l'importo dell'indennità calcolata secondo tale ultimo metodo

sia quantificato in base al seguente calcolo: [(valore del giocatore - retribuzioni ancora dovute) + specificità dello sport]. Applicando tale operazione a Totti, avremmo: [(Euro 5.000.000 - Euro 25.000.000) + Euro 4.300.000], dove Euro 5.000.000 è un ipotetico valore del giocatore, Euro 25.000.000 quanto ancora allo stesso dovuto a titolo di ingaggio, ed Euro 4.300.000 l'equivalente di sei mesi di retribuzione. Totale: (meno) Euro 15.700.000! Per intenderci, ove ciò trovasse applicazione, sarebbe Totti ad aver diritto alla corresponsione di tale importo da parte della AS Roma e non viceversa!

Questa soluzione, va da sé, renderebbe lecito, consigliabile ed incentivato l'inadempimento, in spregio del principio del *pacta sunt servanda*.

Infine, una disamina critica si rende necessaria soprattutto per la soluzione adottata dal TAS con il lodo De Sanctis.

Come detto, in tale occasione il metodo di calcolo dell'indennità è stato il seguente: «*replacement costs*» meno le retribuzioni non pagate e quindi risparmiate, più, ove del caso, un importo a titolo di «specificità dello sport».

Nell'interrogarsi sulla compatibilità di una scelta simile con la normativa FIFA ed i principi alla stessa sottesi, si possono fare due esempi.

Il primo riguarda Antonio Di Natale, attaccante dell'Udinese, capocannoniere della stagione 2009/2010 di Serie A. Di Natale ha quasi trentaquattre anni, ed ha un contratto in essere con il club friulano che prevede una durata fino al 30 giugno 2013 ed una retribuzione annua pari più o meno ad Euro 1.000.000.

L'importanza del giocatore ai fini dei risultati della compagine bianconera è massima; basta in tal senso un dato: nello stagione 2009/2010 Di Natale ha realizzato 29 delle 54 reti messe a segno dal proprio club in tutto il campionato, ben più della metà delle stesse. Ben si evince, allora, come un'eventuale risoluzione del contratto determinerebbe, per la società, l'assoluta necessità di trovare un sostituto idoneo ad apportare un contributo paragonabile a quello del proprio capitano. Se si guardano i risultati della presente stagione di Serie A, 2010/2011, si osserva come, nel momento in cui si scrive (inizio maggio 2011), Di Natale abbia messo a segno 28 goal e sia in testa alla classifica marcatori davanti al centravanti del Napoli Edinson Cavani, che ha segnato 26 reti. L'Udinese, inoltre, è in classifica pressappoco nella stessa situazione del Napoli medesimo. Orbene, non è peregrina l'ipotesi che il club friulano individui proprio nel bomber uruguayo il sostituto di Di Natale, e si rivolga a tal fine al Napoli per acquistare i servizi dello stesso.

Difficilmente l'organo di giustizia eventualmente adito potrebbe eccepire alcunché circa la «proporzionalità» di tale scelta, onde evitare un giudizio di merito che mortificherebbe la stessa libertà e discrezionalità di impresa delle società calcistiche. Un tale sindacato di merito da parte dell'autorità giudiziaria potrebbe aver luogo, ad esempio, ove l'Udinese intendesse rimpiazzare il proprio attaccante con Lionel Messi (per l'eccessiva sproporzione di valore tra i due calciatori), ma anche in tal caso si deve tenere presente la rilevanza del menzionato principio di libertà di impresa.

Considerando che il valore di mercato di Cavani è approssimativamente pari ad Euro 30.000.000, tale cifra – in caso di acquisto di Cavani conseguente alla risoluzione di Di Natale – costituirebbe l'entità dei «*replacement costs*» sostenuti dall'Udinese e quindi, dedotto il residuo valore contrattuale di Di Natale (Euro 2.000.000), dell'indennità da tale ultimo dovuta ai sensi dell'art. 17 del Regolamento FIFA.

Un'indennità di tale rilevanza assume carattere evidentemente punitivo nei confronti della parte inadempiente. Bisogna poi considerare come a tale somma potrebbe essere addizionato anche un importo a titolo di «specificità dello sport».

Di contro, ed è questo il secondo esempio di cui sopra, una circostanza antitetica a quella appena descritta si realizzerebbe nel seguente caso: Gianluigi Buffon, portiere della Juventus F.C. Con il club torinese il numero 1 della Nazionale ha un contratto con durata fino al 30 giugno 2013 e retribuzione annua pari a circa Euro 6.000.000.³³

Ai recenti Mondiali di Calcio del Sudafrica, Buffon è stato il portiere titolare della Nazionale italiana; il suo vice è stato Gianluigi Marchetti, attualmente al Cagliari. Si potrebbe ipotizzare che, qualora Buffon risolvesse unilateralmente il proprio contratto con la Juventus, tale ultima si rivolga al club sardo per acquisire i servizi di Marchetti, portiere di sicuro affidamento e, stante l'età, di prospettiva.

Orbene, *a latere* del contratto che lega Marchetti al Cagliari è prevista un accordo, il quale statuisce che, a fronte del riconoscimento di un importo di Euro 5.200.000 in favore del club, il menzionato contratto si intende risolto.³⁴

Quindi, nel caso in cui la Juventus intendesse avvalersi delle prestazioni di Marchetti in conseguenza della risoluzione di Buffon, la stessa dovrebbe riconoscere alla società sarda l'importo di Euro 5.200.000, e tale cifra rappresenterebbe i «*replacement costs*» sofferti dalla società torinese conseguentemente alla risoluzione del portiere della Nazionale.

Ove applicassimo il metodo di calcolo enunciato dal lodo De Sanctis, l'indennità conseguente alla risoluzione senza giusta causa posta in essere da Buffon sarebbe la seguente: Euro 5.200.000 («*replacement costs*» sofferti dal club) meno Euro 12.000.000 (valore residuo contrattuale), più eventualmente Euro 3.000.000 (sei mesi di retribuzioni a titolo di «specificità dello sport»). Totale: meno Euro 3.800.000! Cioè – come ipotizzabile nel sopra individuato caso di risoluzione senza giusta causa di Totti e conseguente calcolo dell'indennità secondo i criteri del lodo Matuzalem – sarebbe il club a dover riconoscere un importo a Buffon, e non viceversa, a seguito dell'inadempimento di tale ultimo!

8. *Prospettive: la riforma dell'art. 17 del Regolamento FIFA*

Le diverse interpretazioni dell'art. 17 del Regolamento FIFA fornite finora dalla DRC e dal TAS hanno il duplice e negativo effetto di a) creare la più assoluta

³³ Fonte: *Gazzetta dello Sport*, 7 settembre 2010.

³⁴ Fonte: *Gazzetta dello Sport*, 28 gennaio 2011.

incertezza circa la corretta applicazione della norma in esame, e b) individuare soluzioni che, come visto al paragrafo che precede, si prestano talvolta a difformità patologiche.

Ad avviso di chi scrive, quindi, si avverte la necessità di modificare tale scenario.

Due sono le vie percorribili. La prima è quella di riformare l'art. 17 del Regolamento FIFA, in modo da avere una norma che adotti chiaramente un solo criterio di calcolo dell'indennità.

Il legislatore sportivo dovrebbe optare, estremizzando le soluzioni esposte, rispettivamente, nei lodi Webster e Matuzalem, per una versione della norma in questione che statuisca come unico criterio del calcolo dell'indennità il residuo valore contrattuale ovvero le retribuzioni ancora dovute ai sensi del contratto risolto – oppure il valore di mercato del calciatore, la cui prova concreta sarebbe onere della parte che ha sofferto l'inadempimento.

La prima soluzione sarebbe molto vicina ai principi giuslavoristici e del diritto comunitario, e sarebbe sicuramente quella, in stretto punto di diritto, più accettabile.

Ai sensi della normativa italiana di diritto del lavoro, ad esempio, la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato è ammessa solo a condizione che sussista una giusta causa. Altrimenti, ove la stessa non sussista, la parte che risolve senza giusta causa compie un inadempimento contrattuale, cui consegue il risarcimento del danno. Tale ultimo, nell'ipotesi in cui la parte inadempiente sia il dipendente (e quindi il calciatore), è di solito quantificato dalla giurisprudenza rilevante nell'importo equivalente alle retribuzioni ancora dovute ai sensi del contratto risolto.

Inoltre, una versione dell'art. 17. del Regolamento FIFA di tal guisa potrebbe ridurre potenziali conflittualità con le norme comunitarie dettate in tema di libera circolazione dei lavoratori.³⁵

Tuttavia, è sicuramente vero che tale soluzione potrebbe nell'applicazione pratica determinare notevoli vantaggi a favore delle grandi società sportive, a tutto discapito delle piccole, le quali – per politica aziendale o spesso anche per vere e proprie esigenze di bilancio – prevedono retribuzioni contenute in favore dei propri tesserati. Si faccia il seguente lampante esempio: Alèxis Sanchez, noto come «*Niño Maravilla*». Come risaputo, è un giovane attaccante dell'Udinese, legato al club friulano da un contratto con durata fino al 30 giugno 2014 e retribuzione annua inferiore ad Euro 1.000.000. Alla luce del rendimento fenomenale che il cileno sta avendo nella presente stagione di Serie A, i top club continentali hanno iniziato una corte serrata per poter acquisire le sue prestazioni dall'Udinese. Tali società di prima fascia possono offrire a Sanchez retribuzioni esponenziali rispetto a quanto

³⁵ Tenuto però presente l'esempio fatto nel paragrafo che precede: ove Totti risolvesse senza giusta causa il suo contratto con l'AS Roma, nella misura in cui trovasse applicazione il metodo di calcolo di cui al lodo Webster, l'entità dell'indennità sarebbe sproporzionata ed a svantaggio del giocatore, il quale di fatto vedrebbe limitato il suo diritto alla circolazione.

corrisposto finora (e corrispondibile in futuro) dai bianconeri.

Quindi, ove il cileno – allettato dalle proposte dei grandi club – al termine dell'attuale stagione risolvesse senza giusta causa il proprio contratto con l'Udinese, nella misura in cui l'indennità venisse calcolata sulla base delle sole retribuzioni ancora dovute, l'indennità cui avrebbe diritto la società friulana sarebbe inferiore ad Euro 3.000.000, a fronte di un valore di mercato di Sanchez più di dieci volte superiore!

Sarebbero quindi verosimilmente i grandi club a trarre vantaggio da tale eventuale nuova versione dell'art. 17 del Regolamento FIFA, in quanto – ove la base di calcolo fosse rappresentata dal solo residuo valore contrattuale – quest'ultimo valore sarebbe esiguo per un calciatore di una piccola società e notevole per uno di una società ricca. Alla luce di ciò, diverrebbe molto probabile che Sanchez risolva il proprio contratto con l'Udinese per poi accordarsi, ad esempio, con il Real Madrid, il quale poi – solidalmente – sarebbe tenuta ad una spesa di soli Euro 3.000.000 invece che di almeno Euro 30.000.000. Di contro, dovrebbe costituire ipotesi di fantascienza l'eventualità che l'Udinese possa versare al Real Madrid l'indennità per la risoluzione, ad esempio, di Cristiano Ronaldo, posto che l'ingaggio annuale di tale ultimo è pari ad Euro 12.000.000.³⁶

La soluzione che il legislatore sportivo potrebbe adottare nel riformare in maniera chiara ed esplicita l'art. 17 del Regolamento FIFA, in alternativa a quella appena menzionata del residuo valore contrattuale, sarebbe quella che preveda come unico criterio di calcolo dell'indennità il valore di mercato del calciatore.

Tale formulazione si porrebbe in una posizione di conformità al principio civilistico del *lucrum cessans*, del danno cioè che la parte che ha subito l'inadempimento ha patito perdendo la possibilità di percepire una certa utilità che avrebbe invece acquisito ove l'inadempimento non fosse stato posto in essere.

Ad ogni modo, graverebbe sulla parte che ha subito il danno del lucro cessante dimostrare la sussistenza dello stesso. Nel caso di risoluzione senza giusta causa ai sensi dell'art. 17 del Regolamento FIFA, la società dovrebbe allora dimostrare l'effettivo danno. Verosimilmente, una tale prova sarebbe dimostrabile solo nella misura in cui il club avesse ricevuto, prima della risoluzione, un'offerta per il trasferimento del giocatore. In alternativa, dobbiamo ritenere che l'effettiva rilevanza di eventuali altri mezzi di prova, quale una stima imparziale effettuata da un soggetto che operi nel settore, non sia idonea a dimostrare il danno da lucro cessante, fermo comunque restando il principio del libero convincimento del giudice.

Una tale soluzione dovrebbe assicurare una tutela imparziale a tutti i club, tanto alle piccole società quanto a quelle più ricche. Va però rilevato come la stessa – come evidenziato dallo stesso TAS nel lodo Webster – rischierebbe di determinare «*un ritorno all'ante-Bosman quando la libera circolazione dei calciatori era impedita dai costi di trasferimento che ostavano al loro normale sviluppo professionale come calciatori e lavoratori e che, in ultima analisi,*

³⁶ Fonte: *Gazzetta dello Sport*, 27 aprile 2011.

suonerebbe piuttosto “anacronistico” e legalmente indebito». ³⁷ Tuttavia, come asserito dall’autorevole autore che è stato legale di Webster nel procedimento davanti al collegio arbitrale, «pur essendo l’avvocato di Webster, devo ritenere che se dovesse esserci, in un altro ipotetico caso, una offerta per un calciatore che, a posteriori, risolvesse il proprio contratto ricorrendo all’applicazione dell’art. 17 del Regolamento FIFA, detta offerta dovrebbe essere presa in considerazione dalla FIFA e dal TAS». ³⁸

In punto di diritto, entrambe le soluzioni appena prospettate sono conformi al dettato normativo. La scelta di una piuttosto che dell’altra deve allora essere rimessa a valutazioni di tipo politico, soppesando costi e benefici che le stesse siano in grado di produrre. Compito, quest’ultimo, della FIFA e delle istituzioni piuttosto che della dottrina.

9. (Segue) L’introduzione di clausole «buy-out»

La situazione di incertezza in merito alla corretta applicazione dell’art. 17 del Regolamento FIFA, determinata dalla diversità delle soluzioni adottate da DRC e TAS nelle varie pronunce, è risolvibile – oltre che auspicando una riforma del dettato normativo nel senso esposto al paragrafo che precede – incentivando l’introduzione di clausole rescissorie nei singoli contratti di lavoro sportivo.

È lo stesso art. 17 ad incentivare una tale soluzione, statuendo come il calcolo dell’indennità sia rimesso alla valutazione dei giudici ed ai criteri nello stesso articolo menzionati solo «*unless otherwise provided for in the contract*». Dunque, qualora il singolo contratto contenga una clausola che già quantifichi l’ammontare di quanto dovuto a titolo di indennità conseguente a risoluzione senza giusta causa, tale importo negoziale diviene vincolante tra le parti, senza che possano trovare applicazione i criteri – a questo punto, sussidiari – dell’art. 17 del Regolamento FIFA.

Come sottolineato dal TAS, «*article 17 gives primacy to the parties’ contractual agreement in terms of stipulating types and amounts of compensation*». ³⁹

Si tratta delle c.d. clausole «*buy-out*», già conosciute nell’esperienza del calcio professionistico spagnolo e brasiliano. In sostanza, le stesse – qualora siano legittime alla luce dei vari ordinamenti giuridici – prevedono un ammontare corrisposto il quale si ha la risoluzione del contratto. Come giustamente osservato, sono clausole ben diverse dalle già note clausole penali utilizzate anche nella normale prassi della contrattualistica commerciale. ⁴⁰ Queste ultime, infatti, dispongono che

³⁷ J. DE DIOS CRESPO PÉREZ, *cit.*, 17.

³⁸ J. DE DIOS CRESPO PÉREZ, *cit.*, 18.

³⁹ TAS, lodo Webster, *cit.*, paragrafo 121.

⁴⁰ M. GALLAVOTTI, *La stabilità contrattuale nel calcio a livello internazionale*, relazione presentata in occasione del seminario su “La stabilità contrattuale nel regolamento FIFA su status e trasferimenti dei calciatori”, LUISS, Roma, 4 marzo 2011.

la risoluzione posta in essere da una delle parti determini l'obbligo (susseguente dunque rispetto all'evento risoluzione, e non causa dello stesso) di corrispondere alla controparte un importo. Tale ultimo è solitamente molto elevato, ed ha quindi carattere di penale, fungendo quindi da deterrente e disincentivo alla risoluzione.

Di tale circostanza è consapevole la giurisprudenza sportiva. Ad esempio, in occasione del caso Matuzalem il TAS ha avuto modo di valutare una specifica clausola contenuta nel contratto che legava il centrocampista brasiliano allo Shakhtar. Ai sensi di tale clausola la società ucraina si impegnava – nel caso in cui fosse pervenuta un'offerta per il trasferimento del calciatore verso il corrispettivo di almeno Euro 25.000.000 – ad acconsentire al siffatto trasferimento.⁴¹ In punto di diritto il TAS ha ritenuto che la stessa avesse il solo fine di imporre un'obbligazione in capo al club (*i.e.* l'obbligazione di concludere un trasferimento in caso di offerta, da parte di un'altra società, per un corrispettivo non inferiore ad Euro 25.000.000) e non già quello di predeterminare convenzionalmente tra le parti l'ammontare dell'indennità dovuta dall'inadempiente in caso di risoluzione unilaterale senza giusta causa. Alla luce di ciò, il *panel* ha ritenuto che l'importo previsto dalla menzionata clausola non potesse rilevare ai sensi dell'art. 17 del Regolamento FIFA e non potesse quindi corrispondere a quanto dovuto a titolo di indennità.

Clausole di tal guisa – negoziate tra le parti, il cui importo, convenzionalmente pattuito, rispecchia tendenzialmente il valore del calciatore e non ha quindi carattere deterrente e di penale – sono da ritenersi insindacabili in sede di eventuale giudizio davanti agli organi della giustizia sportiva e prevalenti rispetto a tutti gli altri criteri di calcolo dell'indennità stabiliti dall'art. 17 del Regolamento FIFA. In quanto tali, si può affermare rappresentino lo strumento principale per un'applicazione corretta di tale ultima norma.

Come osservato da alcuni, «*la clausola si pone quale base futura per i rapporti tra le società e gli sportivi*», nell'auspicio che possa aver luogo «*la globalizzazione delle clausole di risoluzione del sistema spagnolo e il loro inserimento nei contratti di tutto il mondo*».⁴²

Conclusioni

Gli autori, nel redigere il presente elaborato, sono partiti da una considerazione che ritengono oggettiva: l'incertezza creata dalle diverse interpretazioni dell'art. 17 del Regolamento FIFA fornite dalla giurisprudenza sportiva è palese. Il calcolo dell'indennità per la risoluzione contrattuale senza giusta causa è infatti fondato su criteri che solo in teoria sono oggettivi. Inoltre, tale ambiguità è accresciuta dalla natura stessa del TAS, collegio arbitrale sportivo, il quale può avvalersi – a differenza

⁴¹ Si tratta della clausola (3.3.) del contratto Matuzalem/Shakhtar, ai sensi della quale «*During the validity of the Contract, the Club undertakes: in the case the Club receives a transfer offer in amount of 25,000,000 EUR or exceeding the some above the Club undertakes to arrange the transfer the agreed period*».

⁴² J. DE DIOS CRESPO PÉREZ, cit., 17-19.

della DRC – della normativa svizzera.

Dato questo presupposto, evidenziato nell'effettuata analisi empirica dei casi più interessanti, si è cercato di individuare alcune soluzioni. In particolare, le stesse sono state ipotizzate nella riforma dell'art. 17 e nell'introduzione nella prassi contrattuale di clausole «*buy-out*».

La prima dovrebbe essere sorretta da una scelta di politica legislativa posta in essere dalle istituzioni sportive, le quali dovrebbero optare per un criterio chiaro per la quantificazione dell'indennità di risoluzione senza giusta causa posta in essere dal calciatore. In tal senso, i criteri da adottare sarebbero, in chiara alternatività tra loro: il residuo valore contrattuale (*i.e.* le retribuzioni mancanti ai sensi del contratto risolto) oppure il valore di mercato del calciatore, da individuarsi nel *lucrum cessans*, il cui onere probatorio graverebbe sul club.

La seconda, invece, sarebbe di per sé già conforme all'attuale versione dell'art. 17 del Regolamento FIFA, il quale statuisce come criterio principale per l'individuazione dell'indennità l'eventuale pattuizione negoziale circa il valore della stessa effettuata dalle parti. Ove infatti le stesse abbiano già provveduto ad introdurre nel contratto di lavoro sportivo una clausola «*buy-out*» che determini quanto dovuto a titolo di indennità in caso di risoluzione senza giusta causa, tale determinazione vincola le parti e rende di fatto inapplicabili gli altri criteri dell'art. 17 del Regolamento FIFA.

Siffatte clausole sono legittime, come detto, nella misura in cui il valore stabilito rifletta il valore attuale del calciatore.

In tal senso, si può qui allora osservare come tale circostanza – l'apprezzamento per clausole «*buy-out*» correlate al valore di mercato del calciatore, anche già alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 17 – faccia supporre come, seppur implicitamente, la *ratio* più intima dell'art. 17 medesimo sia quella di assicurare al club che subisce l'inadempimento (*i.e.* la risoluzione senza giusta causa) il valore di mercato che lo stesso avrebbe ottenuto qualora l'inadempimento non avesse avuto luogo (*i.e. lucrum cessans*).

Bibliografia

- B. DABSCHECK, *Being Punitive: The Court of Arbitration for Sport overturns Webster*, in *The International Sports Law Journal*, 2009/3-4.
- J. DE DIOS CRESPO PÉREZ, *Il caso Webster: un nuovo Bosman?*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, Vol. IV, Fasc. I, 2008.
- M. GALLAVOTTI, *La stabilità contrattuale nel calcio a livello internazionale*, relazione presentata in occasione del seminario su “*La stabilità contrattuale nel regolamento FIFA su status e trasferimenti dei calciatori*”, LUISS, Roma, 4 Marzo 2011.

**LA CORTE COSTITUZIONALE N. 49/2011:
NASCITA DELLA GIURISDIZIONE MERAMENTE
RISARCITORIA O FINE DELLA GIURISDIZIONE
AMMINISTRATIVA IN MATERIA DISCIPLINARE SPORTIVA..?..**

di *Enrico Lubrano**

SOMMARIO: Introduzione – 1. La legge 17 ottobre 2003, n. 280 – 2. La norma «incriminata» (art. 2, lett. b, della legge n. 280/2003) – 3. Le varie interpretazioni fornite dalla giurisprudenza amministrativa – 4. L'ordinanza di rimessione alla Corte (TAR Lazio n. 241/2010) – 5. La pronuncia della Corte Costituzionale n. 49/2011 – 5.1 I profili preliminari analizzati dalla Corte – 5.2 I profili sostanziali analizzati dalla Corte – 6. Critica alla soluzione adottata dalla Corte – 7. Conseguenze e prospettive di «sistema» – 7.1 La «cautela» di proporre comunque la richiesta di annullamento – 7.2 La proponibilità dell'azione risarcitoria anche per le questioni tecniche – 7.3 L'esigenza di «sistema» di considerare la colpa «in re ipsa» – Conclusioni

Introduzione

Con sentenza 11 febbraio 2011, 49, la Corte Costituzionale – nello «stupore» di tutti gli «addetti ai lavori» nel settore della giustizia in ambito sportivo (sia dei fautori dell'illegittimità della norma oggetto di rimessione alla Corte, sia dei sostenitori della legittimità della stessa) – ha sancito la legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. b, della L. n. 280/2003 (che «riserva» alla sola Giustizia Sportiva tutte le questioni in materia disciplinare).

Con tale decisione, la Corte ha però precisato che la esclusione della giurisdizione del Giudice Amministrativo in tale settore riguarda soltanto le c.d. azioni «demolitorie» (ovvero quelle volte all'annullamento dei provvedimenti

* Avvocato dello Studio Legale Lubrano & Associati, titolare della Cattedra di Diritto dello Sport presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università LUISS Guido Carli. Autore di diverse pubblicazioni nel settore del diritto sportivo.

disciplinari sportivi), ma non le azioni meramente risarcitorie (ovvero quelle volte ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'esecuzione di un provvedimento disciplinare sportivo).

Secondo l'impostazione della Corte Costituzionale, la «riserva» in favore della Giustizia Sportiva (con esclusione, quindi, della giurisdizione del Giudice Amministrativo) in materia di impugnazione di provvedimenti disciplinari sportivi, prevista dalla norma sottoposta a giudizio di legittimità costituzionale nel caso di specie, si giustifica in attuazione del principio di autonomia dell'ordinamento sportivo (riconosciuto dall'Art. 1, L. n. 280/2003).

Tale «riserva», secondo l'impostazione della Corte, non produce una violazione del diritto alla tutela giurisdizionale (Art. 24 della Costituzione), in ragione del fatto che la norma «incriminata» non determina una assoluta esclusione, ma soltanto una parziale limitazione del diritto alla tutela giurisdizionale, proprio perché la norma deve essere letta nel senso che tale diritto, pur non potendo esplicarsi «in forma piena» (mediante l'esercizio dell'azione di annullamento), può comunque esplicarsi «in forma limitata» (mediante l'esercizio della sola azione risarcitoria).

1. La Legge n. 280 del 17 ottobre 2003

Partiti dalla «scena finale» (la sentenza, di «assoluzione», seppur sostanzialmente parziale, della «norma incriminata») – per capire l'iter logico della sentenza della Corte Costituzionale e soprattutto le prospettive che da essa derivano in termini di «riassetto» del sistema di giustizia in ambito sportivo – si deve ripartire dal «prequel»: in tale ottica, dopo avere «focalizzato», in apertura, il contenuto essenziale della decisione della Corte Costituzionale, è, quindi, opportuno ripartire dall'«inizio del film», ovvero dalla nascita della L. n. 280/2003.

Sin dalla fine degli anni Novanta, la situazione di totale indefinizione del rapporto tra autonomia dell'ordinamento sportivo e supremazia dell'ordinamento statale aveva determinato, nel settore della tutela giurisdizionale degli interessi dei soggetti sportivi, una grave incertezza del diritto su aspetti fondamentali di tale rapporto, ovvero su profili preliminari (configurabilità della giurisdizione statale in assoluto, individuazione della giurisdizione competente e della competenza territoriale) e su profili successivi allo svolgimento della controversia (esecuzione delle decisioni del Giudice Statale).

La necessità di stabilire delle regole certe in materia, che fornissero ai giuristi ed agli operatori una certezza del diritto, era, pertanto, sempre più sentita, anche in considerazione del fatto che – in conseguenza della sempre maggiore crescita degli interessi economici nel settore sportivo – si era assistito (soprattutto dai primi anni Novanta) ad una sempre maggiore domanda di giustizia in sede statale da parte dei soggetti dell'ordinamento sportivo.

Nonostante fosse sempre più sentita l'esigenza di emanazione di una legge statale che risolvesse le varie questioni aperte – dando una collocazione giuridica al sistema sportivo all'interno dell'ordinamento dello Stato, individuando i limiti

dell'autonomia dello stesso, la natura delle Istituzioni sportive (in particolare, delle Federazioni nazionali) e dei relativi atti, al fine di definire tutti gli aspetti di incertezza giuridica sopra evidenziati – il tanto atteso intervento del legislatore è giunto soltanto in sede di urgenza (ed in circostanze davvero surreali), con l'emanazione del D.L. n. 220/2003,¹ poi convertito, con modificazioni, nella L. n. 280/2003.

La L. n. 280/2003, pur limitandosi, di fatto, a codificare i principi già espressi negli anni dalla giurisprudenza in materia di rapporti tra ordinamento sportivo e statale,² ha fornito – per il solo fatto di avere messo tali principi «nero su bianco» in una normativa di fonte primaria – una risposta efficace quantomeno con riferimento agli aspetti di incertezza del diritto in precedenza esistenti.

¹ Con riferimento a tale decreto-legge, si vedano i commenti di L. GIACOMARDO, *Autonomia per le Federazioni ed una delega in bianco al CONI*, in *Diritto e giustizia* n. 31/2003, 9 e ss.; G. NAPOLITANO, *Il decreto è un rimedio, il male resta*, in *Il Riformista* 20 agosto 2003. Si veda, inoltre, l'inserito su *Diritto e Giustizia* n. 31/2003, intitolato *Storie da TAR... Sport, i quattro mesi che hanno sconvolto il calcio*, con nota di L. Giacomardo, *Caso Catania: l'autonomia dello sport è normale autogoverno di una comunità*.

² Sui rapporti tra ordinamento sportivo e statale si veda: M. ANTONIOLI, *Sui rapporti tra giurisdizione amministrativa e ordinamento sportivo*, in *Dir. Proc. Amm.*, 2005, 1026; G. BACOSI, *Ordinamento sportivo e giurisdizione: G.A. e G.O. prima della legge n. 280/2003*, in www.giustizia-amministrativa.it; G. BACOSI, *Ordinamento sportivo e giurisdizione: considerazioni generali*, in www.giustizia-amministrativa.it; M. BASILE *L'autonomia delle Federazioni sportive*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2008, fasc. 10, 307; C. BOTTARI, *L'ordinamento sportivo alla prova del TAR: la difficile «autonomia» dell'ordinamento sportivo*, in *Diritto dello Sport* n. 3/2007, 397; G. CAPONIGRO, *La giurisprudenza nei rapporti tra giustizia sportiva e giurisdizione amministrativa*, in www.giustizia-amministrativa.it; C. CASTRONUOVO, *Pluralità degli ordinamenti, autonomia sportiva e responsabilità civile*, in *Europa e diritto privato*, 2008, fasc. 3, 545; R. COLAGRANDE, *Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva*, in *Le nuove leggi civili commentate*, n. 4/2004, 705; I. DEL GIUDICE, *La giustizia sportiva tra imprese automobilistiche e tutela dei diritti*, in *Foro Amm. TAR*, fasc. 9, 2643; S. DE PAOLIS, *Cartellino rosso per il giudice amministrativo: il sistema di giustizia sportiva alla luce della legge n. 280/2003*, in *Foro Amm. – TAR* – n. 9/2005, 2874; P. D'ONOFRIO, *Giustizia sportiva, tra vincolo di giustizia e competenza del TAR*, in *Riv. Dir. Sport* n. 1/2007, 69; S. FANTINI, *L'esperienza del Giudice amministrativo nelle controversie sportive*, in *Riv. Dir. Sport*, n. 1/2008, 19; L. FERRARA, *Federazione italiana pallavolo e palleggi di giurisdizione: l'autonomia dell'ordinamento sportivo fa da spettatore?*, in *Foro Amministrativo – Cons. Stato* – n. 1/2004, 93; L. FERRARA, *L'ordinamento sportivo: meno e più della libertà privata*, in *Diritto Pubblico*, ed. Il Mulino 2007; L. FERRARA, *Il rito in materia sportiva tra presupposti e caratteristiche specifiche*, in *Diritto dello Sport*, n. 1/2008, 7; L. FERRARA, *Sport e diritto: ovvero degli incerti confini tra Stato e società (a proposito di due contributi di Goisis e Manfredi)*, in *Diritto dello Sport*, n. 4/2008, 617.; A. GIACONIA, *Giustizia sportiva e riparto di competenze con la giustizia statale*, in *Sport e Ordinamenti giuridici AA.VV.*, Edizioni PLUS 2009; F. LUBRANO, *Diritto dello Sport e «giustizia» sportiva*, in *Diritto dello Sport* n. 1/2007, 11; G. MANFREDI, *Norme sportive e principio pluralistico*, in *Diritto dello Sport*, n. 1/2008, 25; G. MANFREDI, *Il sindacato del Giudice Amministrativo sulle norme emanate dagli organismi sportivi*, in *Dir. proc. Amm.*, 2008, fasc. 2, 615; G. MARINO, *Ordinamento sportivo e diritti fondamentali: verso il “giusto processo sportivo”*, in *Sport e Ordinamenti giuridici AA.VV.*, Edizioni PLUS 2009; A. MASSERA, *Sport e ordinamenti giuridici: tensioni e tendenze nel diritto vivente in una prospettiva multilaterale*, in *Diritto pubblico*, 2008, fasc. 1, 113; D. NAZZARO, *I rapporti tra ordinamento sportivo e diritto statale nella giurisprudenza e nella legge n. 280/2003*, in *Il nuovo diritto* 2004, 597; A. OLIVERIO, *I limiti all'autonomia dell'ordinamento sportivo: lo svincolo dell'atleta*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*,

Essa, infatti, ha chiarito definitivamente i profili essenziali fino a quel momento ancora «indefiniti», in particolare, tale legge:

- 1) ha sancito che si deve riconoscere la configurabilità della giurisdizione statale in materia sportiva nei casi di rilevanza giuridica degli interessi lesi;
- 2) ha stabilito che, nei casi di rilevanza giuridica degli interessi lesi, tutte le controversie relative ad atti del CONI e delle Federazioni sportive nazionali appartengono alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo (salvo i casi di «controversie patrimoniali tra pari ordinati», devolute alla competenza del Giudice Ordinario);
- 3) ha individuato, nei casi in cui vi sia giurisdizione del Giudice Amministrativo, la competenza funzionale esclusiva del TAR Lazio, sede di Roma;
- 4) ha determinato, di fatto, la fine di ogni rifiuto, da parte dell'ordinamento sportivo, di eseguire decisioni emanate dai Giudici Statali.

Tale legge ha poi dettato disposizioni specifiche relative alle modalità di proposizione delle azioni innanzi alla Giustizia Statale, con la previsione di una c.d. «pregiudiziale sportiva» – e con la disciplina di profili processuali specifici del giudizio «sportivo» innanzi al Giudice Amministrativo.

Inizialmente, il D. L. n. 220/2003 aveva configurato un sistema in cui risultava centrale (e prevalente, se non addirittura «assoluta») l'autonomia dell'ordinamento sportivo (Art. 1, comma 1),³ con conseguente impossibilità pratica di configurare una giurisdizione statale in materia sportiva, per due ragioni:

2007, Vol. III, Fasc. 2, 45; A. ROMANO TASSONE, *La giurisdizione sulle controversie con le federazioni sportive*, in *Giurisdizione Civile / sport*, 2005, parte prima, 280; P. SANDULLI, *La giurisdizione esclusiva in materia di diritto sportivo*, in *Analisi Giuridica dell'Economia* n. 2/2005, Il calcio professionistico, evoluzione e crisi tra football club e impresa lucrativa, a cura di G. MEO, U. MORERA e A. NUZZO; 395; A. RANDAZZO, *Lo sport tra ordinamento nazionale e ordinamento sopranazionale*, in *Sport e Ordinamenti giuridici*, AA.VV., Edizioni PLUS 2009; P. SANDULLI, *Etica, giudizio e sport*, in *Diritto dello Sport*, n. 2/2008, 179; P. SANDULLI, *Giustizia sportiva e giurisdizione statale*, in *Diritto dello Sport*, n. 3/2008, 429; P. SANDULLI, *I limiti della giurisdizione sportiva*, in *Foro Amm. TAR*, 2008, fasc. 7-8, 2088; M. SPASIANO, *Sport professionistico, giustizia sportiva e sindacato del giudice ordinario*, in www.giustamm.it; F. VALERINI, *Quale Giudice per gli sportivi ? (a margine del decreto-legge n. 220/2003)*, in *Riv. dir. Proc.*, n. 4/2004, 1203; G. VIDIRI, *Le controversie sportive e il riparto della giurisdizione*, in *Giustizia civile* 2005, 1625; G. VIDIRI, *Organizzazione dell'attività agonistica, autonomia dell'ordinamento sportivo e D.L. n. 220/2003*, in *Giustizia Civile*, 2003, II, 509.

Tra i testi relativi in generale al Diritto dello Sport e, in particolare, ai rapporti tra ordinamento sportivo e statale, si vedano: AA.VV., *Diritto dello Sport*, Giuffrè 2008; AA.VV. (M. COCCA, A. DE SIVESTRI, O. FORLENZA, L. FUMAGALLI, L. MUSUMARRA, L. SELLI), *Diritto dello Sport*, Le Monnier 2009; M. COLUCCI, *Lo sport e il diritto: profili istituzionali e regolamentazione giuridica*, Jovene 2004; C. FRANCHINI, *Gli effetti delle decisioni dei giudici sportivi*, Giappichelli 2004; G. MANFREDI, *Pluralità degli ordinamenti e tutela giurisdizionale: i rapporti tra giustizia statale e giustizia sportiva*, Giappichelli 2007; P. MORO, A. DE SILVESTRI, E. CROCETTI BERNARDI, E. LUBRANO, *La giustizia sportiva: analisi critica della legge n. 280/2003*, Esperta 2004; M. SANINO, *Diritto sportivo*, Cedam 2011 (Terza Edizione); G. VALORI, *Il diritto nello sport: principi, soggetti, organizzazione*, Giappichelli 2005.

³ Art. 1, comma 1, del decreto-legge, 19 agosto 2003, n. 220: «La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale».

a) perché questa poteva esplicarsi soltanto in caso di «*effettiva rilevanza*» di situazioni giuridico soggettive insorte nell'ambito dell'ordinamento sportivo (Art. 1, comma 2);⁴

b) perché l'Art. 2 del decreto legge *de quo* aveva «riservato» alla Giustizia Sportiva (nell'ambito delle lettere a, b, c e d contenute nel secondo comma di esso) ogni tipologia di questione sportiva – ovvero le questioni tecniche (lett. a), le questioni disciplinari (lett. b) e le questioni amministrative (lett. c e d) – con ciò svuotando di fatto la prevista giurisdizione del Giudice Amministrativo in materia.⁵

La L. n. 280/2003, apportando (poche, ma sostanziali) modifiche al testo del decreto legge, ha drasticamente ridotto l'area di autonomia dell'ordinamento sportivo ed ampliato l'area di supremazia dell'ordinamento statale: in particolare, tale legge, pur confermando il riconoscimento dell'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale (in quanto articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale), ha apportato due modifiche fondamentali che hanno ricondotto l'autonomia dell'ordinamento sportivo nei limiti dei superiori principi costituzionali, ovvero:

a) ha ampliato l'area di intervento del Giudice Statale a tutti i casi di «*rilevanza*»⁶ (sopprimendo il termine «*effettiva*» previsto dall'Art. 1, comma 2, del decreto legge, che limitava fortemente l'intervento del giudice statale soltanto ai casi estremi di notevole rilevanza giuridico-economica degli interessi lesi);

⁴ Art. 1, comma 2, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220: «*I rapporti tra gli ordinamenti di cui al comma 1 sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di effettiva rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive, connesse con l'ordinamento sportivo*».

⁵ In particolare, l'art. 2 del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 stabiliva che, «*in applicazione dei principi di cui all'articolo 1, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:*

a) il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche;

b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive;

c) l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di società di associazioni sportive e di singoli tesserati;

d) l'organizzazione e lo svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programma illimitato e l'ammissione alle stesse delle squadre ed atleti».

Risultava, infatti, evidente, nell'immediatezza dell'emanazione del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 che, avendo esso «riservato» alla Giustizia Sportiva, con l'Art. 2, tutta la gamma delle questioni astrattamente ipotizzabili (salvo le questioni patrimoniali tra pariordinati, devolute alla competenza del Giudice Ordinario dal successivo art. 3), ovvero non solo tutte le questioni tecniche (lett. a), ma anche tutte le questioni disciplinari (lett. b) ed amministrative (lett. c e d), non vi sarebbe potuto essere alcuno spazio per l'esplicazione della giurisdizione del Giudice Amministrativo in materia sportiva.

⁶ La Legge 17 ottobre 2003, n. 280 ha risolto, almeno ovviamente in termini generali ed astratti (lasciando poi ai giudici, in sede di interpretazione, il compito di risolvere i casi specifici e concreti), la annosa diatriba tra autonomia dell'ordinamento sportivo e supremazia dell'ordinamento statale, riconoscendo l'esistenza, ma anche e soprattutto i limiti ed i confini della prima: l'ordinamento statale riconosce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, in quanto diretta emanazione dell'ordinamento sportivo internazionale dal quale promana, la quale autonomia si esplica liberamente nell'ambito della gestione degli interessi prettamente sportivi, ma trova un limite laddove, nell'espletamento dell'attività sportiva, rilevano interessi giuridicamente rilevanti anche per

b) ha previsto la giurisdizione del Giudice Amministrativo con riferimento a tutte le questioni c.d. «amministrative» (sopprimendo le lettere c e d del secondo comma dell'Art. 2), ovvero alle questioni relative rispettivamente all'affiliazione ed al tesseramento (lett. c.) ed all'ammissione ai campionati delle società e degli atleti (lett. d).

2. *La norma «incriminata» (Art. 2, lett. b, della legge n. 280/2003)*

In particolare, l'Art. 2 della L. n. 280/2003 ha sancito la «riserva» in favore della Giustizia Sportiva sulle questioni tecniche (lett. a) e sulle questioni disciplinari (lett. b), ma ha riconosciuto la giurisdizione del Giudice Amministrativo sulle questioni amministrative (con la soppressione delle lettere c e d).

Pertanto, alla luce dei principi sanciti dalla L. n. 280/2003 (art. 2, lett. b), anche le questioni disciplinari (ovvero quelle relative all'applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei tesserati) avrebbero teoricamente dovuto essere comunemente riconosciute come rientranti nella presunta area dell'«indifferente giuridico» per l'ordinamento generale, con la conseguenza che, in ordine ad esse, non si sarebbe potuto invocare il controllo giurisdizionale da parte del Giudice statale.

In realtà, la «riserva» di tutte le questioni disciplinari in favore dell'ordinamento sportivo ha destato subito grandi perplessità negli operatori del settore,⁷ in quanto non sembrava neanche lontanamente ammissibile (se non in

l'ordinamento statale.

In sostanza, i provvedimenti emanati dagli ordinamenti sportivi non sono sindacabili dai Giudici dell'ordinamento statale soltanto nel caso in cui essi coinvolgano interessi meramente sportivi dei tesserati, ma - nel momento in cui essi coinvolgano interessi dei tesserati che assumono un rilievo anche per l'ordinamento statale, come posizioni giuridico-soggettive rilevanti in quanto costituenti diritti soggettivi o interessi legittimi - tali provvedimenti diventano impugnabili innanzi al Giudice statale, in quanto non ledono solo gli interessi sportivi del tesserato come «cittadino» dell'ordinamento sportivo, ma anche gli interessi giuridicamente rilevanti del tesserato come «cittadino» dell'ordinamento statale.

La regola posta dalla Legge 17 ottobre 2003, n. 280 è stata dunque quella di riconoscere «l'autonomia, salvo i casi di rilevanza giuridica»: nell'interpretazione comunemente data al concetto di «rilevanza giuridica» dalla giurisprudenza comunitaria e statale, tale concetto ha finito per coincidere con la «rilevanza economica» degli interessi lesi; in sostanza, nel momento in cui un provvedimento emanato da una federazione sportiva nei confronti di un proprio tesserato (persona fisica) o affiliato (società) va ad incidere ed a ledere non soltanto gli interessi sportivi del destinatario, ma anche gli interessi economici e giuridici dello stesso (incidendo ad esempio sulla capacità di esercitare la propria attività professionale o commerciale e quindi sulla propria capacità di produzione economica), tale provvedimento assume indiscutibilmente una rilevanza giuridica anche per l'ordinamento statale, e, pertanto, può essere impugnato innanzi ai Giudici dello Stato.

⁷ In particolare, si consenta di richiamare quanto indicato, a tale riguardo, subito dopo l'emanazione della legge, da E. LUBRANO, *L'ordinamento giuridico del giuoco calcio* (Prima Edizione, 2004), 66: «le questioni di carattere disciplinare sono state specificamente riconosciute dall'Art. 2, lettera b, della legge de qua, come materia oggetto della riserva in favore dell'ordinamento sportivo; sotto tale profilo, si osserva però che, se dal punto di vista dell'interpretazione letterale, il contenuto della norma sembra non dare adito a dubbi, diversa è la soluzione alla quale si perviene a seguito di

palese violazione degli Artt. 24, 103 e 113 della Costituzione) sottrarre al controllo giurisdizionale del Giudice statale, in via generale, una sfera di questioni nell'ambito delle quali vi possono essere situazioni di notevole rilevanza giuridico-economica;⁸ del resto, la giurisprudenza anteriore alla L. n. 280/2003 aveva pacificamente riconosciuto la rilevanza di tutte le diverse tipologie di sanzioni disciplinari, sia in Italia⁹ che all'estero (casi Reynolds e Krabbe).¹⁰

un'operazione ermeneutica sotto il profilo logico e teleologico: l'art. 2 costituisce, infatti, come nello stesso testualmente indicato, un'"applicazione dei principi di cui all'art. 1", ovvero del "principio di autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale", autonomia che si esplica in maniera assoluta soltanto nell'ambito delle questioni con rilevanza esclusivamente interna all'ordinamento sportivo, ma che trova un limite invalicabile, oltre il quale si riconosce l'esplicarsi della supremazia dell'ordinamento statale, nei "casi di rilevanza", anche per l'ordinamento giuridico statale, di situazioni soggettive connesse con l'ordinamento sportivo; tale Art. 2 deve, pertanto, leggersi in combinato disposto con il principio generale di cui all'Art. 1: ne consegue che anche le questioni di carattere disciplinare non devono considerarsi riservate all'ordinamento sportivo, quando le decisioni emanate dagli organi di giustizia sportiva in tale ambito vengano ad assumere un rilievo effettivo anche nell'ordinamento statale, ovvero vengano a ledere posizioni giuridiche soggettive dei destinatari di tali provvedimenti, riconoscibili come diritti soggettivi o come interessi legittimi, nel qual caso sicuramente non può escludersi la configurabilità del diritto di tali soggetti ad adire gli organi giurisdizionali statali per la tutela dei propri interessi, come del resto da sempre pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza».

⁸ Si pensi soltanto che - per fare riferimento a quello che una volta poteva essere solo un caso di scuola di carattere estremo e che poi la realtà ha invece trasformato in un caso effettivamente reale - la retrocessione in Serie B della Juventus per ragioni disciplinari ha comportato un danno alla Società ed agli azionisti della stessa, quotata in Borsa, quantificato in oltre cento milioni di euro, in ordine al quale, neanche nel Sultanato del Brunei, non si potrebbe non rilevare una «leggerissima» rilevanza giuridico-economica.

⁹ Le questioni disciplinari (irrogazione di sanzioni per avere assunto comportamenti in violazione della normativa sportiva: sanzioni pecuniarie, penalizzative, temporaneamente interdittive, definitivamente espulsive dal sistema sportivo ecc.) erano state storicamente sempre riconosciute potenzialmente rilevanti (prima della Legge n. 280/2003), laddove, in relazione alla loro entità ed al livello agonistico del soggetto sanzionato, fossero idonee ad incidere negativamente, oltre che sullo status del tesserato come sportivo, anche sullo status del tesserato come lavoratore, o (laddove società sportiva) come impresa, determinando una lesione rispettivamente del diritto al lavoro o del diritto di iniziativa economica.

Alla luce di tale impostazione, erano state riconosciute come rilevanti tutte le varie tipologie di sanzioni disciplinari, ovvero, in particolare:

1. le sanzioni disciplinari espulsive dall'ordinamento sportivo (radiazione o revoca dell'affiliazione): in tal senso si veda la pacifica giurisprudenza in materia, secondo la quale «*la clausola compromissoria, che affida al giudizio esclusivo della giustizia sportiva la risoluzione di controversie concernenti l'applicazione di norme rilevanti nella sfera sportiva, non preclude la proponibilità del ricorso al giudice amministrativo tutte le volte che si faccia questione di provvedimenti disciplinari di carattere espulsivo dall'organizzazione sportiva, che costituiscono atti autoritativi lesivi della sfera giuridica del destinatario, giacchè la valutazione dell'interesse pubblico cui si ricollega la posizione sostanziale di interesse legittimo incisa da detti provvedimenti, non può eseguirsi da organo diverso da quello preconstituito istituzionalmente*» (TAR Emilia Romagna, Sez. I, 4 maggio 1998, 178; TAR Valle d'Aosta, 27 maggio 1997, 70; Cons. Stato, Sez. VI, 7 luglio 1996, 654; idem, 30 settembre 1995, 1050; idem, 20 dicembre 1993, 997; idem, 20 dicembre 1996, 996; TAR Lazio, Sez. III, 16 luglio 1991, 986; idem, 25 maggio 1989, 1079; idem, 8 febbraio 1988, 135; idem, 18 gennaio 1986, 103; idem, 23 agosto 1985, 1286; idem, 4 aprile 1985, 364; Corte d'Appello di Bari, 8 febbraio 1984; Trib. Trani, 17 aprile 1981; TAR Lazio, Sez. III, 13 ottobre 1980, 882);

3. Le varie interpretazioni fornite dalla giurisprudenza amministrativa

Proprio sulla base di tali considerazioni, la giurisprudenza del TAR Lazio – con

2. le sanzioni disciplinari temporaneamente interdittive (squalifica);

a) in particolare si veda TAR Lazio, Sez. III, 26 aprile 1986, 1641, per il quale *«le norme regolamentari delle Federazioni sportive che disciplinano la partecipazione dei privati agli organi rappresentativi delle Federazioni stesse, poiché incidono sui diritti che l'ordinamento giuridico riconosce e garantisce all'individuo come espressione della sua personalità, rilevano sul piano giuridico generale: pertanto, rientra nella giurisdizione amministrativa la controversia incentrata su provvedimenti con cui le Federazioni sportive, nell'esercizio di poteri che tali norme loro concedono, menomano la detta partecipazione infliggendo l'interdizione temporanea dalla carica di consigliere federale»*;

b) nello stesso senso si veda anche l'ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 gennaio 1996, 1, la quale ha sospeso l'efficacia di una sanzione disciplinare interdittiva (due anni di squalifica) al pugile Gianfranco Rosi, riducendola a 10 mesi (sull'argomento si veda G. AIELLO e A. CAMILLI, *Il caso Rosi: il riparto di giurisdizione nel provvedimento disciplinare sportivo*, Riv. Dir. Sport. 1996, 2741); in genere, sotto tale profilo, i provvedimenti disciplinari di «squalifica» o inibizione a svolgere attività in ambito federale, vengono ritenuti sindacabili dalla giurisdizione amministrativa quando siano «idonei ad incidere in misura sostanziale» sulla posizione giuridica soggettiva del tesserato (cfr., da ultimo, TAR Lazio Sez. III, 16 aprile 1999, 962 e 963; idem, 29 marzo 1999, 781): pertanto, in astratto, tutti i provvedimenti di squalifica, a prescindere dalla durata della sanzione irrogata, possono essere impugnati innanzi alla Giustizia Amministrativa, la quale, caso per caso, dovrà preliminarmente analizzare se il singolo provvedimento disciplinare incide o meno «in misura sostanziale» sulla posizione giuridica soggettiva del tesserato, sulla base della durata e della rilevanza della sanzione e degli effetti della stessa sull'attività agonistica del destinatario;

3. le sanzioni disciplinari pecuniarie (ammende); si veda in proposito Cons. Stato, Sez. VI, 18 gennaio 1996, 108, per il quale *«spetta alla giurisdizione amministrativa in sede di legittimità la cognizione della controversia circa la legittimità di una sanzione disciplinare a carattere pecuniario irrogata nei confronti di un privato partecipante a corse ippiche a causa di un comportamento contrario al regolamento emanato dall'ente pubblico gestore delle manifestazioni sportive»*.

¹⁰ Nello stesso senso (sindacabilità dei provvedimenti disciplinari sportivi da parte del Giudice Statale) si era inoltre pronunciata anche la giurisprudenza tedesca (caso Krabbe), secondo la quale *«la competenza dell'autorità giurisdizionale ordinaria non è esclusa per il fatto che sulla materia oggetto di controversia si sia già pronunciato un organo interno alla Federazione, in quanto il vincolo di giustizia va inteso, a pena di nullità, solo come divieto a rivolgersi all'autorità giurisdizionale ordinaria prima di avere eseguito tutte le istanze giurisdizionali interne alla Federazione: pertanto, i provvedimenti disciplinari interni di associazioni private possono essere oggetto di sindacato in sede giurisdizionale sia per violazione della disposizioni procedurali statutarie, sia sotto il rispetto dei principi procedurali fondamentali propri di uno Stato di diritto, sia sotto il profilo di eventuali errori nell'istruzione probatoria, sia sotto il profilo della loro equità»* (Tribunale di Monaco, VII Sezione Commerciale, 17 maggio 1995); sulla base di tali principi generali, il Tribunale ha inoltre stabilito, analizzando il merito della singola fattispecie, che, essendo stati nel caso di specie violati, in sede di giudizio in ambito federale i generali principi di diritto alla difesa secondo le regole del giusto processo, la sanzione irrogata alla ricorrente al termine del giudizio federale, svoltosi illegittimamente senza garantire all'atleta la possibilità di contraddittorio, fosse illegittima (*«la decisione assunta all'esito di un procedimento disciplinare svoltosi in assenza di contraddittorio con l'atleta, è illegittima in quanto viola le norme costituzionali sul rispetto del diritto di difesa»*); infine, intervenendo anche nei profili più squisitamente di merito della decisione, con la sentenza in questione il Tribunale di Monaco ha sancito che comunque tale sanzione non poteva essere superiore ai due anni (*«la sanzione massima che, nel rispetto dei principi propri di uno Stato di diritto, può essere irrogata in caso di infrazione alla normativa antidoping, non*

un'interpretazione logica, teleologica e sistematica della lettera b del secondo comma dell' Art. 2 (che prevede che tutta la sfera di questione disciplinari sarebbe riservata alla giustizia sportiva, con conseguente preclusione all'impugnazione delle sanzioni disciplinari sportive innanzi al Giudice Amministrativo) – ha ulteriormente ampliato l'area di questioni rilevanti nell'ambito dell'ordinamento statale, ammettendo la impugnabilità innanzi al Giudice Amministrativo anche delle sanzioni disciplinari sportive in tutti quei casi in cui esse assumessero una rilevanza giuridico-economica (ovvero sostanzialmente nel settore dello sport professionistico, in quanto idonee ad incidere negativamente, anche in relazione alla loro entità o al livello agonistico del destinatario, sul diritto al lavoro o sul diritto di iniziativa economica del tesserato o della società affiliata, garantiti dagli Artt. 1, 4 e 41 della Costituzione.¹¹

aggravata dalla recidiva, non deve superare i due anni di squalifica»): tale sentenza è pubblicata in Riv. dir. sport., 1996, 833, con nota di DE CRISTOFARO, *Al crepuscolo la pretesa di «immunità» giurisdizionale delle Federazioni sportive?*

Nello stesso senso, infine, anche la giurisprudenza statunitense ha riconosciuto la sindacabilità ad opera del Giudice Statale dei provvedimenti federali di carattere disciplinare aventi ad oggetto l'interdizione temporanea del tesserato (caso Reynolds), precisando che *«negli USA, posta l'esistenza di un principio generale dell'ordinamento per il quale tutti gli atti compiuti da un organismo amministrativo indipendente sono sempre assoggettabili a controllo giurisdizionale a meno che vi osti una esplicita previsione legislativa del Congresso degli U.S.A., la Corte Distrettuale Statale è competente a conoscere di una controversia conseguente ad una decisione della Federazione nazionale USA di atletica leggera»* (Corte Distrettuale degli USA, Distretto meridionale dell'Ohio, 3 dicembre 1992).

¹¹ In particolare, si vedano a tale riguardo le seguenti decisioni:

- a) TAR Lazio, Sez. III Ter, ordinanza 28 luglio 2004, 4332: con tale decisione (Cottu/Unire) è stato accolto il ricorso contro una sanzione disciplinare pecuniaria (20.000 euro) a carico di un tesserato sportivo (allenatore di cavalli).
- b) TAR Lazio, Sez. III ter, ordinanza 21 aprile 2005, 2244: con tale decisione è stato accolto il ricorso contro una sanzione disciplinare di penalizzazione in classifica (3 punti) a carico di una società di calcio di Serie D, contro la squalifica di un anno del proprio legale rappresentante e contro l'irrogazione di una sanzione disciplinare pecuniaria (2.000 euro);
- c) TAR Lazio, Sez. III ter, sentenza 28 aprile 2005, 2801. con tale decisione (Guardiola/FIGC) è stata riconosciuta l'ammissibilità del ricorso contro una sanzione disciplinare della squalifica di 4 mesi a carico di un calciatore di Serie A;
- d) TAR Lazio, Sez. III ter, sentenza, 14 dicembre 2005, 13616: con tale decisione (Matteis/FIGC) è stata riconosciuta l'ammissibilità del ricorso contro una sanzione disciplinare della squalifica di 12 mesi a carico di un calciatore del campionato di Eccellenza;
- e) TAR Lazio, Sez. III ter, ordinanza 22 agosto 2006, 4666: con tale decisione (Moggi/FIGC), è stata riconosciuta l'ammissibilità del ricorso contro una sanzione disciplinare della squalifica di 5 anni a carico di un Dirigente sportivo di una Società di Serie A;
- f) TAR Lazio, Sez. III ter, ordinanza 22 agosto 2006, 4671; tale decisione (Girauda/FIGC) ha contenuto identico alla precedente;
- g) TAR Lazio, Sez. III ter, sentenza 22 agosto 2006, 7331; con tale decisione (Trapani/FIGC), è stato riconosciuto come ammissibile il ricorso contro una sanzione disciplinare di penalizzazione in classifica (12 punti) a carico di una società di calcio di Serie D;
- h) TAR Lazio, Sez. III Ter, ordinanza 12 aprile 2007, 1664; con tale decisione (abbonati-Catania/FIGC), è stato riconosciuto come ammissibile il ricorso contro una sanzione disciplinare di squalifica del campo (6 mesi) a carico di una società di calcio di Serie A;
- i) TAR Sicilia, Sez. Catania, sentenza 19 aprile 2007, 679; con tale decisione (abbonati-Catania/

Nello stesso senso (impugnabilità dei provvedimenti disciplinari sportivi innanzi ai Giudici dello Stato nei casi di loro rilevanza giuridico-economica) si è posta anche la giurisprudenza comunitaria.¹²

FIGC), è stato riconosciuto come ammissibile il ricorso contro una sanzione disciplinare di squalifica del campo (6 mesi) a carico di una società di calcio di Serie A;

j) TAR Lazio, Sez. III Ter, sentenza 8 giugno 2007, 5280: con tale decisione (De Santis/FIGC) è stato riconosciuto come ammissibile il ricorso contro una sanzione disciplinare di squalifica (5 anni) a carico di un Arbitro di calcio della CAN A e B;

k) TAR Lazio, Sez. III Ter, sentenza 21 giugno 2007, 5645; con tale decisione (Arezzo/FIGC), è stato riconosciuto come ammissibile il ricorso contro una sanzione disciplinare di penalizzazione di sei punti a carico di una società di calcio di Serie B.

In sostanza, con tali decisioni, il TAR Lazio ha tracciato una linea interpretativa unitaria, ritenendo che, a fronte di una norma di legge di dubbia costituzionalità, sia compito del Giudice, prima di rimettere la questione di legittimità costituzionale alla Corte, valutare se la norma possa essere interpretata in senso conforme a Costituzione.

Tale indirizzo risulta ribadito in tutte le decisioni richiamate; per completezza si riporta lo stralcio di una di esse (l'ordinanza n. 1664/2007, che così dispone, giungendo poi a concludere per l'ammissibilità del ricorso avverso la sanzione disciplinare, alla luce della rilevanza giuridico-economica di essa):

«Ritenuto di dover disattendere l'eccezione di difetto di giurisdizione di questo giudice, sollevata dalle parti resistenti sul rilievo che i provvedimenti impugnati costituirebbero esercizio dell'autodichia disciplinare della Federazione e riguarderebbero materia riservata all'autonomia dell'ordinamento sportivo ex art. 1 decreto-legge n. 220 del 2003;

Considerato infatti che, ancorché l'Art. 2, lett. b, decreto-legge n. 220 del 2003, in applicazione del principio di autonomia dell'ordinamento sportivo da quello statale, riservi al primo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto «i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive», tuttavia detto principio, letto unitamente all'art. 1, secondo comma, dello stesso decreto legge, non appare operante nel caso in cui la sanzione non esaurisce la sua incidenza nell'ambito strettamente sportivo, ma rifluisce nell'ordinamento generale dello Stato (TAR Lazio, III Sez., 22 agosto 2006, 4666 (ord.); 18 aprile 2005, 2801 e 14 dicembre 2005, 13616);

Ritenuto che una diversa interpretazione del cit. Art. 2 decreto-legge 220/2003 condurrebbe a dubitare della sua conformità a principi costituzionali, perché sottrarrebbe le sanzioni sportive alla tutela giurisdizionale del giudice statale;

Considerato comunque che costituisce principio ricorrente nella giurisprudenza del giudice delle leggi che, dinanzi ad un dubbio interpretativo di una norma o ad un'aporia del sistema, prima di dubitare della legittimità costituzionale della norma stessa occorre verificare la possibilità di darne un'interpretazione secondo Costituzione (Corte Cost. 22 ottobre 1996, 356);

Ritenuto che nella vicenda in esame è impugnata la sanzione disciplinare della squalifica del campo di calcio e l'obbligo di giocare in campo neutro e a porte chiuse, e quindi senza la presenza del pubblico, le gare casalinghe, sanzione che comporta una indubbia perdita economica per la società Catania Calcio in termini di mancata vendita di biglietti ed esposizione a possibili azioni da parte dei titolari di abbonamenti; Ritenuto pertanto che detta sanzione, per la sua natura, assume rilevanza anche al di fuori dell'ordinamento sportivo ed è quindi impugnabile dinanzi a questo giudice»).

Con riferimento a tali decisioni, si veda P. AMATO, *Il vincolo di giustizia sportiva e la rilevanza delle sanzioni disciplinari per l'ordinamento statale; brevi riflessioni alla luce delle recenti pronunce del TAR Lazio*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, 2006, Vol. II, Fasc. 3; A. BAZZICHI, *Diritto sportivo: illecito disciplinare*, disponibile on line all'indirizzo web www.filodiritto.com.

¹² Da ultimo, si veda Corte di Giustizia, 18 luglio 2006, causa C-519/2004 (*David Meca-Medina e Igor Majcen / Commissione delle Comunità Europee*): con riferimento a tale decisione, si veda I.

Sorprendente è risultata, pertanto, la decisione, in senso contrario, del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (sentenza 8 novembre

DEL GIUDICE, *La Corte di Giustizia delle Comunità Europee si pronuncia sulla possibile rilevanza esterna delle norme sportive (in margine alla sentenza della Corte di Giustizia, 18 luglio 2006, causa C-519/2004)*, disponibile on line all'indirizzo web www.giustamm.it.

Tale decisione ha ribadito principi pacifici in giurisprudenza, quali:

a) il principio di sindacabilità da parte del Giudice comunitario dei provvedimenti emanati in ambito sportivo dotati di una «rilevanza economica»:

«22. Si deve ricordare che, considerati gli obiettivi della Comunità, l'attività sportiva è disciplinata dal diritto comunitario in quanto sia configurabile come attività economica ai sensi dell'art. 2 CE (v. sentenze 12 dicembre 1974, causa 36/74, *Walrave e Koch*, Racc. pag. 1405, punto 4; 14 luglio 1976, causa 13/76, *Donà*, Racc. pag. 1333, punto 12; 15 dicembre 1995, causa C 415/93, *Bosman*, Racc. pag. I 4921, punto 73; 11 aprile 2000, cause riunite C 51/96 e C 191/97, *Deliège*, Racc. pag. I 2549, punto 41, e 13 aprile 2000, causa C 176/96, *Lehtonen e Castors Braine*, Racc. pag. I 2681, punto 32).

23. Così, quando un'attività sportiva riveste il carattere di una prestazione di lavoro subordinato o di una prestazione di servizi retribuita come nel caso dell'attività degli sportivi professionisti o semiprofessionisti (v., in tal senso, citate sentenze *Walrave e Koch*, punto 5, *Donà*, punto 12, e *Bosman*, punto 73), essa ricade in particolare nell'ambito di applicazione degli artt. 39 CE e segg. o degli artt. 49 CE e segg.)»;

b) il principio per cui anche le normative che prevedono sanzioni disciplinari (nonché le sanzioni disciplinari stesse) sono sindacabili dal Giudice comunitario quando abbiano effetti negativi sulla sfera professionale ed economica del destinatario:

«30. Del pari, nel caso in cui l'esercizio della detta attività debba essere valutato alla luce delle disposizioni del Trattato relative alla concorrenza, occorrerà verificare se, tenuto conto dei presupposti d'applicazione propri degli artt. 81 CE e 82 CE, le norme che disciplinano la detta attività provengano da un'impresa, se quest'ultima limiti la concorrenza o abusi della sua posizione dominante, e se tale restrizione o tale abuso pregiudichi il commercio tra gli Stati membri.

31. Parimenti, quand'anche si consideri che tali norme non costituiscono restrizioni alla libera circolazione perché non riguardano questioni che interessano esclusivamente lo sport e, come tali, sono estranee all'attività economica (citare sentenze *Walrave e Koch* nonché *Donà*), tale circostanza non implica né che l'attività sportiva interessata si sottragga necessariamente dall'ambito di applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE né che le dette norme non soddisfino i presupposti d'applicazione propri dei detti articoli.

32. Orbene, al punto 42 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che la circostanza che un regolamento puramente sportivo sia estraneo all'attività economica, con la conseguenza che tale regolamento non ricade nell'ambito di applicazione degli artt. 39 CE e 49 CE, significa, parimenti, che esso è estraneo ai rapporti economici che interessano la concorrenza, con la conseguenza che esso non ricade nemmeno nell'ambito di applicazione degli artt. 81 CE ed 82 CE.

33. Ritenendo che una regolamentazione poteva in tal modo essere sottratta ipso facto dall'ambito di applicazione dei detti articoli soltanto perché era considerata puramente sportiva alla luce dell'applicazione degli artt. 39 CE e 49 CE, senza che fosse necessario verificare previamente se tale regolamentazione rispondesse ai presupposti d'applicazione propri degli artt. 81 CE e 82 CE, menzionati al punto 30 della presente sentenza, il Tribunale è incorso in un errore di diritto.

34. Pertanto, i ricorrenti hanno ragione a sostenere che il Tribunale, al punto 68 della sentenza impugnata, ha ingiustamente respinto la loro domanda con la motivazione che la regolamentazione antidoping controversa non rientrava né nell'ambito di applicazione dell'art. 49 CE né nel diritto in materia di concorrenza. Occorre, quindi annullare la sentenza impugnata, senza che occorra esaminare né le altre parti del primo motivo né gli altri motivi dedotti dai ricorrenti.

47. A questo proposito, occorre ammettere che la natura repressiva della regolamentazione antidoping controversa e la gravità delle sanzioni applicabili in caso di sua violazione sono in

2007, 1048), il quale ha, invece, ritenuto inammissibile il ricorso proposto avverso una sanzione disciplinare (squalifica del campo del Catania Calcio per sei mesi) per difetto assoluto di giurisdizione del Giudice Amministrativo sulle questioni disciplinari.¹³

Tale soluzione interpretativa è rimasta comunque un caso isolato, in quanto il T.A.R. Lazio, tornando successivamente su tale questione, ha ribadito la propria linea secondo la quale l'Art. 2, lett. b, della L. n. 280/2003 doveva essere interpretato in senso costituzionalmente orientato, ovvero nel senso che anche le questioni disciplinari sportive, laddove giuridicamente rilevanti nel caso di specie, potevano essere sottoposte al sindacato del Giudice Amministrativo.¹⁴

grado di produrre effetti negativi sulla concorrenza perché potrebbero, nel caso in cui tale sanzioni s'avverassero, alla fine, immotivate, comportare l'ingiustificata esclusione dell'atleta dalle competizioni e dunque falsare le condizioni di esercizio dell'attività in questione. Ne consegue che, per potersi sottrarre al divieto sancito dall'art. 81, n. 1, CE, le restrizioni così imposte da tale regolamentazione devono limitarsi a quanto è necessario per assicurare il corretto svolgimento della competizione sportiva (v., in tal senso, sentenza DLG, cit., punto 35).

48. *Una regolamentazione del genere potrebbe infatti rivelarsi eccessiva, da un lato nella determinazione delle condizioni atte a fissare la linea di demarcazione tra le situazioni che rientrano nel doping sanzionabili e quelle che non vi rientrano, e dall'altro nella severità delle dette sanzioni». Per una lettura del fenomeno sportivo nei propri rapporti con l'ordinamento comunitario, si veda M. COLUCCI, *L'autonomia e la specificità dello sport nell'Unione Europea; alla ricerca di norme sportive, necessarie, proporzionali e di buon senso*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, 2006, Vol. II, Fasc. 2.*

¹³ Con riferimento a tale decisione (pubblicata, tra l'altro, su «Guida al Diritto» 8 dicembre 2007, n. 48, 95, intitolato «Calcio: le cause sui provvedimenti disciplinari spettano agli organi della giustizia sportiva»), si vedano i seguenti contributi di dottrina di (ordine alfabetico): L. CIMELLARO, *Controversie in materia disciplinare tra giustizia sportiva e giurisdizione statale*, in *Danno e responsabilità*, 2009, fasc. 6, 612-619; M. DEL SIGNORE, *Sanzioni sportive: considerazioni sulla giurisdizione da parte di un Giudice privo della competenza funzionale*, in *Dir. Proc. Amm.*, 2008, fasc. 4, 1128; E. LUBRANO, *La sentenza-abbonati-catania: il Consiglio Siciliano e il rischio del ritorno della tutela giurisdizionale nello sport al paleozoico?!*, in *Riv. Dir. Sport*, n. 6/2007, Bonomia Editore; S. MEZZACAPO, *Le Conseguenze patrimoniali delle sanzioni non travolgono il sistema delle competenze*, in «Guida al Diritto» 8 dicembre 2007, n. 48, 103; S. PLACIDUCCIO, *IL CGA travolge la decisione del TAR SICILIA*, in *Dir. Sport* n. 3/2008, 463; M. SANINO, *Il difficile approdo delle problematiche in tema di giustizia sportiva*, in *Riv. Dir. Sport*, n. 6/2007, Bonomia Editore; I. SCUDERI, *Caso Catania*, disponibile on line all'indirizzo web www.mondolegale.it; G. VELTRI, *Giustizia sportiva: principio di autonomia e giurisdizione statale in tema di sanzioni disciplinari*, in *Il Corriere del Merito*, 2008, fasc. 2, 250.

¹⁴ Tale soluzione è stata ribadita dal TAR Lazio, in particolare, con le sentenze relative ai casi Moggi (cfr. poi n. 1) e Carraro (cfr. poi n. 2).

1. TAR Lazio, Sez. III Ter, sentenza 19 marzo 2008, 2472 («sentenza-Moggi»: impugnazione di sanzione disciplinare di cinque anni di squalifica); tale decisione risulta essere particolarmente interessante, in quanto individua il concetto di «rilevanza giuridica» non solo con riferimento alle questioni di rilevanza economica (nella fattispecie particolarmente evidente, se si considera il ricorrente aveva un contratto pluriennale ed uno stipendio annuo netto di diversi milioni di euro, che aveva perduto in conseguenza dell'irrogazione della sanzione disciplinare impugnata), ma anche con riferimento alla «rilevanza giuridica» del bene della vita costituito dalla dignità personale ai sensi dell'art. 2 della Costituzione (nella fattispecie particolarmente rilevante, considerato che il ricorrente aveva subito un «danno di immagine» estremamente grave, stante la «risonanza mediatica» della vicenda).

La questione è stata, poi, posta all'attenzione del Consiglio di Stato, che – con sentenza 5782/2008 – ha, invece, ritenuto di non potere procedere mediante

Stante il carattere particolarmente significativo di tale decisione, se ne riporta il dato testuale dei passaggi relativi alla questione dell'impugnabilità dei provvedimenti disciplinari sportivi.

«Nell'esame delle diverse eccezioni sollevate dalle parti resistenti il Collegio ritiene di dover dare la priorità a quella relativa al proprio difetto di giurisdizione, sollevata sull'assunto che oggetto del gravame è una sanzione disciplinare sportiva, destinata ad esaurire i propri effetti nell'ambito dell'ordinamento settoriale, con conseguente irrilevanza per l'ordinamento statale alla stregua anche di quanto disposto dall'Art. 2, primo comma, lett. b), decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito con modificazioni dall'Art. 1 Legge 17 ottobre 2003, n. 280.

La questione relativa alla sussistenza della giurisdizione del giudice adito va infatti esaminata prioritariamente, a prescindere dall'ordine delle eccezioni dato dalla parte, e ciò in quanto la carenza di giurisdizione inibisce al giudice anche di verificare la legittimazione passiva delle parti evocate in giudizio, così come la procedibilità del ricorso. Infatti, le statuizioni sul rito costituiscono manifestazione di potere giurisdizionale, di pertinenza esclusiva del giudice dichiarato competente a conoscere della controversia (Cons. Stato, IV Sez., 22 maggio 2006, 3026; TAR Lazio, Sez. III ter, 20 luglio 2006, 6180).

L'eccezione non è condivisibile.

Ai sensi del decreto-legge 19 agosto 2003 n. 220, convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n. 280, il criterio secondo il quale i rapporti tra l'ordinamento sportivo e quello statale sono regolati in base al principio di autonomia - con conseguente sottrazione al controllo giurisdizionale degli atti a contenuto tecnico sportivo - trova una deroga nel caso di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo; in tale ipotesi, le relative controversie sono attribuite alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria ove abbiano per oggetto i rapporti patrimoniali tra Società, Associazioni ed atleti, mentre ogni altra controversia avente per oggetto atti del CONI o delle Federazioni sportive nazionali è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In altri termini, la giustizia sportiva costituisce lo strumento di tutela per le ipotesi in cui si discute dell'applicazione delle regole sportive, mentre quella statale è chiamata a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l'ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi (Cons. Stato, VI Sez., 9 luglio 2004, 5025).

Con precipuo riferimento al principio, introdotto dal cit. Art. 2, di autonomia dell'ordinamento sportivo da quello statale, che riserva al primo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto «i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive», questo Tribunale ha già più volte chiarito che detta disposizione, letta unitamente all'art. 1, secondo comma, dello stesso decreto legge, non appare operante nel caso in cui la sanzione non esaurisce la sua incidenza nell'ambito strettamente sportivo, ma rifluisce nell'ordinamento generale dello Stato (TAR Lazio, Sez. III ter, 22 agosto 2006, 7331; 18 aprile 2005, 2801 e 14 dicembre 2005, 13616). In applicazione di detto principio questa Sezione (21 giugno 2007, 5645; 8 giugno 2007, 5280) ha quindi affermato la propria giurisdizione nei ricorsi proposti dalla associazione Calcistica Arezzo e da un arbitro avverso le sanzioni inflitte con la decisione della Corte Federale della FIGC per illecito sportivo per fatti connessi alla vicenda della c.d. «calciopoli» (nella quale è stato ritenuto coinvolto anche l'odierno ricorrente), insorta nella stagione calcistica 2005/2006, mentre ha dichiarato (5 novembre 2007, 10894 e 10911) il difetto assoluto di giurisdizione nella controversia promossa da un arbitro per la mancata iscrizione alla Commissione Arbitri Nazionale della serie A e B, fondandosi il provvedimento impugnato su un giudizio basato esclusivamente sulle qualità tecniche espresse dall'arbitro ed essendo, dunque, privo di qualsiasi effetto all'esterno dell'ordinamento sportivo.

Ritiene il Collegio di non dover mutare l'orientamento assunto dalla Sezione nelle succitate decisioni in considerazione delle argomentazioni svolte sul punto dal Cons. giust. amm. sic. (decisione 8 novembre 2007, 1048), il quale ha escluso che possa avere rilevanza, per radicare la giurisdizione

una interpretazione costituzionalmente orientata (considerando sostanzialmente una «forzatura» del dettato normativo l'interpretazione assunta dal TAR Lazio) ed ha

in capo al giudice amministrativo, l'efficacia esterna di detti provvedimenti sanzionatori (nella specie si trattava della squalifica di un campo di calcio e del conseguente obbligo della squadra locale di giocare su terreno neutro). La tesi svolta dal succitato organo giurisdizionale è che si tratta di conseguenze che normativamente non dispiegano alcun rilievo ai fini della verifica della sussistenza della giurisdizione statale, che il legislatore avrebbe riconosciuto solo nei casi diversi da quelli, espressamente esclusi, perché dall'Art. 2, primo comma, decreto-legge n. 220 del 2003 riservati al giudice sportivo.

Osserva il Collegio che la conclusione del giudice di appello si fonda su un'interpretazione del concetto di autonomia, legislativamente riconosciuta ad un determinato ordinamento giuridico, che non è divisibile. Autonomia sta a significare inibizione per un ordinamento giuridico di interferire con le proprie regole e i propri strumenti attuativi in un ambito normativamente riservato ad altro ordinamento coesistente (nella specie, quello sportivo), ma a condizione che gli atti e le pronunce in detto ambito intervenuti in esso esauriscano i propri effetti. Il che è situazione che, alla luce del comune buon senso, non ricorre affatto allorché la materia del contendere è costituita innanzi tutto da valutazioni e apprezzamenti personali, che a prescindere dalla qualifica professionale rivestita dal soggetto destinatario degli stessi e del settore nel quale egli ha svolto la sua attività, investono con immediatezza diritti fondamentali dello stesso in quanto uomo e cittadino, con conseguenze lesive della sua onorabilità e negativi, intuitivi riflessi nei rapporti sociali. Verificandosi questa ipotesi, che è poi quella che ricorre nel caso in esame - atteso che il danno asseritamente ingiusto, sofferto dal ricorrente è, più che nella misura interdittive e patrimoniali comminate, nel durissimo giudizio negativo sulle sue qualità morali, che esse inequivocabilmente sottintendono - è davvero difficile negare all'odierno ricorrente l'accesso a colui che di dette vicende è incontestabilmente il giudice naturale. Una diversa conclusione assumerebbe carattere di particolare criticità ove si consideri, come sarà meglio chiarito in seguito, che in una determinata fase dell'impugnato procedimento è stata negata al ricorrente la stessa appartenenza al cd. «mondo sportivo».

Aggiungasi, ed il rilievo è assorbente, che la necessità per il Collegio di confermare anche in questa occasione le conclusioni già assunte dalla Sezione e non condivise dal giudice di appello siciliano nasce dalla necessità di dare una lettura costituzionalmente orientata dell'Art. 2 decreto legge n. 220 del 2003.

Costituisce infatti principio ricorrente nella giurisprudenza del giudice delle leggi che, dinanzi ad un dubbio interpretativo di una norma o ad un'aporia del sistema, prima di dubitare della legittimità costituzionale della norma stessa occorre verificare la possibilità di darle un'interpretazione secondo Costituzione (Corte Cost. 22 ottobre 1996, 356). Ha chiarito la Corte Costituzionale (30 novembre 2007, 403) che il giudice (specie in assenza di un pressoché consolidato orientamento giurisprudenziale) ha il dovere di adottare, tra più possibili interpretazioni di una disposizione, quella idonea a fugare ogni dubbio di legittimità costituzionale, dovendo sollevare la questione dinanzi al giudice delle leggi solo quando la lettera della norma sia tale da precludere ogni possibilità ermeneutica idonea a offrirne una lettura conforme a Costituzione.

Ha infine aggiunto il giudice delle leggi che in linea di principio le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile dare di esse interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile dare delle stesse interpretazioni costituzionali. Ora, nel caso di specie non mancano argomenti e precedenti giurisprudenziali a dimostrazione che il Legislatore del 2003 ha voluto solo garantire il previo esperimento, nella materia della disciplina sportiva, di tutti i rimedi interni, senza peraltro elidere la possibilità, per le parti del rapporto, di adire il giudice dello Stato se la sanzione comminata non esaurisce la sua rilevanza all'interno del solo ordinamento sportivo. Nella vicenda in esame il sig. Moggi impugna le sanzioni disciplinari (interdittive e patrimoniali) comminategli dalla Commissione d'Appello Federale (CAF) e dalla Corte Federale per illeciti commessi durante il Campionato di calcio 2004/2005. Si è già detto che le sanzioni in questione, per la loro natura, assumono rilevanza anche al di fuori dell'ordinamento sportivo - e quindi a

ritenuto che la questione di legittimità costituzionale dell'Art. 2, lett. b, della L. n. 280/2003 avrebbe dovuto piuttosto essere rimessa alla Corte Costituzionale per

prescindere dalle dimissioni rassegnate dal ricorrente dalla carica di direttore generale della Federazione Calcistica Juventus s.p.a. (di qui in poi FC Juventus per brevità) e dalla richiesta ed ottenuta cancellazione dall'Elenco speciale dei Direttori sportivi - ove solo si considerino non soltanto i riflessi sul piano economico (il ricorrente potrebbe essere chiamato a rispondere, a titolo risarcitorio, sia alla società FC Juventus, società quotata in borsa, che ai singoli azionisti) ma anche e soprattutto il giudizio di disvalore che da detta sanzione discende sulla personalità del soggetto in questione in tutti i rapporti sociali.

Dunque, le impugnate sanzioni disciplinari sportive, in sé considerate, sono certo rilevanti per l'ordinamento sportivo, ma impingono altresì su posizioni regolate dall'ordinamento generale, onde la relativa tutela spetta a questo giudice, nella propria competenza esclusiva di cui all'Art. 3, primo comma, decreto-legge n. 220 del 2003, pena la violazione dell'Art. 24 della Costituzione.

Infine, come già anticipato, ritiene il Collegio che nel caso in esame sussiste un'ulteriore argomentazione che depono a favore del necessario riconoscimento della sua giurisdizione anche a prescindere dalla rilevanza esterna delle sanzioni inflitte al sig. Moggi.

Come si dirà più diffusamente in seguito, il ricorrente in data 16 maggio 2006 ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di direttore generale della FC Juventus ed ha chiesto ed ottenuto la cancellazione dall'Elenco speciale dei Direttori sportivi.

Da questa circostanza la Camera di conciliazione ed arbitrato dello sport ha dedotto la propria incompetenza a decidere sull'istanza di arbitrato depositata dal sig. Moggi il 2 novembre 2006. Se dunque il ricorrente non è più soggetto appartenente all'ordinamento sportivo e non può quindi adire gli organi della giustizia sportiva, deve allora necessariamente ammettersi che può rivolgersi per la tutela della propria posizione giuridica soggettiva agli organi della giustizia statale, a meno che non s'intenda paradossalmente affermare che in ambito sportivo esistono fatti e comportamenti nei confronti dei quali, ancorché sicuramente lesivi dei diritti fondamentali della persona, l'ordinamento sia statale che sportivo non apprestano rimedi giurisdizionali».

2.TAR Lazio, Sez. III Ter, 3 novembre 2008, 9547 («sentenza-Carraro»): anche con tale decisione, il TAR ha ribadito la sussistenza della giurisdizione amministrativa in materia di sanzioni disciplinari sportive laddove la questione assuma rilevanza giuridica, richiamando gli stessi principi ormai “cristallizzati” con la sentenza-Moggi e “facendo leva” in particolare sulla rilevanza della questione dal punto di vista economico (oggetto di impugnazione era una sanzione disciplinare di tipo pecuniario dell'ammontare di euro 80.000,00) e dal punto di vista della dignità personale e sociale dell'interessato (in considerazione anche del particolare profilo istituzionale dello stesso, in precedenza Presidente della FIGC e componente del CIO al momento della decisione); anche tale sentenza, stante il suo particolare rilievo, viene riportata nella parte testuale relativa alla questione dell'impugnabilità dei provvedimenti disciplinari sportivi.

«1. Nell'esame delle diverse eccezioni sollevate dalla Federazione Italiana Gioco Calcio (d'ora in poi, FIGC) occorre principiare da quella di inammissibilità del ricorso per difetto assoluto di giurisdizione del giudice adito, sollevata sull'assunto che oggetto del gravame è una sanzione disciplinare sportiva, destinata ad esaurire i propri effetti nell'ambito dell'ordinamento settoriale, con conseguente irrilevanza per l'ordinamento statale alla stregua anche di quanto disposto dall'Art. 2, primo comma, lett. b), decreto-legge 19 agosto 2003, 220, convertito con modificazioni dall'Art. 1 Legge 17 ottobre 2003, 280.

La questione relativa alla sussistenza della giurisdizione del giudice adito va infatti esaminata prioritariamente, a prescindere dall'ordine delle eccezioni dato dalla Federazione, e ciò in quanto la carenza di giurisdizione inibisce al giudice anche di verificare l'interesse a ricorrere e la tempestività del gravame. Infatti, le statuizioni sul rito costituiscono manifestazione di potere giurisdizionale, di pertinenza esclusiva del giudice dichiarato competente a conoscere della controversia (Cons. Stato, IV Sez., 22 maggio 2006, 3026; TAR Lazio, Sez. III ter, 20 luglio 2006, 6180).

non manifesta infondatezza della stessa. Nel caso di specie, però, il Consiglio di Stato non ha materialmente rimesso la questione alla Corte Costituzionale, in ragione del fatto che la questione della impugnabilità dei provvedimenti disciplinari non si era concretamente posta, se non in via meramente incidentale, trattandosi di azione meramente risarcitoria proposta da una Società per i danni subiti per l'esecuzione di un provvedimento disciplinare.¹⁵

Il Collegio ritiene di dover confermare le conclusioni cui è giunto in recenti pronunce intervenute su fattispecie analoghe, che hanno visto coinvolti tesserati o società sportive nella cd. vicenda calciopoli (19 marzo 2008, 2472; 21 giugno 2007, 5645; 8 giugno 2007, 5280) e di trattenere, quindi, la giurisdizione in considerazione della rilevanza esterna della sanzione inflitta al dott. Carraro (basti pensare al discredito di cui potrebbe soffrire nell'ambito del CIO, di cui è componente, per aver subito una sanzione disciplinare, qualunque essa sia) e della necessità di dare una lettura costituzionalmente orientata dell'Art. 2 decreto-legge n. 220 del 2003.

La Sezione ha di recente (sent. 19 marzo 2008, 2472) ricordato che costituisce principio ricorrente nella giurisprudenza del giudice delle leggi che, dinanzi ad un dubbio interpretativo di una norma o ad un'aporia del sistema, prima di dubitare della legittimità costituzionale della norma stessa occorre verificare la possibilità di darne un'interpretazione secondo Costituzione (Corte Cost. 22 ottobre 1996, 356). Ha chiarito la Corte (30 novembre 2007, 403) che il giudice (specie in assenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale) ha il dovere di adottare, tra più possibili interpretazioni di una disposizione, quella idonea a fugare ogni dubbio di legittimità costituzionale, dovendo sollevare la questione dinanzi al giudice delle leggi solo quando la lettera della norma sia tale da precludere ogni possibilità ermeneutica idonea a offrirne una lettura conforme a Costituzione. Ha infine aggiunto il giudice delle leggi che in linea di principio le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile dare di esse interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile dare delle stesse interpretazioni costituzionali. Ora, nel caso di specie non mancano argomenti e precedenti giurisprudenziali a dimostrazione che il Legislatore del 2003 ha inteso solo garantire il previo esperimento, nella materia della disciplina sportiva, di tutti i rimedi interni, senza peraltro elidere la possibilità, per le parti del rapporto, di adire il giudice dello Stato se la sanzione comminata non esaurisce la sua rilevanza all'interno del solo ordinamento sportivo”.

¹⁵ Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 novembre 2008, 5782: «sentenza Arezzo», relativa alla proposizione di azione risarcitoria da parte della Società per i danni subiti, ovvero retrocessione dalla Serie B in Serie C1, derivanti dall'irrogazione della sanzione disciplinare di sei punti di penalizzazione, poi determinanti, alla luce dalla classifica finale, per la retrocessione alla categoria inferiore.

Anche tale decisione, stante il particolare interesse della stessa e l'attualità della questione, viene riportata nella sua versione testuale delle parti relative alla problematica dell'impugnabilità dei provvedimenti disciplinari sportivi:

«3. Va, in primo luogo, esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell'adito giudice amministrativo, eccezione riproposta dalla FIGC nell'assunto che oggetto del gravame sia una sanzione disciplinare sportiva (consistente nella penalizzazione in classifica), destinata ad esaurire i propri effetti nell'ambito dell'ordinamento settoriale, con conseguente irrilevanza per l'ordinamento statale, alla stregua anche di quanto disposto dall'Art. 2, della Legge n. 280/2003.

3.1. Occorre, a tal fine, ricostruire brevemente il quadro normativo e il dibattito giurisprudenziale sviluppatosi in ordine ai rapporti tra giustizia sportiva e giurisdizione amministrativa.

Il decreto legge n. 220/2003, conv. in Legge n. 280/2003, (c.d. «salva calcio» o «blocca TAR») stabilisce, all'art. 1, che i rapporti tra l'ordinamento sportivo e quello statale sono regolati in base al principio di autonomia, «salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo» (Art. 1, primo comma).

Dando applicazione al principio dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, il successivo Art. 2 riserva all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo

Alla luce di tale decisione, il TAR Lazio, riconoscendo al Consiglio di Stato la «funzione nomofilattica», ha ritenuto di adeguarsi all'interpretazione fornita dai

nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

L'Art. 3 decreto legge cit., infine, occupandosi specificamente della giurisdizione prevede che, «esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'Art. 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'Art. 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'Art. 4 della Legge 23 marzo 1981, n. 91».

3.2. Le norme appena riportate, nate con il preciso intento di arginare l'intervento della giustizia statale sull'autonomia dell'ordinamento sportivo, hanno inteso tracciare una linea di confine netta tra i territori rispettivamente riservati all'ordinamento sportivo, e ai suoi organi di giustizia, e quelli nei quali è possibile l'intervento della giurisdizione statale, e del giudice amministrativo in particolare

Il legislatore non è, tuttavia, pienamente riuscito nel suo scopo chiarificatore.

Anche dopo del decreto legge n. 220/2003, la linea di confine tra giustizia sportiva e giurisdizione amministrativa è rimasta spesso incerta, come dimostrano le numerose divergenze interpretative che si riscontrano anche all'interno della giurisprudenza amministrativa.

Si tratta di difficoltà ermeneutiche che riflettono, del resto, la stessa complessità che si incontra nel tentativo di conciliare due principi che mostrano diversi momenti di potenziale conflitto: il principio dell'autonomia dell'ordinamento sportivo (che trova il suo fondamento costituzionale negli Artt. 2 e 18 della Costituzione) e il principio del diritto di azione e di difesa, espressamente qualificato come inviolabile dall'Art. 24 Cost.

3.2. In questa indagine sui rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale si deve partire da una considerazione di fondo: quella secondo cui la «giustizia sportiva» costituisce lo strumento di tutela per le ipotesi in cui si discute dell'applicazione delle regole sportive, mentre la giustizia statale è chiamata a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l'ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi.

3.3. Proprio alla luce di tale principio, oggi c'è sostanziale concordia sul fatto che siano riservate giustizia sportiva le c.d. controversie tecniche, (quelle cioè che riguardano il corretto svolgimento della prestazione sportiva, ovvero la regolarità della competizione sportiva) in quanto non vi è lesione né di diritti soggettivi, né di interessi legittimi.

3.4. Ugualmente, è ormai pacifico che siano riservate alla giurisdizione amministrativa le questioni concernenti l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9 luglio 20004, 3917).

Nel testo dell'originario decreto legge n. 220/2003 esse rientravano tra le questioni riservate all'ordinamento sportivo (Art. 2, comma 1, lett. c). La soppressione in sede di conversione di tale categoria, costituisce chiaro indice della volontà del legislatore di non considerare indifferenti per l'ordinamento statale controversie, quali quelle inerenti, l'affiliazione delle società alle federazioni e i provvedimenti di ammissione ai campionati, trattandosi di provvedimenti di natura amministrativa in cui le Federazioni esercitano poteri di carattere pubblicistico in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Coni.

3.5. La questione si fa, invece, molto più delicata per le controversie c.d. disciplinari, le quali attengono alla irrogazione di provvedimenti di carattere punitivo nei confronti di atleti, associazioni e società sportive. In questo caso, è, infatti, frequente che il provvedimento punitivo adottato nell'ambito dell'ordinamento sportivo incida, almeno indirettamente, per i gravi effetti anche economici che comporta, su situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo,

Giudici di Palazzo Spada (nel senso che la questione avrebbe piuttosto dovuto essere posta all'attenzione della Corte Costituzionale) e, in un successivo giudizio

ma rilevanti per l'ordinamento generale.

Il problema allora è se debba prevalere il valore dell'autonomia dell'ordinamento sportivo o quello del diritto di azione o di difesa in giudizio.

A favore della prima soluzione sembrerebbe deporre la formulazione letterale dell'Art. 2 decreto legge n. 220/2003 che riserva alla giustizia sportiva, senza alcuna ulteriore distinzione, «i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive».

A favore della seconda lettura si può, tuttavia, invocare la parte finale dell'Art. 1 decreto legge n. 220/2003 che, nell'affermare solennemente il principio dell'autonomia sportiva, fa espressamente «salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo».

3.6. In giurisprudenza sono state sostenute entrambe le posizioni.

3.6.1. Alcune sentenze, soprattutto di primo grado, proprio dando rilevanza alla rilevanza esterna (in termini di incidenza si situano giuridiche soggettive protette dall'ordinamento generale) delle conseguenze derivanti dal provvedimento afflittivo irrogato dalla Federazione sportiva, hanno ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa anche sui ricorsi avverso le sanzioni disciplinari irrogate avverso società o singoli tesserati.

Così, proprio con specifico riferimento alle penalizzazioni di alcuni punti in classifica, si segnala TAR Lazio, sez. III, 22 agosto 2006, 7331 secondo cui tale sanzione, determinando l'esclusione dalla graduatoria delle società ripescabili nel campionato nazionale, e la conseguente retrocessione della società di calcio, assumerebbe anche rilevanza esterna, incidendo sullo status del soggetto in termini non solo economici, ma anche di onorabilità.

A tale orientamento interpretativo (che afferma o nega la giurisdizione in base alla gravità delle conseguenze che derivano dal provvedimento punitivo) fa, del resto, esplicito riferimento la sentenza di primo grado oggetto del presente appello.

3.6.2. In senso opposto, si è pronunciato invece il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia con la nota sentenza 8 novembre 2007, 1048, secondo cui in materia disciplinare la giurisdizione statale è sempre esclusa, a prescindere dalle conseguenze ulteriori – anche se patrimonialmente rilevanti o relevantissime – che possano indirettamente derivare da atti che la legge considera propri dell'ordinamento sportivo e a quest'ultimo puramente riservati.

A sostegno di tale tesi si osserva che il legislatore del 2003 «ha operato una scelta netta, nell'ovvia consapevolezza che l'applicazione di una norma regolamentare sportiva ovvero l'irrogazione di una sanzione disciplinare sportiva hanno normalmente grandissimo rilievo patrimoniale indiretto; e tale scelta l'interprete è tenuto ad applicare, senza poter sovrapporre la propria “discrezionalità interpretativa” a quella legislativa esercitata dal Parlamento» (CGA, sentenza 8 novembre 2007, 1048).

3.7. Tra le due diverse opzioni ermeneutiche, la seconda appare quella più aderente alla formulazione letterale degli Artt. 2 e 3 decreto legge n. 220/2003.

Tali norme, infatti, demandano in via esclusiva alla giustizia tutti i «comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive». Il legislatore non fa alcuna distinzione in ordine alla conseguenze patrimoniali che quelle sanzioni possono produrre.

Del resto, come è stato rilevato (CGA, sentenza 8 novembre 2007, 1048), il legislatore allorché emanò il decreto legge n. 220 del 2003, non poteva certo ignorare che l'applicazione del regolamento sportivo – sia da parte dell'arbitro nella singola gara determinante per l'esito dell'intera stagione; sia da parte del giudice sportivo di primo o di ultimo grado – e l'irrogazione delle più gravi sanzioni disciplinari quasi sempre producono conseguenze patrimoniali indirette di relevantissima entità.

Tuttavia a tali conseguenze non ha attribuito alcun rilievo ai fini della verifica di sussistenza della

relativo ad una questione disciplinare, ha ritenuto di non procedere più ad «interpretazione costituzionalmente orientata» dell'Art. 2, lett. b, della L. n. 280/2003, ma piuttosto di valutare se la questione fosse da rimettere alla Corte Costituzionale (valutazione, nel caso *de quo*, «rinviata» dal TAR al momento della valutazione del «merito» della questione).¹⁶

giurisdizione statale; che, infatti, il legislatore ha radicato solo nei casi diversi da quelli, espressamente eccettuati, di cui all'Art. 2, comma 1, del decreto legge citato.

3.8. Così inteso, tuttavia, il decreto legge n. 220/2003 (conv. in Legge n. 280/2003), dà luogo ad alcune perplessità in ordine alla legittimità costituzionale della riserva a favore della «giustizia sportiva»: in particolare, non risultano manifestamente infondati quei dubbi di costituzionalità, prospettati anche dall'appellante principale, che evocano un possibile contrasto col principio della generale tutela statale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi (Art. 24 Cost.), e con la previsione costituzionale che consente sempre l'impugnativa di atti e provvedimenti amministrativi dinanzi agli organi di giustizia amministrativa (Artt. 103 e 113 Cost.).

Né sembra possibile procedere ad una interpretazione correttiva e costituzionalmente orientata della norme in esame: la strada dell'interpretazione «correttiva», che poi è quella praticata dal TAR Lazio con la sentenza appellata, finisce, infatti, per tradursi, di fronte ad una norma dalla chiara ed univoca portata precettiva, in una operazione di disapplicazione della legge incostituzionale, senz'altro preclusa a questo Giudice.

3.9. Tuttavia, nel caso di specie, il Collegio ritiene di poter decidere la presente controversia senza sollevare la questione di costituzionalità delle norme contenute negli Artt. 2 e 3 decreto legge n. 220/2003 (conv. in Legge n. 280/2003).

Ciò in quanto, come sopra si è precisato, oggetto del presente giudizio non è più l'annullamento della sanzione disciplinare irrogata dalla Federazione all'Associazione Calcistica Arezzo e delle decisioni che organi di giustizia sportiva che hanno respinto i ricorsi della società. Tali atti, infatti, hanno ormai prodotto effetti irreversibili (avendo l'Arezzo già disputato, in conseguenza della sanzione subita e della conseguente retrocessione, il campionato di serie CI, anziché quello di serie B).

Una eventuale decisione di annullamento pronunciata da questo Giudice non potrebbe comunque restituire all'A.C. Arezzo il «bene della vita» (coincidente con la permanenza in serie B) che la squadra avrebbe ottenuto senza la sanzione dei 6 punti.

La legittimità degli atti impugnati viene, pertanto, in rilievo solo in via indiretta ed incidentale, al fine di decidere sulla domanda risarcitoria, che a questo punto rappresenta l'oggetto esclusivo del presente giudizio».

Con riferimento a tale sentenza, si veda il relativo commento di M. G. DE MARCO, *Le questioni disciplinari sportive: il «recente arresto» del Consiglio di Stato*, in *Dir. Sport*, n. 2-32/2008, 119.

¹⁶ TAR Lazio, Sez. III Ter, ordinanza 30 aprile 2009, 1972 (questione «UITS-Lionetti», relativa alla impugnazione, da parte di una Federazione sportiva, della decisione emanata dalla Camera di Conciliazione e di Arbitrato del CONI che aveva ridotto ad un anno la sanzione disciplinare irrogata dagli organismi della giustizia federale originariamente nella misura di due anni).

Anche di tale decisione, stante l'importanza ed attualità di essa nel quadro della questione relativa all'impugnabilità dei provvedimenti disciplinari sportivi, si riporta il dato testuale.

«Considerato di dover seguire, quanto meno in fase cautelare ed in considerazione della funzione nomofilattica del giudice di appello, il recente arresto della VI Sezione del Consiglio di Stato (5782 del 25.11.2008), che declina la giurisdizione del giudice amministrativo (e, più in generale, del Giudice dello Stato) in caso di impugnazione di sanzioni sportive; Ritenuto peraltro che tale conclusione potrebbe offrire motivi di riflessione sulla legittimità costituzionale del decreto legge n. 220 del 2003, che costituisce questione che per la sua complessità richiede un'indagine non compatibile con i tempi della pronuncia cautelare».

4. *L'ordinanza di rimessione alla Corte (TAR Lazio n. 241/2010)*

Infine – come risultava ormai molto verosimile dalla lettura delle ultime decisioni richiamate¹⁷ – il TAR Lazio, Sezione Terza Ter, con ordinanza 11 febbraio 2010, n.

¹⁷ Una serie di elementi facevano ritenere che la questione potesse essere effettivamente rimessa alla Corte Costituzionale dal TAR Lazio.

La soluzione offerta dal legislatore con l'Art. 2, lett. b, richiamato, infatti, nel senso di ritenere «riservate» alla giustizia sportiva tutta la sfera delle questioni disciplinari, risultava, infatti, palesemente incostituzionale:

a) nel caso di atleti o tecnici professionisti, per violazione del diritto al lavoro di cui agli Artt. 1 («*L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro*») e 4 della Costituzione («*La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto*»);

b) nel caso, di società sportive che esercitano l'attività imprenditoriale nel settore dello sport, per violazione del diritto di impresa di cui all'Art. 41 della Costituzione («*L'iniziativa economica privata è libera*»);

Tale soluzione risultava, inoltre, in palese violazione:

a) del principio di eguaglianza formale e sostanziale di cui all'Art. 3 della Costituzione («*Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese*»), in quanto realizza una palese discriminazione tra tutti i soggetti che esercitano attività professionali o imprenditoriali nei vari ordinamenti settoriali (i quali hanno diritto ad impugnare innanzi ai Giudici statali gli eventuali provvedimenti disciplinari emanati nei loro confronti dall'Autorità del settore) ed i soggetti che svolgono attività professionale o imprenditoriale in ambito sportivo (i quali si vedono precluso il proprio diritto ad impugnare innanzi ai Giudici statali gli eventuali provvedimenti disciplinari emanati nei loro confronti dalle rispettive federazioni sportive).

b) del diritto alla tutela giurisdizionale di cui agli Artt. 24 («*Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi*»), 103 («*Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi*») e 113 («*Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa; tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti*») della Costituzione, in quanto i tesserati sportivi si vedono precluso il proprio diritto alla tutela giurisdizionale di situazioni giuridiche soggettive che, avendo un indiscutibile rilievo economico e professionale, assumono un'oggettiva rilevanza giuridica anche nell'ambito dell'ordinamento statale.

Si consideri, infine, che - oltre alla innumerevoli decisioni assunte dal TAR Lazio sulla questione (tutte nel senso dell'opportunità di una interpretazione in senso costituzionalmente orientato della norma, proprio per la ragione che una interpretazione meramente letterale avrebbe dovuto condurre a rilevare la illegittimità costituzionale di essa) - nello stesso senso sembrava essersi posto anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5782/2008 richiamata, laddove aveva rilevato serie perplessità relativa alla legittimità costituzionale della norma de qua (indicando, in particolare al par. 3.8, che «3.8. Così inteso, tuttavia, il decreto legge n. 220/2003 (conv. in L. n. 280/2003), dà luogo ad alcune perplessità in ordine alla legittimità costituzionale della riserva a favore della «giustizia sportiva»: in particolare, **non risultano manifestamente infondati quei dubbi di costituzionalità, prospettati anche dall'appellante principale, che evocano un possibile contrasto col principio della generale tutela statale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi (art. 24 Cost.), e con la previsione**

241, ha «finalmente» rimesso alla Corte Costituzionale la questione della legittimità costituzionale dell'Art. 2, lett. b, della L. n. 280/2003 per potenziale violazione degli Artt. 24, 103 e 113, ravvisando nella norma in questione una illegittima preclusione all'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale.¹⁸

costituzionale che consente sempre l'impugnativa di atti e provvedimenti amministrativi dinanzi agli organi di giustizia amministrativa (Artt. 103 e 113 Cost.)».

¹⁸ Si riportano i «passi salienti» di tale decisione, che, dopo avere ricostruito tutto il quadro delle varie interpretazioni della questione fornite dai vari organismi giudicanti sopra citati, ha sottolineato la illegittimità della «riserva» in questione sotto il profilo della violazione del diritto di difesa in sede giurisdizionale (art. 24), nonché sotto il profilo della violazione del principio in base al quale tutti i provvedimenti amministrativi devono potere essere sottoposti al sindacato del Giudice Amministrativo (Artt. 103 e 113).

«A fronte del recente arresto del giudice di appello la Sezione ritiene di dover far proprie le conclusioni alle quali questo è pervenuto e di sollevare la questione di costituzionalità affinché il giudice delle leggi decida se l'art. 2, primo comma, lett. b), decreto legge n. 220 del 2003 deve essere eliminato dall'ordinamento perché contrastante con i principi fondamentali che la Carta costituzionale detta a tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini e preclusiva, in questo caso, della possibilità di far ricorso finale al giudice statale ove la pronuncia del giudice sportivo sia ritenuta errata o comunque non soddisfattiva.

Appare infatti dubbia la legittimità costituzionale dell'Art. 2, primo comma, lett. b), e in parte qua del secondo comma, decreto legge 19 agosto 2003 n. 220, convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n. 280, per violazione degli Artt. 24, 103 e 113 Cost., nella parte in cui riserva al giudice sportivo la competenza a decidere in via definitiva le controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, non tecniche (id est non dirette ad assicurare la regolarità della gara ma che, ancorché occasionate da una gara, riguardano gli ordinari rapporti di correttezza fra associati e organi sportivi), inflitte a atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendole al sindacato del giudice amministrativo, anche se i loro effetti vanno oltre i confini assegnati dalla legge a detto ordinamento, ma incidono su diritti e interessi la cui tutela è affidata al giudice statale.

La questione è certamente rilevante nella presente controversia, atteso che presupposto per poter esaminare i motivi dedotti dal sig. Cirelli avverso gli atti impugnati è che il giudice adito sia competente a decidere.

Il Collegio ritiene peraltro che la questione, oltre che rilevante, sia anche non manifestamente infondata, ove sia ritenuto corretto e assorbente il rilievo esclusivo assegnato dal Consiglio di Stato al testo letterale del cit. Art. 2 e invece additivo il tentativo di questa Sezione di offrirne una lettura congiunta con il disposto del precedente Art. 1, nella parte in cui detta il generale criterio di riparto della giurisdizione fra giudice sportivo e giudice statale.

In questo caso risulta in primo luogo violato l'Art. 24 Cost. che, definendo la difesa come un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, garantisce a tutti la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, e affida tale compito al giudice statale. Risultano altresì violati gli Artt. 103 e 113 Cost., che consentono sempre l'impugnativa di atti e provvedimenti amministrativi dinanzi agli organi di giustizia amministrativa, senza che si possa, al contrario, dubitare della natura degli atti adottati dal CONI e dalle Federazioni sportive e, dunque, della loro riconducibilità all'art. 103 Cost., atteso che l'Art. 3 dello stesso decreto legge n. 220 del 2003 riserva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione dei ricorsi proposti avverso detti atti, salvi i casi previsti dal precedente Art. 2, primo comma, lett. a) e b).

L'art. 2, primo comma, lett. b), e in parte qua secondo comma, viola dunque gli Artt. 24, 103 e 113 Cost., dal cui combinato disposto si evince che a nessuno può essere negata la tutela della propria sfera giuridica dinanzi ad un giudice statale, ordinario o amministrativo che sia. L'innanzi richiamata norma riserva invece agli organi della giustizia sportiva – e, dunque, ad organi la cui composizione è affidata ad una sola delle parti in causa – la competenza a risolvere, in via definitiva, le controversie

5. La pronuncia della Corte Costituzionale n. 49/2011

Con decisione 11 febbraio 2011, 49, come anticipato sopra, la Corte Costituzionale ha ritenuto la norma in questione non viziata da illegittimità costituzionale, precisando però che la «riserva» in favore della Giustizia Sportiva in materia disciplinare si deve intendere solo nel senso della esclusione di una giurisdizione piena, ovvero demolitoria, da parte del Giudice Amministrativo, ferma restando la sussistenza comunque di una giurisdizione meramente risarcitoria in capo ad esso.

Per potere comprendere, però, la portata e gli effetti della decisione in questione sul sistema della tutela giurisdizionale, è opportuno ripercorrerne l'iter logico.

5.1 I profili preliminari analizzati dalla Corte

Prima ancora di analizzare il merito della questione – ovvero la questione di legittimità costituzionale dell'Art. 2, lett. b, della L. n. 280/2003 per potenziale violazione degli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione, come correttamente inquadrata all'inizio della parte in «diritto» della sentenza *de qua*¹⁹ – la Corte ha dovuto

insorte tra l'ordinamento sportivo e i suoi affiliati ove oggetto delle stesse siano l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive e i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, con l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive ...

E non è certo l'incontestata autonomia di cui gode l'ordinamento sportivo (riconosciuta e favorita ex Art. 1 decreto legge n. 220 del 2003), rispetto a quello statale, a contrastare tale affermazione. Autonomia sta, infatti, a significare inibizione per un ordinamento giuridico di interferire con le proprie regole e i propri strumenti attuativi in un ambito normativamente riservato ad altro ordinamento coesistente (nella specie, quello sportivo), ma a condizione che gli atti e le pronunce in detto ambito intervenuti in esso esauriscano i propri effetti.

Tale situazione non ricorre affatto allorché la materia del contendere è costituita innanzi tutto da valutazioni e apprezzamenti personali che, a prescindere dalla qualifica professionale rivestita dal soggetto destinatario degli stessi e dal settore nel quale egli ha svolto la sua attività, investono con immediatezza diritti fondamentali dello stesso in quanto uomo e cittadino, con conseguenze lesive della sua onorabilità e negativi, intuitivi riflessi nei rapporti sociali.

Verificandosi questa ipotesi, che è poi quella che ricorre nel caso all'esame del Collegio – atteso che il danno asseritamente ingiusto, sofferto dal ricorrente è, più che nelle misure interdittive comminate, nel giudizio negativo sulle sue qualità morali, che esse inequivocabilmente sottintendono – è davvero difficile negare il diritto all'odierno ricorrente ad accedere a colui che di dette vicende è incontestabilmente il giudice naturale.

Per le ragioni sopra esposte il Collegio solleva, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli Artt. 24, 103 e 113 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'Art. 2, primo comma, lett. b), e, in parte qua, secondo comma, decreto legge 19 agosto 2003 n. 220, convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n. 280, nella parte in cui riserva al solo giudice sportivo la competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari «non tecniche», ma con effetti che vanno oltre l'ambito sportivo, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendole allo scrutinio del giudice amministrativo, ancorché a giudizio di quest'ultimo sia palese la loro incidenza su diritti e interessi legittimi che dall'ordinamento generale egli è chiamato a tutelare».

¹⁹ Per comodità e completezza, si riporta testualmente il «passaggio» della Corte su tale profilo.

affrontare una serie di profili preliminari.

Sotto tale profilo, in particolare, essa ha sancito:

- 1) la sostanziale irrilevanza delle modifiche apportate alla L. n. 280/2003 dal Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104),²⁰ dato questo oggettivamente condivisibile, non essendo sostanzialmente mutato il quadro normativo;
- 2) la inammissibilità dell'intervento di un'Associazione Sportiva (parte di un giudizio innanzi al TAR Lazio relativo all'impugnazione di un provvedimento disciplinare sportivo), motivata in ordine al fatto di non essere essa parte nel giudizio *a quo*:²¹

«1. – Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio dubita, in riferimento agli Artt. 24, 103 e 113 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lettera b), e 2, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito, con modificazioni, con Legge 17 ottobre 2003, n. 280, nella parte in cui riserva al solo giudice sportivo la competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendole al sindacato del giudice amministrativo, anche ove i loro effetti superino l'ambito dell'ordinamento sportivo, incidendo su diritti soggettivi ed interessi legittimi.»

²⁰ Per comodità e completezza, si riporta testualmente il «passaggio» della Corte su tale profilo. «1.1. – Prima di ogni altra considerazione giova premettere che il decreto-legge n. 220 del 2003 è stato oggetto di talune modificazioni, ancorché non riguardanti le disposizioni censurate, a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo). In particolare, all'Art. 3, comma 1, le parole «è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo» sono state sostituite, dal comma 13 dell'Art. 3 dell'allegato 4 del decreto legislativo n. 104 del 2010, dalle parole «è disciplinata dal codice del processo amministrativo»; mentre i successivi commi 2, 3 e 4 sono stati abrogati dal numero 29 del comma 1 dell'art. 4 dell'allegato 4 del decreto legislativo n. 104 del 2010.

Tali modificazioni, in realtà, non mutano la disciplina normativa in questione, posto che il codice del processo amministrativo contiene disposizioni che, di fatto, riproducono quelle modificate o abrogate, così lasciando in sostanza inalterato il complessivo quadro normativo. Esse, pertanto, non incidono sul presente giudizio di legittimità costituzionale.»

²¹ Per comodità e completezza, si riporta testualmente il «passaggio» della Corte su tale profilo. «2. – Deve essere prioritariamente esaminata la ammissibilità dell'intervento in giudizio spiegato dalla Associazione sportiva Agorà. Esso, conformemente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, deve essere dichiarato inammissibile.

La detta Associazione sportiva fonda la propria legittimazione ad intervenire in giudizio sulla circostanza che, essendo anch'essa destinataria di un provvedimento disciplinare, emesso dalla Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport, oggetto di impugnazione di fronte al TAR del Lazio, è parte di un giudizio amministrativo – rinviato a data da destinarsi in attesa della definizione del presente incidente di legittimità costituzionale – il cui esito è subordinato alla odierna decisione. Questa Corte ribadisce che è sua costante giurisprudenza che possono partecipare al giudizio di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale ed i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. L'inammissibilità dell'intervento di soggetti diversi rispetto a quelli sopra elencati non viene meno in forza della pendenza di un procedimento analogo a quello principale, quand'anche sospeso in via di fatto nell'attesa della pronuncia di questa Corte, posto che la contraria soluzione risulterebbe elusiva del carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, implicando l'accesso delle parti prima che, nell'ambito della relativa controversia, sia stata verificata la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione (da ultimo sentenza n. 288 del 2010 e, in precedenza, fra le molte, ordinanza collegiale allegata alla sentenza n. 245 del 2007)».

tale valutazione (seppure conforme ad un orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte e sostanzialmente «ispirato» a ragioni di «economia processuale») risulta piuttosto discutibile, in quanto consente la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale ai soli soggetti che abbiano avuto la «fortuna» di essere parte del giudizio *a quo*, con ciò discriminando coloro che, pur avendo identico interesse processuale e sostanziale (in quanto parti di un giudizio avente ad oggetto identica questione), non hanno avuto tale «fortuna»;

3) la rilevanza della questione ai fini della soluzione del giudizio *a quo*, in ragione:

a) della ammissibilità del ricorso proposto innanzi al Giudice *a quo*, stante la ormai pacificamente riconosciuta natura amministrativa (e non arbitrale) della soppressa Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport presso il CONI – natura ora riferibile anche al «neonato» Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (che ha sostituito la Camera di Conciliazione richiamata)²² – dato questo condivisibile, essendo ormai tale assunto stato unanimemente riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa;²³

²² Per comodità e completezza, si riporta testualmente il «passaggio» della Corte su tale profilo. «3. – Stante la sua preliminarità, va a questo punto esaminata la eccezione di inammissibilità della questione, per difetto di motivazione sulla sua rilevanza, formulata dalla difesa del CONI con riferimento alla mancata adeguata valutazione da parte del rimettente della natura del provvedimento emesso dalla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport. Se, infatti, questo fosse considerato un lodo arbitrale, data la soggezione di tali atti a ipotesi tipizzate di motivi di impugnazione, secondo la disciplina all'uopo dettata dal codice di rito civile, il ricorso di fronte al giudice *a quo* sarebbe inammissibile e, non ricorrendo, secondo quanto riferito dal rimettente, alcuna delle ipotesi in questione, la sollevata questione di legittimità costituzionale si paleserebbe altresì irrilevante. 3.1. – L'eccezione non è fondata.

È, infatti, evidente che il giudice rimettente, sia pure per implicito, si è conformato all'orientamento del tutto consolidato nella giurisprudenza amministrativa di primo e di secondo grado, come testimoniato dalla ampia messe di precedenti giurisprudenziali riscontrabili in argomento, secondo il quale, ancorché adottate nel contraddittorio delle parti, le decisioni assunte dalla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport (organismo, peraltro, ormai soppresso in quanto sostituito in seno al CONI dal neo istituito Tribunale nazionale arbitrale dello sport) hanno la natura di provvedimenti amministrativi, di talché non è, in linea di principio, implausibile che il giudice amministrativo affermi la sua giurisdizione (che è di natura esclusiva) nei confronti di ogni tipo di decisione della Camera di conciliazione ed arbitrato. Al riguardo, si deve sottolineare che questa Corte ha più volte affermato che il difetto di giurisdizione per essere rilevabile deve essere macroscopico (da ultimo, sent. n. 34 del 2010)».

²³ L'assunto del Consiglio di Stato sulla natura di provvedimenti amministrativi delle decisioni emanate dalla Camera di Conciliazione (per la prima volta affermato con la sentenza n. 5025/2004) – seppur inizialmente contestato dal TAR Lazio (con le decisioni 2987/2004, 526-529/2005, 2571/2005), che ha inizialmente continuato a riconoscere il carattere di lodo arbitrale alle decisioni della Camera di conciliazione – si è, negli anni, ampiamente consolidato con la successiva giurisprudenza dei Giudici di Palazzo Spada (ordinanze 9 agosto 2005, 3853, 3856, 3857, 3860 e 3865 e sentenze 527/2006 (Cosenza/FIGC), 3559/2006 (SPAL/FIGC), n. 268/2007 (Salernitana/FIGC)), fino ad essere riconosciuta anche dal TAR Lazio, il quale, con la sentenza 5645/2007 ne ha riconosciuto anche esso la natura di atti amministrativi («Spettando al giudice d'appello la funzione nomofilattica, strumentale rispetto al valore imprescindibile della certezza del diritto, in assenza di elementi nuovi, che diano alimento all'attività ermeneutica, ritiene il Collegio di dover conformarsi al dictum del Consiglio di Stato in ordine alla natura amministrativa della decisione della Camera arbitrale»).

b) della «inevitabilità» della rimessione alla Corte da parte del TAR Lazio, avendo questo, in precedenza, già tentato la soluzione della questione mediante «interpretazione costituzionalmente orientata», poi «bocciata» dal Consiglio di Stato (con la richiamata sentenza n. 5782/2008), che comunque aveva posto seri dubbi sulla legittimità costituzionale della norma *de qua*.²⁴

5.2 I profili sostanziali analizzati dalla Corte.

Conclusa la necessaria analisi dei profili preliminari sopra indicati, la Corte ha affrontato la questione di merito mediante una serie di «passaggi» logici; in particolare, sotto tale profilo, la Corte:

1) ha riepilogato il «quadro di sistema» relativo al corretto inquadramento dell'ordinamento sportivo nazionale e ne ha evidenziato il carattere derivato dall'ordinamento sportivo internazionale, che legittima l'«autonomia» (seppur limitata) dell'ordinamento sportivo nazionale rispetto all'ordinamento giuridico dello Stato;²⁵

²⁴ Per comodità e completezza, si riporta testualmente il «passaggio» della Corte su tale profilo. «3.2. – Deve essere, parimenti, disattesa la eccezione di inammissibilità formulata sulla base dell'assunto secondo il quale il giudice rimettente più che esporre un reale dubbio di costituzionalità ricerca, da parte di questa Corte, un improprio avallo alla interpretazione da lui in passato seguita e, ora, sconfessata dal giudice del gravame.

Invero il TAR del Lazio, pur avendo riferito i profili della propria precedente posizione, si dà carico del fatto che essa è stata motivatamente disattesa sia dal Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana (sentenza n. 1048 del 2007), sia dallo stesso Consiglio di Stato (sentenza n. 5782 del 2008), il quale, pur ritenendola l'unica possibile, si pone peraltro in termini problematici rispetto alla compatibilità costituzionale della propria interpretazione. Pertanto, di fronte alla opposta tesi, argomentatamente sostenuta dal giudice del gravame, che è, riguardo al caso, anche giudice di ultima istanza di merito (la cui decisione non è più scalfibile neppure a seguito di ricorso ex ultimo comma dell'Art. III Cost. ove ricorra un'ipotesi di carenza assoluta di giurisdizione), non restava al rimettente, proprio in quanto aderiva all'interpretazione del Consiglio di Stato, che sollevare il presente dubbio di costituzionalità, in tal senso portando a compimento l'iter esegetico luneggiato dallo stesso Consiglio di Stato».

²⁵ Per comodità e completezza, si riporta testualmente il «passaggio» della Corte su tale profilo. «4. – Venendo al merito della questione, essa deve essere dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione.

4.1. – Va, innanzitutto, ricordato che il decreto-legge n. 220 del 2003 è stato emanato in una situazione che fu espressamente definita dal relatore, durante i lavori parlamentari che hanno portato alla approvazione della legge di conversione, un «vero e proprio disastro incombente sul mondo del calcio». Con esso si è affrontata una questione particolarmente delicata, vale a dire il rapporto tra l'ordinamento statale e uno dei più significativi ordinamenti autonomi che vengono a contatto con quello statale, cioè l'ordinamento sportivo.

La singolarità della situazione e la connessa difficoltà di una actio finium regundorum tra queste due realtà è individuabile già dall'impostazione iniziale del decreto-legge il quale, nell'affermare che la normativa riconosce e favorisce «l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale», chiarisce che esso è «articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale». Si afferma cioè, reiterando concetti già espressi in altri testi normativi (quali gli Artt. 2 e 15 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – CONI, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59»), che questo

2) ha individuato le varie tipologie di questioni che possono insorgere nell'ambito dell'ordinamento sportivo, ovvero le questioni tecniche, disciplinari, amministrative e patrimoniali,²⁶ evidenziando:

a) per le questioni tecniche (costituite fondamentalmente dalle decisioni degli Arbitri di gara assunte sul campo di gioco) – alla luce della «riserva» di cui alla lett. a – la sostanziale «non impugnabilità» dei relativi provvedimenti innanzi al Giudice statale, in applicazione del principio di autonomia dell'ordinamento sportivo;²⁷

ordinamento autonomo costituisce l'articolazione italiana di un più ampio ordinamento autonomo avente una dimensione internazionale e che esso risponde ad una struttura organizzativa extrastatale riconosciuta dall'ordinamento della Repubblica.

Anche prescindendo dalla dimensione internazionale del fenomeno, deve sottolinearsi che l'autonomia dell'ordinamento sportivo trova ampia tutela negli Artt. 2 e 18 della Costituzione, dato che non può porsi in dubbio che le associazioni sportive siano tra le più diffuse «formazioni sociali dove [l'uomo] svolge la sua personalità» e che debba essere riconosciuto a tutti il diritto di associarsi liberamente per finalità sportive».

²⁶ Per comodità e completezza, si riporta testualmente il «passaggio» della Corte su tale profilo. «4.2. – Per ciò che concerne lo specifico esame delle disposizioni su cui verte la questione di costituzionalità sollevata dal rimettente TAR, si osserva che al comma 1 dell'Art. 2 del predetto decreto-legge è stato previsto, peraltro dando veste normativa ad un già affermato orientamento giurisprudenziale, che è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni concernenti, oltre che l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie finalizzate a garantire il corretto svolgimento delle attività sportive – cioè di quelle che sono comunemente note come «regole tecniche» – anche «i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari». Viene, altresì, precisato, al successivo comma 2, che in siffatte materie i soggetti dell'ordinamento sportivo (società, associazioni, affiliati e tesserati) hanno l'onere di adire (si intende: ove vogliano censurare la applicazione delle predette sanzioni) «gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo», secondo le previsioni dell'ordinamento settoriale di appartenenza.

Al contenuto di tale disposizione fa riferimento il successivo Art. 3 del decreto-legge n. 220, il quale, nel testo vigente al momento della proposizione della questione di legittimità costituzionale, individua, in sostanza, una triplice forma di tutela giustiziale. Una prima forma, limitata ai rapporti di carattere patrimoniale tra società sportive, associazioni sportive, atleti (e tesserati), è demandata alla cognizione del giudice ordinario. Una seconda, relativa ad alcune delle questioni aventi ad oggetto le materie di cui all'Art. 2, nella quale, in linea di principio, la tutela, stante la irrilevanza per l'ordinamento generale delle situazioni in ipotesi violate e dei rapporti che da esse possano sorgere, non è apprestata da organi dello Stato ma da organismi interni all'ordinamento stesso in cui le norme in questione sono state poste (e nel cui solo ambito esse, infatti, godono di pacifica rilevanza), secondo uno schema proprio della cosiddetta «giustizia associativa».

²⁷ Per comodità e completezza, si riporta testualmente il «passaggio» della Corte su tale profilo. «4.2.1. – È opportuno – prima di valutare la portata della terza forma di tutela, di carattere residuale e rimessa al giudice amministrativo – soffermarsi sulla seconda, interna all'ordinamento sportivo, perché si viene a lambire la questione di costituzionalità avanzata dal rimettente. Quest'ultimo osserva che «la giustizia sportiva costituisce lo strumento di tutela [definitivo] per le ipotesi in cui si discute dell'applicazione delle regole sportive».

Più oltre, sempre nell'ordinanza, si afferma che «tali sono, indiscutibilmente, le norme meramente tecniche, e fra esse sicuramente rientrano quelle che l'ordinamento sportivo ha elaborato ed elabora ai fini dell'acquisizione dei risultati delle competizioni agonistiche».

Né può, in questi casi, in cui, per la tutela della situazione di cui si lamenta la violazione, è escluso un intervento della giurisdizione statale, invocarsi la violazione dell'Art. 24 Cost., dato che è proprio la situazione che si pretende lesa che non assume la consistenza del diritto soggettivo o

b) per le questioni disciplinari (costituite fundamentalmente dai provvedimenti sanzionatori dal punto di vista disciplinare assunti dagli organismi di giustizia sportiva nei confronti di soggetti che abbiano violato le regole dell'ordinamento sportivo), che la «giustiziabilità» delle stesse è oggetto della questione di legittimità costituzionale *de qua*:

c) per le questioni amministrative (costituite fundamentalmente dalle questioni relative all'affiliazione ed al tesseramento ed alle ammissioni ai campionati delle società), la pacifica impugnabilità dei relativi provvedimenti innanzi al Giudice Amministrativo;²⁸

d) per le questioni patrimoniali tra pari ordinati (costituite fundamentalmente dalle

dell'interesse legittimo. Infatti il rimettente osserva che «Alle regole tecniche che vengono in gioco non può essere attribuita natura di norme di relazione dalle quali derivino diritti soggettivi [...] ma non sono configurabili neanche posizioni di interesse legittimo».

Si tratta di conclusioni coerenti con quelle cui la Corte regolatrice è pervenuta in due sentenze, entrambe assunte, trattandosi di questioni attinenti alla giurisdizione, a Sezioni Unite, la prima antecedente alla legge in esame (sentenza n. 4399 del 1989) e la seconda successiva alla sua entrata in vigore (sentenza n. 5775 del 2004). In quest'ultima, che ha una struttura argomentativa analoga alla prima, si afferma che tali questioni «non hanno rilevanza nell'ordinamento giuridico generale e le decisioni adottate in base [alle regole promananti dall'associazionismo sportivo] sono collocate in un'area di non rilevanza per l'ordinamento statale, senza che possano essere considerate come espressione di potestà pubbliche ed essere considerate alla stregua di decisioni amministrative. La generale irrilevanza per l'ordinamento statale di tali norme e della loro violazione conduce all'assenza della tutela giurisdizionale statale».

Se queste sono le conclusioni cui è giunto il giudice della giurisdizione esaminando la questione dal punto di vista sostanziale, cioè del grado di consistenza oggettiva che tali situazioni vengono ad avere se valutate nell'ambito dell'ordinamento generale, analoghe sono quelle cui il medesimo giudice giunge affrontando la questione sotto l'aspetto processuale del diritto di agire in giudizio per la loro eventuale tutela. Nella recente ordinanza n. 18052 dell'agosto 2010 le Sezioni Unite ritengono inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione concernente la possibilità di sottoporre al giudice statale una controversia relativa al ridimensionamento degli iscritti nei ruoli dei direttori di gara, altrimenti riservata all'autonomia dell'ordinamento sportivo, in quanto «costituisce [...] accertamento rimesso al giudice del merito la configurabilità o meno di una situazione giuridicamente rilevante per l'ordinamento statale e, come tale, tutelabile».

In altre parole, la valutazione tra l'irrilevante giuridico, che non dà accesso alla giurisdizione statale, e ciò che invece è per quest'ultima rilevante non può che essere rimessa al giudice di merito, che assumerà le sue decisioni secondo quanto prevede il diritto positivo.

Ciò, del resto, è conforme ad un risalente insegnamento di questa Corte, la quale, già nella sentenza n. 87 del 1979, pronunciandosi con riferimento ad una questione relativa all'Art. 2059 cod. civ., affermava la subordinazione logica del diritto di azione alla sia pur astratta configurabilità di una posizione soggettiva sostanziale giuridicamente rilevante».

²⁸ Per comodità e completezza, si riporta testualmente il «passaggio» della Corte su tale profilo. «4.3. – L'ulteriore forma di tutela giustiziale ha il carattere dalla tendenziale residualità, in quanto è relativa a tutto ciò che per un verso non concerne i rapporti patrimoniali fra società, associazioni sportive, atleti (e tesserati) – demandati, come si è detto, al giudice ordinario – e, per altro verso, pur scaturendo da atti del CONI e delle Federazioni sportive, non rientra fra le materie che, ai sensi dell'Art. 2 del decreto-legge n. 220 del 2003, sono riservate – in quanto, come detto, non idonee a far sorgere posizioni soggettive rilevanti per l'ordinamento generale, ma solo per quello settoriale – all'esclusivo interesse degli organi della giustizia sportiva. Si tratta cioè (per riprendere la originaria formulazione legislativa) di «ogni altra controversia» che è «devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».

questioni relative ai rapporti tra società e atleti o tra varie società), la pacifica «giustiziabilità» di esse innanzi al Giudice Ordinario;

3. ha «focalizzato» la questione di legittimità costituzionale della «norma incriminata», in una sostanziale «censura unitaria» (seppure riferita agli Artt. 24, 103 e 113 Cost.) sotto il profilo della sostanziale preclusione che essa imporrebbe ai tesserati sportivi di potere adire un qualsiasi Giudice naturale (statale e non sportivo), di dubbia legittimità anche alla luce della sussistenza della qualità di cittadini, lavoratori e imprese facenti parte dell'ordinamento statale in capo ai soggetti – atleti, tecnici e società – tesserati e affiliati sportivi;²⁹

Se si segue l'iter parlamentare del decreto-legge n. 220 del 2003, si constata che è lo stesso legislatore ad indicare alcune delle «situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo» per le quali ritiene si verifichi il caso della «rilevanza per l'ordinamento della Repubblica». Al riguardo, è sufficiente osservare che, secondo la primigenia versione del decreto-legge n. 220 del 2003, fra le materie che, essendo inserite al comma 1 dell'Art. 2, potevano considerarsi sottratte alla cognizione del giudice statale, erano anche le questioni aventi ad oggetto l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di società, associazioni o singoli tesserati nonché quelle relative alla organizzazione e svolgimento delle attività agonistiche ed alla ammissione ad esse di squadre ed atleti. La circostanza che, in sede di conversione del decreto-legge, il legislatore abbia espunto le lettere c) e d) del comma 1 dell'Art. 2, ove erano indicate le summenzionate materie, fa ritenere che su di esse vi sia la competenza esclusiva del giudice amministrativo allorché siano lesi diritti soggettivi od interessi legittimi.

Appare chiaro, anche attraverso l'esame dei ricordati lavori preparatori della Legge n. 280 del 2003 di conversione del decreto-legge n. 220, che siffatta modificazione, per sottrazione, dell'originario testo normativo sia giustificata dalla considerazione che la possibilità, o meno, di essere affiliati ad una Federazione sportiva o tesserati presso di essa nonché la possibilità, o meno, di essere ammessi a svolgere attività agonistica disputando le gare ed i campionati organizzati dalle Federazioni sportive facenti capo al CONI – il quale, a sua volta, è inserito, quale articolazione monopolistica nazionale, all'interno del Comitato Olimpico Internazionale – non è situazione che possa dirsi irrilevante per l'ordinamento giuridico generale e, come tale, non meritevole di tutela da parte di questo. Ciò in quanto è attraverso siffatta possibilità che trovano attuazione sia fondamentali diritti di libertà – fra tutti, sia quello di svolgimento della propria personalità, sia quello di associazione – che non meno significativi diritti connessi ai rapporti patrimoniali – ove si tenga conto della rilevanza economica che ha assunto il fenomeno sportivo, spesso praticato a livello professionistico ed organizzato su base imprenditoriale – tutti oggetto di considerazione anche a livello costituzionale.

L'intervento del legislatore della conversione è, quindi, apparso coerente con quanto disposto all'Art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 220 del 2003, là dove, in fine, viene espressamente precisato che l'autonomia dell'ordinamento sportivo recede allorché siano coinvolte situazioni giuridiche soggettive che, sebbene connesse con quello, siano rilevanti per l'ordinamento giuridico della Repubblica».

²⁹ Per comodità e completezza, si riporta testualmente il «passaggio» della Corte su tale profilo.

«4.4. – Si può passare, ora, alla questione di costituzionalità sollevata dal TAR Lazio.

Quest'ultimo dubita della più volte citata disposizione legislativa nella parte in cui riserverebbe al solo giudice sportivo la competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendole al sindacato del giudice amministrativo. Chiarisce che i dubbi di costituzionalità «non attengono alla previsione della c.d. pregiudiziale sportiva», dato che ritiene che essa sia «corretta e logica conseguenza della riconosciuta autonomia dell'ordinamento sportivo», ma «alla generale preclusione [...] ad adire il giudice statale una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva».

Afferma, altresì, che della disposizione sospettata di illegittimità costituzionale potrebbe darsi

4. ha ritenuto, con riferimento ai provvedimenti di tipo disciplinare sportivo (e questo è il punto centrale della decisione) – richiamando il precedente del Consiglio di Stato n. 5782/2008 – di non ravvisare nella normativa oggetto del giudizio una preclusione assoluta della tutela giurisdizionale, ma soltanto una ragionevole limitazione alla sola tutela risarcitoria (con esclusione della sola tutela «demolitoria»);³⁰

(anzi, in passato è stata data) altra interpretazione, ma che una recente pronuncia del Consiglio di Stato (Sez. VI, 25 novembre 2008, 5782), che ha fatto seguito ad altra analoga del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana (8 novembre 2007, 1048), gli impone di tralasciare la precedente interpretazione e di adeguarsi a quella fatta propria dal giudice del gravame che, a suo giudizio, presenta aspetti di contrasto con gli Artt. 24, 103 e 113 Cost.

Deve, al riguardo, considerarsi che anche se, come si è innanzi visto, il rimettente estende il giudizio agli Artt. 103 e 113 della Costituzione, in realtà la censura non attiene ad aspetti specifici relativi alle suddette disposizioni costituzionali, in quanto si incentra su un unico profilo. Esso è chiaramente definito laddove il rimettente afferma che dai parametri costituzionali di cui si invoca l'applicazione «si evince che a nessuno può essere negata la tutela della propria sfera giuridica dinanzi ad un giudice statale, ordinario o amministrativo che sia».

Anche più oltre nell'ordinanza si sottolinea che il dubbio di costituzionalità sorge ove la normativa censurata consente una «deroga al principio costituzionale del diritto ad ottenere la tutela della propria posizione giuridica di diritto soggettivo o di interesse legittimo dinanzi ad un giudice statale» e che il «limite del rispetto del diritto di difesa [...] finisce per essere irrimediabilmente leso proprio dalla preclusione del ricorso al giudice statale».

Quindi, anche se nell'ordinanza si fa riferimento ai sopracitati tre articoli della Costituzione, la censura ha un carattere unitario, compendiabile nel dubbio che la normativa censurata precluda «al giudice statale» (espressione più volte utilizzata) di conoscere questioni che riguardino diritti soggettivi o interessi legittimi. La prospettazione della violazione anche degli Artt. 103 e 113 Cost. viene formulata in quanto essi, a parere del giudice a quo, rappresentano il fondamento costituzionale delle funzioni giurisdizionali del giudice amministrativo che il rimettente, ai sensi di quanto dispone la normativa di cui deve fare applicazione, individua come il “giudice naturale” delle suddette controversie. Peraltro, con la loro evocazione, non si prospettano illegittimità costituzionali diverse da quelle formulate con riferimento all'Art. 24 Cost..».

³⁰ Per comodità e completezza, si riporta testualmente il «passaggio» della Corte su tale profilo.

«4.5. – Si deve, preliminarmente, condividere l'assunto del rimettente, che richiama un costante insegnamento di questa Corte, per cui «le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali» (ex multis: sent. n. 403 del 2007, sent. n. 356 del 1996, ord. n. 85 del 2007).

Proprio in aderenza a questo principio, si osserva che è la stessa sentenza del Consiglio di Stato, dal rimettente ritenuta «diritto vivente», a fornire, nel percorso argomentativo seguito (ed a prescindere da quanto in precedenza affermato in quella stessa sentenza), una chiave di lettura che fuga i dubbi di costituzionalità.

Nella sentenza si afferma, infatti, proprio con riferimento all'Art. 1 del decreto-legge n. 220 del 2003 che «tali norme debbano essere interpretate, in un'ottica costituzionalmente orientata, nel senso che laddove il provvedimento adottato dalle Federazioni sportive o dal CONI abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento giuridico statale, la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell'atto, ma il conseguente risarcimento del danno, debba essere proposta innanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere». Si precisa, altresì, che «Il Giudice amministrativo può, quindi, conoscere, nonostante la riserva a favore della “giustizia sportiva”, delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni ed atleti, in via incidentale e indiretta, al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione».

5) ha ritenuto, infine – proprio per tale ragione (insussistenza di una vera e propria preclusione alla tutela giurisdizionale e configurabilità di una tutela giurisdizionale in forma meramente risarcitoria) – che la norma denunciata non fosse viziata da illegittimità costituzionale ed ha qualificato la «tutela risarcitoria» configurata in materia come «una forma di tutela per equivalente» e come una «diversificata modalità di tutela giurisdizionale»;³¹

6) ha individuato in tale «sistema» (esclusione della tutela demolitoria ed ammissibilità della sola tutela risarcitoria, peraltro ammessa anche in forma autonoma dall' Art. 30 del Codice del Processo Amministrativo) il «ragionevole punto di equilibrio tra le esigenze proprie dei due portatori di interesse che si contrappongono» (ovvero l'autonomia dell'ordinamento sportivo e la esigenza di tutela giurisdizionale dei relativi tesserati) ed ha ritenuto che, in tale modo, il legislatore avrebbe operato un «non irragionevole bilanciamento» degli interessi in gioco.³²

Quindi, qualora la situazione soggettiva abbia consistenza tale da assumere nell'ordinamento statale la configurazione di diritto soggettivo o di interesse legittimo, in base al ritenuto «diritto vivente» del giudice che, secondo la suddetta legge, ha la giurisdizione esclusiva in materia, è riconosciuta la tutela risarcitoria.

In tali fattispecie deve, quindi, ritenersi che la esplicita esclusione della diretta giurisdizione sugli atti attraverso i quali sono state irrogate le sanzioni disciplinari – posta a tutela dell'autonomia dell'ordinamento sportivo – non consente che sia altresì esclusa la possibilità, per chi lamenti la lesione di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante, di agire in giudizio per ottenere il conseguente risarcimento del danno».

³¹ Per comodità e completezza, si riporta testualmente il «passaggio» della Corte su tale profilo. «È sicuramente una forma di tutela, per equivalente, diversa rispetto a quella in via generale attribuita al giudice amministrativo (ed infatti si verte in materia di giurisdizione esclusiva), ma non può certo affermarsi che la mancanza di un giudizio di annullamento (che, oltretutto, difficilmente potrebbe produrre effetti ripristinatori, dato che in ogni caso interverrebbe dopo che sono stati esperiti tutti i rimedi interni alla giustizia sportiva, e che costituirebbe comunque, in questi casi meno gravi, una forma di intromissione non armonica rispetto all'asserto intendimento di tutelare l'ordinamento sportivo) venga a violare quanto previsto dall' Art. 24 Cost.. Nell'ambito di quella forma di tutela che può essere definita come residuale viene, quindi, individuata, sulla base di una argomentata interpretazione della normativa che disciplina la materia, una diversificata modalità di tutela giurisdizionale».

³² Per comodità e completezza, si riporta testualmente il «passaggio» della Corte su tale profilo. «E' utile, al riguardo, sottolineare quanto questa Corte ha già avuto modo di affermare nella sentenza n. 254 del 2002, quando ha esaminato una questione relativa all'esonero di responsabilità che l'allora vigente normativa concedeva ai gestori del servizio telegrafico, e cioè che «appartiene alla sfera della discrezionalità legislativa apportare una deroga al diritto comune della responsabilità civile che realizzi un ragionevole punto di equilibrio tra le esigenze proprie» dei due portatori di interesse che si contrappongono.

Tra l'altro, le ipotesi di tutela esclusivamente risarcitoria per equivalente non sono certo ignote all'ordinamento. Infatti – ed il riferimento è pertinente in quanto si verte in tema di giurisdizione esclusiva –, è proprio una disposizione del codice civile, vale a dire l' Art. 2058, richiamata dall' Art. 30 del recente decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), a prevedere il risarcimento in forma specifica come un'eventualità («qualora sia in tutto o in parte possibile»), peraltro sempre sottoposta al potere discrezionale del giudice («tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica

In sostanza – alla luce del nuovo «sistema» introdotto con la sentenza n. 49/2011 della Corte Costituzionale – con riferimento alla materia disciplinare sportiva, i relativi provvedimenti assunti dalla Giustizia Sportiva potranno ora essere contestati dagli interessati innanzi al Giudice Amministrativo, ma soltanto al fine di ottenere l'eventuale risarcimento per i danni ingiustamente subiti (ovviamente previa dimostrazione dell'illegittimità del provvedimento disciplinare).

6. Critica alla soluzione adottata dalla Corte

La posizione assunta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 49/2011 delinea, quindi, ora un sistema in cui – ferma restando la sussistenza di una giurisdizione «piena», anche di tipo demolitorio, del Giudice Amministrativo in materie non «riservate» alla Giustizia Sportiva (area delle questioni c.d. «amministrative», quali affiliazione, tesseramento, ammissione ai campionati ecc.) – per le tipologie di questioni, invece, «riservate» alla Giustizia Sportiva dall'Art. 2 della L. n. 280/2003 (con specifico riferimento all'area delle questioni disciplinari, ma verosimilmente estendibile anche all'area delle questioni tecniche), la tutela in sede giurisdizionale innanzi al Giudice Amministrativo non è del tutto preclusa, ma è limitata ai profili meramente risarcitori.

Tale soluzione si ritiene:

1) non condivisibile per tutta una serie di ragioni;

2) da condividere comunque, in quanto avente sostanziale «forza normativa».

1. La soluzione adottata dalla Corte si ritiene non condivisibile nei presupposti e nelle conseguenze, per una serie di ragioni e, in particolare:

a) per il fatto che la «riserva» prevista dall'Art. 2 della L. n. 280/2003 in favore della Giustizia Sportiva si fondava esclusivamente su una sorta di «presunzione assoluta» di irrilevanza giuridico-economica della materia tecnica (lett. a) e della materia disciplinare (lett. b), come risultava dall'*incipit* dello stesso Art. 2, che giustificava le successive «riserve» in base alla presunta «*applicazione dei principi di cui all'articolo 1*», ovvero dei principi di «*autonomia*» dell'ordinamento sportivo, salvi i casi di «*rilevanza*» di situazioni giuridico-soggettive;

b) sono, pertanto, non condivisibili le altre ragioni giustificatrici della «riserva» individuate dalla Corte, ovvero:

b1) la presunta tardività «fisiologica» dell'intervento demolitorio del Giudice Amministrativo in materia disciplinare sportiva, oggettivamente smentita dalla realtà dei fatti, costituita dalla «pronta risposta» fornita in questi anni dal Giudice Amministrativo anche nella materia disciplinare sportiva;³³

risulta eccessivamente onerosa per il debitore»).

In questo caso, secondo il “diritto vivente” cui il rimettente fa riferimento, il legislatore ha operato un non irragionevole bilanciamento che lo ha indotto, per i motivi già evidenziati, ad escludere la possibilità dell'intervento giurisdizionale maggiormente incidente sull'autonomia dell'ordinamento sportivo».

³³ In particolare, tutte le questioni dedotte innanzi al Giudice Amministrativo hanno sempre trovato

b2) la presunta esistenza di una giurisprudenza, anteriore anche alla L. n. 280/2003, nel senso della esclusione della «rilevanza» delle questioni disciplinari sportive, oggettivamente smentita dalla realtà dei fatti, costituita dall'esistenza di una giurisprudenza (anteriore e posteriore alla L. n. 280/2003, sopra ampiamente riportata) tutta nel senso della potenziale rilevanza (e, quindi, «giustiziabilità») delle questioni disciplinari sportive;

c) in sostanza, dovendo necessariamente attenersi alla lettera ed alla *ratio* della norma in questione (riserva per presunta irrilevanza giuridico-economica delle questioni disciplinari), la Corte avrebbe potuto, più semplicemente, valutare la legittimità o meno di tale riserva e dichiarare la norma costituzionalmente legittima o meno (in particolare, a parere dello scrivente, essa avrebbe dovuto dichiararne l'illegittimità costituzionale, stante la oggettiva potenziale rilevanza giuridico-economica delle questioni disciplinari, come unanimemente riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa richiamata), senza cercare necessariamente una soluzione (piuttosto «forzata») per salvare comunque la norma in questione;

d) inoltre, la soluzione «individuata» dalla Corte Costituzionale non ha considerato il fatto che la tutela di ordine risarcitorio costituisce un «rimedio» peggiore dello stesso male (illegittimità del provvedimento) e dovrebbe essere considerata, quindi, solo come una sorta di *estrema ratio*, da scongiurare quanto più possibile, stante il «carattere dannoso» del risarcimento dei danni per tutti gli interessi dell'intero «sistema» («casse federali» peraltro sovvenzionate con «soldi pubblici», interesse al ripristino della legalità e della regolarità agonistica, che resta frustrato mediante l'irrogazione di un provvedimento disciplinare poi riconosciuto come illegittimo, ma non più «rimovibile» ecc.), come ben evidenziato dalla dottrina;³⁴

una «risposta di giustizia» tempestiva, anche mediante la fissazione di Camere di Consiglio straordinarie ed in ragione del fatto che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5025/2004, aveva sancito il limite di legittimità della c.d. «pregiudiziale sportiva» nella misura in cui la Giustizia Sportiva fosse stata capace di fornire una risposta in tempi adeguati a garantire la situazione giuridica dedotta.

Con tale decisione il Consiglio di Stato ha infatti, chiarito che tutto il sistema di giustizia sportiva in genere, e la Camera di Conciliazione in particolare, avrebbe dovuto prevedere dei termini molto «stretti» per la conclusione dei relativi procedimenti innanzi ad essa, «*in modo da esaurire i gradi della giustizia sportiva con sufficiente anticipo rispetto all'inizio del campionato senza pregiudicare l'effettività dell'eventuale tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo; solo in tal modo, il previo esaurimento dei gradi della giustizia sportiva, previsto dall'Art. 3 della Legge n. 280/2003, può essere ritenuto compatibile con i principi costituzionali in materia di tutela giurisdizionale*» (cfr. sent. pag. 29).

³⁴ Su tale aspetto, si veda, in particolare, R. CAPONIGRO, *Nullamento dell'aggiudicazione ed effetti del contratto*, disponibile *on line* all'indirizzo web www.giustizia-amministrativa.it - che, seppure riferito alla materia degli appalti, ha una valenza senz'altro generale, per la universalità delle considerazioni esposte dall'Autore - e, in particolare, nelle conclusioni di tale articolo, laddove l'Autore evidenzia il «carattere dannoso» del risarcimento dei danni per tutti gli interessi dell'intero sistema (casse erariali, interesse alla legalità, interesse allo svolgimento del servizio da parte del migliore ecc.).

Si riporta una parte testuale dei tale articolo.

«La considerazione che la norma comunitaria è strutturata in modo da riconoscere il risarcimento

e) infine, la soluzione della tutela meramente risarcitoria risulta inadeguata a soddisfare gli interessi in gioco ed, anzi, si pone in termini negativi, con riferimento ai vari interessi contrapposti nelle questioni disciplinari sportive:

e1) sia per i soggetti condannati in esito ai relativi procedimenti disciplinari, ai quali è preclusa la possibilità di ottenere la «demolizione» dei relativi provvedimenti, spesso lesivi anche, e soprattutto, dal punto di vista della dignità personale (insuscettibile di tutela mediante la mera forma risarcitoria), oltre che della sfera professionale, imprenditoriale ed economica;

e2) sia per le Istituzioni dell'ordinamento sportivo (Federazioni sportive), le quali si trovano ad essere:

e2a) esposte al rischio di condanna al risarcimento dei danni (ben più gravoso del semplice rischio di annullamento del provvedimento impugnato);

e2b) impossibilitate ad impugnare esse stesse provvedimenti emanati dagli organi di Giustizia Sportiva del CONI aventi ad oggetto la riforma delle decisioni dei propri organi di giustizia federale;

e3) sia per i componenti di tutti gli organismi di Giustizia Sportiva ad ogni livello, i quali corrono il rischio di vedersi condannati in prima persona (o di vedersi richiedere dalle relative Federazioni in rivalsa) a pagare il risarcimento dei danni determinati dall'emanazione dei provvedimenti emanati (sotto tale profilo, sarà quantomeno opportuno che tali soggetti stipolino un'assicurazione professionale per l'attività svolta come Giudice Sportivo).

2. In ogni caso – al di là delle ormai «sterili» considerazioni critiche sopra esposte – la sentenza della Corte Costituzionale in questione risulta avere una portata oggettivamente vincolante per il «sistema» della tutela giurisdizionale in materia disciplinare sportiva, ormai definitivamente «riconfigurato» dalla decisione in oggetto, non essendo chiaramente pensabile che il Giudice Amministrativo possa ormai più pronunciarsi nel senso dell'annullamento dei provvedimenti disciplinari sportivi, essendo stato definitivamente «espropriato» della relativa giurisdizione demolitoria.

del danno per equivalente patrimoniale solo ove non sia possibile soddisfare l'interesse sostanziale del concorrente illegittimamente pretermesso con il bene della vita al quale aspira conferma, a mio avviso, che il risarcimento dei danni non è la panacea per tutte le situazioni patologiche e che non può essere affatto posto sullo stesso piano della soddisfazione in forma specifica dell'interesse sostanziale, rispetto alla quale si pone in rapporto di sussidiarietà e non di alternatività.

In proposito, occorre rilevare che la soddisfazione in forma specifica dell'interesse sostanziale, vale a dire l'attribuzione del bene della vita, costituisce un effetto "naturale" dell'esecuzione della sentenza di annullamento e che il risarcimento del danno, di contro, contrasta con l'interesse pubblico che l'amministrazione aggiudicatrice è chiamata ontologicamente a perseguire sia perché determina che la prestazione venga eseguita da chi non è il "giusto" ed il "miglior" contraente sia perché comporta per la finanza pubblica un aggravio di spesa dovendo la stazione appaltante compensare le prestazioni rese dall'illegittimo aggiudicatario e risarcire il danno, ricorrendone i presupposti, all'imprenditore che sarebbe stato legittimo aggiudicatario o legittimo concorrente e contrasta altresì con l'interesse del ricorrente vittorioso in giudizio che perde comunque la possibilità di conseguire le qualificazioni ed i titoli professionali relativi all'esecuzione dell'appalto».

7. *Conseguenze e prospettive di «sistema»*

Tale soluzione apre nuove «prospettive» per la esplicazione della giurisdizione del Giudice Amministrativo con riferimento al settore sportivo (determinando, in teoria, la «nascita» della giurisdizione meramente risarcitoria, almeno con riferimento ad una specifica materia, quale quella del disciplinare sportivo).

7.1 *La «cautela» di proporre comunque la richiesta di annullamento.*

Intanto, nell'ottica del soggetto ricorrente, seppure in via estremamente cautelativa, potrebbe essere comunque opportuno – nell'ambito del ricorso per il risarcimento dei danni – inserire anche una domanda di annullamento ed una domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato e proporre il ricorso comunque nel termine di 60 giorni dalla emanazione del provvedimento di ultimo grado della giustizia sportiva.

Tale «cautela» si potrebbe rendere opportuna al fine di scongiurare ogni rischio di vedere «confusa» come acquiescenza la mancata impugnazione del provvedimento e, quindi, di vedersi negare (o fortemente ridurre) il risarcimento dei danni richiesto per non avere esperito tutti i mezzi di tutela possibili, come ormai sancito dall'Art. 30, comma III, del Codice del Processo Amministrativo e dalla recente Adunanza Plenaria 23 marzo 2011.³⁵

³⁵ Per comodità e completezza, si riporta il dato testuale del relativo «passaggio» della richiamata Adunanza Plenaria sul punto.

«3.2. Va, peraltro, osservato che il codice, pur negando la sussistenza di una pregiudizialità di rito, ha mostrato di apprezzare, sul versante sostanziale, la rilevanza eziologica dell'omessa impugnazione come fatto valutabile al fine di escludere la risarcibilità dei danni che, secondo un giudizio causale di tipo ipotetico, sarebbero stati presumibilmente evitati in caso di tempestiva reazione processuale nei confronti del provvedimento potenzialmente dannoso.

L'Art. 30, comma 3, del codice dispone, infatti, al secondo periodo, stabilisce che, nel determinare il risarcimento, «il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti».

La disposizione, pur non evocando in modo esplicito il disposto dell'Art. 1227, comma 2, del codice civile, afferma che l'omessa attivazione degli strumenti di tutela previsti costituisce, nel quadro del comportamento complessivo delle parti, dato valutabile, alla stregua del canone di buona fede e del principio di solidarietà, ai fini dell'esclusione o della mitigazione del danno evitabile con l'ordinaria diligenza. E tanto in una logica che vede l'omessa impugnazione non più come preclusione di rito ma come fatto da considerare in sede di merito ai fini del giudizio sulla sussistenza e consistenza del pregiudizio risarcibile.

Operando una ricognizione dei principi civilistici in tema di causalità giuridica e di principio di auto-responsabilità, il codice del processo amministrativo sancisce la regola secondo cui la tenuta, da parte del danneggiato, di una condotta, attiva od omissiva, contraria al principio di buona fede ed al parametro della diligenza, che consenta la produzione di danni che altrimenti sarebbero stati evitati secondo il canone della causalità civile imperniato sulla probabilità relativa (secondo il criterio del «più probabilmente che non»: Cass., sezioni unite, 11 gennaio 1008, 577; sez. III, 12 marzo 2010, 6045), recide, in tutto o in parte, il nesso casuale che, ai sensi dell'Art. 1223 c.c., deve legare la condotta antigiuridica alle conseguenze dannose risarcibili. Di qui la rilevanza sostanziale,

Si tratta, in effetti, di una impostazione estremamente cautelativa, in ragione del fatto che, almeno teoricamente, la inconfigurabilità di una giurisdizione demolitoria in materia dovrebbe, in astratto, escludere ogni rilevanza della mancata impugnazione del provvedimento come atto omissivo valutabile ai sensi dell'Art. 1227 c.c., come è anche confermato dal fatto che la stessa Plenaria n. 3/2011 richiamata fa riferimento proprio alla sentenza della Corte Costituzionale n. 49/2011 per affermare la possibile «autonomia» dell'azione risarcitoria rispetto a quella impugnatoria.³⁶

Si consideri, però, che – pur dovendo configurarsi la tutela cautelare come «anticipazione» della tutela di merito e, quindi, pur dovendosi ritenere che, nella materia disciplinare sportiva, debba essere negata *ab origine* anche ogni forma di tutela cautelare volta alla sospensione del provvedimento impugnato – la

sul versante prettamente causale, dell'omessa o tardiva impugnazione come fatto che preclude la risarcibilità di danni che sarebbero stati presumibilmente evitati in caso di rituale utilizzazione dello strumento di tutela specifica predisposto dall'ordinamento a protezione delle posizioni di interesse legittimo onde evitare la consolidazione di effetti dannosi.

Va aggiunto che la latitudine del generale riferimento ai mezzi di tutela e al comportamento complessivo consente di soppesare l'ipotetica incidenza eziologica non solo della mancata impugnazione del provvedimento dannoso ma anche dell'omessa attivazione di altri rimedi potenzialmente idonei ad evitare il danno, quali la via dei ricorsi amministrativi e l'assunzione di atti di iniziativa finalizzati alla stimolazione dell'autotutela amministrativa (cd. invito all'autotutela). Va, del pari, apprezzata l'omissione di ogni altro comportamento esigibile in quanto non eccedente la soglia del sacrificio significativo sopportabile anche dalla vittima di una condotta illecita alla stregua del canone di buona fede di cui all'Art. 1175 e del principio di solidarietà di cui all'Art. 2 Cost.».

³⁶ Per comodità e completezza, si riporta il dato testuale del relativo «passaggio» della richiamata Adunanza Plenaria sul punto.

«Va, da ultimo, osservato che l'autonomia del mezzo impugnatorio (rectius risarcitorio, n.a.) quale strumento idoneo a soddisfare in modo adeguato la pretesa azionata anche in caso di preclusione della tutela di annullamento, è stata di recente ribadita dalla Corte Costituzionale con la sentenza 11 febbraio 2011, 49, che ha respinto la questione di legittimità costituzionale sollevata, rispetto ai parametri di cui agli Art. 2, 24, 103 e 113 della Costituzione, nei confronti dell'Art. 2, commi 1, lettera b), e, in parte qua, 2, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito dalla Legge 17 ottobre 2003, n. 280, nella parte in cui detta una normativa che riserva al giudice sportivo la cognizione delle controversie relative alle sanzioni disciplinari non tecniche inflitte ad atleti, tesserati associazioni e società sportive, sottraendola al giudice amministrativo, anche là dove esse incidano su diritti ed interessi legittimi.

Al par. 4.5. della motivazione, la sentenza della Consulta ha posto a fondamento della statuizione di rigetto il rilievo che la mancata praticabilità della tutela impugnatoria non toglie che le situazioni di diritto soggettivo o di interesse legittimo siano adeguatamente tutelabili innanzi al giudice amministrativo, munito oltretutto di giurisdizione esclusiva in subiecta materia, mediante la tutela risarcitoria.

Si supera così l'impostazione tradizionale che vedeva l'annullamento quale sanzione indefettibile a fronte del riscontro di un vizio di legittimità, dandosi vita ad un sistema delle tutele duttile, che consente un accertamento non costitutivo dell'illegittimità, a fini risarcitori.

In definitiva, l'evoluzione del diritto amministrativo, già nel sistema normativo anteriore al codice del processo amministrativo, si è orientata in senso opposto alla praticabilità di una soluzione rigidamente processuale che imponga la proposizione del ricorso di annullamento quale condizione per accedere alla tutela risarcitoria anche quando la sentenza costitutiva non sia, o non sia più, necessaria ed utile per soddisfare l'interesse sostanziale al bene della vita».

complessità della materia giuridico-sportiva e la «mutevolezza» degli orientamenti assunti nel tempo dalla giurisprudenza sia in materia giuridico-sportiva, sia in materia di pregiudiziale amministrativa, è tale da non potere fare escludere, con ogni certezza, che un domani il risarcimento dei danni possa essere negato, anche in tale materia, per non avere l'interessato preventivamente richiesto l'annullamento o la sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

In tale situazione, si ritiene, pertanto, preferibile (almeno fino a quando la giurisprudenza amministrativa non avrà fornito chiarimenti univoci e consolidati su tale punto), proporre comunque, congiuntamente all'azione risarcitoria, anche l'azione di annullamento (nel relativo termine) e la richiesta cautelare.

7.2 *La proponibilità dell'azione risarcitoria anche per le questioni tecniche*

Alla luce dell'interpretazione della riserva di cui alla lett. b dell' Art. 2 della legge n. 280/2003 (materia disciplinare) - come esclusione della giurisdizione del Giudice Amministrativo dal punto di vista meramente «demolitorio», ferma restando la sussistenza di una giurisdizione meramente risarcitoria - fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza in oggetto, si può ragionevolmente ipotizzare una interpretazione «parallela» nel medesimo senso anche della riserva di cui alla lett. a dell' Art. 2 della L. n. 280/2003 (materia tecnica).³⁷

³⁷ I c.d. atti di «natura tecnica» che la Legge n. 280/2003 ha inteso riservare all'ordinamento sportivo sono, infatti, le «decisioni tecniche» ovvero quelle di immediata applicazione sul campo delle c.d. «regole del gioco» (in particolare, esemplificativamente, soltanto le decisioni assunte dall' Arbitro di gara nel corso di una partita, quali le decisioni di concedere o meno un canestro o un tiro da fermo).

La ratio di escludere tali decisioni tecniche dal controllo giurisdizionale è soltanto quella di evitare che si fermi una partita per attendere la decisione del Giudice su un aspetto meramente tecnico, che deve essere, invece, deciso con immediatezza soltanto sul campo perché la relativa decisione condiziona in un senso o in un altro l'andamento di una gara che comunque dovrà continuare e terminare nei 90 minuti successivi; in tali casi (e solo in tali casi), pertanto, l'interesse ad una corretta definizione della questione (goal, non-goal, fuorigioco o meno ecc.) viene sacrificato alla tutela dell'interesse alla immediatezza della gara (è, in effetti, difficilmente pensabile che una partita in corso venga sospesa e che tutti i giocatori attendano «in mutande» la decisione del TAR sulla regolarità o meno di un goal o di un punto...).

Solo in questi termini può essere ravvisata la corretta delimitazione dei confini dell'area delle c.d. «questioni tecniche» (solo le questioni da decidere sul campo), che sono definite «tecniche» proprio perché in esse si fa applicazione esclusivamente di regole tecniche ovvero delle Regole del gioco da applicare in campo e che, per essere correttamente definite, richiedono una decisione immediata (perché la partita deve continuare) e presuppongono una cognizione tecnica di tali regole (sapere, ad esempio, se il giocatore infortunato dietro la porta «tiene in gioco» o meno l'avversario, come è successo agli Europei 2008).

In tal senso, si vedano, in dottrina:

- a) F.P. LUISSO, *La giustizia sportiva*, Giuffrè ed., 35 «Le norme che regolano le competizioni sono spesso raccolte in un codice separato, chiamato appunto regolamento tecnico» ... (pag. 73) «i provvedimenti di giustizia ... sono provvedimenti amministrativi»;
- b) A. DE SILVESTRI, *Diritto dello Sport*, Le Monnier Ed., 119 «... una normazione tecnica o di gara, normalmente contenuta in testi appositi ... gli organi della giustizia tecnica sul campo sono gli

In sostanza - se la riserva di cui alla lett. b in questione non si giustifica giuridicamente per una sorta di «presunzione di irrilevanza» giuridico-economica di tutte le questioni disciplinari sportive, ma in ragione dell'esigenza di garantire il principio di autonomia dell'ordinamento sportivo (e cioè, al fine di evitare che le decisioni della Giustizia Sportiva possano essere «sovvertite», a distanza di tempo, dalla Giustizia Amministrativa) - nello stesso senso deve essere letta la riserva di cui alla lett. a, ovvero dando atto del fatto che l'esclusione della giurisdizione demolitoria del Giudice Amministrativo non sia dovuta alla «irrilevanza giuridico-economica» delle questioni tecniche (alcune delle quali possono, invece, avere una notevole rilevanza giuridico-economica, come, ad esempio, la mancata concessione, per «svista arbitrale» rilevata dalle telecamere, di un goal decisivo in una partita decisiva per l'assegnazione dello «Scudetto»),³⁸ ma all'esigenza di

gli arbitri ed i giudici di gara», 123: «quanto, infine, alle altre questioni non ricomprese nella disciplina delle regole di gara, spesso inserite nell'ulteriore categoria della giustizia amministrativa, non potrà che procedersi caso per caso, al fine di riscontrare nelle stesse, specie se relative al settore professionistico, possibili profili di rilevanza statale»;

c) P. D'ONOFRIO, *Sport e giustizia*, Maggioli Ed., 197 «in altri termini, si deve qui rimarcare come con la locuzione controversie tecniche in intenda indicare un ben preciso ambito: l'insieme delle norme involgenti il corretto svolgimento della prestazione sportiva, del gesto tecnico-atletico posto in essere dai partecipanti alla competizione sportiva; ... nondimeno, se queste disciplinano situazioni giuridiche positive dei soggetti dell'ordinamento sportivo, esse dovranno essere soggette al vaglio dei giudici dell'ordinamento nazionale»;

d) G. MARTINELLI, *L'ordinamento sportivo*, SDS Ed., 130: «il nucleo centrale del momento sportivo è la gara; e per questo motivo le norme che regolano le competizioni sono spesso raccolte in un codice separato, chiamato appunto 'Regolamento Tecnico', il quale contiene le regole sostanziali relative alle gare».

³⁸ Infatti, non può non negarsi come - alla luce della sempre maggior crescente presenza di (forti) interessi economici nel settore dello sport - anche le questioni tecniche possono assumere, in certi casi, una potenziale rilevanza anche per l'ordinamento statale, in quanto, ad esempio, anche un'errata valutazione tecnica (convalida o meno di un goal) può determinare conseguenze dirette e determinanti, oltre che sotto il profilo tecnico-agonistico (assegnazione o meno di un titolo), anche sotto il profilo giuridico-economico (partecipazione o meno ad una competizione internazionale).

Deve evidenziarsi, pertanto, come, se è pur vero che generalmente la materia tecnica risulta costituita da provvedimenti privi di rilevanza esterna all'ordinamento sportivo (le decisioni dell'arbitro di gara), non si può dire in astratto che tale sfera di questioni sia a priori del tutto irrilevante: si pensi al caso in cui - in una partita valida come «spareggio-promozione» (finale play-off) o come «spareggio-salvezza» (finale di play-out) e nella quale sia prevista la regola del «golden-goal» (in pratica, chi segna, vince) - una squadra realizzi il goal-vittoria, ma l'arbitro non si avveda del fatto che il pallone è entrato di oltre un metro oltre la linea (fatto in ipotesi oggettivamente documentato da tutte le televisioni) e, sul capovolgimento di fronte, la squadra avversaria realizzi essa il «golden-goal»; è evidente che, in una ipotetica situazione di tale genere, l'errore tecnico compiuto dall'arbitro di gara (e il conseguente provvedimento di omologazione della gara con acquisizione del «fasullo» risultato del campo) determina una serie di conseguenze (partecipazione, per la stagione successiva, ad un campionato inferiore rispetto a quello che avrebbe effettivamente conquistato sul campo se il risultato non fosse stato falsato da un errore tecnico) che incidono gravemente sulla capacità economica della società-azienda, con l'effetto che il provvedimento-tecnico potrebbe assumere una indiscutibile rilevanza economica e quindi una rilevanza lesiva degli interessi giuridicamente rilevanti (Art. 41 Cost.: diritto di iniziativa economica) della stessa.

Sul problema della rilevanza delle questioni tecniche, si veda: A. MORBIDELLI, *Giudice*

garantire l'autonomia dell'ordinamento sportivo (e cioè, al fine di evitare che le decisioni degli Arbitri di gara possano essere «sovvertite», a distanza di tempo, dalla Giustizia Amministrativa).

Ne consegue che, così come le questioni disciplinari, anche le questioni tecniche, pur non essendo possibile chiedere al Giudice Amministrativo la «demolizione» delle decisioni degli Arbitri assunte sul campo di gioco, potranno essere oggetto di richieste risarcitorie secondo il «parametro interpretativo» individuato dalla Corte Costituzionale.

In tale possibile scenario dell'immediato futuro, potrebbe essere opportuno:

- a) che lo sport «apra» alla tecnologia, al fine di «correggere» eventuali errori umani sul campo di giuoco (in tal modo, evitando «danni milionari» che poi potrebbero essere oggetto di richieste risarcitorie);
- b) che i singoli Arbitri (o le relative Associazioni di Arbitri) stipolino un'assicurazione professionale per i danni che essi possono determinare nell'esercizio della relativa attività (così come già «suggerito» per i vari componenti della Giustizia Sportiva a tutti i livelli), al fine di garantirsi comunque dal rischio di richieste risarcitorie «milionarie».

7.3 *L'esigenza di «sistema» di considerare la colpa «in re ipsa»*

Alla luce del nuovo «sistema» messo «a punto» dalla Corte Costituzionale, lo stesso potrà dirsi «effettivamente» funzionante, secondo i principi della pienezza e della effettività della tutela sanciti dall' Art. 1 del Codice del Processo Amministrativo, soltanto se la giurisprudenza amministrativa ammetterà - soltanto in questo «segmento» del sistema di tutela giurisdizionale costituito dal «disciplinare sportivo» ed in ragione del carattere di «eccezionalità» della tutela risarcitoria come unica forma di tutela, come previsto soltanto in questo settore - di considerare l'elemento soggettivo della «colpa» come elemento sussistente *«in re ipsa»* nell'eventuale accertamento di illegittimità del provvedimento disciplinare, come indicato, in materia di appalti, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia della U.E. con decisione in data 30 settembre 2010, 314.³⁹

Amministrativo e errore dell'Ufficiale di gara nelle competizioni sportive (e connesse considerazioni circa la difficile convivenza tra interesse legittimo e autonomia dello sport), disponibile on line all'indirizzo web www.giustamm.it.

³⁹ Nella nuova impostazione giurisprudenziale, sancita dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza 30 settembre 2010, 314, seppure con riferimento alla materia degli appalti, la prova dell'elemento soggettivo non è più richiesta ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno, in quanto esso sarebbe insito *in re ipsa* nell'illegittimità del provvedimento.

La Corte di Giustizia Europea, nella sentenza 30 settembre 2010, 314 (Stadt Graz C. Strabag), ha, infatti, statuito che (segue il dispositivo): «La direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, la quale subordini il diritto a ottenere un risarcimento a motivo di una violazione della disciplina sugli appalti pubblici da parte

Tale parallelismo tra appalti e disciplinare sportivo si impone per il fatto che la decisione della Corte di Giustizia richiamata è stata determinata proprio dalla constatazione del fatto che, in materia di appalti e dopo l'avvenuta stipula del contratto, il soggetto illegittimamente pretermesso si trovava (nel caso *de quo*) ad avere come unica forma di tutela quella di tipo risarcitorio (essendogli ormai preclusa, invece, la tutela demolitoria dalla normativa di riferimento, per l'esigenza di fare prevalere l'interesse alla certezza del diritto nell'individuazione dell'aggiudicatario-contrante).

Proprio la limitata tutela prevista dalla normativa di settore (esclusivamente risarcitoria, dopo la stipula del contratto) e la correlativa esigenza di garantire comunque una tutela in termini di effettività hanno indotto la Corte di Giustizia ad individuare (soltanto nella materia degli appalti e per il fatto che in essa è prevista una forma limitata di tutela) un «giusto temperamento» degli interessi nell'affermazione dell'irrelevanza della colpa dell'Amministrazione ai fini del riconoscimento del risarcimento dei danni (cfr. punto n. 39 della sentenza indicata).

Orbene, ragionando per analogia tra la materia degli appalti ed il disciplinare sportivo - visti l'identico «minimo comune multiplo» costituito dall'esistenza di una tutela giurisdizionale limitata al solo risarcimento dei danni e l'identico «massimo comune denominatore» costituito dall'esigenza di garantire comunque una tutela in forma di «effettività» (principio previsto non solo dalla Direttiva comunitaria n. 89/665, ma anche dall'Art. 1 del Codice del Processo Amministrativo) - quanto «prescritto» dalla Corte di Giustizia in materia di appalti⁴⁰ deve ritenersi vincolante

di un'amministrazione aggiudicatrice al carattere colpevole di tale violazione, anche nel caso in cui l'applicazione della normativa in questione sia incentrata su una presunzione di colpevolezza in capo all'amministrazione suddetta, nonché sull'impossibilità per quest'ultima di far valere la mancanza di proprie capacità individuali e, dunque, un difetto di imputabilità soggettiva della violazione lamentata».

⁴⁰ Si riportano testualmente i punti nn. 38-45 della richiamata sentenza della Corte di Giustizia n. 314/2010, che chiariscono, in termini di estrema chiarezza (in particolare, il punto n. 39), come l'assunto che la colpa debba essere riconosciuta *in re ipsa* nell'illegittimità del provvedimento sia determinato dall'esistenza di un tutela limitata ai profili esclusivamente risarcitori e dalla correlativa esigenza di garantire comunque l'effettività della tutela giurisdizionale (esattamente come avviene nel settore del disciplinare sportivo).

“38 Inoltre, l'Art. 2, n. 6, secondo comma, della direttiva 89/665 riconosce agli Stati membri la facoltà di prevedere che, dopo la conclusione del contratto successiva all'aggiudicazione dell'appalto, i poteri dell'organo responsabile delle procedure di ricorso siano limitati alla concessione di un risarcimento.

39 In tale contesto, il rimedio risarcitorio previsto dall'Art. 2, n. 1, lett. c), della direttiva 89/665 può costituire, se del caso, un'alternativa procedurale compatibile con il principio di effettività, sotteso all'obiettivo di efficacia dei ricorsi perseguito dalla citata direttiva [v. in tal senso, in particolare, sentenza Uniplex (UK), cit., punto 40], soltanto a condizione che la possibilità di riconoscere un risarcimento in caso di violazione delle norme sugli appalti pubblici non sia subordinata – così come non lo sono gli altri mezzi di ricorso previsti dal citato Art. 2, n. 1 – alla constatazione dell'esistenza di un comportamento colpevole tenuto dall'amministrazione aggiudicatrice.

40 Come rilevato dalla Commissione europea, poco importa al riguardo che, a differenza della normativa nazionale esaminata nella citata sentenza 14 ottobre 2004, Commissione/Portogallo, la disciplina in questione nel presente procedimento non faccia gravare sul soggetto leso l'onere della

per i Giudici Nazionali⁴¹ anche in materia di disciplinare sportivo, con la conseguenza che, anche in tale settore, l'elemento della «colpa dell'Amministrazione» dovrà ritenersi sussistente *«in re ipsa»* nell'accertamento dell'illegittimità del provvedimento.

prova dell'esistenza di una colpa dell'amministrazione aggiudicatrice, bensì imponga a quest'ultima di vincere la presunzione di colpevolezza su di essa gravante, limitando i motivi invocabili a tal fine.

41 Infatti, quest'ultima normativa genera anch'essa il rischio che l'offerente pregiudicato da una decisione illegittima di un'amministrazione aggiudicatrice venga comunque privato del diritto di ottenere un risarcimento per il danno causato da tale decisione, nel caso in cui l'amministrazione suddetta riesca a vincere la presunzione di colpevolezza su di essa gravante. Orbene, secondo quanto risulta dalla presente domanda di pronuncia pregiudiziale, e così come confermato dalle discussioni svoltesi all'udienza, una simile eventualità non risulta esclusa nel caso di specie, tenuto conto della possibilità per la Stadt Graz di invocare il carattere scusabile dell'errore di diritto da essa asseritamente commesso, a motivo dell'intervento della decisione 10 giugno 1999 del Vergabekontrollsenat des Landes Steiermark, che ha rigettato il ricorso delle società Strabag e a.

42 Quanto meno, l'offerente suddetto corre il rischio, in virtù di questa stessa normativa, di ottenere un risarcimento soltanto tardivamente, considerata la lunghezza dei tempi che possono rendersi necessari per un procedimento civile inteso all'accertamento del carattere colpevole della violazione lamentata.

43 Orbene, nell'uno e nell'altro caso, la situazione sarebbe contraria all'obiettivo della direttiva 89/665, enunciato all'Art. 1, n. 1, ed al terzo 'considerando' di quest'ultima, consistente nel garantire l'esistenza di mezzi di ricorso efficaci e quanto più rapidi possibile contro le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici in violazione della normativa sugli appalti pubblici.

44 Va poi sottolineato che, anche supponendo che, nel presente caso, la Stadt Graz possa aver ritenuto, nel giugno 1999, di essere obbligata, in considerazione dell'obiettivo di efficacia inerente allo svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, a dare immediatamente esecuzione alla decisione 10 giugno 1999 del Vergabekontrollsenat des Landes Steiermark, senza attendere la scadenza del termine previsto per l'impugnazione di tale decisione, resta il fatto che, come evidenziato dalla Commissione all'udienza, l'accertamento della fondatezza di una domanda di risarcimento proposta dall'offerente pretermesso a seguito dell'annullamento di tale decisione da parte di un giudice amministrativo non può, per parte sua, essere subordinato – in contrasto con il tenore, l'economia sistematica e la finalità delle disposizioni della direttiva 89/665 contemplanti il diritto ad ottenere tale risarcimento – ad una valutazione del carattere colpevole del comportamento dell'amministrazione aggiudicatrice chiamata in causa.

45 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la prima questione dichiarando che la direttiva 89/665 deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, la quale subordini il diritto ad ottenere un risarcimento a motivo di una violazione della disciplina sugli appalti pubblici da parte di un'amministrazione aggiudicatrice al carattere colpevole di tale violazione, anche nel caso in cui l'applicazione della normativa in questione sia incentrata su una presunzione di colpevolezza in capo all'amministrazione suddetta, nonché sull'impossibilità per quest'ultima di far valere la mancanza di proprie capacità individuali e, dunque, un difetto di imputabilità soggettiva della violazione lamentata».

⁴¹ Il carattere vincolante di tale decisione della Corte di Giustizia – stante anche il carattere ormai «derivato» dell'ordinamento nazionale da quello comunitario – è stato già riconosciuto dalla giurisprudenza nazionale che, in materia di appalti, ha ritenuto di fare applicazione dei principi sanciti dalla Corte di Giustizia nella sentenza richiamata.

In particolare, si vedano:

a) TAR Lazio, Roma, Sez. III, 2 febbraio 2011, 974: «In materia di appalti pubblici, in presenza di una norma puntuale non osservata si configura la colpa dell'amministrazione, in quanto, come è stato chiarito dalla Corte di Giustizia (sentenza 30 settembre 2010, 314), la direttiva 92/50/CEE

In alternativa – laddove la giurisprudenza decidesse di «by-passare» le indicazioni (vincolanti) della Corte di Giustizia – essa dovrà comunque considerare, nell'eventuale accertamento dell'illegittimità del provvedimento disciplinare, quantomeno una «presunzione di colpa», secondo i principi espressi, in via generale, dalla giurisprudenza nazionale.⁴²

osta a una normativa nazionale, la quale subordini il diritto a ottenere un risarcimento al carattere colpevole di tale violazione, anche nel caso in cui l'applicazione della normativa in questione sia incentrata su un presunzione di colpevolezza in capo all'amministrazione, nonché sull'impossibilità per quest'ultima di far valere la mancanza di proprie capacità individuali e, dunque, un difetto di imputabilità soggettiva della violazione lamentata»;

b) TAR Lazio, Latina, Sez. I, 14 gennaio 2011, 21: «*Il risarcimento del danno per condotta illecita della Pubblica Amministrazione richiede la sussistenza del fatto, la sua anti-giuridicità e la colpevolezza, quest'ultima, tuttavia, destinata a perdere la sua iniziale consistenza. Il fatto consiste, in particolare, nella condotta commissiva o omissiva produttiva - attraverso il rapporto di causalità - dell'evento dannoso (nella specie costituito dalla illegittima attribuzione dell'aggiudicazione quale conseguenza della indeterminatezza dei criteri previsti dal bando), mentre l'anti-giuridicità deve ravvisarsi nella violazione delle regole giuridiche e specificamente nell'illegittimità del bando.*

Quanto al profilo della colpa, in seguito alla emanazione della direttiva comunitaria n. 89/665 il rispetto del principio di effettività del rimedio risarcitorio da essa perseguito può intendersi rispettato nella sola ipotesi in cui la possibilità di riconoscere il risarcimento del danno non sia subordinata alla constatazione dell'esistenza di un comportamento colpevole tenuto dall'amministrazione aggiudicatrice. In tal senso, non è accettabile neanche la inversione dell'onere della prova a carico dell'amministrazione aggiudicatrice, poiché genera il rischio che l'offerente pregiudicato da una decisione illegittima di un'amministrazione aggiudicatrice venga comunque privato del diritto di ottenere un risarcimento per il danno causato da tale decisione, nel caso in cui l'amministrazione suddetta riesca a vincere la presunzione di colpevolezza su di essa gravante»;

c) TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 4 novembre 2010, 4552: «*Non è possibile subordinare la concessione di un risarcimento al riconoscimento del carattere colpevole della violazione della normativa sugli appalti pubblici commessa dall'amministrazione aggiudicatrice.*

Nel caso in cui, a seguito dell'intervenuta esecuzione di un appalto di fornitura oggetto di gara pubblica, non sia possibile riconoscere all'impresa, illegittimamente esclusa dall'aggiudicazione, il risarcimento in forma specifica, spetta comunque ad essa il risarcimento per equivalente, essendo irrilevante a questo effetto, secondo principi enunciati dal giudice comunitario, ogni verifica sul comportamento colposo o non tenuto nella vicenda dalla stazione appaltante».

⁴² Sulla non configurabilità di un onere della prova dell'esistenza dell'elemento soggettivo a carico del privato (con conseguente inversione del relativo onere della prova in capo all'Amministrazione, nel senso che sarà questa a dovere provare l'assenza di colpa ed il proprio errore scusabile), si vedano, a titolo meramente esemplificativo:

a) Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2010, 6979: «*Nel giudizio di risarcimento del danno, il vizio dell'atto costituisce un indizio presuntivo della colpa, restando a carico dell'amministrazione l'onere di dimostrare la scusabilità dell'errore, che dovrà essere valutata dal giudice per escludere la colpevolezza, non potendo l'imputazione avvenire sulla base del dato meramente oggettivo dell'illegittimità del provvedimento».*

b) Cons. Stato, Sez. V, 23 giugno 2010, 3965: «*In sede di giudizio per il risarcimento del danno derivante da provvedimento amministrativo illegittimo, il privato danneggiato può limitarsi ad invocare l'illegittimità dell'atto quale indice presuntivo della colpa restando, poi, a carico dell'Amministrazione l'onere di dimostrare che si è trattato di un errore scusabile dell'ente (per contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione della norma, per la complessità del fatto ovvero per l'influenza di altri soggetti)»;*

c) Cons. Stato, Sez. VI, 21 maggio 2009, 3144: «*Non è richiesto al privato danneggiato da un provvedimento amministrativo illegittimo un particolare impegno probatorio per dimostrare la*

Conclusioni

In sostanza, al di là della valutazione di legittimità o meno dei provvedimenti disciplinari contestati nell'ambito dei singoli giudizi, determinante sarà – nell'ambito delle controversie meramente risarcitorie che saranno portate all'attenzione del Giudice Amministrativo in materia disciplinare sportiva – la posizione che la giurisprudenza assumerà con riferimento alla necessità o meno della sussistenza del profilo soggettivo (colpa o dolo) dell'Amministrazione (organismi di giustizia di Federazione o CONI) come presupposto per il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni; infatti:

a) laddove la giurisprudenza riterrà di potere rinvenire l'elemento soggettivo della colpa «*in re ipsa*» nel riconoscimento della sussistenza dell'elemento oggettivo costituito dall'accertamento dell'illegittimità del provvedimento impugnato (in presenza, ovviamente, anche della prova degli elementi ulteriori sanciti dall'art. 2043 c.c. e costituiti dalla sussistenza di un danno ingiusto e di un nesso causale tra condotta e danno), allora potrà «salutarsi» davvero la «nascita» della giurisdizione meramente risarcitoria in materia di disciplinare sportivo;

colpa della p.a. Infatti, pur non essendo configurabile, in mancanza di un'espressa previsione normativa, una generalizzata presunzione relativa di colpa dell'Amministrazione per i danni conseguenti ad un atto illegittimo o comunque ad una violazione delle regole, possono invece operare regole di comune esperienza e la presunzione semplice, di cui all'Art. 2727 c.c., desunta dalla singola fattispecie. Il privato danneggiato può, quindi, invocare l'illegittimità del provvedimento quale indice presuntivo della colpa o anche allegare circostanze ulteriori, idonee a dimostrare che si è trattato di un errore non scusabile. Spetterà a quel punto all'Amministrazione dimostrare che si è trattato di un errore scusabile, configurabile in caso di contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione di una norma, di formulazione incerta di norme da poco entrate in vigore, di rilevante complessità del fatto, di influenza determinante di comportamenti di altri soggetti, di illegittimità derivante da una successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata (nel caso di specie, è stato violato un principio fondamentale relativo alla qualificazione delle imprese in materia di appalti - quello della corrispondenza tra quote di qualificazione e quote di esecuzione - e, pertanto, considerando anche che l'Amministrazione non ha allegato circostanze tali superare la presunzione di colpa che nasce dall'illegittimità, deve ritenersi integrata la prova dell'elemento soggettivo)»;

d) Cons. Stato, 23 marzo 2009, 1732: «fermo restando l'inquadramento della maggior parte delle fattispecie di responsabilità della p.a., all'interno della responsabilità extracontrattuale, non è comunque richiesto al privato danneggiato da un provvedimento amministrativo illegittimo un particolare sforzo probatorio sotto il profilo dell'elemento soggettivo. Infatti, pur non essendo configurabile, in mancanza di un'espressa previsione normativa, una generalizzata presunzione (relativa) di colpa dell'amministrazione per i danni conseguenti ad un atto illegittimo o comunque ad una violazione delle regole, possono invece operare regole di comune esperienza e la presunzione semplice, di cui all'Art. 2727 c.c., desunta dalla singola fattispecie. Il privato danneggiato può, quindi, invocare l'illegittimità del provvedimento quale indice presuntivo della colpa o anche allegare circostanze ulteriori, idonee a dimostrare che si è trattato di un errore non scusabile. Spetterà, di contro, all'amministrazione dimostrare che si è trattato di un errore scusabile, configurabile, ad esempio, in caso di contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione di una norma, di formulazione incerta di norme da poco entrate in vigore, di rilevante complessità del fatto, di influenza determinante di comportamenti di altri soggetti, di illegittimità derivante da una successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata».

b) laddove la giurisprudenza riterrà, invece, di non potere rinvenire l'elemento soggettivo della colpa «*in re ipsa*» nel riconoscimento della sussistenza dell'elemento oggettivo costituito dall'accertamento dell'illegittimità del provvedimento impugnato e di porre a carico del ricorrente l'onere della prova della «colpa» dei vari organismi di Giustizia Sportiva (su più livelli, nei diversi gradi di procedimento disciplinare) – vista la estrema difficoltà di dimostrare la «colpa del Giudice» (anche sportivo) in ragione della naturale complessità ed opinabilità giuridica delle valutazioni poste in essere nel corso di un qualsiasi procedimento disciplinare – si dovrà necessariamente dire addio al giusto «sogno di tutela giurisdizionale» anche con riferimento ai provvedimenti disciplinari sportivi ed accettare definitivamente la «fine» della giurisdizione del Giudice Amministrativo in materia di disciplinare sportiva.

L'auspicio è che si affermi la prima soluzione ipotizzata, in ragione del fatto che, soltanto in tale modo, si potrebbe garantire una tutela giurisdizionale (per quanto limitata ai profili meramente risarcitori) ad un intero settore, ovvero l'area del c.d. «disciplinare sportivo», nel quale, indiscutibilmente – per espresso riconoscimento di tutta la giurisprudenza che si è pronunciata in materia (in particolare, le richiamate decisioni di TAR Lazio, Consiglio di Stato e Corte Costituzionale) – si «agitano» interessi sicuramente rilevanti anche nell'ambito dell'ordinamento statale, che sarebbero «degni» di potere avere una tutela anche in sede giurisdizionale, se non proprio in termini di «pienezza» (ormai definitivamente preclusa dall'esclusione della giurisdizione demolitoria in materia), quantomeno in termini di «effettività» (mediante l'esercizio di una «giurisdizione risarcitoria» vera e propria e non meramente formale).

COMPETITIVE BALANCE IN THE ITALIAN BASKETBALL CHAMPIONSHIP

by *Francesco Addesa**

CONTENTS: Introduction – 1. The Competitive Balance in Professional Sports – 2. Alternative Measures of Competitive Balance – 3. The Italian Basketball Championship – Conclusions – References

JEL CLASSIFICATION: L83

KEYWORDS: Competitive balance, Bosman ruling, talent supply.

Introduction

The competitive balance is crucial to determine the attractiveness of a particular sport, as it is directly related to the rational expectations of fans about the winners of a given event or competition. If the outcome of a sporting competition or event is easily predictable, the attendance, that is the demand from the public, will be necessarily very low.

This paper aims at carrying out a first analysis of competitive balance and its potential relationship with the severe shift in talent supply across seasons due to the Bosman ruling¹ and other subsequent amendments to regulations concerning foreign players in the top division of Italian basketball. More specifically, it presents a general analysis of competitive balance and its evolution over time in Italian *Serie A*, dealing with a very long period of time (1957-2010, a total of 54 seasons) divided according to the main regulatory changes concerning the enrolment of non-homegrown players, and a more specific analysis of the performance of the competitive balance and its potential relationship with the talent supply shock

* Dottore di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Università di Salerno. E-mail: francescoaddesa@virgilio.it.

¹ CURIA, December 15 1995, C-415/93, in *Raccolta della Giurisprudenza della Corte*, 1995, 4921.

following the Bosman ruling, which removed all limits to the acquisition of EU players and began the gradual globalization of the sporting talent market as *free-trade zone of the rights to the athletic performance of different players between different clubs*. Relaxation of regulations restricting the employment of non-homegrown players implied that market became international rather than national and made the supply of playing talent elastic, unlike the North America major leagues.² However, according to the upholders of protectionist line aiming at preserving national nurseries, this globalization trend in professional sports, accurately emphasized by Andreff,³ would induce an asymmetry in the distribution of talent which would damage the competitive balance, as the richest clubs would be advantaged in the acquisition of worldwide talent.

In the specific case of the Italian basketball league, the severe shift in supply originated by the Bosman ruling yielded an almost constant increase in the average number of non-homegrown players per team over 15 seasons (1996-2010), and the protectionist line adopted by the Italian Olympic Committee (from now onwards simply CONI), which aims at introducing a minimum number of homegrown players for any discipline in order to bypass the effects of the Bosman ruling, seems not to have stemmed the inflow of foreign players.

Moreover, the analysis of seasons following that ruling does not allow to draw clear-cut and definitive conclusions on the relationship between competitive balance and these modifications in non-homegrown talent supply, because a negative correlation seems to emerge only in the first half of the seasons examined.

The paper has the following structure: Section 1 contains a brief presentation of the concept of competitive balance (from now onwards CB) in professional sports; Section 2 presents some analytical tools used in literature to measure CB; Section 3 shows the analysis of CB trend in the Italian championship, with a special section devoted to the seasons from 1997 to 2010, the post-Bosman era, in order to verify the existence of a relationship between CB and the number of foreign players present in Italian teams. Section 4 contains some concluding remarks.

1. *The Competitive Balance in Professional Sports*

The CB is closely related to the expectations the audience of a sporting event has about who will be the winners: in a context of perfect balance, fans believe that all results are equally possible, thus there is a complete uncertainty about the final result. The more balanced the competition, the greater the interest of the audience. The uncertainty of outcome, although conceptually difficult to measure in professional sports, is therefore a key explanatory variable of the demand for sports, as recently repeated by Caruso.⁴

² See S. KESENNE, *What's the Game Team Owners Play?*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 5, n. 1, 2009, 81-87.

³ W. ANDREFF, *Globalization of the Sport Economy*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 4, n. 3, 2008, 13-31.

⁴ R. CARUSO, *Crime and Sport Participation: Evidence from Italian Regions Over the Period 1997-2003*, in *J. of Soc.-Ec.*, In Press, 2011.

It was first discussed by Rottenberg⁵ in his seminal piece in sports economics on the baseball players' labour market, which highlighted the uncertainty of outcome is the key factor to attract paying customers to a sporting event: thus, professional sports leagues need a certain balance in competition between teams to maximise the number of spectators.

Neale⁶ defined the economics of professional sports leagues as *peculiar*, meaning that they have distinctive characteristics compared to other industries, mainly due to the so-called *Louis-Schmelling paradox*. Neale, referring to the world heavyweight title boxing match between Joe Louis, the defending champion, and Max Schmelling, argued Louis would have got more economic benefits by meeting evenly matched than weaker contenders: therefore, his revenues would have been directly proportional to the opponents' strength. In other words, the demand for a sporting event does not depend only on the absolute strength of the challengers, but on the gap between them as well. A few years later, the peculiarities of sports (especially football) as both market and relational good are pointed out by Caruso.⁷

El-Hodiri and Quirk⁸ strengthen this idea and highlight that the demand for professional sports (particularly baseball, which is the subject of their paper aimed at analyzing the professional sports framework in order to assess to what extent current laws justified the exemption of professional leagues from some aspects of the antitrust rules) depends crucially on the uncertainty of the outcome of games played within the league and, consequently, gate receipts decline significantly when one of the challengers has a probability of win next to one. A very interesting contribution comes from Sloane.⁹ He points out the quality of the game arouses fans interest as well as the uncertainty of the outcome and sets an implicit distinction between short-run and long-run uncertainty in football championships: short-run uncertainty refers to CB among the teams within a season, which increases the number of spectators, whereas long-run uncertainty is related to the degree of dominance few teams have over time, which reduces significantly fans interest. Moreover, Sloane claims clubs do not necessarily behave as *profit maximizers*, but can behave as *utility maximizers* as well, introducing objectives such as their own survival, increasing attendance, championship wins, league preservation into their utility function. Thus, clubs' investments may rely on reasons different from profit: for instance, teams could be interested in winning the competition, consequently not interested in having a well-balanced competition. In this respect,

⁵ S. ROTTENBERG, *The Baseball Players' Labour Market*, in *J. of Pol. Ec.*, vol. 64, n. 3, 1956, 242-258.

⁶ W.C. NEALE, *The Peculiar Economics of Professional Sports, A Contribution to the Theory of the Firm in Sporting Competition and in Market Competition*, in *Quart. J. Econ.*, vol. 78, n. 1, 1964, 1-14.

⁷ R. CARUSO, *Il calcio tra mercato, relazioni e coercizione*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 4, n. 1, 2008, 71-88.

⁸ M. EL-HODIRI, J. QUIRK, *An Economic Model of Professional Sports Leagues*, in *J. of Pol. Ec.*, vol. 79, n. 6, 1971, 1302-1319.

⁹ P.J. SLOANE, *The Economics of Professional Football, The football club as utility maximizer*, in *Sc. J. of Pol. Ec.*, vol. 4, n. 2, 1971, 87-107.

Peel and Thomas¹⁰ assert teams could not appreciate any attempt to make a competition more uncertain in order to increase gate receipts, as supporters seem to enjoy watching a top-level game when the team they support has many chances of winning. Actually, Jennet¹¹ had already argued the uncertainty of outcome is a decisive factor for the number of spectators in a single game rather than in a whole season. Therefore, another factor affecting the demand for sports is fans devotion, which fosters the distinction between committed and uncommitted fans. If the formers are in the majority, teams will prefer winning the championship to the balance of competition, whereas, if uncommitted fans prevail, teams will prefer the uncertainty of outcome in order to attract them to the games.

Koning¹² asserts two teams playing a game determine a joint production and audience is more satisfied when the competition is well-balanced. Thus, dealings between teams aimed at increasing the quality of game could be in the interests of spectators, and professional leagues should provide tools needed to preserve CB.

Different views on the relationship between the uncertainty of outcome and the demand for sport stem also from differences between US and European professional leagues organisations. Hoehn and Szymanski¹³ emphasize the two main differences: a) US professional leagues are closed, in sense that they are not characterized by a promotion and relegation system, rarely allow new teams entry and are not open to international competitions, unlike European professional leagues; b) US professional leagues managements tried to preserve CB via intervention in the labour market and redistribution of franchises revenues, particularly through the introduction in 1962 of radio-television rights, which teams have equally, whereas European professional leagues have been drawing on radio-television rights just since the early '90s and revenues allocation implies both a fixed - and a performance-based amount. Forrest and Simmons¹⁴ explain CB refers to a professional league framework where each team has equal strength, whereas the uncertainty of outcome is related to a framework characterized by the unpredictability of the final result. Buzzacchi, Szymanski and Valletti¹⁵ introduce the concept of dynamic CB, which takes into account turnover at the top in team standings over time, and argue that dynamic measures provide a more realistic description of CB compared to the static ones. Finally, CB was considered the rationale of antitrust rules, such as revenue sharing, transfer fees and salary cap,

¹⁰ D. PEEL, D. THOMAS, *Outcome Uncertainty and the Demand for Football: an Analysis of Match Attendances in the English Football League*, in *Sc. J. of Pol. Ec.*, vol. 35, n. 3, 1988, 242-249.

¹¹ N. JENNET, *Attendances, Uncertainty of Outcome and Policy in Scottish League Football*, in *Sc. J. of Pol. Ec.*, vol. 31, n. 2, 1984, 176-198.

¹² R.H. KONING, *Balance in Competition in Dutch Soccer*, in *The Stat.*, vol. 49, n. 3, 2000, 419-431.

¹³ T. HOEHN, S. SZYMANSKI, *The Americanization of European Football*, in *Ec. Pol.*, vol. 14, n. 28, 1999, 205-240.

¹⁴ D. FORREST, R. SIMMONS, *Outcome Uncertainty and Attendance in Sport: The Case of English Soccer*, in *The Stat.*, vol. 51, n. 2, 2002, 229-241.

¹⁵ L. BUZZACCHI, S. SZYMANSKI, T.M. VALLETTI, *Equality of Opportunity and Equality of Outcome: Open Leagues, Closed Leagues and Competitive Balance*, in *J. of Ind., Comp. and Tr.*, vol. 3, n. 3, 2003, 167-186.

both in USA and in Europe. In particular, Szymanski and Kesenne¹⁶ focused on the impact of revenue sharing on CB, which, other than expectations, tends to reduce teams inducement to invest in talent and even to yield greater inequality in talent distribution across teams, which lowers CB: therefore, they suggest that the choice to adopt revenue shares requires a more exhaustive economic analysis.

2. Alternative Measures of Competitive Balance

There are several ways to measure CB. Each measurement technique has its own advantages and disadvantages, and it is effectively not possible to select a technique that fully measures the level of competitiveness in a professional league.¹⁷ Among the more popular measures are the standard deviations of end-of-season wins or points (if each game determines the allocation of a certain number of points to each team according to the result) of the various teams taking part in the league, the Herfindahl-Hirschman Index, and the range of winning percentages, as mentioned by Perline and Stoldt in an analysis of CB performance in the US College Basketball.¹⁸ A closer overview of CB measures is presented by Goosens¹⁹ and Humphreys,²⁰ and another interesting contribution comes from Groot,²¹ who introduces the so-called *surprise index*.

Following Perline and Stoldt, we use the standard deviations of end-of-season wins, although Italian basketball championship is characterized by a two point-system. This statistic measures the dispersion of wins around its average and has the same unit of measurement as the observed values

$$\sigma = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}}{n - 1} \quad (1)$$

¹⁶ S. SZYMANSKI, *The Economic Design of Sporting Contests*, in *J. of Ec. Lit.*, 41, 2003, 1137-1187; S. KESENNE, *Revenue Sharing and Competitive Balance in Professional Team Sports*, in *J. of Sp. Ec.*, vol. 1, n. 1, 2000, 56-65; S. KESENNE, *Revenue Sharing and Competitive Balance, does the Invariance Proposition Hold?*, in *J. of Sp. Ec.*, vol. 6, n. 1, 2005, 98-106; S. SZYMANSKI, S. KESENNE, *Competitive Balance and Gate Revenue Sharing in Team Sports*, in *J. of Ind. Ec.*, vol. 53, n. 1, 2004, 165-177.

¹⁷ F. HALICIOGLU, *The Impact of Football Point System on the Competitive Balance: Evidence from some European Football Leagues*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 2, n. 2, 2006, 67-76.

¹⁸ M.M. PERLINE, G.C. STOLDT, *Competitive Balance in Men's and Women's Basketball: The Cast of the Missouri Valley Conference*, in *The Sp. J.*, vol. 10, n. 4, 2007.

¹⁹ K. GOOSENS, *Competitive Balance in European Football: Comparison by Adapting Measures: National Measure of Seasonal Imbalance and Top 3*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 2, n. 2, 2006, 77-102.

²⁰ B.R. HUMPHREYS, *Alternative Measures of Competitive Balance in sports League*, in *J. of Sp. Ec.*, vol. 3, n. 2, 2002, 133-148.

²¹ L. GROOT, *L'Equilibrio del Campionato di Calcio di Serie A*, in *Stat.*, vol. 63, n. 3, 2003, 561-577; si veda anche L. GROOT, *De-commercializzare il Calcio Europeo e Salvaguardarne l'Equilibrio Competitivo: Una Proposta Welfarista*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 1, n. 2, 63-91.

where x_i is the number of wins of the team i , \bar{x} the number of games a team should win in a perfectly balanced championship, and n the number of teams taking part in the league: the lower the standard deviation, the more balanced the championship.

The standard deviation is the most commonly used measure of CB in team sports. Vamplew²² used this method to measure CB in the Scottish football league over the period 1890 to 1915 and found that league was not very well-balanced mostly if compared to the English league, which did not show high CB as well. Quirk and Fort²³ applied standard deviation to assess CB in US professional leagues and introduced the so-called *Noll-Scully approach*: the idealized value for a league with teams of equal playing strength is shown by the expression $0.5/\sqrt{N}$, where N is the number of games a team plays in a season and 0.5 is the probability a team wins a game when the league is perfectly balanced. Koning²⁴ examined CB trend in Dutch professional football using standard deviation, which markedly increased during the 60's, decreased during the first half of the 70's and thereafter did not show a clear trend. Finally, Caruso and Verri²⁵ analyzed relationship between CB and the number of non-homegrown players in the Italian volleyball league after Bosman ruling and argued the balance of that championship did not change significantly in spite of the considerable increase in the number of foreign players.

The standard deviation provides a good picture of the variation among the winners, but it does not indicate whether it is the same teams winning every season or if there is considerable turnover among the winners from one season to the next. Therefore, another measure of CB is the Hirfindahl-Hirschman Index (HHI), which was originally used to measure concentration among firms within an industry and measures how the championship or first place finish is spread amongst the various teams: the greater the number of teams that achieve championship status over a specific time period, the greater the CB²⁶. The HHI formula is

$$HHI = \frac{\sum_{i=1}^n Y_i^2}{m} \quad (2)$$

where Y_i is the number of times that each team won the championship, n the number of teams participating in the league and m the number of seasons considered: the lower the HHI, the higher the CB.

²² W. VAMPLEW, *The Economic of a Sports Industry: Scottish Gate-Money Football, 1890-1914*, in *The Ec. His. Rev.*, vol. 35, n. 4, 1982, 549-567.

²³ J. QUIRK, R. FORT, *Pay Dirt: the Business of Professional Team Sports*, Princeton University Press, 1992.

²⁴ R.H. KONING, *Balance in Competition in Dutch Soccer*, cit., 11.

²⁵ R. CARUSO, I. VERRI, *Competitive Balance dopo la Sentenza Bosman: il Caso della Pallavolo in Italia*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 5, n. 1, 2009, 59-79.

Among the most important contributions which used HHI to measure CB, we may mention Eckard,²⁷ who analysed CB performance in US college American football over the period 1953 to 1983; Zyman,²⁸ who aimed at verifying whether the increasing disparity in wages paid by MLB franchises had a harmful effect on CB; and Depken,²⁹ who measured CB in MLB over the period 1920 to 1996 and examined it was influenced the distribution of talent and the introduction of *reserve clause*. Finally, Owen, Ryan and Weatherston³⁰ made use of data utilized by Depken in order to present a normalized measure of the HHI.

As already said, the standard deviation does not specifically reveal if it is the same teams winning or losing from season to season. Similarly, the HHI is able to assess the number of teams which win the championship over a period of time, but it does not display what is happening to the other teams participating the championship: for instance, it could happen that a few teams win the competition, but there is greater variability concerning the other final positions.

Thus, the range of winning percentages imbalance may be a useful method to gain some insight into the changes in final standings of all teams over time: it is calculated the mean percentage wins for each team over a given period and the closer each team is to 50% of wins, the greater the competitive balance over this period. This method was used by Perline and Stoldt,³¹ who analyzed CB in Big 12 Conference of NCAA American football over the period 1986 to 2005, and La Croix and Kawaura,³² who studied how amendments in regulations concerning talent market impacted on CB in Japanese professional baseball league over the period 1958 to 1993. However, the range of winning percentages imbalance is difficult to apply to European professional leagues, as it assumes teams taking part in the championship are always the same: this assumption fails in European championships, characterized by promotion and relegation systems.

3. *The Italian basketball championship*

3.1 *Amendments to regulations concerning foreign players*

The Italian Basketball Federation (FIP from now onwards) deals with the promotion,

²⁷ E.W. ECKARD, *The NCAA Cartel and Competitive Balance in College Football*, in *Rev. of Ind. Org.*, vol. 13, n. 3, 1998, 347-369.

²⁸ S. ZYMAN, *The Effect of the Increased Wage Gap on the Competitive Balance of Major League Baseball*, Tri-College DSpace Repository, 2005, <http://triceratops.brynmawr.edu/dspace/bitstream/10066/586/1/2005ZymanS.pdf> (july 2009).

²⁹ C.A. DEPKEN, *Free Agency and the Competitiveness of Major League Baseball*, in *Rev. of Ind. Org.*, vol. 14, n. 3, 1999, 205-217. Vedi anche C.A. DEPKEN, *Free Agency and the Concentration of Player Talent in Major League Baseball*, in *J. of Sp. Ec.*, vol. 3, n. 4, 2002, 335-353.

³⁰ P.D. OWEN, M. RYAN, C.R. WEATHERSTON, *Measuring Competitive Balance in Professional Team Sports Using the Herfindahl-Hirschman Index*, in *Rev. of Ind. Org.*, vol. 31, n. 4, 2007, 289-302.

³¹ M.M. PERLINE, G.C. STOLDT, *Competitive Balance and Conference Realignment: The Case of Big 12 Conference*, in *The Sp. J.*, vol. 10, n. 2, 2007.

³² S.J. LA CROIX, A. KAWAURA, *Rule Changes and Competitive Balance in Japanese Professional Baseball*, in *Econ. Inqu.*, vol. 37, n. 2, 1999, 353-368.

regulation and development of basketball in Italy and is also responsible for rules that clubs must follow in players acquisition. In 1965, for the first time FIP allowed the employment of a non-Italian player per team; that number was increased to two since 1977. The regulatory framework remained unchanged up to the Bosman ruling, except for the introduction, in 1980, of the opportunity for teams to release and replace foreign players during the season because of injuries or “technical” reasons.

After the Bosman ruling, two other events contributed to increase the inflow and employment of non-Italian players: a) in 1996 the Regional Administrative Court (TAR) of Lazio pronounced itself in favour an American player, Dan Gay,³³ asking to be enrolled as an Italian player as he had obtained Italian citizenship through marriage, and ordered FIP to revise rules concerning non-homegrown players acquiring Italian citizenship: now, a foreign player who gets Italian citizenship during a season can be immediately considered as an Italian; b) in 2001 the Court of Giulianova³⁴ dictated FIP to allow the enrollment of American player Jeff Sheppard to Roseto Basket, in addition to the two non-EU players already enrolled (George Gilmore and Ian Lockhart), stating that only the Government can impose quotas for the admission of non-EU citizens and that the refusal to enroll a player solely on the basis of nationality is considered discriminatory according the Italian legislation concerning immigration³⁵ and New York International Convention.³⁶ The consequent wave of liberalization forced FIP to reconsider the rules for the enrollment of foreign players focusing on the idea of a minimum number of Italian players that must be present in every game, in order to protect the nurseries and the competitiveness of national teams in international competitions. The adoption of a definitive regulation concerning the enrollment of foreign players, however, found many obstacles in the difficult relationships between FIP and Lega Basket, the association of the basketball clubs affiliated to FIP and taking part in the Italian Serie A that is in charge of the organization of the top division of the Italian basketball championship. In particular, FIP’s need to preserve the national nurseries collide with Lega Basket’s need to control wage costs.

Therefore, since 2001-2002 season, where the only constraint for teams was to line up 3 Italians,³⁷ the compromise between these two requirements brought about constant amendments to regulations concerning foreign players. In 2002-2003 season³⁸ FIP, given the resolution of CONI that assigned the maximum quota

³³ See CORRIERE DELLA SERA, *Ordine del TAR: Gay italiano e forse azzurro*, 12 ottobre 1995, http://archiviostorico.corriere.it/1995/ottobre/12/Ordine_del_Tar_Gay_italiano_co_0_9510123632.shtml

³⁴ Tribunale di Teramo, sez. Distaccata di Giulianova, ordinanza 4/12/2000, Sheppard, in *Foro It.*, 2002, I.

³⁵ Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in *Gazzetta Ufficiale n.191 del 18 agosto 1998, n. 191, Supplemento Ordinario*

³⁶ Legge 13 Ottobre 1975, n.654.

³⁷ See GAZZETTA DELLO SPORT, *La Lega ha scelto: 3 italiani per squadra*, 13 luglio 2001, http://archiviostorico.gazzetta.it/2001/luglio/13/Lega_scelto_tre_italiani_per_ga_0_0107133371.shtml.

³⁸ See LEGA BASKET, <http://195.56.77.208/news/?id=6965>.

of 150 entry visas for non-EU athletes until May 31, 2003, resolved the allocation of a maximum of four visas to each club, the possibility to line up 4 non-EU players and the obligation to line up a minimum of three Italian athletes under contract.

In 2006,³⁹ FIP stated each team had to line up at least six Italian and at most 4 non-EU players (with an additional visa available for a replacement). Noteworthy is the introduction of the distinction between players *trained* in Italy and players that *obtained* Italian citizenship. A player is considered *trained* in Italy if he took part in Italian youth championships for at least four seasons, regardless of nationality. From now on, we will refer to these players as homegrown players. Each team had to line up at least 4 homegrown players in every game.

In 2009-2010 season, each team had to line up at most 6 foreign players and at least 6 Italian players. Among foreign players, only 3 could be non-EU citizens according to EU rules and International Basketball Federation (FIBA onwards) rules at the same time, whereas among Italian players at least 4 had to be eligible for the Italian national team and the other two could be provisionally just players that *obtained* Italian citizenship.

Further amendments are planned for the next seasons, although they are still theme of a debate between FIP and Lega Basket. More specifically, for seasons from 2010 to 2013 clubs are required to line up: a) at most 6 foreign players, and among them just 2 non-EU citizens according EU and FIBA, or 5 foreign players, and among them at most 3 non-EU citizens according EU and FIBA; b) at least 5 Italian players eligible for the Italian national team and at most 1 Italian player *not trained* in Italy and/or not eligible for the Italian national team.

3.2 *The empirical analysis*

The data for the following analysis are derived from Lega Basket website,⁴⁰ which contains all the rosters and standings of the past seasons. First, it is presented an analysis of CB performance over a very long period of time (1956-2010), divided into four sub-periods on the basis of the main amendments to regulations concerning the number of non-homegrown players: 1) in the 1957-1965 period, only Italian players were admitted to the championship; 2) in the 1966 -1977 period each team could acquire just one foreign player; 3) the 1978-1996 period follows the introduction of the possibility to sign another non-Italian player; 4) the 1997-2010 period obviously comes after the Bosman ruling. Then, the last sub-period is analyzed in greater detail: particularly, CB trend and its relationship with the number of foreign players are examined.

3.2.1 *The Performance of the Competitive Balance (1957-2010)*

The performance of CB in the Italian basketball championship is analyzed using

³⁹ See GIBA, www.giba.it/index.php/regole-di-eleggibilita/40-eleggibilita/622-regole-di-eleggibilita-serie-a.

⁴⁰ See LEGA BASKET, www.legabasket.it/.

both the standard deviation and the HHI, in order to investigate both the competitiveness of the single seasons and the changes over time in the “balance of power” between teams.

Standard deviations for the sub-periods considered are means of the standard deviations of the seasons included in the sub-periods.

TABLE 1. COMPETITIVE BALANCE IN THE ITALIAN BASKETBALL CHAMPIONSHIP (1957-2010)

Period	SD	HHI
1957-1965	5,37	5,89
1966-1977	5,02	4,17
1978-1996	5,19	4,26
1997-2010	5,40	3,57

Table 1 shows there are no significant variations over time in the standard deviations, which means the competitiveness of the single seasons has remained basically unchanged over time regardless the amendments introduced, whereas more significant results relate to the HHI, which significantly decreases compared to the no-foreign period (1957-1965) and is affected by a further reduction in the post-Bosman era (the overall decrease compared to the first subperiod is 39,4%), being evidence of a greater alternation of league winners.

The decrease in the HHI, especially in the post-Bosman period, can be interpreted considering: a) the growing popularity of basketball, as proved by the increase in the number of spectators (from 2001-2002 to 2008-2009 season the average audience increased by 35%⁴¹), very high TV ratings (nearly seven million viewers, 46,98% audience share) recorded by the Olympic Games final in 2004, when Italy met Argentina, and the increased television coverage of the main national and international competitions provided by *pay-TV*: that popularity has attracted significant investments in the basketball teams of an ever-increasing number of cities; b) the liberalization in EU players transfers, which has given the opportunity to find a rising number of good budget-priced players even to teams not used to compete for the title.

⁴¹ See LEGA BASKET, www.legabasket.it/; *Il basket vola in Tv e la Rai lo perde*, 13 agosto 2004, www.sport.it/articoli/2004/08/31/547094.php; *Il pubblico del basket aumenta ancora*, 1 Febbraio 2008, <http://comeseffossesport.blogosfere.it/2008/02/basket-il-pubblico-del-basket-aumenta-ancora.html>.

3.2.2 Competitive Balance and number of foreign players in the post-Bosman era

Before analyzing the standard deviation of seasons following the Bosman ruling, this section focuses on the inflow of non-homegrown talent ensuing that ruling.

Table 2 shows the number of non-homegrown players enrolled in each season from 1995-1996, the last season before the Bosman ruling, to 2009-2010, including also the number of foreign players per team as the number of teams participating in the championship has changed over time as well: 14 teams took part in Serie A-1 until the 1998-1999 season, 16 in 1999-2000, 18 from 2000-2001 to 2007-2008 (excluding the 2001-2002 season when teams were 19), again 16 in 2008-2009 and 15 in 2009-2010. We have also included a specific column showing the exact number of players having the Italian citizenship but *not trained* in Italy.

TABLE 2. NUMBER OF TEAMS AND FOREIGN PLAYERS (1995/1996 - 2009/2010)

Season	Teams	Foreign players	Not trained in Italy	Foreign players per team	Not trained in Italy per team
1995-1996	14	43	3	3,07	0,21
1996-1997	14	68	3	4,86	0,21
1997-1998	14	71	7	5,07	0,50
1998-1999	14	84	8	6,00	0,57
1999-2000	16	91	17	5,69	1,06
2000-2001	18	145	25	8,06	1,39
2001-2002	19	167	14	8,79	0,74
2002-2003	18	161	23	8,94	1,28
2003-2004	18	158	26	8,78	1,44
2004-2005	18	173	33	9,61	1,83
2005-2006	18	176	34	9,78	1,89
2006-2007	18	173	27	9,61	1,50
2007-2008	18	166	26	9,22	1,44
2008-2009	16	145	30	9,06	1,88
2009-2010	15	142	27	9,47	1,80

A first significant increase in the number of foreign players took place immediately after the Bosman ruling, when it rose from 43 to 68 (an increase of 58,3%), and a further step up is registered in 2000-2001, when the number of foreign players per team rose from 5,69 to 8,06, an increase of 41,6% from the previous season. Then, the Sheppard case contributed to a further increase of the

number of non-homegrown in following years, and amendments introduced by FIP, aimed at requiring a minimum number of Italians in the line-up without a significant change in the number of non-Italians, were not able to stop this trend. Just in the last four years, after 2005-2006 season that registered the highest value (9,78), there was a very slight decrease of the number of foreign players per team, which had an overall increase of 208% from 1995-1996 to 2009-2010. The number of Italian players *not trained* in Italy was up even by 757%, due to both the inflow of a large number of players having Italian passports because of their origins (particularly U.S. and Argentine players) and the effects of the Gay case, which facilitated the enrollment of non-homegrown who have obtained Italian citizenship. The distinction between Italian players introduced in 2006 by FIP and the limitation to the number of the Italian players *not trained* in Italy did not reduce significantly the inclination to the enrollment of the so-called ‘passported’ (See Figure 1).





Table 3 and Figure 2 focus on CB performance in the post-Bosman era and its relationship with the number of foreign players in the league. Standard deviation is actually the same at the beginning and at the end of the period considered, and its trend is not unambiguous, as it grew quite continuously over the first years after the Bosman ruling, up to 2001-2002 (a 47% increase from 1996-1997), then had an irregular performance, reaching the highest and the lowest values (except for the first and the last season considered) in two consecutive seasons (2005-2006 and 2006-2007). As for the relationship between standard deviation and the number of foreign players per team, the analysis of data and Figure 2 seems to suggest the

existence of a very weak positive relationship between the two variables, and even this relationship seems to come out much more significantly in the first half of the period, up to 2001-2002, characterized by a 81% increase in the number of foreign players compared to 1996-1997 season (which corresponds to the 47% increase in standard deviation above mentioned). Then, the relationship between CB and the number of non-homegrown players becomes much less clear: in the three following seasons, although the number of foreign players per team basically continues its rising trend, standard deviation decreases by 17%; moreover, we can notice more clearly the anomaly of 2005-2006 and 2006-2007 seasons, which recorded the highest values of the number of foreign players per team, but the highest and lowest values of standard deviation respectively. In conclusion, CB declined over the Bosman era, but did not follow a unidirectional trend, especially from 2002-2003, and is negatively related to the number of foreign players, but this relationship seems to arise significantly just in the first half of the period as well. Considering these results together with the HHI value for the period 1997-2010, we argue that the increase in the number of foreign players after the Bosman ruling provided a greater number of teams with the chance to compete for the win, but did not yield a rise in single seasons CB over time, although the CB negative trend does not seem directly related to the number of foreign players enrolled in a season.

TABLE 3. STANDARD DEVIATION AND FOREIGN PLAYERS (1996/1997 - 2009/2010)

Season	SD	Non-homegrown players per team
1996-1997	4,40	4,86
1997-1998	5,19	5,07
1998-1999	5,25	6,00
1999-2000	5,20	5,69
2000-2001	5,67	8,06
2001-2002	6,47	8,79
2002-2003	5,90	8,94
2003-2004	5,55	8,78
2004-2005	5,35	9,61
2005-2006	6,62	9,78
2006-2007	5,04	9,61
2007-2008	5,37	9,22
2008-2009	5,22	9,06
2009-2010	4,42	9,47



We tried to verify the relationship between standard deviation and number of foreign players through a simple regression analysis as well. In particular, we estimated the following equation:

$$l\text{sd}_t = l\text{foreign}_t + \text{dgd}p_t + \text{dgd}p_{t-1} + \text{unemployment}_t + \text{unemployment}_{t-1} + \text{population}_t + \text{amendments}_j + \mathcal{E}_t \quad (3)$$

where $l\text{foreign}_t$ represents the natural logarithm of standard deviation and the number of foreign players per team respectively, $\text{dgd}p_t$ and unemployment_t are the growth rate of GDP per capita in the first year of the season considered and the unemployment rate respectively, which are included in order to introduce an indicator of the economic trend into the regression, population_t is the total population in the first year of the season considered, amendments_j , with $j = 1, \dots, 5$, is a vector of dummy variables that captures the effects of amendments concerning non-homegrown players' enrollment introduced by FIP after the Bosman ruling, and \mathcal{E}_t is the random disturbance. We introduced the lagged values of the growth rate of GDP per capita and unemployment rate as well, because the investment choices before the start of a season could be affected by the economic performance in the immediately previous year. Moreover, we consider also a couple of season (1994-195 and 1995-1996) before the Bosman ruling, for a total of 16 observations.

The basic econometric approach was to proceed to a Prais-Winsten FGLS⁴² (Feasible Generalized Least Squares) estimation, commonly used in the literature,⁴³ in order to minimize potential autocorrelation issues.

The results are shown in Table 4. We can notice that the coefficient of the number of foreign players is only slightly significant, which is consistent with the preceding considerations highlighting the relationship between number of foreign players and standard deviation gets less clear after 2001-2002 season. Moreover, the regression analysis highlights that CB in Italian basketball championship is not affected by the economic trend, as all the control variables included are not significant. This result is not surprising if we consider the rationale of the investment choices in an Italian basketball team: an entrepreneur, that is a basketball fan and/or is seeking wider social or commercial exposure, takes over a team and tries to achieve the best results in the team history through considerable initial investments; then, after attaining his goal or owing to a succession of disappointing results if compared to the expenses, he reduces progressively the investments up to the transfer or, at worst, the bankruptcy of the team. This pattern, which brought about the bankruptcy or the great retrenchment of a lot of important clubs such as Juve Caserta, Virtus Bologna, Victoria Libertas Pesaro, Basket Napoli (several times) and Fortitudo Bologna, is not related to the economic trend of the country, as it has been observed since the early 90's. Moreover, the investments in a basketball team do not have significant economic returns, as TV rights did not yield the same income as for football and most revenues, which cover just a little part of costs, still come from ticket offices and sponsors.

Thus, also the regression analysis confirms the number of foreign players has a negative but slightly significant impact on CB. Probably, a key factor of the irregularity in CB trend in the second half of the period considered may be the "quality" of the non-homegrown talent rather than its amount. In the first years after the Bosman ruling, top teams made important investments and signed a lot of very talented foreign players, former NBA stars or current European top players: for example, in 1997-1998 the best European and American players in the Old Continent, Predrag Danilovic and Dominique Wilkins respectively, played in the Italian championship, in Virtus Bologna and Fortitudo Bologna respectively; moreover, in 2000-2002 period Virtus Bologna had in its line-up champions such as Emanuel Ginobili, Antoine Rigadeau, Matjaz Smodis, David Andersen, Rashard Griffith, Marko Jariæ, who were or would have become top players in Europe or even NBA. The consequences of these investments were evident both at national

⁴² J.S. PRAIS, C.B. WINSTEN, *Trend Estimators and Serial Correlation*, Cowles Commission Discussion Paper n. 383, Chicago, 1954.

⁴³ See for example B. BURAIMO, R. SIMMONS, *A Tale of Two Audiences: Spectators, Television Viewers and Outcome Uncertainty in Spanish Football*, in *J. of Ec. and Bus.*, vol. 61, n. 4, 2009, 326-338; T. LEE, *Competitive Balance in the National Football League After the 1993 Collective Bargaining Agreement*, in *J. of Sp. Ec.*, vol. 11, n. 1, 2010, 77-88; J. BERKOWITZ, D.P. WILSON, C.A. DEPKEN, *When Going in Circles is Going Backwards: Outcome Uncertainty and Fan Interest in Nascar*, mimeo, 2010.

level, where the economic and technical gap between the top teams and the others grew substantially, and at international level, where Italian teams scored a series of great successes: 2 Euroleague wins (Virtus Bologna in 1998 and 2001) and 6 Euroleague finals (4 Virtus Bologna, 1 Pallacanestro Treviso and Fortitudo Bologna) from 1998 to 2004. Since the half of last decade, top teams budgets have been considerably reduced, which yielded a drop in the economic gaps between Italian teams and in the average “quality” of the foreign players signed by them, because especially the best European players are likely to search for higher salaries offered by NBA (that has more and more international players), Greek, Spanish and Russian teams, and a consequent higher CB in the national championship, whereas at international level the best result over the past 5 years is the Euroleague semifinal (Mens Sana Siena, 2008).

TABLE 4: STANDARD DEVIATION AND NUMBER OF FOREIGN PLAYERS: A
REGRESSION ANALYSIS
PRAIS-WINSTEN FGLS

Dependent variable: natural log of standard deviation.

Variable	Coefficient	Standard Error	P-value
lforeign	0.678	2.23	0.090
dgdpt	1.705	0.40	0.709
dgdpt ₋₁	5.011	1.91	0.129
unemployment _t	0.071	0.43	0.688
unemployment _{t-1}	-0.039	-0.48	0.657
population	0.000	0.29	0.789
amendment ₁	-0.425	-2.7	0.054
amendment ₂	-0.578	-2.57	0.062
amendment ₃	-0.434	-1.81	0.145
amendment ₄	-0.498	-1.28	0.270
amendment ₅	-0.591	-1.31	0.260
R-squared	0.9999		
RESET test	0.299		
Durbin-Watson test	2.077		

Conclusions

This paper aimed at presenting the first analysis of CB in the Italian basketball championship, as most Sport Economics studies are football oriented. First, we focused on CB trend over a very long period of time divided into 4 sub-periods according to the main amendments to regulations concerning the number of foreign players; then, we analyzed CB performance in seasons following the Bosman ruling and its potential relationship with the number of non-homegrown players in the Italian league. The results show CB of the single seasons did not change significantly over time regardless the amendments introduced, but more and more teams competed for the title, especially in seasons following the liberalization of EU players transfers, which is likely due to the fact that all teams had the opportunity to acquire budget-priced talent and the growing popularity of this sport encouraged important investments in new cities bringing about a larger number of competitive teams.

Then, the seasons following the Bosman ruling are characterized by a decrease in CB, which does not follow a unidirectional trend, particularly after 2001-2002 season; furthermore, CB trend seems to be related to the number of foreign players, as shown by both descriptive and regression analysis; yet, this relationship gets less clear after above mentioned 2001-2002 season and is characterized by a slightly significant coefficient in regression analysis, which also reveals CB variability is not affected by economic trend, that means the investments in basketball teams do not depend significantly on the current economic situation. Thus, a key factor may be the “quality”, rather than the “quantity”, of foreign talent present in Italy: actually, the relationship between CB and number of non-homegrown players gets less clear after the inflow of less talented players compared to the past seasons, mostly because of a reduction in the investments of Italian top teams. For example, although the number of foreign players is still high, CB in the last four seasons is higher if compared to the previous seasons. Thus, we conclude wondering if it may be opportune to invest more in the *training* of Italian players rather than to keep on signing less and less talented foreign players: in this sense it is crucial the unity of purpose between FIP and Lega Basket, which is unfortunately still distant.

References

- W. ANDREFF, *Globalization of the Sport Economy*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 4, n. 3, 2008, 13-31.
- J. BERKOWITZ, D.P. WILSON, C.A. DEPKEN, *When Going in Circles is Going Backwards: Outcome Uncertainty and Fan Interest in Nascar*, mimeo, 2010.
- B. BURAIMO, R. SIMMONS, *A Tale of Two Audiences: Spectators, Television Viewers and Outcome Uncertainty in Spanish Football*, in *Journal of Economics and Business*, vol. 61, n. 4, 2009, 326-338.
- L. BUZZACCHI, S. SZYMANSKI, T.M. VALLETTI, *Equality of Opportunity and Equality of Outcome: Open Leagues, Closed Leagues and Competitive Balance*, in *Journal of Industry, Competition and Trade*, vol. 3, n. 3, 2003, 167-186.
- R. CARUSO, I. VERRI, *Competitive Balance dopo la Sentenza Bosman: il Caso della Pallavolo in Italia*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 5, n. 1, 2009, 59-79.
- R. CARUSO, *Il calcio tra mercato, relazioni e coercizione*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 4, n. 1, 2008, 71-88.
- R. CARUSO, *Crime and Sport Participation: Evidence from Italian Regions Over the Period 1997-2003*, in *Journal of Socio-Economics*, in Press, 2011.
- C.A. DEPKEN, *Free Agency and the Competitiveness of Major League Baseball*, in *Review of Industrial Organization*, vol. 14, n. 3, 1999, 205-217.
- C.A. DEPKEN, *Free Agency and the Concentration of Player Talent in Major League Baseball*, in *Journal of Sports Economics*, vol. 3, n. 4, 2002, 335-353.
- E.W. ECKARD, *The NCAA Cartel and Competitive Balance in College Football*, in *Review of Industrial Organization*, vol. 13, n. 3, 1998, 347-369.
- M. EL-HODIRI, J. QUIRK, *An Economic Model of Professional Sports Leagues*, in *Journal of Political Economy*, vol. 79, n. 6, 1971, 1302-1319.
- D. FORREST, R. SIMMONS, *Outcome Uncertainty and Attendance in Sport: The Case of English Soccer*, in *The Statistician*, vol. 51, n. 2, 2002, 229-241.
- K. GOOSENS, *Competitive Balance in European Football: Comparison by Adapting Measures: National Measure of Seasonal Imbalance and Top 3*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 2, n. 2, 2006, 77-102.
- L. GROOT, *L'Equilibrio del Campionato di Calcio di Serie A*, in *Statistica*, vol. 63, n. 3, 2003, 561-577.
- L. GROOT, *De-commercializzare il Calcio Europeo e Salvaguardarne l'Equilibrio Competitivo: Una Proposta Welfarista*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 1, n. 2, 63-91.
- F. HALICIOGLU, *The Impact of Football Point System on the Competitive Balance: Evidence from some European Football Leagues*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 2, n. 2, 2006, 67-76.
- T. HOEHN, S. SZYMANSKI, *The Americanization of European Football*, in *Economic Policy*, vol. 14, n. 28, 1999, 205-240.
- B.R. HUMPHREYS, *Alternative Measures of Competitive Balance in sports League*, in *Journal of Sports Economics*, vol. 3, n. 2, 2002, 133-148.
- N. JENNET, *Attendances, Uncertainty of Outcome and Policy in Scottish League Football*, in *Scottish Journal of Political Economy*, vol. 31, n. 2, 1984, 176-198.

- S. KESENNE, *Revenue Sharing and Competitive Balance, does the Invariance Proposition Hold?*, in *J. of Sp. Ec.*, vol. 6, n. 1, 2005, 98-106.
- S. KESENNE, *Revenue Sharing and Competitive Balance in Professional Team Sports*, in *Journal of Sports Economics*, vol. 1, n. 1, 2000, 56-65.
- S. KESENNE, *What's the Game Team Owners Play?*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 5, n. 1, 2009, 81-87.
- R.H. KONING, *Balance in Competition in Dutch Soccer*, in *The Statistician*, vol. 49, n. 3, 2000, 419-431.
- S.J. LA CROIX, A. KAWAURA, *Rule Changes and Competitive Balance in Japanese Professional Baseball*, in *Economic Inquiry*, vol. 37, n. 2, 1999, 353-368.
- T. LEE, *Competitive Balance in the National Football League After the 1993 Collective Bargaining Agreement*, in *Journal of Sports Economics*, vol. 11, n. 1, 2010, 77-88.
- M. LEEDS, P. VON ALLMEN, *The Economics of Sport*, Boston MA: Pearson Addison Wesley, 2005.
- W.C. NEALE, *The Peculiar Economics of Professional Sports, A Contribution to the Theory of the Firm in Sporting Competition and in Market Competition*, in *Quarterly Journal of Econ.*, vol. 78, n. 1, 1964, 1-14.
- P.D. OWEN, M. RYAN, C.R. WEATHERSTON, *Measuring Competitive Balance in Professional Team Sports Using the Herfindahl-Hirschman Index*, in *Review of Industrial Organization*, vol. 31, n. 4, 2007, 289-302.
- D. PEEL, D. THOMAS, *Outcome Uncertainty and the Demand for Football: an Analysis of Match Attendances in the English Football League*, in *Scottish Journal of Political Economy*, vol. 35, n. 3, 1988, 242-249.
- M.M. PERLINE, G.C. STOLDT, *Competitive Balance in Men's and Women's Basketball: The Case of the Missouri Valley Conference*, in *The Sport Journal*, vol. 10, n. 4, 2007.
- M.M. PERLINE, G.C. STOLDT, *Competitive Balance and Conference Realignment: The Case of Big 12 Conference*, in *The Sport Journal*, vol. 10, n. 2, 2007.
- J.S. PRAIS, C.B. WINSTEN, *Trend Estimators and Serial Correlation*, Cowles Commission Discussion Paper n. 383, Chicago, 1954.
- J. QUIRK, R. FORT, *Pay Dirt: the Business of Professional Team Sports*, Princeton University Press, 1992.
- S. ROTTENBERG, *The Baseball Players' Labour Market*, in *Journal of Political Economy*, vol. 64, n. 3, 1956, 242-258.
- P.J. SLOANE, *The Economics of Professional Football, The football club as utility maximizer*, in *Scottish Journal of Political Economy*, vol. 4, n. 2, 1971, 87-107.
- S. SZYMANSKI, *The Economic Design of Sporting Contests*, in *Journal of Economic Literature*, 41, 2003, 1137-1187.
- S. SZYMANSKI, S. KESENNE, *Competitive Balance and Gate Revenue Sharing in Team Sports*, in *Journal of Industrial Economy*, vol. 53, n. 1, 2004, 165-177.
- W. VAMPLEW, *The Economic of a Sports Industry: Scottish Gate-Money Football, 1890-1914*, in *The Economic History Review*, vol. 35, n. 4, 1982, 549-567.
- S. ZYMAN, *The Effect of the Increased Wage Gap on the Competitive Balance of Major League Baseball*, Tri-College DSpace Repository, 2005.

FORTUNA E ABILITÀ IN 65 ANNI DI SERIE A

di *Luigi Curini**

SOMMARIO: Introduzione – 1. Come posizionare i Campionati di Serie A lungo il continuum fortuna/abilità – 2. L'andamento della fortuna nel tempo – 3. Quali fattori dietro la fortuna: ipotesi di ricerca – 4. I fattori che spiegano il peso della fortuna in Serie A – 5. Fortuna e media spettatori – 6. Il Campionato di Serie A 2010/11 in chiave diacronica e in ottica europea – 7. I campionati e le squadre più (e meno) fortunati – Conclusioni – Bibliografia

CLASSIFICAZIONE IEL: L83

KEYWORDS: fortuna, abilità, campionato di calcio di serie A

Introduzione

Nel calcio, così come in tutti gli sport collettivi, il risultato finale è determinato in parte dall'abilità dei giocatori e in parte (più o meno grande) dalla fortuna. I campioni contano, certo, ma il Fato a volte si rivela come il «giocatore» che fa davvero la differenza. Possiamo tuttavia fare un passo in avanti al di là di queste affermazioni di principio? Possiamo in altri termini cercare di isolare il contributo relativo della fortuna, rispetto a quello dell'abilità calcistica, nell'influenzare l'andamento di una stagione? Questo è quello che ci proponiamo di fare in questa breve nota, attraverso l'applicazione di un metodo già ampiamente impiegato in altri lavori, in particolare nel contesto degli sport statunitensi.¹ Ci concentreremo in questo senso sui campionati di serie A che vanno dall'annata 1946/47 (il primo campionato a girone unico del dopoguerra) fino al campionato 2010/11, ovvero, in quel lasso di tempo

* Ricercatore in Scienza Politica presso il Dipartimento di Studi sociali e politici dell'Università degli Studi di Milano. Si ringrazia Raul Caruso per i consigli nella stesura dell'articolo.

¹ D.J. BERRI, M. B. SCHMIDT, S. L. BROOK, *The Wages of Wins: Taking Measure of the Many Myths in Modern Sport*, Stanford University Books, Stanford, CA, 2006.

che va dal grande Torino di Mazzola (padre) fino al ritorno alla vittoria in campionato del Milan. Ci sono stati momenti in cui la fortuna, piuttosto che l'abilità delle squadre, ha giocato un ruolo preponderante nelle vittorie, generando per questa via campionati (più) equilibrati? Quali fattori hanno influenzato ciò? Qui di seguito anticipiamo i cinque punti principali che emergono dalla analisi:

1. Nel tempo il peso della fortuna nei campionati di serie A è diminuito. Questo ha determinato l'emergere di campionati sempre meno equilibrati.
2. L'avvento dei diritti TV è stato uno dei principali fattori dietro questa diminuzione. Approssimativamente più di un terzo della *suspense* del campionato è stato «mangiato» dal crescente peso della televisione.
3. Ogni vincolo sul numero di calciatori stranieri tesserabili rischia di accentuare ancor di più tale disequilibrio. La competitività della serie A potrebbe al contrario giovare da una riduzione delle squadre che in essa giocano.
4. Il campionato appena concluso conferma il trend verso campionati sempre meno ricchi di suspense in Italia. Rispetto agli altri 4 grandi campionati europei (Bundesliga, Premiership, Ligue 1 e Liga) solo la spagnola Liga risulta meno «scontata» rispetto alla Serie A.
5. Il minor peso giocato dalla fortuna appare coincidere con una flessione nella media degli spettatori del campionato di Serie A.

La nostra analisi si ricollega in questo senso direttamente con la crescente letteratura che analizza la nozione di *competitive balance*, cioè di equilibrio della competizione, negli sport professionistici.² Come ampiamente discusso, tale livello di equilibrio rappresenta un fattore cruciale che è supposto influenzare il grado di attrattività di un dato sport per gli spettatori, con inevitabili conseguenze in termini di entrate economiche.³ In effetti, la domanda di visibilità di uno sport dipende in egual misura dalla qualità degli sfidanti e dal grado di disparità tra loro esistente. Venendo meno uno dei due fattori, la qualità del bene sport (un bene, si noti, che ha aspetti sia di mercato ma soprattutto relazionali⁴) rischia di uscirne danneggiata.

1. *Come posizionare i Campionati di Serie A lungo il continuum fortuna/abilità*

Un metodo semplice, ma al tempo stesso intuitivo, per identificare il peso relativo

² P. DOWNWARD, A. DAWSON, T. DEJONGHE, *Economics of Sport: Theory, Evidence and Policy*, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2009, F. ADDESA, *Il Competitive Balance nel Campionato Italiano di Basket*, in *Riv. Dir. Ec. Sp.*, vol. 5, n. 2, 2009, 87-109. Sul caso in particolare del calcio: M. DI DOMIZIO, *Competitive Balance e Audience Televisiva: una Analisi Empirica della Serie A Italiana*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 6, n. 1, 2010, 27-57; P. DI BETTA, C. AMENTA, *A Die-Hard Aristocracy: Competitive Balance in Italian Soccer, 1929-2009*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 6, n. 2, 2010, 13-40; T. DEJONGHE, W. VAN OPSTAL, *Competitive Balance Between National Leagues in European Football after the Bosman Case*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 6, n. 2, 2010, 41-61; L. GROOT, *De-commercializzare il Calcio Europeo e Salvaguardarne l'Equilibrio Competitivo: una Proposta Welfarista*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 1, n. 2, 2005, 63-91.

³ F. ADDESA, *Il Competitive Balance nel Campionato Italiano di Basket*, cit., 2.

⁴ R. CARUSO, *Crime and Sport Participation: Evidence From Italian Regions Over the Period 1997-2003*, *J. of Soc.-Eco.*, 2011, forthcoming.

della fortuna e della abilità nei vari campionati di serie A, è il seguente. L'analisi parte confrontando la distribuzione dei risultati come questi si sono effettivamente realizzati con la distribuzione di risultati che ci potremmo aspettare in una situazione in cui, al contrario, i risultati sono determinati esclusivamente dalla fortuna, come potrebbe essere il caso in cui la possibilità di vincere o di non vincere è lasciata al lancio di una moneta (incidentalmente, questo era realmente la modalità di decidere il risultato di una partita prima dell'introduzione dei calci di rigore). Un metodo per simulare questo «lancio della moneta» è attraverso l'applicazione di un modello binomiale. Il metodo prevede tre passi:

1. Per ciascun campionato, occorre determinare la percentuale di vittorie di ciascuna squadra sul totale di partite giocate (alternativamente si potrebbe calcolare la percentuale di vittorie solo rispetto alle partite perse. Questo non modifica i risultati). Ad esempio, nel campionato di serie A 2009/10, la percentuale di vittorie più alta è dell'Inter con il 63% di partite vinte sul totale delle partite, mentre la percentuale più bassa è appannaggio del Livorno con il 18%.
2. Occorre stimare la varianza nelle percentuali di vittoria in ciascun campionato di serie A. Ad esempio, per il 2009/10 la varianza è pari a 0,0188.
3. Infine, occorre calcolare la varianza che ci attenderemmo se a determinare i risultati fosse solo la fortuna (ovvero il modello binomiale). In questo caso, la varianza è pari a $0,5*(0,5/n)$, dove n sono il numero di partite giocate in ciascun campionato. Per il campionato 2009/10 $n=38$, per cui la varianza del modello «fortuna» è pari a $0,5*(0,5/38)=0,0065$.

Conoscendo adesso sia la varianza osservata (chiamiamola: var(oss)) sia la varianza della fortuna (chiamiamola: var(fortuna)), siamo in grado di determinare:

- a) Il livello della varianza determinata dalla abilità, che non sarà altro che: $\text{var(abilità)} = \text{var(oss)} - \text{var(fortuna)}$. Nel nostro caso, $\text{var(abilità)} = 0,0188 - 0,0065$, ovvero, $\text{var(abilità)} = 0,0123$.
- b) Il peso (contributo) della fortuna nel determinare la varianza nelle vittorie che sono realmente accadute, ovvero $\text{peso(fortuna)} = \text{var(fortuna)}/\text{var(oss)}$. Nel nostro caso tale valore è pari a 0,35, ovvero il contributo della fortuna è stimabile intorno al 35%. Detto in altro modo, circa un terzo delle vittorie avvenute nel campionato 2009/10 non si discosta da quello che ci saremmo potuti attendere se ci fossimo sempre affidati al lancio di una monetina per determinare la squadra vincitrice in ogni partita.
- c) Ovviamente possiamo anche identificare il peso (contributo) della abilità delle squadre di calcio, che sarà niente altro che $\text{peso(abilità)} = \text{var(abilità)}/\text{var(oss)}$, o, e in altri termini $(1 - \text{peso(fortuna)})$. Nel caso del campionato 2009/10, il contributo della abilità è stato quindi quasi il doppio di quello della fortuna (ovvero il 65%).


2. *L'andamento della fortuna nel tempo*

La figura 1 mostra il peso che la fortuna ha esercitato sulla percentuale di vittorie

in ciascun campionato di serie A, sulla base del metodo appena esposto. Ad esempio, nel campionato della stella del Milan (1978/79), il contributo della fortuna sul numero di vittorie complessivo delle squadre in quell'annata è pari al 56%. Al contrario, nel campionato appena concluso il peso della fortuna scende al 33%. In media, l'impatto della fortuna in 65 anni di serie A è stimabile intorno al 42%. Per dare un'idea dell'ordine di grandezza in gioco, possiamo notare come tale valore risulti decisamente superiore al contributo della fortuna nei campionati di basket della National Basketball Association (d'ora in avanti NBA), dove la percentuale di fortuna scende al 13%, ma comunque inferiore a quello che emerge nel football americano della National Football League (NFL), dove il contributo della fortuna sul record di vittorie arriva al 50%.

Nella Figura 1 è riportata anche una retta che indica il trend temporale del contributo della fortuna. Come si può vedere, tale retta presenta una pendenza negativa, seppur non molto accentuata, indicando con questo che, con il passare degli anni, il contributo della fortuna si è progressivamente contratto in serie A. Più in dettaglio, ogni 10 campionati, il peso della fortuna diminuisce in media di circa il 5% del suo valore.

FIGURA 1: IL CONTRIBUTO DELLA FORTUNA NEI CAMPIONATI DI SERIE A (DAL 1946/47 AL 2010/11)



Nota: coefficiente della retta: -0,0023 (significativo al 95%). R²: 0,12

Come interpretare questo andamento? Si noti che uno dei fattori cruciali che aumenta il peso della fortuna durante un campionato è la «relativa» competitività delle squadre. Si immagini, infatti, una situazione in cui abbiamo due gruppi di squadre: uno forte e uno debole. Si ipotizzi inoltre che le prime vincano sistematicamente contro le seconde proprio perché più forti. In questa situazione, il peso della fortuna sarebbe inevitabilmente assai ridotto, mentre i risultati verrebbero determinati (quasi) esclusivamente dalla differente abilità calcistica delle squadre. Al contrario, quanto più le squadre si equivalgono, tanto più il risultato può essere deciso da un evento del tutto casuale (il tiro della domenica, la papera del portiere, il fuorigioco non fischiato, ecc.). Detto in altro modo, in presenza di un campionato caratterizzato da squadre tutte egualmente competitive (egualmente forti o egualmente deboli, non importa), l'esito di ogni partita diventerà meno prevedibile. E questo non fa altro che aumentare il peso giocato dalla fortuna.

Rispetto alla nostra misurazione «diretta» del ruolo della fortuna nel campionato di calcio, la letteratura sul *competitive balance* citata in precedenza utilizza delle misure che vogliono catturare esplicitamente il livello di competitività per gli sport di squadra, quali ad esempio la deviazione standard, l'indice di Herfindahl-Hirschman, l'indice di Gini, l'indice sorpresa.⁵ Pur nella diversità degli obiettivi, ad ogni modo, sia la nostra misurazione della fortuna che quelle volte a stimare la competitività sono altamente correlate. Ad esempio, l'indice di correlazione di Pearson tra la misura riportata nella figura 1 e la deviazione standard sul numero di partite vinte da ciascuna squadra nei campionati di serie A (laddove un valore basso nella deviazione standard indica un campionato più equilibrato)⁶ è un rassicurante -0,90.

Il fatto che la retta nella Figura 1 ha una pendenza negativa ci suggerisce dunque che con il passare del tempo c'è stata una progressiva divergenza tra le squadre che partecipano al campionato di calcio di serie A per quanto riguarda la loro rispettiva abilità calcistica. Ovvero che il campionato di serie A è diventato via via meno equilibrato. D'altra parte, si può vedere agevolmente dalla figura 1 che ci sono stati anche dei periodi di contro-tendenza rispetto al trend decrescente, seguiti da brusche accelerazioni. Quali sono in questo senso i fattori che potrebbero spiegare tale andamento?

3. Quali fattori dietro la fortuna: ipotesi di ricerca

Le possibili spiegazioni che ci appaiono essere rilevanti sono quattro, e tutte legate, chi più chi meno, alle conseguenze da esse prodotte sulla competitività del campionato.

⁵ Si veda F. ADDESA, *Il Competitive Balance nel Campionato Italiano di Basket*, cit., 2.; L. GROOT, *De-commercializzare il Calcio Europeo e Salvaguardarne l'Equilibrio Competitivo: una Proposta Welfarista*, cit., 2.

⁶ Una misura di *competitive balance* impiegata, tra gli altri, in W. VAMPLEW, *The Economic of Sports Industry*, in *The Ec. His. Rev.*, vol. 35, n. 4, 1982, 549-567, R. CARUSO, I. VERRI, *Competitive Balance Dopo la Sentenza Bosman: il Caso della Pallavolo in Italia*, in *Riv. Dir. Ec. Sp.*, vol. 5, n. 1, 2009, 59-79.

1) *Il numero di squadre che partecipano alla serie A. Relazione attesa con il peso della fortuna: NEGATIVA.* Al crescere del numero di squadre che partecipano alla serie A, e quindi all'aumentare delle partite giocate, il ruolo della fortuna dovrebbe diminuire, essenzialmente per due ragioni. Innanzitutto, la fortuna, per definizione, è un fenomeno transitorio (ovvero, e più formalmente, ha una distribuzione con media pari a zero). Si può essere fortunati oggi, magari anche domani, ma nel lungo periodo saremo più o meno (s)fortunati come gli altri. In altri termini, al crescere delle osservazioni (del numero di partite giocate) la fortuna tende a neutralizzarsi assicurando un peso maggiore all'abilità. La provocazione di Roberto Mancini quando era ancora allenatore dell'Inter relativa al fatto che vincere il campionato è più difficile che vincere la Champions League perché il campionato, a differenza della Champions, lo vince sempre la squadra più forte, ben coglie quanto appena detto. Con (relativamente) poche partite è infatti più difficile sostenere che la squadra migliore vince, proprio perché in questi casi il peso della fortuna è maggiore rispetto ad una situazione in cui il contributo (positivo o negativo) della sorte è annullato dal semplice trascorrere del tempo. In modo del tutto simile, il fatto che a volte durante la prima parte del campionato primeggiano delle squadre outsider, non sorprende. Il segreto non è (solo) la freschezza atletica o la sfrontatezza tattica. Dietro a ciò c'è anche la fortuna (di breve periodo) del principiante. In secondo luogo, l'aumento delle squadre impegnate in serie A potrebbe rafforzare gli squilibri già presenti tra le prime e le ultime. Questo di per sé dovrebbe far diminuire il peso della fortuna a favore dell'abilità calcistica nello spiegare i risultati di gioco.

2) *L'avvento dei Diritti TV. Relazione attesa con il peso della fortuna: NEGATIVA.* Dalla stagione 1993/94 inizia l'era dei posticipi a pagamento del campionato di calcio di serie A con un accordo tra Lega Nazionale Professionisti e Tele+.⁷ Da questo momento la vendita dei diritti TV incomincia a diventare (e lo diventerà sempre più) una importante fonte di finanziamento per le squadre di calcio italiane che trasforma quello che era stato tradizionalmente un modello di finanziamento basato sul circuito Spettatori-Sussidi-sponsor-locale a uno Media-Società commerciali-Merchandising-Mercati.⁸ Si noti, tuttavia, che gli introiti dei Diritti TV sono stati (e sono tuttora) distribuiti in modo asimmetrico, a vantaggio di quelle squadre tradizionalmente (più) forti, nonostante il ritorno alla contrattazione collettiva (rispetto alla possibilità della vendita in capo al singolo club dei diritti di trasmissione) a partire dalla stagione 2010/11. Per questo motivo, con l'avvento delle *pay-per-view* prima, e dei canali satellitari poi, ci dovremmo attendere un campionato che, a parità di condizioni, diventa meno equilibrato. Questo, ovviamente, diminuisce il peso della fortuna.

⁷ Per una eccellente ricostruzione della relazione tra calcio e televisione in Italia, si veda M. DI DOMIZIO, *Competitive Balance e Audience Televisiva: una Analisi Empirica della Serie A Italiana*, cit., 2.

⁸ Si veda W. ANDREFF, *Globalization of the Sport Economy*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 4, n. 3, 2008, 13-31.

3) *La presenza di giocatori stranieri. Relazione attesa con il peso della fortuna: POSITIVA.* A un primo sguardo frettoloso, un cambiamento come quello avvenuto a partire dal campionato 1980/81, in cui dopo ben 13 stagioni di divieti ritorna la possibilità di tesserare nuovi giocatori stranieri, potrebbe essere percepito come un fattore destinato a favorire le squadre più forti in virtù delle loro indubbe maggiori possibilità economiche, accentuando in questo modo il disequilibrio del campionato, e quindi riducendo il peso della fortuna. In questa ottica, la sentenza Bosman,⁹ che come noto ha eliminato ogni limite all'acquisizione di giocatori stranieri comunitari da parte di un club, e la «globalizzazione nello sport professionistico» che ne è conseguita, potrebbe aver accentuato ancor di più questa asimmetria nella distribuzione del talento a tutto svantaggio dell'equilibrio competitivo del campionato, proprio perché i club più ricchi dovrebbero avvantaggiarsi nell'acquisizione del talento a livello globale. Questo ragionamento, tuttavia, trascura un punto importante, che può essere così riassunto. Nell'impossibilità di rivolgersi ai campionati stranieri, tutte le società (grandi e piccole) sono infatti sempre costrette ad affidarsi esclusivamente al mercato italiano. Ma per ovvie ragioni, in un mercato nazionale relativamente piccolo (almeno se confrontato con il resto del mondo) il numero di calciatori sopra la media sono relativamente pochi e finiranno per essere acquistati (quasi sempre) dalle società più importanti. Le altre squadre devono accontentarsi dei giocatori «autoctoni» meno dotati, con conseguenze evidenti in termini della loro (minore) competitività. Al contrario, quando il mercato dei calciatori si apre, anche le squadre piccole (se hanno dei buoni osservatori) possono fare degli ottimi affari acquistando dei calciatori competitivi all'estero. Tutto ciò dovrebbe rendere il campionato più equilibrato rafforzando il peso della fortuna. E' per questa ragione che noi ci attendiamo una relazione positiva tra presenza di giocatori stranieri e ruolo della fortuna nella serie A, invece che l'opposto.¹⁰

4) *Il campionato di serie A post-mondiale. Relazione attesa con il peso della fortuna: POSITIVA.* Si sottolinea spesso come i campionati di serie A che seguono un campionato mondiale siano quelli generalmente più ricchi di sorprese. La ragione fondamentale dietro a questa affermazione è che le squadre più forti del campionato sono in qualche modo anche quelle più penalizzate dal Mondiale perché presentano una percentuale di giocatori maggiore (rispetto alle altre squadre) impegnata in tale evento. Si noti che è proprio questa classe di giocatori a fare normalmente la differenza tra squadre forti e deboli. Quando questi ultimi sono troppo «spremuti», allora, il campionato si (ri)equilibra. E per quanto detto in precedenza, questo aumenta il contributo della fortuna sui risultati delle partite.

⁹ CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, sentenza del 15 Dicembre 1995, Caso C-415/93, in *Raccolta della Giurisprudenza della Corte*, 1995, 4921.

¹⁰ Su questo punto, si veda W. ANDREFF, *Globalization of the Sport Economy*, cit., 8; F. ADDESA, *Il Competitive Balance nel Campionato Italiano di Basket*, cit., 2.

Prima di passare a presentare i risultati del modello empirico, tuttavia, una ulteriore variabile di controllo deve essere discussa. I campionati di serie A sono stati infatti spesso caratterizzati da scandali più o meno grandi. Si pensi, ad esempio, al caso del Totonero sia nella sua prima che nella seconda «variante» durante i campionati 1979/80 e 1986/87, o al più recente Calciopoli. In presenza di siffatti distorsioni al naturale svolgimento di una competizione, ovviamente, il ruolo giocato dall'abilità delle squadre nel riuscire a determinare i risultati delle partite esce ridimensionato, a tutto vantaggio di fattori «altri». D'altra parte, questi fattori non si possono neanche ricondurre al caso, perché ogni scandalo rinvia alla volontà da parte di qualcuno, a posteriori ben identificabile, di «truccare» i risultati per i suoi fini personali. Per queste ragioni, in un modello che vuole cercare di spiegare l'andamento nel tempo del contributo delle fortuna (rispetto alla abilità) sui risultati dei vari campionati di serie A, è necessario includere, oltre alle quattro variabili discusse più sopra anche una variabile che catturi in qualche modo l'esistenza di questi fattori di «disturbo» rappresentati per l'appunto da scandali o illeciti sportivi. Questo è quello che facciamo qui di seguito.

4. I fattori che spiegano il peso della fortuna in Serie A

L'analisi è riportata nella Tabella 1, dove la nostra variabile dipendente è rappresentata dal peso della fortuna in ciascun campionato di serie A. Per minimizzare possibili problemi di autocorrelazione, data la serie temporale delle nostre osservazioni, abbiamo applicato una stima FGSL (*Feasible Generalized Least Squares*) con il metodo di Prais-Winsten con errori AR(1).

TABELLA 1: SPIEGARE IL PESO DELLA FORTUNA NEI CAMPIONATI DI SERIE A.

Variabile dipendente: peso della fortuna in ciascun campionato

<i>Variabili esplicative:</i>	Coefficienti
Numero squadre	-0,014**(0,007)
Diritti TV	-0,178**(0,081)
Stranieri	0,056 ⁺ (0,041)
Post-Mondiale	0,038 ⁺ (0,026)
<i>Variabile di controllo:</i>	
Scandali	0,077*(0,040)
Costante	0,844**(0,212)
Numero di osservazioni	65
F	0,000
R ²	0,18

Note: ** significativo al 95% (test a due code); * significativo al 90% (testo a due code); ⁺ significativo al 90% (test a una coda)

Come si può osservare, le ipotesi 1 e 2 risultano largamente confermate dall'analisi dei dati. Per quanto riguarda l'ipotesi 4 (relativa ai campionati post-mondiali) questa risulta significativa al 90% ma solo in un test a una coda. Lo stesso si può dire per la variabile che cattura la presenza di giocatori stranieri (ipotesi 3). In questo ultimo caso, inoltre, il segno della relazione con il ruolo della fortuna si conferma positivo, confutando l'equazione «apertura delle frontiere calcistiche – crescente asimmetria dei risultati» sopra accennata.¹¹ Infine, la variabile di controllo relativa agli scandali risulta significativa al 90% e positiva.

La Tabella 2, in questo senso, riporta quello che succederebbe al peso atteso della fortuna nel campionato di serie A al mutare di alcuni valori che riteniamo interessanti delle nostre variabili esplicative. Ad esempio, aumentare le squadre di calcio che competono in serie A di due unità (simile al cambiamento avvenuto nel campionato 1988/89 o in quello del 2004/05) provoca una contrazione del 4% nel contributo della fortuna sugli esiti del campionato. Decisamente più rilevante l'impatto dell'introduzione dei diritti TV: -38%. Ovvero, e ricordando la relazione esistente tra fortuna ed esito non scontato del campionato, il crescente peso della televisione ha tolto approssimativamente più di un terzo della *suspense* del campionato. Al contrario, una crescita del peso della fortuna, e quindi un campionato più equilibrato, si ha laddove viene introdotta la possibilità di tesserare giocatori stranieri (+16%) e nei campionati di serie A che seguono un Mondiale (+8%)

TABELLA 2: L'IMPATTO DI ALCUNI FATTORI SUL PESO DELLA FORTUNA NEL CAMPIONATO DI SERIE A


<i>Variabile</i>	<i>Cambiamento</i>	<i>Conseguenza sul valore atteso del ruolo della fortuna</i>
Numero squadre	Passaggio da 17 a 19 squadre	-4%
Diritti TV	Introduzione dei diritti TV	--38%
Stranieri	Possibilità di tesserare calciatori stranieri	+16%
Post-Mondiale	Campionato di calcio post-mondiale	+8%

¹¹ Si noti che questo risultato non esclude che l'accresciuto numero di giocatori stranieri, in particolare a seguito della sentenza Bosman, possa aver determinato una diminuzione di competitività tra i vari campionati di calcio in Europa. Su questo punto si veda T. DEJONGHE, W. VAN OPSTAL, *Competitive Balance Between National Leagues in European Football after the Bosman Case*, cit., 2.

5. Fortuna e media spettatori

Come già accennato, nella letteratura che si occupa di economia dello sport si è posto da tempo in evidenza l'esistenza di una relazione tra l'incertezza del risultato di un evento sportivo e l'interesse del pubblico verso questo ultimo. Si argomenta, in altri termini, che è l'indeterminatezza dell'esito che spinge maggiormente gli individui ad assistere all'evento sportivo.¹² La Figura 2, in questo senso, riporta visualmente la relazione esistente tra il contributo della fortuna nei campionati di calcio di serie A e il numero di spettatori medio paganti a partire dal campionato 1962/63 (primo dato disponibile).¹³ La correlazione tra i due trend è positiva ed è pari ad un r di Pearson di 0,41.

FIGURA 2: RELAZIONE TRA L'ANDAMENTO DEL PESO DELLA FORTUNA E LA MEDIA DI SPETTATORI IN SERIE A A PARTIRE DAL CAMPIONATO 1962/63



¹² S. ROTTENBERG, *The Baseball Players' Labour Market*, in *J. of Pol. Ec.*, vol. 64, n. 1, 1964, 1-14; F. ADDESA, *Il Competitive Balance nel Campionato Italiano di Basket*, cit., 2; J. BORLAND, R. MACDONALD, *Demand for Sport*, in *Oxf. Rev. of Econ. Pol.*, vol. 41, n. 4, 2003, 1137-1187. Si veda tuttavia M. DI DOMIZIO, *Competitive Balance e Audience Televisiva: una Analisi Empirica della Serie A Italiana*, cit., 2, per una evidenza empirica contraria a questo punto.

¹³ Fonte: www.stadiapostcards.com (aprile 2011).

Ovviamente, anche in questo caso, altri fattori potrebbero spiegare l'andamento nel tempo del numero di spettatori. Analizziamo qua in particolare due fattori. In primo luogo, consideriamo se un campionato di calcio è preceduto da un mondiale in cui la nazionale italiana ha vinto (ovvero 1982/83 e 2006/07). L'aspettativa in questo senso è che l'entusiasmo prodotto dal successo della nazionale possa aver accresciuto l'interesse (mediatico e di pubblico) per il campionato di calcio, aumentando di conseguenza la presenza di spettatori. In secondo luogo, consideriamo ancora una volta la variabile Diritti Tv già osservata nella precedente analisi. L'idea in questo caso è che la possibilità di osservare le partite direttamente da casa possa incidere negativamente sulla presenza di spettatori allo stadio. L'analisi è riportata nella Tabella 3. Anche in questo caso abbiamo utilizzato una stima FGSL con il metodo di Prais-Winsten con errori AR(1).

TABELLA 3: SPIEGARE IL NUMERO DI SPETTATORI NEI CAMPIONATI DI SERIE A.

Variabile dipendente: numero medio di spettatori in ciascun campionato

<i>Variabili esplicative:</i>	<i>Coefficienti</i>
Peso della fortuna	4549,8**(2155,07)
Diritti TV	-1992,7 ⁺ (1190,6)
Post-Mondiale vittorioso	-2532,1*(1327,3)
Costante	27249,3**(2372,3)
Numero di osservazioni	49
F	0,000
R ²	0,29

Note: ** significativo al 95% (test a due code); * significativo al 90% (testo a due code); ⁺ significativo al 90% (test a una coda)


Come si può osservare, avere campionati più equilibrati, in cui vale a dire il ruolo della fortuna gioca un ruolo preponderante, aumenta significativamente il numero medio di spettatori. Ad esempio, a parità delle altre variabili, se il campionato appena terminato avesse presentato un peso della fortuna simile a quello registrato negli anni ottanta (si veda la sezione successiva), allora la media degli spettatori sarebbe stata di circa 2.000 persone in più. Allo stesso modo, sebbene con una significatività decisamente minore, l'avvento dei Diritti TV ha diminuito il numero medio di spettatori. Si noti, inoltre, che questo impatto è al netto del peso della fortuna. E' quindi in altri termini direttamente attribuibile all'effetto di sostituzione tra il recarsi allo stadio e il guardare la partita in televisione. Infine, e in modo

sorprendente, la vittoria dell'Italia ai mondiali è associata a una diminuzione degli spettatori.¹⁴

6. *Il Campionato di Serie A 2010/11 in chiave diacronica e in ottica europea*

Nel campionato appena concluso il peso della fortuna si è assestato come già accennato ad un valore pari al 33%. Si conferma, dunque, una sostanziale diminuzione nella competitività dei campionati di serie A. La Figura 3, dove viene riportato il contributo medio della fortuna per decade assieme al valore medio per l'intero periodo (dal campionato 1946/47 ad oggi), conferma visivamente questo aspetto. In Italia i campionati più competitivi sono stati quelli degli anni cinquanta (con un peso medio della fortuna pari al 51%), seguiti da quelli degli anni ottanta, mentre quelli degli anni sessanta, settanta e novanta non registrano una forte differenza rispetto alla media complessiva. Al contrario, quelli a partire dall'annata 2000/01 mostrano un trend marcatamente in discesa per quanto riguarda il ruolo della fortuna in essi giocato, suggerendo, per questa via, l'affermarsi di campionati di serie A via via sempre meno equilibrati.

FIGURA 3: IL CONTRIBUTO DELLA FORTUNA NEI CAMPIONATI DI SERIE A PER DECADE E PER L'INTERO PERIODO




Nota: gli anni cinquanta includono anche i campionati a partire dalla stagione 1946/47

¹⁴ Lo stesso risultato lo otteniamo se consideriamo anche i campionati di serie A che seguono un mondiale in cui l'Italia si è classificata tra le prime quattro.

Questo vale anche laddove confrontiamo la serie A con gli altri principali campionati europei, i cosiddetti *Big 5*¹⁵ (la tedesca Bundesliga, l'inglese Premier League, la francese Ligue 1 e la spagnola Liga). Se prendiamo infatti in considerazione l'annata 2010/11 (si veda la Figura 4), solo la Liga risulta infatti più «scontata» della serie A (peso della fortuna: 26% rispetto al 33% italiano). Al contrario la Bundesliga e la Premier presentano un valore prossimo al 50% (44% in Germania e 46% in Inghilterra), mentre la Ligue 1, con un peso della fortuna che supera il 61%, appare come il campionato di calcio europeo più aperto alle sorprese.

FIGURA 4: IL CONTRIBUTO DELLA FORTUNA NEI PRINCIPALI 5 CAMPIONATI EUROPEI: ANNATA 2010/11



7. *I campionati e le squadre più (e meno) fortunati*

Tra i 65 campionati del dopoguerra, quello che registra il più basso contributo della fortuna nello spiegare la percentuale di vittoria delle squadre di calcio è il campionato del 2005/06 vinto dalla Juventus, prima che la giustizia sportiva decidesse, a seguito dei noti fatti di Calciopoli, di assegnare lo scudetto a tavolino all'Inter. Al secondo posto c'è il campionato del 2003/04 vinto dal Milan, e al terzo il campionato del 2006/07 vinto dall'Inter. Se i campionati con meno fortuna (e/o maggiore abilità) sono per lo più recenti, gli anni cinquanta (come visto più sopra) vedono invece la presenza dei campionati dove la fortuna ha giocato un contributo maggiore: in

¹⁵ T. DEJONGHE, W. VAN OPSTAL, *Competitive Balance Between National Leagues in European Football after the Bosman Case*, cit., 2.

particolare, questo è vero per il campionato 1956/57 vinto dal Milan (in cui la fortuna contribuisce per il 70%), seguito dal campionato vinto sempre dal Milan nel 1954/55 e quello vinto dall'Inter nel 1952/53 (si veda l'Appendice II per un elenco del peso della fortuna e dell'abilità in tutti i campionati di serie A qui analizzati).

TABELLA 4: LA CLASSIFICA DELLA FORTUNA: PRIMI E ULTIMI DIECI CAMPIONATI

<i>I primi dieci campionati con più abilità (e meno fortuna)</i>			<i>I primi dieci campionati con più fortuna</i>		
Campionato	Squadra campione	Peso della Fortuna	Campionato	Squadra campione	Peso della Fortuna
2005/06	Juventus*	20.0%	1962/63	Inter	56.1%
2003/04	Milan	22.1%	1978/79	Milan	57.0%
2006/07	Inter	25.1%	1967/68	Milan	59.2%
1972/73	Juventus	26.0%	1955/56	Fiorentina	59.4%
1989/90	Napoli	26.5%	1992/93	Milan	59.4%
1976/77	Juventus	27.3%	1977/78	Juventus	61.5%
1963/64	Bologna	27.6%	1986/87	Napoli	65.1%
1988/89	Inter	27.8%	1952/53	Inter	70.2%
1971/72	Juventus	28.4%	1954/55	Milan	70.7%
1959/60	Juventus	29.1%	1956/57	Milan	75.9%

*Nota: * scudetto revocato alla Juventus e assegnato a tavolino all'Inter*

Dalla Tabella 4 non emerge chiaramente se c'è qualche squadra che ha vinto in modo sistematico campionati di calcio dove la fortuna ha giocato un ruolo (relativamente) maggiore. Per farlo dobbiamo guardare la Tabella successiva in cui confrontiamo il valore medio del contributo che la fortuna ha giocato nei campionati vinti, rispettivamente, dall'Inter, dalla Juventus, dal Milan (le tre squadre che assieme sommano 49 scudetti sui 65 complessivi dal dopoguerra ad oggi) rispetto alle altre squadre. Come si può osservare, il Milan presenta un peso della fortuna superiore alla media e alle altre squadre vincitrici di scudetti, mentre la Juventus è quella che presenta il valore più basso.

Per stabilire se esiste tuttavia una differenza sistematica nella relazione tra squadre di calcio e peso della fortuna, nella Tabella 6 riportiamo l'ultima nostra stima FGSL in cui come variabile dipendente utilizziamo ancora una volta il peso della fortuna nei vari campionati, e come variabili indipendenti consideriamo tre variabili dummies in corrispondenza dei campionati vinti da, rispettivamente, Juventus, Inter e Milan. Come si può osservare, dall'analisi emerge che i campionati vinto dalla Juventus sono stati in media significativamente meno equilibrati dei campionati vinti dalle altre squadre, mentre non emerge alcuna distinzione tra i campionati vinti da Inter o da Milan e quelli delle squadre rimanenti.

TABELLA 5: PESO MEDIO DELLA FORTUNA PER SQUADRA VINCITRICE DEL CAMPIONATO

Squadra	Peso medio della fortuna
Inter	40.2%
Juventus	37.9%
Milan	46.1%
Altre squadre	45.6%
<i>Totale</i>	<i>42.2%</i>

TABELLA 6: PESO DELLA FORTUNA A SECONDO DELLA SQUADRA VINCITRICE DEL CAMPIONATO.

Variabile dipendente: numero medio di spettatori in ciascun campionato

<i>Variabili esplicative:</i>	<i>Coefficienti</i>
Juventus	-0,060*(0,033)
Inter	0,004 (0,049)
Milan	0,001(0,045)
Costante	0,438**(0,032)
Numero di osservazioni	65
F	0,000
R ²	0,07

Note: ** significativo al 95% (test a due code); * significativo al 90% (testo a due code); + significativo al 90% (test a una coda)

Conclusioni

La presente nota è stata volta ad analizzare i fattori che possono aiutarci a spiegare l'andamento del peso della fortuna nei campionati di serie A dal dopoguerra ad oggi. Quello che si è osservato è che nel corso degli anni il contributo della fortuna nel corso di una stagione calcistica, e il conseguente livello di competitività della serie A, è andato diminuendo, e che questo ha avuto un impatto negativo sul numero di spettatori presenti alle partite. I risultati riportati suggeriscono anche dove intervenire per eventualmente rafforzare la competitività del campionato di calcio di serie A. Ad esempio, dato l'impatto finanziario asimmetrico prodotto dai Diritti TV, l'introduzione di un tetto sugli ingaggi (il *salary cap*) simile a quello adottato

dalle squadre di basket NBA potrebbe avere una conseguenza positiva, così come la recente regola del *fair play* finanziario che l'Uefa vorrebbe applicare.¹⁶ Gli altri suggerimenti che emergono dalla presente analisi sono invece, se si vuole, meno scontati. I risultati mostrano infatti che ogni eventuale vincolo sul numero di stranieri che le squadre di calcio possono tesserare potrebbe avere effetti deleteri sull'equilibrio del campionato, mentre la competitività della serie A potrebbe al contrario giovare da una riduzione delle squadre che in essa giocano.

Il punto tuttavia è capire se le società di serie A abbiano o meno un qualche incentivo a sostenere tali modifiche. Non necessariamente, infatti, è nell'interesse dei singoli club incrementare l'incertezza del risultato con lo scopo di aumentare gli incassi del botteghino, dato che le società potrebbero avere motivazioni differenti (o potenzialmente in contrasto) rispetto alla crescita dei loro profitti a livello nazionale.¹⁷ Questo vale in particolare per i club più grandi che competono (o desiderano competere) non tanto (o non solo) a livello della serie A, ma piuttosto nelle leghe europee (a partire dalla Champions League), per via del maggiore giro di affari che queste competizioni, rispetto a quelle nazionali, producono.¹⁸ Se l'obiettivo allora ultimo è riuscire a garantirsi la partecipazione alle euroleghe anno dopo anno, allora un esito scontato del campionato non appare più necessariamente come un fattore negativo da superare, ma al contrario permette di minimizzare il rischio di una futura estromissione. E' proprio su questa difficile tensione tra razionalità individuale ed efficienza sociale che si decideranno allora con molta probabilità gli scenari prossimi venturi del campionato di serie A.

¹⁶ Sulle misure finanziarie che potrebbero garantire delle competizioni sportive più equilibrate, si veda: S.SZYMANSKI, *The Economic Design of Sporting Contests*, in *J. of Ec. Lit.*, vol. 41, n. 4, 2003, 1137-1187.

¹⁷ P.J. SLOANE, *The Economics of Professional Football*, in *Sc. J. of Pol. Ec.*, vol. 4, n. 2, 1971, 87-107.

¹⁸ T. HOEHN, S. SZYMANSKI, *The Americanization of European Football*, in *Econ. Pol.*, vol. 14, n. 28, 1999, 205-240.

Appendice I. Codifica delle Variabili Impiegate nella Tabella 1

Numero squadre: numero squadre presenti nel campionato di serie A (valore minimo: 15, valore massimo: 20)

Diritti TV: variabile che assume il valore di 1 a partire dal campionato 1993/94, 0 altrimenti

Stranieri: variabile che assume il valore di 0 nel periodo in cui è stato proibito il tesseramento di stranieri (dal 1967/68 al 1979/80), valore di 1 nel periodo fino al 1966/67 e dal 1980/81 fino al 1991/92, valore di 2 dal 1992/93 (96 quando si oltrepassa il tetto di 3 come numero massimo di giocatori stranieri tesserabili) fino al 1995/96; infine valore di 3 dal 1996/97 a seguito della sentenza Bosman.

Post-Mondiale: variabile che assume il valore di 1 in tutti quei campionati che seguono un Mondiale, 0 altrimenti

Scandali: variabile che assume il valore di 1 in tutti i casi in cui ci sono degli illeciti/scandali nel campionato di calcio (1947/48, 1953/54, 1954/55, 1959/60, 1973/74, 1979/80, 1986/87, 2004/05, 2005/06. Fonte: Wikipedia)

Appendice II. I 65 Campionati di Calcio, la Squadra Vincitrice, e il Relativo Peso della Fortuna e della Abilità

Campionato	Squadra vincitrice	Contributo della fortuna	Contributo della abilità
1946/47	Torino	34.9%	65.1%
1947/48	Torino	55.6%	44.4%
1948/49	Torino	49.5%	50.5%
1949/50	Juventus	29.4%	70.6%
1950/51	Milan	32.3%	67.7%
1951/52	Juventus	41.9%	58.1%
1952/53	Inter	70.2%	29.8%
1953/54	Inter	50.1%	49.9%
1954/55	Milan	70.7%	29.3%
1955/56	Fiorentina	59.4%	40.6%
1956/57	Milan	75.9%	24.1%
1957/58	Juventus	53.3%	46.7%
1958/59	Milan	39.2%	60.8%
1959/60	Juventus	29.1%	70.9%
1960/61	Juventus	39.9%	60.1%

Campionato	Squadra vincitrice	Contributo della fortuna	Contributo della abilità
1961/62	Milan	29.6%	70.4%
1962/63	Inter	56.1%	43.9%
1963/64	Bologna	27.6%	72.4%
1964/65	Inter	38.4%	61.6%
1965/66	Inter	38.8%	61.2%
1966/67	Juventus	33.0%	67.0%
1967/68	Milan	59.2%	40.8%
1968/69	Fiorentina	55.3%	44.7%
1969/70	Cagliari	43.0%	57.0%
1970/71	Inter	37.5%	62.5%
1971/72	Juventus	28.4%	71.6%
1972/73	Juventus	26.0%	74.0%
1973/74	Lazio	48.7%	51.3%
1974/75	Juventus	35.4%	64.6%
1975/76	Torino	36.7%	63.3%
1976/77	Juventus	27.3%	72.7%
1977/78	Juventus	61.5%	38.5%
1978/79	Milan	57.0%	43.0%
1979/80	Inter	52.3%	47.7%
1980/81	Juventus	51.5%	48.5%
1981/82	Juventus	42.6%	57.4%
1982/83	Roma	52.7%	47.3%
1983/84	Juventus	44.7%	55.3%
1984/85	Verona	48.7%	51.3%
1985/86	Juventus	40.3%	59.7%
1986/87	Napoli	65.1%	34.9%
1987/88	Milan	42.9%	57.1%
1988/89	Inter	27.8%	72.2%
1989/90	Napoli	26.5%	73.5%
1990/91	Sampdoria	39.9%	60.1%
1991/92	Milan	41.5%	58.5%

Campionato	Squadra vincitrice	Contributo della fortuna	Contributo della abilità
1992/93	Milan	59.4%	40.6%
1993/94	Milan	39.8%	60.2%
1994/95	Juventus	33.6%	66.4%
1995/96	Milan	39.9%	60.1%
1996/97	Juventus	52.0%	48.0%
1997/98	Juventus	30.5%	69.5%
1998/99	Milan	49.7%	50.3%
1999/00	Lazio	32.0%	68.0%
2000/01	Roma	36.3%	63.7%
2001/02	Juventus	38.0%	62.0%
2002/03	Juventus	34.8%	65.2%
2003/04	Milan	22.1%	77.9%
2004/05	Juventus*	39.6%	60.4%
2005/06	Juventus**	20.0%	80.0%
2006/07	Inter	25.1%	74.9%
2007/08	Inter	30.6%	69.4%
2008/09	Inter	30.0%	70.0%
2009/10	Inter	38.4%	61.6%
2010/11	Milan	32.7%	67.2%

Note: * scudetto revocato; ** scudetto revocato ed assegnato a tavolino all'Inter

Bibliografia

- F. ADDESA, *Il Competitive Balance nel campionato italiano di basket*, in *Rivista di Diritto e Economia dello Sport*, vol. 5, n. 2, 2009, 87-109.
- W. ANDREFF, *Globalization of the Sport Economy*, in *Rivista di Diritto e Economia dello Sport*, vol. 4, n. 3, 2008, 13-31.
- R. CARUSO, *Crime and Sport Participation: Evidence From Italian Regions Over the Period 1997–2003*, in *Journal of Socio-Economics*, 2011, forthcoming.
- R. CARUSO, I. VERRI, *Competitive Balance Dopo la Sentenza Bosman: il Caso della Pallavolo in Italia*, in *Rivista di Diritto e Economia dello Sport*, vol. 5, n. 1, 2009, 59-79.
- D.J. BERRI, M. B. SCHMIDT, S. L. BROOK, *The Wages of Wins: Taking Measure of the Many Myths in Modern Sport*, Stanford University Books, Stanford, CA, 2006.
- J. BORLAND, R. MACDONALD, *Demand for Sport*, in *Oxford Review of Economic Policy*, vol. 41, n. 4, 2003, 1137-1187.
- P. DI BETTA, C. AMENTA, *A Die-Hard Aristocracy: Competitive Balance in Italian Soccer, 1929-2009*, in *Rivista di Diritto e Economia dello Sport*, vol. 6, n. 2, 2010, 13-40.
- T. DEJONGHE, W. VAN OPSTAL, *Competitive Balance Between National Leagues in European Football after the Bosman Case*, in *Rivista di Diritto e Economia dello Sport*, vol. 6, n. 2, 2010, 41-61.
- M. DI DOMIZIO, *Competitive Balance e Audience Televisiva: una Analisi Empirica della Serie A Italiana*, in *Rivista di Diritto e Economia dello Sport*, vol. 6, n. 1, 2010, 27-57.
- P. DOWNWARD, A. DAWSON, T. DEJONGHE, *Economics of Sport: Theory, Evidence and Policy*, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2009.
- L. GROOT, *De-commercializzare il Calcio Europeo e Salvaguardarne l'Equilibrio Competitivo: una Proposta Welfarista*, in *Rivista di Diritto e Economia dello Sport*, vol. 1, n. 2, 2005, 63-91.
- T. HOEHN, S. SZYMANSKI, *The Americanization of European Football*, *Economic Policy*, vol. 14, n. 28, 1999, 205-240.
- S. ROTTENBERG, *The Baseball Players' Labour Market*, in *Journal of Political Economy*, vol. 64, n. 1, 1964, 1-14.
- P.J. SLOANE, *The Economics of Professional Football*, in *Scottish Journal of Political Economy*, vol. 4, n. 2, 1971, 87-107.
- S.SZYMANSKI, *The Economic Design of Sporting Contests*, in *Journal of Economic Literature*, vol. 41, n. 4, 2003, 1137-1187.
- W. VAMPLEW, *The Economic of Sports Industry*, in *The Economic History Review*, vol. 35, n. 4, 1982, 549-567.

**LA DISCIPLINA DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO DI
ESERCIZIO DELLE SOCIETÀ DI CALCIO. CONFRONTO CON
L'ESPERIENZA INTERNAZIONALE ED IMPATTO DEL C.D.
«FINANCIAL FAIR PLAY»**

di *Alberto Benoldi** e *Claudio Sottoriva***

SOMMARIO: Introduzione – 1. La funzione del bilancio di esercizio nell'ambito delle società calcistiche – 2. La redazione del bilancio d'esercizio nell'evoluzione normativa a livello europeo – 3. Le regole economico-finanziarie previste dalla FIGC – 4. L'esperienza internazionale nella redazione del bilancio di esercizio delle società di calcio: la struttura del bilancio di esercizio del West Ham United Football Club PLC – 5. L'impatto del c.d. «*financial fair play*» sui bilanci delle società di calcio: prime considerazioni alla luce della nuova versione del manuale FIGC delle Licenze UEFA. – Bibliografia – Appendice

CLASSIFICAZIONE IEL: M41, L83

KEYWORDS: società di calcio, bilancio delle società di calcio, principi contabili nazionali, principi contabili internazionali, *international accounting*, *financial fair play*

Introduzione

La gestione delle società calcistiche, a seguito degli intervenuti mutamenti ambientali, si è notevolmente modificata negli ultimi tempi con, tra l'altro, l'exasperazione imprenditoriale-capitalistica dei settori professionistici del panorama calcistico italiano. Questa evoluzione apre uno scenario inconsueto di istituti e categorie giuridico-economiche con conseguenti problemi derivanti dal loro adattamento ad una realtà che poco si presta ad essere inquadrata in una visuale strettamente economico-finanziaria.

* Dottore in Economia e gestione per l'impresa – Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del S. Cuore di Milano. E-mail: benolds7@hotmail.com.

** Ricercatore in Economia Aziendale nella Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del S. Cuore di Milano. E-mail: claudio.sottoriva@unicatt.it.

Il perseguimento del risultato sportivo unitamente alla finalità di contribuire, attraverso la pratica dello sport, al miglioramento fisico e morale degli atleti costituiva l'obiettivo principale cui tendevano le associazioni sportive. Successivamente, la gestione ha assunto caratteri tipicamente imprenditoriali, cosicché l'aspetto economico ha assunto un'importanza equivalente al risultato agonistico; conseguentemente, i criteri che presiedono alla gestione economico-finanziaria delle società calcistiche non si discostano dagli indirizzi perseguiti dalle imprese nei settori produttivi dei beni e dei servizi.

1. *La funzione del bilancio di esercizio nell'ambito delle società calcistiche*

Il principale strumento di apprezzamento della gestione aziendale che consente di ottenere le informazioni relative alla composizione del capitale di funzionamento e alla formazione del reddito è rappresentato dal bilancio ordinario di esercizio che, pur con i limiti comuni a qualsiasi strumento conoscitivo che si prefigge il compito di rendere contezza della composita realtà aziendale, è un documento di sintesi efficace per giudicare la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un'impresa. Anche quando ne siano chiarite le finalità e coerentemente impiegati i criteri di valutazione, il bilancio di esercizio rappresenta uno strumento informativo iniziale che necessita di utili complementi e di notizie ulteriori affinché con il suo ausilio possa trarsi un giudizio affidabile della realtà che concorre a chiarificare. Il capitale di funzionamento, lungi dal rappresentare una grandezza univoca, è espressione di congetture intimamente legate alle diverse finalità che possono essere assegnate al bilancio di esercizio: per il soggetto economico, in prima approssimazione, il capitale di funzionamento rappresenta il valore delle risorse che risultano in un preciso momento investite ed esposte al rischio di impresa; per i terzi costituisce una generica garanzia, a carattere sussidiario, dei loro valori in rischio.

Tale rischio è tanto più elevato quanto più gli investimenti aziendali sono rappresentati da beni che per le loro caratteristiche in caso di scioglimento dell'impresa risultino difficilmente recuperabili. Per i terzi, per i creditori, la generica garanzia patrimoniale offerta dalle società di capitale, nel caso di una società calcistica, si traduce in qualcosa di estremamente evanescente. Si consideri, ad esempio, che le attuali norme della FIGC prevedono, tra l'altro, la revoca dell'affiliazione e quindi l'immissione nelle liste di svincolo dei giocatori tenuti sotto contratto dalla società nel momento in cui la società venga dichiarata fallita. All'esito della dichiarazione di fallimento si azzera il valore della principale componente del capitale di funzionamento dell'impresa calcistica e si riduce notevolmente la possibilità dei creditori insoddisfatti di rivalersi, seguendo l'iter della procedura concorsuale, sulla liquidazione degli elementi attivi del patrimonio aziendale (ciò spiega, ad esempio, l'apparente paradossale comportamento degli istituti di credito di ridurre il tasso di interesse quando l'elevata esposizione debitoria nei confronti delle banche dei club calcistici rende difficile la puntuale restituzione del capitale mutuato).

Strettamente connesso al concetto di capitale di funzionamento è il diverso significato che il reddito d'esercizio (differenza tra ricavi e costi di competenza dell'esercizio) assume secondo le realtà considerate. Il reddito agisce sull'economia delle imprese incrementando o deprimendo la ricchezza disponibile. Le imprese

calcistiche,¹ pur nella loro sostanziale uniformità di gestione, ai fini anche di una valutazione della loro diretta ed indiretta solvibilità, possono essere distinte tra società sportive «indipendenti» e società sportive facenti parte di un gruppo; la distinzione è utile avendo riguardo alle diversità di significato che può assumere il concetto di reddito al fine di poter esprimere giudizi sulla solvibilità delle singole società calcistica. In generale, per le aziende appartenenti ad un gruppo di imprese il reddito è una grandezza scarsamente utilizzabile come indicatore di solvibilità. L'economicità aziendale² non è una condizione indispensabile per la loro esistenza; le imprese controllate devono infatti soddisfare in modo efficiente soprattutto le attese formulate dal soggetto economico del gruppo cui appartengono.

Il soggetto economico giudica sulla convenienza a mantenere in vita l'impresa calcistica secondo schemi di valutazione che si discostano dai comuni requisiti dell'economicità aziendale: *i)* non deve essere soddisfatto, come condizione di esistenza, solo un equilibrato rapporto con il mercato ma *ii)* deve essere anche perseguita la notorietà che segue ai successi sportivi. I giudizi di economicità sono giudizi di «economicità di gruppo»; l'azienda calcistica non è considerata da sola, ma nell'ambito di una più vasta economia rappresentata da quella del gruppo. Per contro, le imprese

¹ Nel linguaggio corrente si intendono «società sportive» quegli enti a base associativa che operano nel mondo dello sport, e viene utilizzata alla stregua di «associazioni sportive». La loro peculiarità consiste nel porsi come soggetti tanto nell'ordinamento generale dello Stato che in quello sportivo. Il riconoscimento della loro presenza risale alla legge 426 del 16 dicembre 1942, con la quale si istituisce il CONI con potere di riconoscere le suddette società che, a loro volta, saranno senza fine di lucro e assoggettate al CONI o, per delega, alle federazioni sportive. Il non riconoscimento o la non affiliazione delle società, comporta la rinuncia alla pratica agonistica ed ai vantaggi di ordine fiscale previsti dall'inquadramento nell'organizzazione ufficiale. Attraverso queste associazioni, la pratica sportiva, si inserisce in una serie di norme dell'ordinamento sportivo. A loro volta, tramite l'affiliazione alle federazioni riconosciute dal CONI, le associazioni divengono soggetti dell'ordinamento sportivo stesso. Tesseramento ed affiliazione sono regolati dall'aspetto pubblicistico delle federazioni, ricadono quindi sotto la giustizia amministrativa. Le associazioni sportive non sono tenute a costituirsi sotto una particolare forma giuridica, salvo che non intendano stipulare contratti con gli atleti. Dato che queste associazioni non erano, e non dovrebbero essere, a scopo di lucro, eventuali utili conseguiti dovevano essere destinati al potenziamento dell'attività sociale o in beneficenza e questo già prima dell'emanazione della legge 91 del 1981. L'unica autonomia residua era scegliere la destinazione di eventuali utili societari. Il problema che si pose fu soprattutto per le società calcistiche formatesi sottoforma di s.p.a., in contrasto (come fine) con quello della società sportiva. Vale a dire una prettamente a fini di lucro e l'altra no-profit. Il problema venne risolto con la legge n. 91 del 1981 che prendeva in considerazione la non remota eventualità di un utile societario. Per mezzo di questa riforma, le società sportive hanno potuto reperire e gestire notevoli flussi finanziari. Ricadono nella definizione di società professionistiche solo quelle che risultano affiliate a Federazioni che operano la distinzione dall'attività dilettantistica da quella professionistica e, inoltre, stipulano contratti con atleti professionisti. Diviene a questo punto fondamentale inquadrare anche chi è considerato sportivo professionista e, nella fattispecie, è ritenuto tale colui il quale presta la sua attività sportiva in forma continuativa, e dietro compenso derivante da un contratto di lavoro con una società sportiva. Naturalmente, il soggetto in questione, dovrà essere riconosciuto da una federazione sportiva della quale rispetterà il regolamento.

² Intendendosi come tale la capacità dell'azienda di perdurare massimizzando l'utilità delle risorse impiegate e dipende congiuntamente dalle performance aziendali e dal rispetto delle condizioni di equilibrio che consentono il funzionamento delle aziende.

calcistiche che non sono inserite in un gruppo devono soddisfare le tipiche condizioni della economicità aziendale; sono maggiori quindi i motivi di preoccupazione per le imprese indipendenti, anche se evidenziano fabbisogni finanziari notevolmente inferiori a quelli riscontrabili nelle imprese calcistiche facenti parte di un gruppo. L'appartenenza ad un gruppo offre maggiori garanzie di solvibilità in quanto, per lo meno fino a quando il mantenimento in vita delle società calcistiche rientra nella strategia di comunicazione del gruppo di appartenenza, sono le condizioni economiche e finanziarie di questo che devono essere valutate e non le condizioni delle singole imprese.

Il miglioramento del grado di economicità dell'impresa calcistica è connesso con le possibilità che la società ha di espandere, attraverso i successi sportivi, l'offerta del proprio spettacolo. Ad esempio, la massimizzazione dei profitti può voler significare uno scadente livello di prestazioni, dato che la spesa per acquistare sul mercato giocatori di «qualità» – al fine di migliorare le prestazioni – potrebbe essere proibitiva con riguardo al contenimento dei costi. Questo può provocare, in prospettiva, una diminuzione della probabilità di vittoria nelle partite e, conseguentemente, dell'affluenza del pubblico. Tenuto conto di questi elementi – in particolare, la presenza di un'eventuale e più ampia strategia di gruppo – nella maggior parte dei casi il reddito d'esercizio non è un indicatore rappresentativo della reale situazione di un'azienda calcistica e la sua significatività può essere correttamente interpretata solo considerando le profonde implicazioni di carattere apparentemente extraeconomico, quali il prestigio, il rispetto per le esigenze dell'ambiente sociale, la paura del discredito, il desiderio di allargare la sfera di notorietà e di azione, che caratterizzano la gestione da parte dei singoli *manager*.

Frequentemente traspare all'esterno dell'impresa calcistica la sensazione che il successo di cui essa gode (e che è proprio di uno sforzo comune) sia dovuto principalmente alla persona simbolo di quel successo; quasi uno spostamento di priorità: dall'organizzazione all'uomo. Questo induce gli osservatori esterni a valutare non tanto la bontà di un'organizzazione, quanto le qualità del singolo che, seppure in tali casi eccelse, non possono costituire l'elemento prevalente del giudizio.

Quanto fino ad ora scritto non deve portare verso la convinzione che il bilancio d'esercizio delle società calcistiche sia da considerarsi inadatto per l'espressione di un giudizio relativamente alle condizioni di economicità della gestione; deve essere considerato però che l'appartenenza di un'impresa calcistica ad un gruppo (come società controllata da una società capogruppo³) comporta la necessità, per una completa

³ Ai sensi dell'art. 2359 Cod. Civ. sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei nn. 1 e 2 si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

analisi del bilancio redatto al termine dell'esercizio, che si individuino e che si esaminino con attenzione gli effetti di tale legame.

In relazione al fatto che per l'azienda di produzione si riconoscano delle condizioni di operatività da rispettare per assicurare lo svolgimento duraturo ed autonomo, si osserva che in alcuni casi il mancato rispetto di tali condizioni, anche per periodi lunghi, non porta alla estinzione della cellula aziendale. La valutazione dell'economicità in funzione del gruppo non giustifica un continuo squilibrio tra costi e ricavi già a livello di gestione caratteristica, in quanto può non essere duratura l'appartenenza all'aggregato di aziende.

La società sportiva dovrebbe essere in grado, per molteplici ragioni tra cui il ruolo sociale che svolge, di sopravvivere anche al modificarsi del soggetto economico anche se nella realtà attuale non sempre accade (ne sono prova le non poche società professionistiche e semi professionistiche scomparse in questi ultimi anni). L'esigenza di un equilibrio dinamico di bilancio e la ricerca di successo e di prestigio sono elementi stimolanti – non antagonisti bensì complementari – di un circolo virtuoso che dovrebbe permettere di raggiungere un equilibrio di bilancio di lungo periodo. Proprio le società calcistiche devono essere interpretate come «imprese calcistiche» e, quindi, come tali, devono presentare situazioni patrimoniali, finanziarie e reddituali soddisfacenti. In caso contrario sono destinate a scomparire indipendentemente dal ruolo sociale e di costume assolto.⁴

Questo aspetto è ancora più importante in quanto permette di meglio interpretare una supposta giustificazione alla situazione di crisi delle società del settore calcio: la mancanza di managerialità nella loro conduzione. Proprio per l'appartenenza ad un gruppo, in non pochi casi di successo, si ritiene che tale carenza sia dovuta non tanto alla mancanza di cultura quanto ad una differente interpretazione dell'attività svolta (identificandola esclusivamente con la dimensione sportiva e sfruttando il ruolo sociale rivestito, attraverso il quale ottenere agevolazioni o coperture più o meno ampie e ripetute).

2. *La redazione del bilancio d'esercizio nell'evoluzione normativa a livello europeo*

L'informativa economica e finanziaria d'impresa a livello europeo è stata caratterizzata a partire dal 1° gennaio 2005 dall'introduzione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS (*International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards*). Le due principali organizzazioni mondiali che si occupano di regole contabili, il FASB (FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD) e lo IASB (INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD),⁵ stanno lavorando per un sistema di regole contabili

⁴ Per un'analisi del settore del calcio considerabile come sub-settore dell'industria dello spettacolo (calcio come bene di mercato) o come bene pubblico, in grado di rivestire un ruolo sociale positivo, cfr. R. CARUSO, *Il Calcio tra Mercato, Relazione e Coercizione*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 4, n. 1, 2008, 71-88.

⁵ Sull'adozione dei principi contabili internazionali si veda C. SOTTORIVA, *Finalità e Principi di Redazione del Bilancio d'Esercizio: un Confronto tra Principi Contabili Nazionali e Internazionali. Quale "Modello"*

comuni per tutte le imprese⁶ ancorché siano diversi gli approcci adottati dalle due istituzioni contabili nella produzione dei principi contabili; in particolare, il FASB utilizza il *rule-based-approach*, che si caratterizza per la produzione di una vasta normativa di dettaglio al fine d'integrare l'informazione contenuta nello *standard* contabile, mentre lo IASB utilizza un approccio più flessibile, che non prevede una vasta normativa di dettaglio.

La IV e la VII Direttiva CEE sul diritto contabile delle società forniscono una base armonizzata per la redazione dei conti delle singole imprese e dei gruppi di società dell'Unione europea.⁷ Tali Direttive hanno consentito un miglioramento generale della qualità delle norme contabili e hanno garantito una maggiore comparabilità dei conti, agevolando in tal modo le attività transfrontaliere.

Le Direttive europee in materia contabile⁸ hanno esercitato un impatto positivo, pur consentendo agli Stati membri di preservare le diverse tradizioni contabili nazionali esistenti prima della loro adozione. La qualità dell'informazione finanziaria è infatti considerevolmente migliorata negli Stati membri dell'Unione Europea e la libera circolazione di informazioni finanziarie comparabili è una condizione essenziale per il buon funzionamento del mercato interno e un incentivo alla concorrenza.

Le ulteriori esigenze di armonizzazione contabile successive all'elaborazione della IV e VII direttiva CEE hanno portato le istituzioni comunitarie all'emanazione del regolamento dell'Unione Europea n. 1606/2002 che non dispone la diretta e immediata applicazione dei principi contabili internazionali elaborati dallo IASB all'interno dell'UE. L'articolo 3, infatti, rimette alla Commissione Europea di stabilire l'adozione e utilizzo di principi contabili internazionali, deliberando secondo la procedura di regolamentazione con l'assistenza dell'apposito comitato

di Bilancio?, in E. Vagnoni (a cura di), *Azienda, Economia, Impresa e Università. Scritti in memoria del Prof. Antonio D'Atri*, Este Edition, Ferrara, 2004; C. SOTTORIVA, *Il patrimonio Netto nei Principi Contabili Internazionali*, in Gruppo di Studio e di Attenzione dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale (a cura di), *L'analisi degli effetti sul bilancio dell'introduzione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS*, Volume II, Capitolo IX, RIREA, Roma, 2007; C. SOTTORIVA, *La Finalità della Redazione del Bilancio di Esercizio nella Logica dei Principi Contabili Internazionali e la Sua Struttura*, in A. Palma (a cura di), *Il Bilancio di Esercizio. Aspetti Istituzionali e Profili Evolutivi nell'Attuale Assetto Normativo Italiano*, Giuffrè Editore, Milano, 2008.

⁶ In tema di armonizzazione contabile si veda per quanto riguarda la letteratura economico-aziendale italiana: G. BRUNI, *I Principi Contabili. Fondamenti e Percorsi Evolutivi*, in *Riv. dei Dott. Comm.*, n. 1, 2004; M. CARATOZZOLO., *Effetti Giuridici dell'Applicazione dei Principi Contabili internazionali in Italia*, in *Le Soc.*, n. 3, 2004, 306 e seguenti; M. CARATOZZOLO., *Le Modifiche alla IV e VII Direttiva per Consentire l'Applicazione dei Principi IASC*, in *Le Soc.*, n. 2, 2003; R. DI PIETRA, *La Cultura Contabile nello Scenario Internazionale. Istituzioni, Principi ed Esperienze*, Cedam, Padova, 2002; R. DI PIETRA, *Ragioneria Internazionale e "Armonia Contabile"*, Cedam, Padova, 2000; A. VIGANÒ, *Elementi di Ragioneria Internazionale*, Egea, Milano, 1997.

⁷ Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione 95/508/CEE, Armonizzazione contabile: una nuova strategia nei confronti del processo di armonizzazione internazionale, 1995.

⁸ Recepite in Italia con il D.Lgs. 127/1991; per un'analisi del recepimento delle Direttive comunitarie IV e VII in materia contabile si veda F. SUPERFI FURGA, *Il Bilancio di Esercizio Italiano Secondo la Normativa Europea*, Quarta Edizione, Giuffrè Editore, Milano, 2004.

contabile, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2. Il paragrafo 2 dell'articolo 3 precisa i criteri e le condizioni in base alle quali i principi contabili internazionali IAS/IFRS possono essere adottati. In particolare, tali principi devono: non essere contrari al principio di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 78/660/CEE e all'articolo 16, paragrafo 3, della citata direttiva 83/349/CEE e contribuire all'interesse pubblico europeo. In sostanza, l'applicazione del principio deve dare luogo ad un quadro fedele della posizione finanziaria e delle prestazioni di un'impresa; rispondere ai criteri di comprensibilità, pertinenza, affidabilità e comparabilità richiesti dall'informazione finanziaria necessaria per adottare le decisioni economiche e utile per valutare l'idoneità della gestione.

L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1606/2002 ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2005 le società soggette al diritto di uno Stato membro, con titoli ammessi alla data del bilancio alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro, sono tenute a redigere i loro conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali adottati dalla Commissione in attuazione dell'articolo 3. L'articolo 5 ha demandato alla discrezionalità degli Stati membri la scelta di consentire o prescrivere: alle società con titoli quotati, di cui all'articolo 4, di redigere i loro conti annuali conformemente ai principi contabili internazionali adottati dalla Commissione secondo la procedura richiamata in precedenza; alle società non quotate, di redigere i loro conti consolidati e/o i loro conti annuali conformemente ai medesimi principi contabili.

L'articolo 7 ha previsto, infine, che la Commissione mantiene un contatto regolare con il comitato di regolamentazione contabile sullo stato dei progetti attivi IASB e su qualsiasi altro documento relativo emesso dallo IASB, al fine di coordinare le posizioni ed agevolare la discussione sull'adozione dei principi che potrebbero derivare da tali progetti e documenti.

Per quanto riguarda il nostro Paese, l'articolo 25 della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003) ha delegato il Governo ad adottare, entro un anno dalla entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi per l'esercizio delle facoltà previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002, individuando i relativi principi e criteri direttivi.⁹

In attuazione della delega, è stato emanato il D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 - *Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali*, che ha previsto l'introduzione dell'obbligo per le società quotate di applicare i principi contabili internazionali anche nella redazione del bilancio di esercizio, fatta salva la previsione per le imprese assicurative. La lettera b) dell'art. 2 del D.Lgs. 38/2005, esercitando parzialmente la facoltà di cui alla lettera b) dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002, estende l'obbligo di applicazione dei principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio anche alle società aventi titoli diffusi presso il pubblico, di cui all'articolo 116 del D.Lgs. 58/1998 (TUF, Testo Unico della

⁹ Si veda il D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 - *Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali*.

Finanza). La successiva lettera c) estende l'obbligo di applicazione dei principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio e consolidato alle banche e agli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'Italia. La lettera d) concerne le imprese che esercitano attività di assicurazione e riassicurazione sia nel ramo vita che nei rami diversi, tenute alla redazione del bilancio secondo i criteri di cui al D.Lgs. n. 173 del 1997. Per tali imprese si prevede l'obbligo generale di applicazione dei principi contabili internazionali nella redazione del solo bilancio consolidato. Per la redazione del bilancio di esercizio, l'obbligo di applicazione dei principi è limitato alle società quotate che non redigono il bilancio consolidato. Le altre società (tra cui, quindi, le società di calcio non quotate), l'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS omologati dall'Unione Europea è subordinata all'emanazione di apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia. Per tali società quindi devono essere applicate le disposizioni di cui all'art. 2423 e ss. del Codice Civile.¹⁰ Per quanto riguarda le società di calcio italiane quotate,¹¹ si rammenta che l'esercizio chiuso 30 giugno 2007 è stato il primo in cui Juventus Football Club S.p.A., S.S. Lazio S.p.A. e A.S. Roma S.p.A. hanno redatto i propri bilanci di esercizio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.¹²

3. *Le regole economico-finanziarie previste dalla FIGC*

Nel nostro ordinamento l'esercizio in forma collettiva di attività sportiva a livello professionistico è riservato esclusivamente alle società costituite in osservanza alla legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modifiche. Si tratta di una disciplina che contiene numerosi ed evidenti profili di specialità. La legge 91/1981 aveva in realtà quale oggetto principale la radicale riforma della disciplina delle società sportive, dando per la prima volta riconoscimento giuridico ai notevoli e peculiari caratteri di specialità delle stesse.

In primo luogo la legge imponeva la forma capitalistica, circoscrivendo le opzioni disponibili – per l'esercizio di attività sportiva nel settore professionistico – alle società per azioni e alle società a responsabilità limitata, come prescriveva l'art. 10, comma 1, della legge 91/1981.

Inoltre la legge introduceva una stretta interrelazione – esistente ancora oggi, essendo la legge invariata sul punto – fra il sistema dei controlli di diritto comune previsti per le società e quelli di competenza dell'autorità sportiva. Si stabiliva il principio generale in base al quale le società sportive erano sottoposte «all'approvazione e ai

¹⁰ La disciplina del bilancio contenuta nel Capo V del Titolo V del Libro V Codice Civile è stata oggetto di modificazioni e integrazioni con il D.Lgs. n. 6 del 2003, adottato, nell'ambito della riforma del diritto societario, in attuazione della delega di cui alla legge n. 366 del 2001.

¹¹ Più ampiamente si veda M. MANCIN, *Il Bilancio delle Società Sportive Professionistiche. Normativa Civilistica, Principi Contabili Nazionali e Internazionali*, CEDAM, Padova, 2009.

¹² Per approfondimenti si veda CONSOB, *Indagine conoscitiva sulle recenti vicende relative al calcio professionistico in particolare riferimento al sistema delle regole e dei controlli*, audizione della CONSOB alla VII Commissione Permanente (Cultura, scienza e istruzione), Camera dei Deputati, 11 ottobre 2006.

controlli sulla gestione da parte delle Federazioni sportive nazionali alle quali sono affiliate, per delega del CONI e secondo modalità approvate dal CONI» (art. 12, comma 1, della legge 91/1981). Inoltre si stabiliva che «tutte le deliberazioni delle società concernenti esposizioni finanziarie o, comunque, tutti gli atti di straordinaria amministrazione, sono soggetti ad approvazione da parte delle Federazioni sportive nazionali cui sono affiliate» (art. 12, comma 2, della legge 91/1981). L'art. 2 della legge 91/1981 è stato successivamente radicalmente modificato e, agli incisivi poteri di ingerenza nel merito della gestione sopra descritti si sostituiscono – in capo alle Federazioni – controlli mirati alla sola verifica dell'equilibrio finanziario, peraltro circoscritti «al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi». Il peculiare rapporto che si instaura tra Federazione sportiva nazionale e società sportiva fa sì che la società stessa si trovi inserita in un ordinamento settoriale speciale, restando assoggettata alla potestà normativa della Federazione di appartenenza.

Per quanto riguarda la FIGC, l'insieme delle norme cui le società professionistiche affiliate devono attenersi sono raccolte in un corpus organico, contenuto in una pubblicazione denominata «Carte federali», pubblicata e aggiornata annualmente dalla Federazione stessa, che comprende disposizioni di varia natura e portata. Queste sono organizzate in modo sostanzialmente gerarchico, e comprendono:

- lo Statuto della Federazione;
- le Norme organizzative interne della Federazione (NOIF);
- il Codice di Giustizia Sportiva;
- il Regolamento della Lega Nazionale Professionisti;
- le Raccomandazioni Contabili federali.

A questa articolata disciplina si è recentemente aggiunto il «Sistema delle Licenze UEFA, manuale per l'ottenimento della licenza da parte dei club», che ha trovato per la prima volta applicazione nella stagione sportiva 2003-2004.¹³ Si tratta di un corpo alquanto complesso di norme, a loro volte integrate da prescrizioni di carattere pratico (come l'indicazione di un piano dei conti unificato) delle quali è necessario esaminare quelle che direttamente incidono sull'ordinamento contabile delle società.

Partendo dallo Statuto della FIGC, si deve sottolineare in primo luogo che l'art. 16 stabilisce al primo comma che «*al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati, le società calcistiche professionistiche sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli e ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalla FIGC, per delega e secondo modalità e principi stabiliti dal CONI*».

Tuttavia, ciò che si rileva di estremo interesse è il terzo comma della norma in esame, il quale dispone che per i compiti di cui al comma primo, la FIGC si avvale di un apposito Organismo tecnico.

¹³ Ai sensi dell'art. 52-bis NOIF, «*Con il termine Licenze UEFA si intende il titolo rilasciato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio che consente alle società che ottengano il prescritto titolo sportivo di partecipare alle competizioni internazionali per squadre di club organizzate dall'UEFA nella stagione sportiva successiva a quella di rilascio*». I criteri cui si fa riferimento sono contenuti in un «Manuale per l'ottenimento della Licenza da parte dei club». La Licenza UEFA deve essere obbligatoriamente richiesta da tutte le società iscritte al campionato di Serie A, mentre la richiesta è facoltativa per le società partecipanti al campionato di Serie B.

Abbiamo dunque un primo indice della rilevanza attribuita in seno all'ordinamento federale della funzione di controllo contabile, risoltasi nella costituzione di un apposito organo, volto a garantire indipendenza e professionalità al controllo di stabilità economico-finanziaria per legge attribuito alla Federazione. Tale organo, denominato Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio professionistiche (COVISOC), è integralmente disciplinato nelle Norme organizzative interne della FIGC (NOIF), nella Parte seconda, Titolo VI, recante disposizioni in merito ai «Controlli sulla gestione economico-finanziaria delle Leghe e delle Società professionistiche». È opportuno peraltro segnalare come il Titolo VI sia stato oggetto di profonda revisione da parte del Consiglio Federale della FIGC, che ha previsto significative novità dettate proprio dall'esigenza di accrescere l'efficacia del controllo contabile sulle società professionistiche; tra le misure introdotte, si segnalano l'adeguamento dei controlli alle prescrizioni UEFA e l'istituzione della Commissione di Appello sulla Vigilanza delle Società di Calcio professionistiche (COAVISOC).

Le Norme organizzative interne (NOIF) sono emanate, in base all'art. 24 dello Statuto della FIGC, dal Consiglio Federale. La stessa norma attribuisce a quest'organo il compito di predisporre le norme di contabilità e le norme per il controllo delle società calcistiche professionistiche, nonché l'ordinamento degli Uffici della FIGC. È dunque in attuazione di tale disposizione che l'art. 78 NOIF istituisce la COVISOC, ne disciplina la composizione, istituisce una struttura ispettiva di supporto, stabilisce requisiti di professionalità e indipendenza per i suoi componenti.

Il Titolo VI delle NOIF stabilisce poteri e facoltà della COVISOC, che, a norma dell'art. 83, sono esercitati secondo un regolamento interno, approvato, su proposta della stessa Commissione, dal Consiglio Federale.¹⁴ La norma cardine della disciplina contabile del settore calcistico professionistico è tuttavia l'art. 80 NOIF, il quale richiama i poteri di controllo attribuiti alle Federazioni ai sensi dell'art. 12, legge 91/1981, stabilisce che «*alla COVISOC è attribuita una funzione di controllo sull'equilibrio economico-finanziario delle società di calcio professionistiche*».

Le NOIF prescrivano un'ampia serie di obblighi informativi, disciplinando in dettaglio contenuto e forma delle comunicazioni periodiche che le società devono inviare alla Commissione. In particolare, il «controllo sull'equilibrio finanziario» è esercitato seguendo due distinte modalità:

- attraverso il periodico esame della documentazione economico-finanziaria richiesta dalla normativa civilistica e dai regolamenti federali;
- attraverso l'esame di indici sintetici di bilancio.

Quanto al primo aspetto, è interessante notare che per facilitare il controllo viene prescritta l'adozione di un piano dei conti approvato dalla FIGC (art. 84). È peraltro evidente la necessità che i requisiti della trasparenza e più specificamente della chiarezza, richiesta dall'art. 2423 Cod. Civ.,¹⁵ siano strettamente tutelati per quanto

¹⁴ L'art. 79 disciplina i poteri consultivi della Commissione in merito all'ordinamento federale, attribuendogli la funzione di proposta «sugli aspetti economico-finanziari del calcio professionistico», precisando altresì che la COVISOC «fornisce pareri su questioni di propria competenza».

¹⁵ Per le società che non sono obbligate alla redazione dei conti annuali e consolidati applicando i

riguarda i documenti contabili predisposti dalle società di calcio professionistiche; indicativa di questa esigenza è la prescrizione dell' art. 85, comma 1, lett. C, il quale proibisce l'adozione del bilancio in forma abbreviata. Il medesimo art. 85, ai commi primo e secondo, prescrive il tempestivo invio alla COVISOC di una copia rispettivamente del bilancio d'esercizio e di una relazione semestrale. La relazione semestrale è composta dalla situazione patrimoniale e dal conto economico alla data di riferimento, che devono essere redatti «in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato, ove se ne verifichino i presupposti» (art. 85, comma 2, lett. B); essa deve essere corredata dalle eventuali osservazioni del collegio sindacale, nonché, ove presenti, del giudizio delle società di revisione. Regola fondamentale è quella per cui «Ciascuna società, per avere titolo a partecipare al campionato professionistico di competenza, deve ottenere annualmente la licenza della FIGC entro i termini stabili dal Consiglio Federale in armonia con i termini fissati dall'UEFA per le proprie licenze» (art. 8 co. 2 Statuto). Tra i requisiti che un club deve soddisfare per avere titolo a partecipare al campionato professionistico di competenza c'è senz'altro il rispetto di determinati equilibri economico/finanziari nonché dei principi di corretta gestione: a tal proposito la FIGC si avvale della COVISOC che opera secondo quanto stabilito nelle NOIF. Il titolo VI delle NOIF è appunto rubricato «Controlli sulla gestione economica e finanziaria delle Leghe e delle società professionistiche». Viene stabilito il principio generale per cui «La contabilità deve essere tenuta dalle società in osservanza delle norme di legge e utilizzando esclusivamente il piano dei conti approvato dalla FIGC». Il piano dei conti e la struttura del bilancio di esercizio delle società di calcio professionistiche attualmente vigente è stato approvato con il C.U. n. 58 del 5 settembre 2006. La L. 586/1996, modificando il testo originario della L. 91/1981, ha previsto una diversa configurazione del precedente regime di controlli delle attività dei club da parte della Federazione.

È stato innanzitutto introdotto un requisito soggettivo relativo alle società professionistiche, sancendo la necessità di costituirsi nella forma giuridica di società per azioni (S.p.A.) o di società a responsabilità limitata (S.r.l.), consentendo il perseguimento di uno scopo di lucro, e imponendo inoltre (i) la nomina del collegio sindacale, (ii) l'esclusivo svolgimento di attività sportive o di attività ad esse connesse o strumentali, (iii) l'obbligo di destinare almeno il 10% degli utili a centri giovanili di

principi contabili internazionali IAS/IFRS, è previsto infatti che gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

formazione tecnico-sportiva.¹⁶

Pur essendo sancita la sottoposizione delle società ai controlli stabiliti dalle Federazioni (ed eventualmente ai relativi provvedimenti), i controlli in parola devono limitarsi alla verifica dell'equilibrio finanziario delle stesse e devono essere effettuati *«al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi»*.¹⁷

Si riconosce alle Federazioni nei confronti delle società sportive il potere di denuncia al Tribunale, ai sensi dell'art. 2409 Cod. Civ., nel caso di *«fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci»*¹⁸ (con la conseguenza che il Tribunale potrà disporre un'ispezione dell'amministrazione della società e, se le irregolarità denunciate sussistono effettivamente, disporre gli opportuni provvedimenti cautelari e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni o, nei casi più gravi, nominare un amministratore giudiziario che potrà proporre azione di responsabilità contro gli amministratori o sindaci e proporre, eventualmente, la messa in liquidazione della società). Alla COVISOC sono attribuite funzioni sia consultive sia di controllo, ed in relazione a queste ultime vengono riconosciuti una serie di poteri, tra cui quello di *«richiedere alle società il deposito di dati e di documenti contabili e societari e di quanto comunque necessario per le proprie valutazioni»*,¹⁹ nonché di *«proporre al Consiglio federale parametri atti a verificare la sussistenza di corrette condizioni di gestione sotto il profilo economico-finanziario»*,²⁰ disponendo infine della facoltà di attivare indagini e procedimenti disciplinari nell'ambito della sua attività.

L'art. 87 NOIF stabilisce inoltre che la COVISOC può *«effettuare verifiche ispettive presso le sedi delle società»*, nonché *«convocare i componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione, del consiglio di sorveglianza, del collegio sindacale, i revisori, il soggetto responsabile del controllo contabile e i dirigenti delle società per esaminare la situazione amministrativa, economica, finanziaria e contabile delle società stesse»*. L'art. 90 NOIF elenca i provvedimenti che la COVISOC può irrogare a fronte della violazione da parte delle società delle disposizioni di carattere economico-finanziario ad esse riferibili. È altresì previsto l'obbligo di un'informativa periodica alla COVISOC, che si realizza mediante la messa a disposizione e il deposito dei documenti elencati dall'art. 85 NOIF:²¹

i. copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente ad una serie di altri

¹⁶ Art. 10 L. 91/1981. Nella formulazione originaria si prevedeva l'obbligo di integrale reinvestimento degli utili nel perseguimento dei fini sportivi.

¹⁷ Art. 12 L. 91/1981. La stessa formulazione si ritrova anche nell'art. 80 NOIF, dedicato all'attività di controllo svolta dalla COVISOC.

¹⁸ Art. 13 L. 91/1981.

¹⁹ Art. 80 co. 2 lett. a) NOIF.

²⁰ Art. 80 co. 2 lett. c) NOIF.

²¹ Per un'analisi dei possibili indici adottabili per la valutazione dell'assetto economico globale della gestione nell'ambito delle società di calcio si veda C. TEODORI, *L'Economia ed il Bilancio delle Società Sportive. Il Caso delle Società di Calcio*, G. Giappichelli Editore, Torino, 1995, 221 e ss.

documenti, entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci;²²

ii. copia della relazione semestrale approvata, unitamente ad una serie di altri documenti, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio;

iii. copia del bilancio consolidato, unitamente ad una serie di altri documenti, laddove si tratti di società che esercitano il controllo su una o più società *ex art.* 2359 Cod. Civ.;

iv. le informazioni economico finanziarie previsionali (c.d. *budget*), su base semestrale;

v. la documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

vi. una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale, attestante l'avvenuto pagamento di ritenute e contributi, oltre alla documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo laddove si versi in un contenzioso;

vii. il prospetto Valore Produzione/Debiti Finanziari, con indicazione del rapporto VP/DF calcolato sulla base delle risultanze contabili e riferito a ciascuna scadenza.²³

²² Nell'Appendice è riportato un raffronto tra lo schema dello Stato patrimoniale e del Conto economico previsti dal Codice Civile e lo schema di tavole obbligatorie previste dalle FIGC.

²³ La misura minima del rapporto VP/DF è stabilita annualmente dal Consiglio Federale su proposta della COVISOC. Con il Comunicato Ufficiale 108/A del 14 maggio 2010, il Consiglio Federale -VISTA la comunicazione della COVISOC, con cui l'organo di controllo ha rappresentato che il rapporto VP/DF di cui all'art. 85, lett. A), Par. VIII delle NOIF, possa essere determinato in misura non inferiore a 4 unità di valore della produzione per 1 unità di debiti finanziari; - VISTI l'art. 27, comma 2 dello Statuto e l'art. 85, lett. A), Par. VIII, comma 6 delle NOIF ha deliberato di fissare il rapporto VP/DF di cui all'art. 85, lett. A), Par. VIII delle NOIF, nella misura minima di 4 unità di valore della produzione per 1 unità di debiti finanziari.

Le NOIF prevedono che le società, entro sessanta giorni dalla fine di ciascun trimestre dell'esercizio, devono depositare presso la COVISOC il Prospetto VP/DF con indicazione del rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari, calcolato sulla base delle risultanze contabili e riferito a ciascuna delle dette scadenze; le società devono altresì depositare presso la COVISOC, unitamente al bilancio d'esercizio e alla semestrale, il Prospetto VP/DF con l'indicazione del rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari riferito alla data di chiusura dell'esercizio o del semestre, calcolato sulla base delle risultanze del bilancio e della semestrale approvati.

Per la determinazione del rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari:

a) il valore della produzione da considerare ai fini del numeratore del rapporto è quello che risulta dal piano dei conti approvato dalla F.I.G.C. nelle voci: ricavi delle vendite e delle prestazioni; variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; variazione dei lavori in corso su ordinazione; incrementi immobilizzazioni per lavori interni; altri ricavi e proventi;

b) i debiti finanziari da considerare ai fini del denominatore sono quelli che risultano dal piano dei conti nelle voci: obbligazioni ordinarie e convertibili, soci *c/anticipazioni temporanee*; soci *c/finanziamenti fruttiferi*; debiti verso banche; debiti verso altri finanziatori; debiti di natura finanziaria verso imprese controllate, collegate e controllanti. I debiti finanziari sono ridotti dell'ammontare delle attività finanziarie risultanti dalla contabilità sociale alla voce disponibilità liquide.

Per ogni scadenza trimestrale, il valore della produzione è determinato sulla base dei dodici mesi

Con il Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010 la FIGC ha approvato le norme di ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, prevedendo il termine del 30 giugno 2010 per il deposito della documentazione di cui all'art. 85 NOIF sopra elencata. Si afferma che l'inosservanza di tale termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti prescritti, configura un illecito disciplinare sanzionato, su deferimento della Procura federale, con la penalizzazione di un punto in classifica per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato attualmente in corso. Si sancisce poi la necessità di ulteriori adempimenti laddove si verificano situazioni particolari (ad esempio eventuali modifiche statutarie, giudizio negativo sul bilancio di esercizio da parte della società di revisione, ecc.). Si evidenzia che le proposte emerse in seno all'UEFA, nella prospettiva di una sempre maggiore esigenza di contenimento dei costi generati dal sistema-calcio e di certezza nell'applicazione di regole uniformi che mirino in particolare a salvaguardare l'equilibrio competitivo tra i club, hanno definito un sistema, il c.d. «*fair play finanziario*», basato su una serie di misure tese a premiare i club più virtuosi, mirando in sostanza a rendere possibile il raggiungimento di un pareggio di bilancio.²⁴ Alcune considerazioni in merito sono svolte nel § 5.

4. *L'esperienza internazionale nella redazione del bilancio di esercizio delle società di calcio: la struttura del bilancio di esercizio del West Ham United Football Club PLC*

4.1 *La disciplina della redazione del bilancio di esercizio nel Regno Unito*

Il Regno Unito ha tributato alla questione della disciplina societaria e dell'informazione di bilancio un'attenzione del tutto speciale dalla quale è scaturito un processo normativo che acconsente all'adattamento sistematico delle regole giuridiche nei confronti delle istanze sociali in continua evoluzione; l'attributo «speciale» consegue al fatto che un tale approccio non è riscontrabile in altri Paesi; quindi la realtà anglosassone risulta essere nel suo genere unica in Europa. Nel contesto inglese, dunque, un provvedimento normativo rappresenta una risposta immediata ai bisogni avvertiti dalla collettività nonché

precedenti la scadenza stessa, mentre i debiti finanziari sono computati alla fine di ciascun trimestre. Il Prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale.

²⁴ Le società dunque dovranno controllare il livello dei salari, le le spese per il mercato, nonché avere livelli di debito sostenibile. Tutto ciò in aggiunta al vigente sistema di Licenze UEFA per club. La fase attuativa di questo processo durerà tre anni e contribuirà a promuovere gli investimenti a lungo termine (vivai e ammodernamento delle infrastrutture sportive) a scapito degli investimenti finalizzati al solo risultato sportivo a breve termine. L'obiettivo è quello di limitare la spesa delle società per acquisti e ingaggi al 60% del fatturato, percentuale che sarebbe inferiore nel caso di società con differenza negativa tra ricavi e costi. Il principio cardine è dunque quello di non spendere più di quanto si incassa, nell'ottica di giungere, nei prossimi tre anni, al risanamento dei conti dei molti club europei. Deroche sarebbero concesse solo per i lavori riguardanti le infrastrutture (costruzione di un nuovo stadio o ammodernamento/ampliamento di uno già esistente).

un correttivo alle manchevolezze delle discipline precedenti.²⁵

Prima del 1970, le sole previsioni normative che interessavano i bilanci delle imprese rappresentavano una disciplina minimale e le raccomandazioni dell'*Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW)* avevano carattere non vincolante. Nel 1976 è stato costituito l'*Accounting Standards Committee* largamente rappresentativo delle professioni contabili sia inglesi (tra le quali ricordiamo *The Institute of Chartered Accountants in England and Wales*, *The Institute of Chartered Accountants of Scotland*, *The Institute of Chartered Accountants of Ireland*, *The Chartered Association of Certified Accountants*, *The Chartered Institute of Management Accountants* e *The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy*) sia irlandesi. Stante il precedente sistema, le raccomandazioni contabili dell'*Accounting Standards Committee* assumevano la forma di *Statement of Standard's Accounting Practice (SSAPs)*. Gli *standards* emanati dall'*Accounting Standards Committee* interessavano un'ampia casistica di problematiche; tuttavia, nel novembre del 1987, a seguito di una complessiva rivisitazione del meccanismo di elaborazione degli *standards* contabili inglesi, si addivenne alla sostituzione dell'*Accounting Standards Committee* con una nuova struttura, cui corrisponde un ridimensionamento del ruolo delle professioni contabili nell'elaborazione degli *standards*, avendo perso ogni diretta responsabilità nonostante abbiano mantenuto un'influenza non trascurabile tanto sulla forma quanto nei contenuti dei principi contabili inglesi. L'attuale sistema di elaborazione degli *standards* contabili si articola in tre organismi funzionalmente indipendenti anche se strettamente collegati tra loro:

- il *Financial Reporting Council*,²⁶
- l'*Accounting Standards Board*,²⁷

²⁵ Si veda più ampiamente T. DE CRISTOFARO, *Forma e Struttura degli Schemi di Bilancio in Europa*, Giappichelli, Torino, 2000.

²⁶ Il *Financial Reporting Council* è l'organismo più importante. Di norma si riunisce due volte l'anno, sebbene possa riunirsi con maggiore frequenza se ritenuto opportuno dal suo Presidente. Questi ultimo, al pari dei tre Vice Presidenti, è nominato dal Ministro dell'Industria e Commercio, d'intesa con il Governatore della Banca Centrale inglese, mentre nel Consiglio di Amministrazione siede anche un rappresentante del Comitato Consultivo delle professioni contabili, uno della Banca di Londra, un altro della Associazione nazionale degli industriali. Sono anche membri di diritto i Presidenti dell'*Accounting Standards Board* e del *Financial Reporting Review Panel*. Il Governo e la Banca d'Inghilterra hanno poi diritto di nomina di un membro ciascuno, indipendentemente dal designato comune per la presidenza. Partecipano al Consiglio in qualità di osservatori, alcuni membri nominati dal Presidente e dai Vice Presidenti, scelti tra coloro che materialmente redigono i bilanci societari (*preparers*), i revisori e gli analisti finanziari, questi ultimi in quanto fruitori delle informazioni contabili rese. Il *Financial Reporting Council* assolve la funzione di impartire opportune istruzioni agli altri due organismi, in guisa da assicurare – sul piano generale – un sistema efficiente di informazione dei mercati finanziari. Tale funzione si manifesta, tra l'altro, attraverso la pubblicazione occasionale di rapporti su *standards* contabili e iniziative sul piano politico, indirizzando opportune raccomandazioni al Governo affinché prenda necessari interventi legislativi – al quale, ad esempio, taluni emendamenti al *Companies' Act* – per poter recepire le nuove evoluzioni sul fronte del *financial reporting*. Tra i suoi compiti istituzionali, quindi, vi è una intensa attività di indirizzo dei lavori dell'*Accounting Standards Board* nell'elaborazione degli *standards* contabili.

²⁷ L'*Accounting Standards Board* è un organo autonomo permanente, seppur controllato dal *Financial*

- il *Financial Reporting Review Panel*.²⁸

Essi rappresentano organismi di natura privata, le cui decisioni sono, di norma, tradotti in legge su iniziativa del Governo. Quest'ultimo, infatti, dichiaratosi favorevole per l'autoregolamentazione della materia tanto da demandarla agli operatori sotto la supervisione delle autorità, si astiene dall'influenzare sia l'attività che la composizione di detti organismi tanto meno le regole che essi stabiliscono. Considerata, comunque, la rilevanza del tema per l'economia nazionale, il Governo partecipa alla loro copertura finanziaria, unitamente alle professioni contabili e alla Comunità finanziaria quale le banche, la Borsa e, più in generale, gli intermediari finanziari.

Un regolamento del Ministero dell'Industria e Commercio prescrive che gli *standards* contabili così elaborati siano cogenti, ai sensi del *Companies' Act* del 1985.

Nel Regno Unito, la legge commerciale attualmente in vigore è contenuta nel *Companies Act* che a partire dal 1980 è stato adeguato per il recepimento dei provvedimenti adottati in sede comunitaria (in particolare la IV, la VII e la VIII Direttiva

Reporting Council che ne nomina gli amministratori. Istituito nel 1990 per sostituire *Accounting Standards Committee*, l'*Accounting Standards Board* ha il compito di elaborare, emendare e – se del caso – abrogare i *Financial Reporting Standards*. Ha iniziato la sua attività adottando 22 *Statements of Standard Accounting Practice* (SSAPs) elaborati dal precedente *Accounting Standards Committee* e sostituendone alcuni.

I suoi dieci componenti, di cui solo due – il Presidente e il Direttore Tecnico – sono impegnati full time, sono nominati da un "Comitato Nomine" del *Financial Reporting Council* composto dal Presidente, dai tre Vice Presidenti e da altri tre membri del Consigli di Amministrazione. Sono inoltre ammessi due osservatori, generalmente provenienti dalle professioni contabili. Ogni decisione è assunta con il voto favorevole di almeno sei membri, ovvero sette se il Board è riunito al completo dai suoi dieci membri.

Sotto il profilo operativo, l'*Accounting Standards Board* elabora dei *discussion papers* cui dare massima pubblicità. Ricevuti i commenti, il *working paper* viene trasformato in *Exposure Draft* e, dopo ulteriori consultazioni, viene steso il testo definitivo del *Financial Reporting Standard*. L'*Accounting Standards Board* segue da vicino anche altre due Commissioni (*The Financial Sector and other Industries Committee* e *The Public Sector and Not for profit Committee*) le quali emanano disposizioni a carattere interpretativo per regolare dettagli non sufficientemente precisato dagli *standards* contabili (*Statements of Recommended Practice*, *SORPs*). Va detto infine che l'*Accounting Standards Board* elabora – assistito da un Comitato per la contabilità delle piccole e medie imprese – anche degli *standards* contabili appositi per le PMI allorché l'applicazione degli *standards* ordinari causi eccessive difficoltà.

²⁸ Il compito del *Financial Reporting Review Panel* consiste nel verificare la rispondenza alle prescrizioni dei *Companies' Act* in materia contabile e agli stessi *standards* dei conti annuali e consolidati delle società per azioni e delle società in accomandita. Non potendo controllare materialmente tutte le società rientranti nella sua competenza, il *Financial Reporting Review Panel* opera, quindi, sulla base di denunce più o meno dirette. In ciò è agevolato dalle stesse disposizioni del *Companies' Act* che richiedono alle società di render note le ragioni che le hanno indotte a discostarsi dalle regole e *standards* contabili vigenti.

I controlli sono effettuati da gruppi di cinque membri, presieduti dal Presidente o dal Vice Presidente che devono assicurare interpretazioni univoche di casi simili. L'obiettivo di tali gruppi, una volta confermato lo scostamento, è convincere gli amministratori a modificare volontariamente i loro bilanci ovvero, se gli scostamenti non sono molto gravi, a segnalarli nell'allegato con adeguata motivazione. In caso di rifiuto il *Panel* adire alle vie giudiziarie per ottenere un'ingiunzione agli amministratori di eseguire quanto disposto.

Laddove il *Financial Reporting Review Panel* non abbia ricevuto motivazioni tecnicamente valide da un punto di vista contabile, può denunciare la società ai competenti tribunali. La giurisprudenza del *Financial Reporting Review Panel*, una volta pubblicata, diventa cogente; eventuale scostamenti da essa, pertanto, equivalgono alla mancata applicazione degli *standards* contabili propriamente detti.

CEE²⁹). Lo *schedule 4, part 2, Accounting Principles and Rules* del *Companies' Act* disciplina i principi generali della redazione del bilancio di esercizio ed i differenti criteri utilizzati per la valutazione degli elementi che lo compongono. Lo *schedule 4* si articola in *sections* dedicati agli *Accounting Principles* – peraltro, contemplati anche dagli *Statements of Standard Accounting Practice* e dai *Financial Reporting Standards* – agli *Historical Cost Accounting Rules*, infine agli *Alternative Accounting Rules*.

I principi contabili nazionali (UK GAAP) non hanno valenza di legge; ulteriormente una delle problematiche non tutt'ora risolte è il rapporto tra l'applicazione dei principi contabili nazionali e il finalismo della redazione del bilancio di esercizio rappresentato dalla *fair and true view*;³⁰ infatti, un sistema basato sulla filosofia della *true and fair view* che affonda le proprie radici direttamente nel più libero giudizio professionale del redattore di bilancio sembrerebbe divergere dall'altra impostazione secondo la quale il bilancio offre una *true and fair view* solo se redatto conformemente ai principi contabili esistenti.³¹ Si rileva che ogni scostamento dai principi contabili deve essere illustrato e motivato nelle note che accompagnano il bilancio ed è tuttavia previsto che in casi eccezionali si debba derogare ai principi contabili nazionali «*when application would conflict with the giving of a true and fair view*».

4.2 *L'applicazione della IV e VII Direttiva CEE nel Regno Unito e la struttura formale dei prospetti contabili*

Si rammenta che per il Regno Unito la IV Direttiva CEE è applicabile alle:

- *public companies limited by shares or by guarantee,*

²⁹ I fondamenti introdotti dalla IV Direttiva si possono individuare nei “considerando” iniziali dove è tra l'altro sottolineato che “considerando che i conti annuali devono fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico della società; che a tal fine è necessario prevedere schemi vincolanti per la redazione dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite e stabilire il contenuto minimo dell'allegato e della relazione sulla gestione; che però si possono concedere a talune società determinate deroghe in considerazione della loro scarsa importanza economica e sociale; considerando che si devono coordinare i vari metodi di valutazione in modo da garantire la possibilità di confronto e l'equivalenza delle informazioni contenute nei conti annuali”; per approfondimenti cfr. M. CATTANEO, P. MANZONETTO, *Il bilancio di esercizio. Profili teorici e istituzionali negli anni novanta*, EtasLibri, Milano, 1992.

I controlli sono effettuati da gruppi di cinque membri, presieduti dal Presidente o dal Vice Presidente che devono assicurare interpretazioni univoche di casi simili. L'obiettivo di tali gruppi, una volta confermato lo scostamento, è convincere gli amministratori a modificare volontariamente i loro bilanci ovvero, se gli scostamenti non sono molto gravi, a segnalarli nell'allegato con adeguata motivazione. In caso di rifiuto il *Panel* adire alle vie giudiziarie per ottenere un'ingiunzione agli amministratori di eseguire quanto disposto.

Laddove il *Financial Reporting Review Panel* non abbia ricevuto motivazioni tecnicamente valide da un punto di vista contabile, può denunciare la società ai competenti tribunali. La giurisprudenza del *Financial Reporting Review Panel*, una volta pubblicata, diventa cogente; eventuale scostamenti da essa, pertanto, equivalgono alla mancata applicazione degli *standards* contabili propriamente detti.

³⁰ L'espressione, come noto, è stata tradotta nel D.Lgs. 127/1991 di recepimento della IV e VII Direttiva CEE in Italia con l'espressione “rappresentazione veritiera e corretta”.

³¹ Cfr. sul punto T. ONESTI, *Fattori Ambientali e Comportamenti Contabili. Analisi Comparata dei Sistemi Contabili di Alcuni Paesi Industrializzati*, Giappichelli, Torino, 1995, 55 e seguenti.

- *private companies limited by shares or by guarantee.*

I principi contabili attualmente elaborati e applicati nella realtà anglosassone sono quelli elaborati dall' *Accounting Standards Board (ASB)*; gli *Accounting standards* sviluppati dall' ASB sono contenuti nei '*Financial Reporting Standards*' (FRSs).

Si analizza ora la struttura forma del bilancio di esercizio secondo le previsioni delle regole contabili anglosassoni che richiedono la predisposizione dei seguenti documenti:

- *balance sheet* (stato patrimoniale);
- *profit and loss account* (conto economico);
- note al bilancio, relazione degli amministratori e rendiconto finanziario.

La tavola del capitale (Balance sheet)

La forma e il contenuto del bilancio sono regolati dalla normativa contenuta nel Companies Act e la mancata corrispondenza con i principi contabili nazionali (SSAPs e FRSs) deve essere evidenziata nelle note al bilancio. Il bilancio deve contenere:

- lo stato patrimoniale;
- il conto economico;
- le note esplicative con la descrizione delle politiche contabili adottate.

A tali documenti si aggiunge la relazione degli amministratori che deve contenere anche una descrizione dettagliata delle principali operazioni effettuate durante l'esercizio.

Per quanto riguarda la tavola del capitale (*Balance sheet*), vengono proposti due *format* alternativi (*format I/format II*) fra i quali il redattore del bilancio può scegliere liberamente.

Format I

Questo schema presenta una forma verticale, quindi "scalare" ed è il *format* ancora oggi maggiormente utilizzato.

[A. <i>Called up share capital not paid</i>
B. <i>Fixed assets</i>
[C. <i>Current assets</i>
D. <i>Prepayments and accrued income</i>
E. <i>Creditors: amounts falling due within one year</i>
F. <i>Net current assets (liabilities)</i>
G. <i>Total assets less current liabilities</i>
H. <i>Creditors: amounts falling due after more than one year</i>
I. <i>Provisions for liabilities and charges</i>
[J. <i>Accruals and deferred income</i>
K. <i>Capital and reserves</i>

Format II

Questo schema presenta, invece una forma orizzontale, quindi «a sezioni contrapposte» ed è stato prescelto dal Legislatore

ASSETS (Attività)	LIABILITIES (Passività)
[A. <i>Called up share capital not paid</i> B. <i>Fixed assets</i> C. <i>Current assets</i> [D. <i>Prepayments and accrued income</i>	A. <i>Capital and reserves</i> B. <i>Provisions for liabilities and charges</i> C. <i>Creditors</i> [D. <i>Accruals and deferred income</i>

I criteri classificatori e la scelta della struttura negli schemi inglesi di tavola del capitale possono essere sintetizzati come segue:

SCHEMA	Struttura delle attività del netto	Struttura delle passività e del netto
Format I	Composita: a.1) pura: per destinazione (incongrua) a.2) impura: per destinazione (incongrua) e per natura. + b) finanziaria (parziale)	a) Impura: soggettiva per natura dei fenomeni finanziaria

SCHEMA	Struttura dell' attivo	Struttura del passivo e del netto
Format II	Composita: a.1) pura: per destinazione (incongrua) a.2) impura: per destinazione (incongrua) e per natura. + b) finanziaria (parziale)	Composita: 1°) impura: soggettiva per natura + 2°) finanziaria (parziale)

La forma e il contenuto del bilancio non possono subire variazioni da un esercizio all'altro (*consistency*) salvo che l'obbligo della rappresentazione veritiera e corretta non ne imponga una modificazione, nel qual caso il cambiamento deve essere indicato nell'allegato (ossia nelle note) al bilancio.³²

La tavola del reddito (profit and loss account)

Per quanto riguarda il conto economico, per esporre in maniera sintetica quali siano i vari tipi di conto economico occorre fare riferimento a due criteri guida:

- la classificazione delle voci;
- la forma.

In merito alla classificazione delle voci che compongono il conto economico, le tipologie fondamentali sono:

- 1) a costi, ricavi, rimanenze;
- 2) a costi e ricavi.

Il primo schema (previsto dal Codice Civile italiano prima del recepimento del D.Lgs n. 127/91) è quello che si ottiene seguendo la logica delle rilevazioni secondo il sistema della partita doppia; si tratta, cioè, del conto economico a costi, ricavi e rimanenze (a sezioni divise o contrapposte). Nella sezione «dare» del prospetto vengono iscritti i componenti negativi di reddito e in quella «avere» i componenti positivi.

Tale classificazione consente alcune prime considerazioni sulla capacità dell'azienda di produrre reddito, ma la struttura si ritiene meno adatta di altre alla suddetta finalità. In realtà si tratta di una semplice elencazione di voci che non presentano alcun intento classificatorio particolare. Più in dettaglio, i limiti presentati dalla struttura sono costituiti dal fatto che: non evidenzia né il costo della produzione venduta né quello della produzione ottenuta, esprime i costi in base ai fattori produttivi e non alle operazioni aziendali in ragione delle quali tali costi sono sostenuti, non esprime risultati parziali, che pure sarebbero di grande rilevanza per l'analisi economico aziendale. Un pregio di questa struttura è quello di permettere la distinzione delle quantità di determinazione oggettiva (costi e ricavi dell'esercizio) dai valori di natura soggettiva (rimanenze e costi e ricavi stimati e assegnati all'esercizio in sede di chiusura) e consentire perciò l'espressione di un giudizio qualitativo sulla natura del reddito.

Ciò che identifica la struttura «a costi e ricavi», invece, è il calcolo del costo di utilizzazione dei fattori produttivi, secondo la formula che segue: Esistenze iniziali + Acquisti - Rimanenze finali = Costo di utilizzazione. Nell'ambito di questo schema di base le varianti di maggior utilizzo nella prassi sono due:

- il conto economico a costi e ricavi del venduto;
- il conto economico a valore della produzione ottenuta.

A questi si aggiungerà: - il conto economico a valore della produzione e a

³² Similmente a quanto previsto nella legislazione nazionale italiana contenuta nell'art. 2423 e ss. del Codice Civile.

valore aggiunto inteso come un particolare tipo di conto economico della produzione ottenuta in cui i costi vengono classificati in interni ed esterni, il cui utilizzo è ampiamente diffuso in diversi contesti aziendali. Il conto economico a costi e ricavi del venduto, individua i risultati parziali di gestione di aree specifiche. Ciò consente considerazioni critiche sull'andamento della gestione. Tali aree sono individuabili come segue: - gestione caratteristica - gestione finanziaria (che insieme compongono la gestione operativa) - gestione straordinaria - gestione fiscale. In questa configurazione i costi sono generalmente classificati per destinazione. Per ottenere l'indicatore costo della produzione venduta bisogna, infatti, classificare i costi in base alla loro posizione nel ciclo produttivo (destinazione) e non già in base al criterio della relazione con i fattori produttivi a cui sono collegati (natura). Sono necessarie, cioè, rilevazioni di natura extracontabile che scompongano le varie voci di costo e le imputino, ad esempio, al reparto amministrativo, piuttosto che al marketing o ancora, all'area ricerca e sviluppo.

Nella prassi contabile nazionale e internazionale i due metodi riflettono due differenti filosofie: quella dell'Europa continentale, che predilige la classificazione per natura e quella dei paesi «anglosassoni», che tende, invece, a favorire la divisione per funzione.

La classificazione funzionale presenta un elenco di vantaggi/svantaggi rispetto all'utilizzo del criterio della natura. Tra essi annoveriamo: se è vero che la ripartizione dei costi per natura (che è quella a cui è improntato il Conto economico a valore della produzione ottenuta del nostro Codice Civile) presenta una maggiore facilità di applicazione, tuttavia possiede anche una minore valenza informativa; l'incidenza del risultato operativo sui ricavi rimane la stessa nel conto economico a produzione venduta.

Come si osserva, per ottenere il risultato operativo (vale a dire l'indicatore finale) è necessario sottrarre al valore della produzione ottenuta il costo stesso della produzione ottenuta. Per ottenere il valore della produzione ottenuta nell'esercizio è necessario sommare algebricamente i ricavi derivanti dalle vendite alla variazione, in incremento o decremento, del magazzino prodotti finiti e semilavorati. Dal lato dei costi, invece, la voce costo della produzione ottenuta si determina utilizzando la formula enunciata in precedenza. Si osservi come per trovare tale valore non sia necessaria alcuna particolare riclassificazione dei costi, se non quella per natura dei fattori produttivi, a cui essi sono collegati. Il conto economico di un'impresa, oltre ai ricavi e alle spese operative, deve indicare per legge qualsiasi elemento straordinario verificatosi nell'esercizio. Inoltre è richiesta una dettagliata analisi di tali elementi nelle note al bilancio. Si rammenta che la Gran Bretagna, in sede di recepimento della IV e VII Direttiva CEE, ha dato facoltà alle imprese di adottare una delle quattro possibili diverse strutture del Conto economico come consentito dalle Direttive; in particolare l'art. 22 prevedeva che *«ai fini della presentazione del conto profitti e perdite, gli Stati membri prevedono uno o più degli schemi previsti dagli articoli da 23 a 26. Se uno Stato membro prevede più schemi, può lasciare alle società la scelta tra questi ultimi»*. In considerazione poi dell'adozione dei principi contabili

IAS/IFRS a livello europeo, con la modifica del testo originario della IV Direttiva del 16 luglio 2009 è stato previsto che «*in deroga [...] gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per l'insieme delle società o per taluni tipi di società, la presentazione, anziché di un conto profitti e perdite articolato secondo gli schemi di cui agli articoli da 23 a 26, di un rendiconto delle loro prestazioni, purché le informazioni fornite siano perlomeno equivalenti a quanto prescritto dai suddetti articoli*»³³ ed è stata altresì prevista la possibilità (art. 2 della IV Direttiva CEE) che «*gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere l'inclusione nei conti annuali di altri documenti*» oltre allo Stato patrimoniale, al Conto economico e alla Nota integrativa. Analoga possibilità è stata inserita nell'art. 16 della VII Direttiva CEE con riferimento al bilancio consolidato di gruppo. Tali ulteriori documenti nella prassi internazionale sono rappresentati da:

- il prospetto delle variazioni degli elementi del patrimonio netto;
- il rendiconto finanziario (*cash flow statement*).

E' stato altresì introdotto l'articolo 10-bis che prevede la possibilità per gli Stati membri di prescrivere o autorizzare l'adozione di un ulteriore schema di Stato patrimoniale basato sulla distinzione tra gli elementi patrimoniali «di carattere corrente» di carattere «non corrente».³⁴ La modifica introdotta alla Direttiva fa proprio il criterio di classificazione previsto dai principi contabili internazionali³⁵ che, alternativamente al criterio della liquidità (crescente o decrescente), propone una classificazione degli elementi dell'attivo e del passivo basata sulla distinzione tra attività/passività correnti e non correnti.

Gli schemi previsti dagli artt. 23 e 25 della Direttiva sono redatti in forma «progressiva» o «scalare» mentre quelli contenuti negli artt. 24 e 26 seguono il modello tradizionale a «sezioni affiancate». A loro volta, i primi due schemi prevedono la classificazione dei componenti negativi di reddito per natura e i secondi due

³³ Il provvedimento di modifica si è reso necessario anche alla luce dell'emanazione del Regolamento CE del luglio 2002 relativo all'adozione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS), tenuto conto che: a) il richiamato Regolamento prevedeva che per l'adozione dei principi contabili internazionali occorresse che si rispettasse il principio della *fair and true view*, ossia la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa;

b) che i conti annuali e consolidati delle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive IV e VII ma non soggetti agli obblighi di cui al citato Regolamento continueranno ad avere come riferimento principale le suddette Direttive e che quindi risultava necessario assicurare condizioni di parità tra imprese che adottano i principi internazionali e imprese che non li adottano;

c) ai fini dell'adozione dei principi contabili internazionali e delle Direttive comunitarie è importante che queste ultime rispecchino gli sviluppi della elaborazione contabile internazionale;

i contenuti minimi obbligatori della Relazione sulla gestione e le differenze di redazione e di presentazione della relazione del revisore indipendente paiono necessitare di un maggior grado di analiticità e comparabilità.

³⁴ Per quanto riguarda l'Italia, come noto, gli attuali schemi di Stato patrimoniale prevedono la classificazione delle voci degli elementi dell'attivo e del passivo avuto riguardo alla loro "destinazione economica", individuando così, ad esempio, la macroclasse delle "Immobilizzazioni" e quella dell'"Attivo circolante", secondo lo schema obbligatorio di cui all'art. 2424 Cod. Civ. Tale principio di classificazione, al di là degli aspetti formali (a sezioni contrapposte o sovrapposte o in forma scalare), rappresentava l'unico criterio di classificazione degli "impieghi" e delle "fonti di finanziamento" in essere alla chiusura dell'esercizio.

³⁵ Si veda il principio contabile internazionale IAS 1.

seguono, invece, quella per destinazione.

Le note al bilancio, la redazione della relazione degli amministratori e la redazione del rendiconto finanziario

I prospetti di Stato patrimoniale e di Conto economico devono essere corredate dalle note al bilancio (che assolvono la funzione assegnata alla redazione della Nota integrativa ex art. 2427 Cod. Civ.³⁶ nella realtà nazionale italiana).

Le imprese, ad eccezione di quelle di piccole dimensioni, devono redigere la relazione degli amministratori secondo quanto previsto dalla IV Direttiva CEE (similmente a quanto stabilito dall'art. 2428 Cod. Civ. che disciplina nel nostro Paese la redazione della relazione sulla gestione). Il *Financial Reporting Standard 1* richiede altresì la redazione del rendiconto finanziario.³⁷ I gruppi aziendali sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato di gruppo secondo la metodologia dell'integrazione globale. Le società quotate presso il *London Stock Exchange* devono poi predisporre ulteriori note al bilancio e produrre relazioni e bilanci infrannuali. Per quanto attiene ai criteri di valutazione, le norme di legge contenute nel *Companies Act* si contraddistinguono per una spiccata genericità che consente una sostanziale flessibilità nelle concrete applicazioni. La maggior parte delle imprese adotta la convenzione del costo storico (*historical cost accounting rules*) anche se la legge non esclude la possibilità di utilizzare regole di valutazione basate sul valore corrente.

4.3 La struttura del bilancio di esercizio del West Ham United Football Club PLC

Il *West Ham United Football Club* è una società calcistica britannica del distretto londinese di *West Ham*. Milita nella *Premier League* inglese e disputa gli incontri casalinghi nel *Boleyn Ground*, stadio spesso chiamato *Upton Park* dal nome della zona in cui sorge.

I media chiamano giocatori e sostenitori del club *Hammers* (dai martelli incrociati che ne costituiscono lo stemma ufficiale) e il club *L'Accademia del Football* (per via della grande tradizione del suo settore giovanile), ma i tifosi preferiscono riferirsi alla squadra con il soprannome di *Irons*, poiché in origine la squadra si chiamava *Thames Iron Works F.C.*.

Pur non essendo mai stato un club realmente di primo piano nel calcio inglese (essendosi trovato a lottare per il titolo solo una volta, nel campionato 1985-1986), è comunque rimasto per la maggior parte della sua storia nella massima serie ed è stato capace di vincere la *FA Cup* nel 1964, nel 1975 e nel 1980 e la Coppa delle Coppe nel

³⁶ Per un'analisi del contenuto delle note al bilancio si veda l'art. 43 della Direttiva, dedicato al contenuto dell'«Allegato».

³⁷ Tale obbligo non grava sulle piccole imprese, sulle imprese immobiliari, sulle società di mutua assicurazione e, infine, sulle società sottoposte a controllo totalitario con sede sociale all'interno dell'unione europea.

1964-1965, arrivando a disputare la finale di questa competizione anche nel 1975-1976. Dopo due stagioni passate nella *Football League Championship* (la seconda serie inglese, equivalente alla «Serie B» del campionato italiano), il *West Ham* ha ottenuto la promozione in *Premier League* per la stagione 2005-2006 ove è rimasto senza interruzione. Il bilancio del Club relativo all'esercizio chiuso al 28 maggio 2008 è così composto:

- *Chief executive's statement*
- *Financial review*
- Relazione sulla responsabilità sociale
- *Directors' report* (Relazione sulla gestione)
- *Statement of directors' responsibilities*
- *Relazione dei revisori contabili*
- *Consolidated Profit and Loss Account* (Conto economico consolidato)
- *Consolidated Balance Sheet* (Stato patrimoniale consolidato)
- *Company Balance Sheet* (Stato patrimoniale della capogruppo)
- *Consolidated Cash Flow Statement* (Rendiconto finanziario consolidato)
- *Notes to the Consolidated Cash Flow Statement* (note al rendiconto finanziario)
- *Notes to the accounts* (note al bilancio).

Per quanto riguarda l'analisi delle note al bilancio, si presenta nel prospetto che segue un confronto tra le attuali previsioni del Codice Civile relativamente alla redazione della nota integrativa (ex art. 2427) e le informazioni contenute nelle *Notes to the accounts* del bilancio della società di calcio presa in considerazione relativamente all'esercizio chiuso al 28 maggio 2008. Si rammenta che per alcune tipologie particolari di voci o di Stato patrimoniale o di Conto economico, per quanto riguarda la redazione del bilancio di esercizio delle società di calcio in Italia, sono previste alcune informazioni aggiuntive secondo quanto previsto dalle norme della FIGC.³⁸

NOTA INTEGRATIVA IN ITALIA EX ART. 2427 COD. CIV.	NOTES TO THE ACCOUNTS - BILANCIO DEL WEST HAM UNITED 28 MAGGIO 2008
1) Criteri di valutazione	1) Accounting Policies
Non previsto ³⁹	2) Company Profit and Loss accounts
10) Ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni	3) Turnover
13) Composizione delle voci "Proventi straordinari" e "Oneri straordinari"	4) Exceptional Expenses
Non previsto	5) Operating Loss
Non previsto	6) Staff Costs and Employees
16) Ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci	7) Directors' Emoluments
Non previsto	8) Profit on Disposal of Players

³⁸ Federazione Italiana Giuoco Calcio.

³⁹ L'informazione è prevista nella Relazione sulla gestione ex art. 2428 Cod. Civ.

NOTA INTEGRATIVA IN ITALIA EX ART. 2427 COD. CIV.	NOTES TO THE ACCOUNTS - BILANCIO DEL WEST HAM UNITED 28 MAGGIO 2008
12) <i>Suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari</i>	9) <i>Net interest payable</i>
14) <i>Prospetto delle imposte correnti, anticipate e differite</i>	10) <i>Taxation on Loss on Ordinary Activities</i>
2) <i>Movimenti Immobilizzazioni materiali</i>	11) <i>Group Tangible Fixed Assets</i>
2) <i>Movimenti Immobilizzazioni immateriali</i>	12) <i>Intangible Fixed Assets</i>
5) <i>Elenco partecipazioni</i>	13) <i>Investments held as Fixed Assets</i>
4) <i>Variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo</i>	14) <i>Stocks</i>
4) <i>Variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo</i> 6) <i>Ammontare crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni e dei beni assistiti da garanzie reali sui beni sociali</i>	15) <i>Debtors</i>
4) <i>Variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo</i> 6) <i>Ammontare crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni e dei beni assistiti da garanzie reali sui beni sociali</i>	16) <i>Creditors</i>
12) <i>Suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari</i>	17) <i>Total Borrowings and Hire Purchase Obligations</i>
4) <i>Variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo</i> 12) <i>Suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari</i>	18) <i>Debenture Loans and Subscriptions</i> 19) <i>Bank Loan and Revolving Credit Facility</i>
22) <i>Prospetto dei contratti di leasing finanziario</i>	20) <i>Obligations Under Hire and Lease Purchase Contracts</i>
4) <i>Variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo</i>	21) <i>Deferred Grants</i>
7) <i>Composizione "Altri fondi" del passivo</i>	
4) <i>Variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo</i> 7) <i>Composizione "Altri fondi" del passivo</i>	22) <i>Provision for Liabilities and Charges – Cost of Player Registrations</i>
14) <i>Prospetto delle imposte correnti, anticipate e differite</i>	23) <i>Provision for Liabilities and Charges – Deferred Taxation</i>
7-bis) <i>Prospetto delle variazioni del patrimonio netto</i>	24) <i>Called Up Share Capital</i>
7-bis) <i>Prospetto delle variazioni del patrimonio netto</i>	25) <i>Share Premium Account</i>
4) <i>Variazione intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni</i> 7-bis) <i>Prospetto delle variazioni del patrimonio netto</i>	26) <i>Revaluation Reserve</i>
7-bis) <i>Prospetto delle variazioni del patrimonio netto</i>	27) <i>Profit and Loss Account</i>
7-bis) <i>Prospetto delle variazioni del patrimonio netto</i>	28) <i>Reconciliation of Movements in Shareholders' Funds</i>

NOTA INTEGRATIVA IN ITALIA EX ART. 2427 COD. CIV.	NOTES TO THE ACCOUNTS - BILANCIO DEL WEST HAM UNITED 28 MAGGIO 2008
22-ter) <i>La natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale</i>	29) <i>Capital Commitments</i>
4) <i>Variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo</i>	30) <i>Operating Lease Commitments</i>
<i>Non previsto</i>	31) <i>Contingent Assets</i>
4) <i>Variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo</i>	32) <i>Contingent Liabilities & Guarantees</i>
<i>Non previsto</i>	33) <i>Pension Scheme</i>
<i>Non previsto</i> ⁴⁰	34) <i>Post Balance Sheet Events</i>
<i>Non previsto</i> ⁴¹	35) <i>Ultimate Parent Company</i>
22-bis) <i>Illustrazione delle operazioni con parti correlate</i>	36) <i>Related Party Transaction</i>

5. *L'impatto del c.d. «financial fair play» sui bilanci delle società di calcio: prime considerazioni alla luce della nuova versione del manuale FIGC delle Licenze UEFA*

Come noto, il Comitato Esecutivo UEFA ha pubblicato le «*UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations*» nel maggio del 2010. Tali nuove regole disciplinano il c.d. «*financial fair play*» in cui vengono esplicitati i requisiti e i criteri necessari per l'implementazione e il funzionamento di nuove misure volte a garantire la stabilità del calcio negli anni a venire. Il sistema delle licenze per club UEFA è stato introdotto nella stagione di calcio 2004/05 con l'obiettivo di incoraggiare il calcio europeo per club a guardare oltre il breve termine e a considerare gli obiettivi a lungo termine essenziali per la buona salute del calcio. Esso si basa su una serie di standard qualitativi ben definiti, che ciascun club deve rispettare per avere accesso alle competizioni UEFA per club, e su principi chiave quali trasparenza, integrità, credibilità e capacità. I 36 criteri specifici del sistema di licenza possono essere suddivisi in cinque categorie principali: sportivi, infrastrutturali, di organico, giuridici e finanziari.

Tali requisiti – elaborati in collaborazione con le federazioni nazionali – hanno contribuito a migliorare la credibilità commerciale delle operazioni dei club e determinato una maggiore trasparenza e migliore gestione da parte dei club e delle federazioni nazionali.

Il rilascio della licenza da parte della federazione nazionale attesta il raggiungimento di un determinato livello qualitativo. Ulteriori verifiche coordinate dalla UEFA in collaborazione con partner indipendenti sulla corretta applicazione del sistema

⁴⁰ L'informazione è prevista nella Relazione sulla gestione ex art. 2428 Cod. Civ.

⁴¹ L'informazione è prevista nella Relazione sulla gestione ex art. 2428 Cod. Civ.

presso ogni federazione rafforzano la natura europea del sistema.

Un importante strumento per aumentare e migliorare la trasparenza e l'integrità del sistema è rappresentato dalla costituzione del Panel di controllo finanziario dei club (CFC) nel marzo 2009. Il panel CFC è composto da esperti giuridici e finanziari indipendenti dalle federazioni nazionali, campionati o club, e il cui compito è di assicurare che il sistema delle licenze per club UEFA sia applicato correttamente in tutte le 53 federazioni UEFA e che i club che si sono qualificati per le competizioni UEFA per club abbiano rispettato i criteri definiti nel Regolamento delle licenze per club UEFA.⁴²

Il Consiglio Federale della FIGC in data 25 novembre 2010 ha approvato il “Manuale delle Licenze UEFA – Versione 2.3” (di seguito indicato come “il Manuale”); il Manuale è redatto in ottemperanza ai principi stabiliti nel “UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations”, Parte II, approvato dal Comitato Esecutivo UEFA il 27 maggio 2010. Il Manuale entra in vigore dalla Stagione sportiva 2010/2011 ai fini del rilascio della Licenza necessaria per la partecipazione alle Competizioni UEFA della Stagione sportiva 2011/2012. Ai sensi delle NOIF, sono ammesse a partecipare alle Competizioni UEFA solo le società che, oltre ad avere conseguito il prescritto titolo sportivo, siano in possesso della Licenza. Il Manuale contiene i criteri e le procedure che le società sono tenute a rispettare per conseguire la Licenza. La Licenza è richiesta obbligatoriamente da tutte le società iscritte al Campionato di Serie A e può essere richiesta da qualsiasi società iscritta al Campionato di Serie B.

Il Sistema delle Licenze UEFA si pone i seguenti obiettivi:

- migliorare il livello qualitativo del calcio europeo e gli standard organizzativi delle società calcistiche;
- promuovere la formazione e l'educazione dei giovani calciatori;
- migliorare le infrastrutture, con particolare attenzione alle condizioni di sicurezza e alla qualità dei servizi per spettatori e media;
- migliorare la gestione economica e finanziaria delle società calcistiche, aumentarne l'efficienza e la credibilità a beneficio dell'intero movimento calcistico;
- garantire la regolarità delle competizioni sotto il profilo economico-finanziario;
- garantire il regolare svolgimento delle competizioni internazionali per l'intera Stagione sportiva;
- promuovere lo sviluppo di un sistema di *benchmarking* a livello europeo sui criteri previsti dal Manuale.

I criteri che la società richiedente la Licenza è tenuta a rispettare sono distinti in cinque categorie:

- criteri sportivi;
- criteri infrastrutturali;
- criteri organizzativi;
- criteri legali;
- criteri economico-finanziari.

⁴² Il funzionamento del panel CFC, compresa la propria autorità decisionale, è disciplinata dagli Articoli 17-23 del regolamento organizzativo UEFA, edizione 2009.

I criteri di ciascuna categoria sono classificati secondo tre diversi gradi, che riflettono la diversa natura degli stessi:

a) Criteri “A”: i criteri contraddistinti dalla lettera “A” sono vincolanti per tutte le società che richiedono la Licenza. Il mancato rispetto di uno solo di tali criteri comporta il diniego della Licenza.

b) Criteri “B”: i criteri contraddistinti dalla lettera “B” sono vincolanti per tutte le società che richiedono la Licenza. La mancata o incompleta presentazione della documentazione relativa a tali criteri non comporta il diniego della Licenza.

In caso di mancato rispetto di un criterio B, l’Ufficio Licenze UEFA, d’intesa con gli Esperti competenti, invia un richiamo ufficiale alla società inadempiente, con l’indicazione di un termine entro cui provvedere a sanare la situazione oggetto di contestazione. Nel caso in cui, trascorso il termine indicato, la società risulti ancora inadempiente, l’Ufficio Licenze UEFA ne dà notizia alla Commissione di primo grado che, valutata la gravità dei fatti, può disporre l’invio degli atti alla Procura Federale per il deferimento della società alla Commissione Disciplinare.

c) Criteri “C”: i criteri contraddistinti dalla lettera “C” sono da ritenersi raccomandazioni di buona prassi. Il mancato rispetto degli stessi non comporta sanzioni disciplinari né il diniego della Licenza.

6.1 *I criteri economico-patrimoniali previsti nel Manuale delle Licenze UEFA*

Il mantenimento di un adeguato equilibrio economico-finanziario nella gestione di una società di calcio professionistica è condizione essenziale per garantire la continuità aziendale nel breve periodo e, in prospettiva, la capacità di autofinanziamento.

Il rispetto dei criteri economico-finanziari è funzionale al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- ottimizzazione della gestione economico-finanziaria;
- credibilità e trasparenza del sistema calcio;
- garanzie per i creditori;
- continuità nella partecipazione alle Competizioni UEFA;
- correttezza delle Competizioni UEFA anche sotto il profilo economico-finanziario;
- conseguimento di un mercato più attraente per gli investitori e per i partner commerciali.

Le informazioni economico-finanziarie assunte dalla FIGC come rilevanti per l’ottenimento della licenza UEFA sono individuate come segue:

BILANCIO SOTTOPOSTO A REVISIONE
SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE SEMESTRALE
SOTTOPOSTA A <i>LIMITED REVIEW</i>
ASSENZA DI DEBITI SCADUTI DA TRASFERIMENTO DI CALCIATORI
PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI AI DIPENDENTI E
VERSAMENTO DI RITENUTE E CONTRIBUTI
DICHIARAZIONE SCRITTA PRIMA DEL RILASCIO DELLA LICENZA
INFORMAZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE PREVISIONALI

Con riferimento alle informazioni economico-finanziarie sopra riportate è previsto quanto di seguito illustrato.

La società richiedente la Licenza deve predisporre il bilancio nel rispetto dei contenuti e principi stabiliti nel Manuale. Il bilancio deve essere sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo speciale CONSOB, che risponda ai prescritti criteri di indipendenza e terzietà.

Qualora il Bilancio non risulti conforme ai principi e requisiti prescritti, la società richiedente la Licenza ha l'obbligo di fornire una documentazione supplementare; tale documentazione deve essere predisposta sulla base degli stessi principi e requisiti indicati ai fini della redazione del bilancio e deve essere sottoposta a determinate procedure di verifica concordate («*agreed upon procedures*») da parte della società di revisione.

In considerazione della particolare attività delle società calcistiche e del disposto dell'articolo 2423 ter del Codice Civile, il bilancio deve essere redatto:

i) nel rispetto della vigente normativa civilistica e sulla base dei principi contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ovvero sulla base dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS);

ii) in conformità al "Piano dei Conti" e allo "Schema di Bilancio" approvati dalla FIGC;

iii) nel rispetto dei contenuti e principi stabiliti nel Manuale.

La società richiedente la Licenza deve presentare l'ultimo bilancio chiuso al 30 giugno ovvero al 31 dicembre precedenti la data di presentazione della domanda di rilascio della Licenza. Il bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, deve essere corredato da:⁴³

- tabella di movimentazione dei diritti alle prestazioni dei calciatori;⁴⁴
- rendiconto finanziario;
- relazione degli amministratori sulla gestione;⁴⁵
- relazione del collegio sindacale;
- relazione dell'organo responsabile della revisione legale dei conti;
- rappresentazione grafica del gruppo, ove esistente.⁴⁶

⁴³ I prospetti numerico-tabellari di Stato patrimoniale e di Conto economico obbligatori per le società di calcio sono riportate nell'Appendice del presente contributo; gli stessi rispettano - con gli adattamenti previsti dalle norme NOIF - gli schemi obbligatori previsti dall'art. 2424 Cod. Civ. (per quanto riguarda lo Stato patrimoniale) e dall'art. 2425 Cod. Civ. (per quanto riguarda il Conto economico).

⁴⁴ La tabella deve includere informazioni relative a tutti i calciatori che siano stati tesserati in qualunque momento per la società durante l'esercizio di riferimento e per i quali siano stati sostenuti costi diretti di acquisizione.

⁴⁵ Nella relazione sulla gestione devono essere indicati i nominativi di tutti i soggetti che in qualunque momento durante l'esercizio di riferimento siano stati componenti del Consiglio di Amministrazione e degli Organismi di Controllo.

⁴⁶ Nei suddetti documenti devono essere chiaramente evidenziate le seguenti informazioni: la ragione sociale (e forma legale), domicilio e sede legale della società richiedente la Licenza e le eventuali modifiche rispetto all'esercizio precedente; se le informazioni economico-finanziarie si riferiscono alla singola società richiedente la Licenza, ad un gruppo o ad altre combinazioni di soggetti, con la descrizione della loro struttura e composizione; la data di chiusura dell'esercizio ed il periodo coperto dalle informazioni economico-finanziarie (sia correnti che comparative); la valuta di riferimento.

E' previsto inoltre che qualora la società richiedente la Licenza eserciti il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, deve predisporre il bilancio consolidato con riferimento al gruppo del quale la società è controllante. In tal caso, ai fini del rispetto dei criteri economico-finanziari, vale il bilancio consolidato.⁴⁷ Sono soggette a tale obbligo anche le società richiedenti la Licenza che ne sarebbero esenti ai sensi dell'art. 27 del citato D. Lgs. 127/1991.

La società richiedente la Licenza deve, comunque, predisporre la rappresentazione grafica dell'eventuale gruppo nel quale essa è inserita. Tale rappresentazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società e deve contenere l'indicazione di tutte le controllate, correlate, controllanti – anche intermedie – fino all'entità di controllo finale, nonché dell'«area di consolidamento», ove applicabile. In particolare, in relazione a tutte le società controllate dalla società richiedente la licenza devono essere fornite le seguenti informazioni:

- ragione sociale;
- settore di attività principale ed eventualmente di quelle connesse al calcio;
- percentuale di azioni o quote detenute dalla società richiedente la licenza;
- capitale sociale;
- totale attivo;
- totale ricavi;
- patrimonio netto.

Una società controllata può essere esclusa dall'area di consolidamento solo se la società controllata presenta valori globalmente irrilevanti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 127/1991. Ove una delle società controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile non figurasse nell'area di consolidamento, la società richiedente la Licenza ne dovrà illustrare le ragioni e fornire tutte le indicazioni necessarie, anche attraverso documentazione supplementare, al fine di consentire agli Organi del Sistema di valutare il rispetto del criterio in oggetto. Nel rendiconto finanziario i flussi di liquidità dell'esercizio (raffrontati a quelli dell'esercizio precedente), che determinano le variazioni delle disponibilità liquide, devono essere classificati in relazione alla tipologia o alla natura dell'operazione che li ha generati, come segue:

- operazioni della gestione reddituale;
- operazioni di investimento;
- operazioni di finanziamento.

Le disponibilità liquide e quelle equivalenti devono essere riconciliate con i valori iscritti in bilancio. Per quanto riguarda l'elemento dell'attivo dello Stato principale più caratteristico del bilancio delle società di calcio e rappresentato dalla voce «*Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori*» è previsto il rispetto dei seguenti principi.⁴⁸

⁴⁷ Gli emolumenti spettanti ai calciatori, i costi/ricavi derivanti dal trasferimento dei calciatori ed i ricavi da gare devono essere inseriti nel bilancio della società sportiva.

⁴⁸ I diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori rappresentano la voce principale dei bilanci delle società di calcio. Questa voce comprende i costi sostenuti da una società nei casi di stipulazione diretta del contratto e di cessione del contratto. La stipulazione diretta è l'ipotesi che si verifica o nella fattispecie di tesseramento di calciatori svincolati, quindi dopo la scadenza del precedente contratto fra gli stessi e altre società oppure nel caso di tesseramento di calciatori che sottoscrivono

I diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori devono essere iscritti al costo storico di acquisizione comprensivo degli eventuali oneri accessori di diretta imputazione (questo esclude i calciatori cresciuti nel vivaio) e non possono essere rivalutati.⁴⁹ Le quote di ammortamento devono essere calcolate in misura costante in relazione alla durata dei contratti stipulati con i singoli calciatori professionisti. L'esercizio di decorrenza dell'ammortamento è quello in cui avviene il tesseramento del calciatore. Per i diritti acquisiti in corso d'esercizio l'ammortamento ha inizio dalla data di tesseramento del calciatore utilizzando il metodo del *pro-rata temporis*. Il piano di ammortamento originario subisce le modificazioni conseguenti al prolungamento del contratto a seguito dell'eventuale rinnovo anticipato dello stesso. Il nuovo piano di ammortamento, a quote costanti, deve tenere conto del valore netto contabile del diritto alla data del prolungamento del contratto e della nuova durata dello stesso.

L'ammortamento deve cessare nel momento in cui il diritto alle prestazioni del calciatore non è più iscritto in bilancio (attivo dello Stato patrimoniale).

I diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori devono essere valutati ogni anno («*test for impairment*») e qualora il valore effettivo di uno o più di essi risulti durevolmente inferiore a quello iscritto in bilancio, dovrà essere indicato tale minor

il loro primo contratto da professionista. La cessione del contratto, invece, si verifica nell'ipotesi in cui l'acquisizione dei diritti avvenga a seguito della cessione del contratto di calciatori professionisti da parte di altre società. In seguito alla sentenza della Corte di Giustizia Sportiva del 15 dicembre 1995, nota come "*Sentenza Bosman*" sono state dichiarate illegittime le indennità di preparazione e promozione sino a quel momento riconosciute da una società sportiva ad un'altra società nell'ipotesi di trasferimento di un calciatore professionista a fine contratto. La cessione del contratto può avvenire a titolo temporaneo o definitiva. La cessione del contratto a titolo definitivo è regolata dall'art 1406 Cod. Civ. mentre per quanto concerne i trasferimenti di calciatori tra società nazionali si utilizzano gli art. 95 e 102 delle NOIF. Per i contratti aventi come controparte una società estera non esistono schemi predeterminati, e di conseguenza seguono l'ordinaria normativa contrattuale, purché non contrasti con i Regolamenti Internazionali e fatte salve le necessarie autorizzazioni internazionali al trasferimento.

⁴⁹ Attualmente il valore da iscrivere a bilancio varia in base al tipo di acquisizione effettuata, diretta o con cessione di contratto. Nell'ipotesi di acquisizione diretta il valore originario di iscrizione è pari al premio di addestramento e formazione tecnica oppure all'indennità di formazione dovuti in base a quanto previsto dall'art. 99 delle NOIF e dal Regolamento FIFA sullo Status ed il Trasferimento dei Calciatori. Nel caso invece della cessione del contratto il valore originario di iscrizione è pari al corrispettivo dovuto alla società cedente e, in caso di acquisizione da società estera, al contributo di solidarietà ed all'indennità di formazione in base a quanto previsto dal Regolamento FIFA sullo Status ed il Trasferimento dei Calciatori. Ovviamente il costo di acquisizione dei diritti include anche gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione. Essendo i diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori delle immobilizzazioni immateriali la cui durata è limitata nel tempo, ai sensi del art. 2426 Cod. Civ., il loro relativo costo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. Il momento rilevante per la decorrenza dell'ammortamento di tali diritti è quello in cui avviene il tesseramento del calciatore. Il criterio di ammortamento dei tali diritti, nel rispetto del principio della prudenza, è quello della ripartizione del costo del diritto in quote costanti o decrescenti, per l'intera durata del contratto che vincola il calciatore alla società. Il piano di ammortamento può subire delle modificazioni, solo ed esclusivamente, nel caso di prolungamento del contratto tra la società e il calciatore (rinnovo anticipato). In questa ipotesi il nuovo piano di ammortamento deve tenere conto del valore netto contabile del diritto alla data del prolungamento del contratto e della nuova durata dello stesso.

valore e l'importo della svalutazione dovrà essere iscritto nel conto economico.⁵⁰ In caso di mancato rispetto di tali principi, la società deve predisporre e depositare all'Ufficio Licenze UEFA una documentazione supplementare, comprensiva di:

- stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rielaborati alla luce del rispetto dei suddetti principi;
- nota esplicativa, che illustri la riconciliazione dei valori.

Tale documentazione supplementare deve essere verificata dalla società di revisione sulla base di procedure di verifica concordate («*agreed upon procedures*»).

L'ammontare dei compensi corrisposti e comunque tutti gli impegni finanziari nei confronti degli Agenti devono essere chiaramente evidenziati ed illustrati nella Nota integrativa.⁵¹

6.2 La revisione legale dei conti delle società di calcio

La normativa relativa al *financial fair play* così come recepita nelle norme FIGC per

⁵⁰ Tutte le immobilizzazioni immateriali sono soggette a un riesame circa la residua possibilità di utilizzazione nel tempo, e nel caso in cui si riscontri una riduzione durevole delle condizioni di utilizzo futuro, tale riduzione deve essere contabilizzata attraverso una svalutazione. Nel caso dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori le svalutazioni sono mediamente costituite da infortuni gravi o dall'abbandono dell'attività agonistica da parte dello sportivo. Nell'ipotesi in cui il calciatore, in pendenza di contratto, decida di abbandonare l'attività agonistica, la società dovrà imputare a Conto Economico, quale svalutazione della relativa immobilizzazione, tutta la parte di costo non ammortizzata, poiché è venuta meno la capacità di produrre benefici futuri da parte del calciatore. Nel caso in cui invece il calciatore decida di abbandonare l'attività a causa di un infortunio grave la società dovrà contabilizzare anche i proventi derivanti dal risarcimento assicurativo. E' importante precisare che il riesame circa il valore residuo del diritto alle prestazioni del calciatore deve essere effettuato anche nel caso di infortunio grave ma che non impedisca al calciatore di proseguire l'attività professionale, in quanto si viene a creare una situazione di incertezza in merito alla recuperabilità del calciatore. Infine, qualora vengano meno le cause che hanno portato alla svalutazione del diritto, questa non può essere mantenuta. Il valore originario deve essere ripristinato al netto degli ulteriori ammortamenti non calcolati a causa della precedente svalutazione.

⁵¹ Per quanto riguarda le operazioni con parti correlate, viene precisato che nei prospetti di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario, l'ammontare delle posizioni o transazioni con Parti correlate deve essere indicato distintamente dalle voci di riferimento. Tale indicazione può essere omessa per singole voci qualora la presentazione non sia significativa ai fini della comprensione della posizione finanziaria e patrimoniale, del risultato economico e dei flussi finanziari della società richiedente la Licenza e/o del gruppo. In nota integrativa devono essere fornite informazioni sull'incidenza che le operazioni o posizioni con Parti correlate hanno sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sul risultato economico nonché sui flussi finanziari della società richiedente la Licenza e/o del gruppo. Le informazioni relative alle Parti correlate ed ai rapporti con esse intrattenuti devono essere accompagnate da una tabella riepilogativa di tali effetti.

Tra le altre informazioni, devono essere indicati:

- l'importo della transazione;
- l'importo dei saldi attivi o passivi derivanti (debito o credito), con indicazione delle condizioni e di eventuali garanzie collaterali;
- le condizioni di recuperabilità di eventuali crediti nei confronti di Parti correlate.

La normativa di settore non offre indicazioni particolari in ordine alle nozioni di "operazione con parte correlata" e di "parte correlata". E' da ritenersi quindi necessario fare riferimento alle nozioni di operazioni con parti correlate e di parte correlate previste dalla CONSOB.

le Licenze UEFA prevede che il bilancio della società di calcio sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo speciale CONSOB. La revisione deve essere condotta in conformità ai principi e criteri di revisione stabiliti dalla CONSOB.⁵²

La relazione della società di revisione deve essere redatta secondo lo schema previsto dalla CONSOB; in particolare, deve includere un paragrafo nel quale siano descritti l'ambito e la natura della revisione.

La relazione della società di revisione deve esprimere chiaramente il giudizio sul bilancio nel suo insieme, ivi compresi i documenti a corredo dello stesso (es. il rendiconto finanziario e la tabella di movimentazione dei diritti alle prestazioni dei calciatori). Nel caso in cui la società richiedente la Licenza sia tenuta a predisporre documentazione supplementare, non risultando il bilancio conforme ai principi e requisiti prescritti dal Manuale, anche questa ulteriore documentazione deve essere sottoposta alla medesima società che ha svolto la revisione sul bilancio. In questo caso, la valutazione della società di revisione deve essere espressa sulla base di procedure di verifica concordate ("*agreed upon procedures*"), ai sensi del principio internazionale ISRS 4400 (*International Standard on Related Services*) e la relazione deve:

- contenere un paragrafo nel quale sia specificato che la verifica è stata eseguita ai sensi del suddetto principio internazionale;
- essere trasmessa all'Ufficio Licenze UEFA unitamente alla relativa documentazione.

Le procedure di verifica concordate devono, come ipotesi minima, comprendere:

- l'analisi della documentazione supplementare fornita dalla società richiedente la Licenza;
- la richiesta di chiarimenti;
- la riconciliazione dei valori con quelli risultanti dall'ultimo bilancio revisionato;
- controlli e confronti sostanziali con le fonti da cui derivano le informazioni.

La Licenza non può essere rilasciata se:

A) la società richiedente la Licenza non presenta, entro il termine perentorio fissato dall'Ufficio Licenze UEFA, il bilancio corredato dai documenti previsti dal Manuale.
B) i documenti previsti dal Manuale non rispettano i principi e requisiti minimi contabili e di contenuto prescritti dal Manuale.

Alla luce della relazione della società di revisione, la Commissione di primo grado valuta il rilascio della Licenza, tenendo conto dei seguenti aspetti:

C) se la relazione della società di revisione non presenta rilievi o eccezioni («*unqualified opinion*»), la Licenza può essere rilasciata.

D) se la relazione della società di revisione presenta un giudizio negativo («*adverse opinion*») o l'impossibilità di esprimere un giudizio («*disclaimer of opinion*»), la Licenza non può essere rilasciata; ove tale impossibilità fosse dettata da fattori contingenti e gli stessi fossero superati in un momento successivo, la società richiedente la Licenza potrà presentare, entro il termine per la decisione per il rilascio della Licenza da parte

⁵² Si segnala che nell'aprile 2010 è entrato in vigore il D.Lgs. 39/2010, "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2010, n. 68 - Supplemento Ordinario n. 58; il provvedimento è stato pubblicato sulla rivista "Il controllo nelle società e negli enti", Anno XIV, Fasc. II, 2010.

della Commissione di secondo grado, una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio.

E) se la relazione della società di revisione presenta una eccezione o un richiamo di informativa («*qualified except for opinion or emphasis of matter*») relativamente alla continuità aziendale, la Licenza non può essere rilasciata, a meno che la società richiedente la Licenza presenti, entro il termine per la decisione per il rilascio della Licenza da parte della Commissione di secondo grado:

- una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, che non presenti eccezioni o richiami di informativa relativamente alla continuità aziendale; ovvero
- ulteriori prove documentali che dimostrino, a giudizio della Commissione, la capacità della società stessa di garantire la continuità aziendale almeno fino al termine della Stagione sportiva cui la Licenza si riferisce.

F) se la relazione della società di revisione presenta una eccezione o un richiamo di informativa relativamente ad un aspetto diverso dalla continuità aziendale, la Commissione di primo grado deve valutare le implicazioni di tali aspetti ai fini del rilascio della Licenza. In tale circostanza, la Licenza può essere negata, a meno che la società richiedente la Licenza presenti ulteriori prove documentali che siano valutate positivamente dalla Commissione stessa.

G) se la relazione della società di revisione, all'esito delle procedure di verifica concordate («*agreed upon procedures*») evidenzia la presenza di errori ovvero informazioni non corrette nella documentazione supplementare, la Licenza può essere negata.

6.3 Informazioni economico-finanziarie previsionali

Per quanto riguarda le informazioni previsioni, la società deve predisporre, entro il 30 giugno, informazioni economico-finanziarie previsionali (*budget*) che coprano il periodo di dodici mesi compreso tra il 1 luglio ed il 30 giugno dell'anno successivo.

I *budget* devono essere basati su assunzioni che non siano manifestamente infondate e devono rispettare gli stessi principi e requisiti minimi contabili e di contenuto previsti per la redazione del bilancio. I *budget* devono essere approvati e sottoscritti dal legale rappresentante e dall'organo responsabile della revisione legale dei conti della società richiedente la Licenza. Nella predisposizione dei *budget* devono essere seguite le indicazioni contenute nella «Guida al *Budget*», redatta dalla COVISOC, e devono essere applicati gli stessi criteri di valutazione adottati ai fini della redazione del bilancio, ferma restando la possibilità di modifiche, intervenute successivamente alla data di chiusura dell'ultimo bilancio, che saranno riflesse nel bilancio successivo e che devono essere descritte e motivate.

In particolare devono essere predisposti:

- un *budget* del conto economico;
- un *budget* dello stato patrimoniale;
- un *budget* del rendiconto finanziario;
- note esplicative comprensive di presupposti, rischi e confronti tra i *budget* ed i valori effettivi riscontrati nell'ultimo bilancio di esercizio ovvero nella semestrale, ove prescritta;

- note esplicative delle modalità di copertura degli eventuali fabbisogni di cassa.

I *budget* devono essere predisposti in conformità ai principi e requisiti prescritti dal Manuale e devono essere basati su assunzioni che non siano manifestamente infondate⁵³ e devono rispettare gli stessi principi e requisiti minimi contabili e di contenuto previsti per la redazione del bilancio. La società deve trasmettere all'Ufficio Licenze UEFA, entro il 30 giugno dell'anno che precede la data di presentazione della domanda di rilascio, informazioni economico-finanziarie previsionali (*budget*) che coprano il periodo di dodici mesi compreso tra il 1 luglio ed il 30 giugno dell'anno successivo. I *budget* devono essere predisposti su base trimestrale. Le note esplicative devono comprendere presupposti, rischi e confronti tra i budget ed i valori effettivi riscontrati nell'ultimo bilancio ovvero nella semestrale, ove prescritta e devono anche includere una dichiarazione che attesti che i budget sono stati predisposti su base coerente con i principi adottati nell'ultimo bilancio revisionato. I *budget* devono comprendere il conto economico, lo stato patrimoniale ed il rendiconto finanziario dell'esercizio immediatamente precedente (ovvero del periodo intermedio, ove sia prescritta la semestrale).⁵⁴ Le informazioni economico-finanziarie storiche fornite dalla società richiedente la Licenza possono evidenziare delle situazioni di rischio potenziale legate all'andamento economico-finanziario ed alle prospettive di continuità aziendale della società richiedente la Licenza.

Per l'accertamento di tali situazioni di rischio, gli Organi del Sistema si avvalgono dei seguenti indicatori:

- la relazione della società di revisione sul bilancio ovvero sulla semestrale presenta una eccezione o un richiamo di informativa relativamente alla continuità aziendale;
- il bilancio ovvero la semestrale presentano un patrimonio netto negativo.

Se la società richiedente la Licenza ricade in una delle situazioni descritte dagli indicatori, gli Organi del Sistema adottano più approfondite procedure di valutazione e possono richiedere ulteriori documenti, tra cui, a titolo esemplificativo, una versione aggiornata dei *budget* e/o la presentazione anticipata dei *budget* della stagione sportiva nazionale successiva. Le procedure di valutazione sono svolte direttamente dagli Organi del Sistema e devono comprendere:

- il controllo della correttezza aritmetica dei *budget*;
- la verifica, attraverso colloqui con la dirigenza e l'esame dei documenti, che i *budget* siano stati predisposti sulla base delle assunzioni e dei rischi indicati dalla società richiedente la Licenza e che comunque non presentino elementi di temerarietà o siano manifestamente troppo ottimistici;
- la verifica che gli importi iniziali riportati sui *budget* siano coerenti con quelli risultanti

⁵³ Qualora la società eserciti il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, i *budget* e i *report* consuntivi devono essere riferiti al gruppo del quale la società richiedente la Licenza è controllante.

⁵⁴ Nei suddetti documenti devono essere chiaramente evidenziate le seguenti informazioni:

- la ragione sociale (e forma legale), domicilio e sede legale della società richiedente la Licenza e le eventuali modifiche rispetto all'esercizio precedente;
- se le informazioni economico-finanziarie si riferiscono alla singola società richiedente la Licenza, ad un gruppo o ad altre combinazioni di soggetti, con la descrizione della loro struttura e composizione;
- la valuta di riferimento.

dall'ultimo bilancio ovvero dalla semestrale, ove prescritta;

– la verifica che i *budget* siano stati approvati e sottoscritti dal legale rappresentante e dall'organo responsabile del controllo contabile della società richiedente la Licenza.

La Licenza non può essere rilasciata se, alla luce delle informazioni economico-finanziarie storiche e previsionali fornite dalla società richiedente la Licenza, la Commissione di primo grado ritiene che non sussistano i presupposti per la continuità aziendale, almeno fino al termine della Stagione sportiva cui la Licenza si riferisce.

Conclusioni

Il presente contributo ha cercato di evidenziare le principali innovazioni, nell'ambito della redazione del bilancio di società di calcio, che si verranno a verificare con l'adozione del c.d. *Financial Fair Play* (FFP) da parte della UEFA e dell'ECA (Associazione Club Europei) sviluppando alcune riflessioni critiche sulla base dell'evoluzione della disciplina giuridica del bilancio sia a livello nazionale sia a livello europeo. Il FFP intende dare delle linee guida: i club non devono spendere più di quanto ricavato; non è permesso alcun debito arretrato durante la stagione, verso i club, i dipendenti e/o autorità sociali e fiscali; maggiore trasparenza finanziaria da parte delle società. Il processo di rispetto delle regole del FFP e i risultati probabilmente saranno diversi da Paese a Paese in quanto l'applicazione delle nuove regole a Federazioni con normative differenti e regimi fiscali diversi creerà molto sicuramente dei disequilibri tra club appartenenti a federazioni diverse. La concreta applicazione delle regole del FFP deve tener conto che le stesse fanno riferimento essenzialmente alla redazione di bilanci di esercizio delle società di calcio redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS; nel nostro Paese la loro adozione è obbligatoria – per quanto riguarda le società di calcio – solo per quelle società di calcio quotate in mercati regolamentati (borsa valori). Per tutte le altre società di calcio, i criteri di redazione di bilancio, i criteri di valutazione e i prospetti formali contabili sono contenuti nella disciplina del Codice Civile ex art. 2423 e ss. nonché nelle norme specifiche elaborate dalla FIGC (norme NOIF). Si pensi, ad esempio, al trattamento dei costi sostenuti per la promozione e l'organizzazione del settore giovanile, aventi utilità pluriennali, sono capitalizzati nella loro globalità, senza riferimento alcuno ai singoli calciatori e sono ammortizzati, in misura costante in cinque esercizi a decorrere dall'esercizio di sostenimento degli stessi. Secondo invece i principi contabili internazionali IAS/IFRS dette tipologie di costi non possono essere capitalizzate all'attivo dello Stato patrimoniale ma devono essere considerati ordinari costi di esercizio e, quindi, devono essere iscritti nel Conto economico.

Bibliografia

- G. BRUNI, *I Principi Contabili. Fondamenti e Percorsi Evolutivi*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 1, 2004.
- B. CAMPEDELLI, *Il Bilancio di Esercizio negli Studi Internazionali*, Giuffrè editore, 1997.
- M. CARATOZZOLO, *Effetti Giuridici dell'Applicazione dei Principi Contabili Internazionali in Italia*, in *Le Società*, n. 3, 2004, 306 e seguenti.
- M. CARATOZZOLO, *Le Modifiche alla IV e VII Direttiva per Consentire l'Applicazione dei Principi IASC*, in *Le Società*, n. 2, 2003, 143 e seguenti.
- R. CARUSO, *Il Calcio tra Mercato, Relazione e Coercizione*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 4, n. 1, 2008, 71-88.
- M. CATTANEO, P. MANZONETTO, *Il Bilancio di Esercizio. Profili Teorici ed Istituzionali negli Anni Novanta*, EtasLibri, Milano, 1992.
- R. CHANDLER, *The International Harmonization of Accounting*, in J. Blake, M. Hossain (a cura di), *Readings in International Accounting*, Thomson Business Press, London, 1996.
- G. CHEVALIER, *Should Accounting Practices Be Universal? Different Needs for Different Creeds*, in J. Blake, M. Hossain (a cura di), *Readings in International Accounting*, Thomson Business Press, London, 1996.
- COMITATO DI CONTATTO SULLE DIRETTIVE CONTABILI, *Analisi della conformità dei Principi contabili internazionali con le Direttive contabili europee*, 1996.
- COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione 00/359/CEE, *La strategia dell'UE. In materia di informativa finanziaria: la via da seguire*, 2000.
- COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione 95/508/CEE, *Armonizzazione contabile: una nuova strategia nei confronti del processo di armonizzazione internazionale*, 1995.
- CONSOB, *Indagine conoscitiva sulle recenti vicende relative al calcio professionistico in particolare riferimento al sistema delle regole e dei controlli*, Audizione della CONSOB alla VII Commissione Permanente (Cultura, scienza e istruzione), Camera dei Deputati, 11 ottobre 2006.
- T. DE CRISTOFARO, *Forma e Struttura degli Schemi di Bilancio in Europa*, Giappichelli, Torino, 2000.
- R. DI PIETRA, *La Cultura Contabile nello Scenario Internazionale. Istituzioni, Principi ed Esperienze*, Cedam, Padova, 2002.
- R. DI PIETRA, *Ragioneria Internazionale e Armonia Contabile*, Cedam, Padova, 2000.
- M. MANCIN, *Il Bilancio delle Società Sportive Professionistiche. Normativa Civilistica, Principi Contabili Nazionali e Internazionali*, Cedam, Padova, 2009.
- C. NOBES, R. PARKER, *Comparative International Accounting*, Prentice Hall, New York, 1995.
- C. NOBES, *International Classification of Financial Reporting*, Routledge, London, 1992.
- T. ONESTI, *Fattori Ambientali e Comportamenti Contabili. Analisi Comparata dei Sistemi Contabili di Alcuni Paesi Industrializzati*, Giappichelli, Torino, 1995, 55 e seguenti.
- C. SOTTORIVA, *Finalità e Principi di Redazione del Bilancio d'esercizio: un Confronto tra Principi Contabili Nazionali e Internazionali. Quale "Modello" di Bilancio?*, in E. Vagnoni (a cura di), *Azienda, Economia, Impresa e Università. Scritti in Memoria del Prof. Antonio D'Atri*, Este Edition, Ferrara, 2004.
- C. SOTTORIVA, *Il Patrimonio Netto nei Principi Contabili Internazionali*, in Gruppo di Studio e di Attenzione dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale (a cura di), *L'Analisi degli Effetti sul Bilancio dell'introduzione dei Principi Contabili Internazionali*, IAS/IFRS, volume II, capitolo IX, Rirea, Roma, 2007.

-
- C. SOTTORIVA, *La Finalità della Redazione del Bilancio di Esercizio nella Logica dei Principi Contabili Internazionali e la Sua Struttura*, in A. Palma (a cura di), *Il Bilancio di Esercizio. Aspetti Istituzionali e Profili Evolutivi nell'Attuale Assetto Normativo Italiano*, Giuffrè Editore, Milano, 2008.
- F. SUPERTI FURGA, *Il Bilancio di Esercizio Italiano Secondo la Normativa Europea*, Quarta Edizione, Giuffrè Editore, Milano, 2004.
- C. TEODORI, *L'Economia ed il Bilancio delle Società Sportive. Il Caso delle Società di Calcio*, G. Giappichelli Editore, Milano, 1995.
- A. VIGANÒ, *Elementi di Ragioneria Internazionale*, Egea, Milano, 1997.

Appendice

DIFFERENZE DI STRUTTURA DEL BILANCIO DI ESERCIZIO TRA NORME CIVILISTICHE E NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERAZIONE ITALIANO GIUOCO CALCIO

CODICE CIVILE STATO PATRIMONIALE	NOIF STATO PATRIMONIALE
ATTIVO:	ATTIVO:
A) CREDITI VERSO SOCI per versamenti ancora dovuti	A) CREDITI VERSO SOCI per versamenti ancora dovuti
	I) Capitale sottoscritto non richiamato
	II) Capitale richiamato non versato
B) IMMOBILIZZAZIONI	B) IMMOBILIZZAZIONI
I) Immobilizzazioni Immateriali	I) Immobilizzazioni Immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento	1) costi di impianto e di ampliamento
2) Costi di ricerca e sviluppo e di pubblicità	2) Costi di ricerca e sviluppo e di pubblicità
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) Avviamento	5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso d'opera	6) Immobilizzazioni in corso d'opera
7) Altre	7) Capitalizzazione dei costi del vivaio
	8) Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori
	9) Oneri pluriennali da rettifiche di valore
	10) altre
II) Immobilizzazioni Materiali	II) Immobilizzazioni Materiali
1) Terreni e fabbricati	1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinari	2) Impianti e macchinari
3) Attrezzature industriali e commerciali	3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni	4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso d'opera e acconti	5) Immobilizzazioni in corso d'opera e acconti
III) Immobilizzazioni Finanziarie	III) Immobilizzazioni Finanziarie
1) Partecipazioni in:	1) Partecipazioni in:
a) Imprese controllate	a) Imprese controllate
b) Imprese collegate	b) Imprese collegate
c) Imprese controllanti	c) Imprese controllanti
d) Altre imprese	d) Altre imprese
	e) Compartecipazioni
2) Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:	2) Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

CODICE CIVILE STATO PATRIMONIALE	NOIF STATO PATRIMONIALE
ATTIVO:	ATTIVO:
a) Verso imprese controllate	a) Verso imprese controllate
b) Verso imprese collegate	b) Verso imprese collegate
c) Verso imprese controllanti	c) Verso imprese controllanti
d) Verso altri	d) Verso altri
3) Altri titoli	3) Altri titoli
4) Azioni proprie	4) Azioni proprie
C) ATTIVO CIRCOLANTE	C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) Rimanenze	I) Rimanenze
1) Materiali di consumo	1) Materiali di consumo
2) Prodotti in corso di lavorazione	2) Prodotti in corso di lavorazione
3) Lavori in corso su ordinazione	3) Lavori in corso su ordinazione
4) Acconti	4) Acconti
II) Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	II) Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
1) Verso clienti	1) Verso clienti
2) Verso imprese controllate	2) Verso imprese controllate
3) Verso imprese collegate	3) Verso imprese collegate
4) Verso imprese controllanti	4) Verso imprese controllanti
4 – bis) crediti tributari	4 – bis) crediti tributari
4 – ter) imposte anticipate	4 – ter) imposte anticipate
5) Verso altri	5) Crediti verso enti – settore specifico
	6) Verso altri
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) Partecipazioni in imprese controllate	1) Partecipazioni in imprese controllate
2) Partecipazioni in imprese collegate	2) Partecipazioni in imprese collegate
3) Partecipazioni in imprese controllanti	3) Partecipazioni in imprese controllanti
4) Altre partecipazioni	4) Altre partecipazioni
5) Azioni proprie	5) Azioni proprie
6) Altri titoli	6) Altri titoli
IV) Disponibilità liquide	IV) Disponibilità liquide
1) Depositi bancari	1) Depositi bancari
2) Assegni	2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa	3) Denaro e valori in cassa
D) RATEI E RISCOENTI ATTIVI	D) RATEI E RISCOENTI ATTIVI
I) Ratei attivi	I) Ratei attivi
II) Riscoenti attivi	II) Riscoenti attivi
III) Disaggio su prestiti	III) Disaggio su prestiti

CODICE CIVILE STATO PATRIMONIALE	NOIF STATO PATRIMONIALE
ATTIVO:	ATTIVO:
TOTALE ATTIVO:	TOTALE ATTIVO:
PASSIVO:	PASSIVO:
A) PATRIMONIO NETTO	A) PATRIMONIO NETTO
I) Capitale	I) Capitale
II) Riserva sovrapprezzo azioni	II) Riserva sovrapprezzo azioni
III) Riserva di rivalutazione	III) Riserva di rivalutazione
IV) Riserva legale	IV) Riserva legale
V) Riserve statutarie	V) Riserve statutarie
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII) Altre riserve, distintamente indicate	VII) Altre riserve, distintamente indicate
	1) Riserva di rivalutazione
	2) Riserva per deroghe
	3) Riserva ammortamenti anticipati
	4) Riserva straordinaria
	5) Riserva (scuole giovanili)
	6) Riserva per versamenti in c/futuro aumento di capitale
	7) Riserva per copertura perdite esercizi precedenti
	8) Riserva per copertura perdite esercizio in corso
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	VIII) Utili (perdite) portati a nuovo
IX) Utile (perdita) d'esercizio	IX) Utile (perdita) d'esercizio
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) Per imposte, anche differite	2) Per imposte, anche differite
3) Altri	3) Altri
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI	D) DEBITI
1) Obbligazioni ordinarie	1) Obbligazioni ordinarie
2) Obbligazioni convertibili	2) Obbligazioni convertibili
3) Debiti verso soci per finanziamenti	3) Debiti verso soci per finanziamenti
4) Debiti verso banche	4) Debiti verso banche
5) Debiti verso altri finanziatori	5) Debiti verso altri finanziatori

CODICE CIVILE STATO PATRIMONIALE	NOIF STATO PATRIMONIALE
ATTIVO:	ATTIVO:
6) Acconti	6) Acconti
7) Debiti verso fornitori	7) Debiti verso fornitori
8) Debiti rappresentati da titoli di credito	8) Debiti rappresentati da titoli di credito
9) Debiti verso imprese controllate	9) Debiti verso imprese controllate
10) Debiti verso imprese collegate	10) Debiti verso imprese collegate
11) Debiti verso imprese controllanti	11) Debiti verso imprese controllanti
12) Debiti tributari	12) Debiti tributari
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
14) Altri debiti	14) Debiti per compartecipazione
	15) Debiti verso enti – settore specifico
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	16) Altri debiti
I) Ratei passivi	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
II) Risconti passivi	I) Ratei passivi
III) Aggio su prestiti	II) Risconti passivi
	III) Aggio su prestiti
TOTALE PASSIVO:	TOTALE PASSIVO:
CODICE CIVILE CONTO ECONOMICO	NOIF CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
	a) Ricavi gare in casa
	b) Percentuale su incassi gare squadra ospitanti
2) Variazione delle rimanenze di materiali di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	c) Abbonamenti
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	2) Variazione delle rimanenze di materiali di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
4) Incrementi immobilizzazioni per lavori interni e capitalizzazioni così vivaio	3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione
5) Altri ricavi e proventi	4) Incrementi immobilizzazioni per lavori interni e capitalizzazioni così vivaio
	5) Altri ricavi e proventi
	a) Contributi in conto esercizio
	b) Proventi da sponsorizzazioni
	c) Proventi pubblicitari

CODICE CIVILE STATO PATRIMONIALE	NOIF STATO PATRIMONIALE
ATTIVO:	ATTIVO:
	d) Proventi commerciali e royalties
	e) Proventi da cessione diritti televisivi
	- Proventi televisivi
	- Percentuale su diritti televisivi da squadre ospitanti
	- Proventi televisivi da partecipazione competizioni U.E.F.A.
	f) Proventi vari
	g) Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori
	h) Plusvalenze da cessioni diritti pluriennali prestazioni calciatori
	i) Altri proventi da gestione calciatori
	j) Ricavi e proventi diversi
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per acquisti materiali di consumo e di merci	6) Per acquisti materiali di consumo e di merci
7) Per servizi	7) Per servizi
8) Per godimento beni di terzi	8) Per godimento beni di terzi
9) Per il personale	9) Per il personale
a) Salari e stipendi	a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali	b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto	c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili	d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi	e) Altri costi
10) Ammortamenti e svalutazioni	10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	b) Ammortamenti immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide
11) Variazioni delle rimanenze di materiali di consumo e merci	11) Variazioni delle rimanenze di materiali di consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi	12) Accantonamenti per rischi
13) Altri accantonamenti	13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione	14) Oneri diversi di gestione
	a) Spese varie organizzazione gare

CODICE CIVILE STATO PATRIMONIALE	NOIF STATO PATRIMONIALE
ATTIVO:	ATTIVO:
	b) Tasse iscrizione gare
	c) Oneri specifici squadre ospitanti
	- Percentuale su incassi gare a squadre ospitate
	- Percentuale su diritti televisivi a squadre ospitate
	d) Costi di acquisizione temporanea prestazioni calciatori
	e) Minusvalenze da cessioni diritti pluriennali prestazioni calciatori
	f) Altri oneri da gestione calciatori
	g) Altri oneri diversi di gestione
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni	15) Proventi da partecipazioni
a) In imprese controllate	a) In imprese controllate
b) In imprese collegate	b) In imprese collegate
c) In imprese controllanti	c) In imprese controllanti
d) Altre imprese	d) Altre imprese
16) Altri proventi finanziari	16) Altri proventi finanziari
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- Imprese controllate	- Imprese controllate
- Imprese collegate	- Imprese collegate
- Imprese controllanti	- Imprese controllanti
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) Proventi diversi dai precedenti	d) Proventi diversi dai precedenti
- Imprese controllate	- Imprese controllate
- Imprese collegate	- Imprese collegate
- Imprese controllanti	- Imprese controllanti
	e) Proventi da compartecipazioni
17) Interessi ed altri oneri finanziari	17) Interessi ed altri oneri finanziari
a) Verso imprese controllate	a) Verso imprese controllate
b) Verso imprese collegate	b) Verso imprese collegate
c) Verso imprese controllanti	c) Verso imprese controllanti
d) Altri oneri finanziari	d) Altri oneri finanziari

CODICE CIVILE STATO PATRIMONIALE	NOIF STATO PATRIMONIALE
ATTIVO:	ATTIVO:
17 – bis) Utile e perdite su cambi	e) Oneri da compartecipazioni
a) Utile su cambi	17 – bis) Utile e perdite su cambi
b) Perdite su cambi	a) Utile su cambi
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	b) Perdite su cambi
18) Rivalutazioni	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
a) Di partecipazioni	18) Rivalutazioni
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	a) Di partecipazioni
c) Di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
19) Svalutazioni	c) Di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
a) Di partecipazioni	19) Svalutazioni
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	a) Di partecipazioni
c) Di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	c) Di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
20) Proventi	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
a) Plusvalenze da alienazioni	20) Proventi
b) Sopravvenienze attive straordinarie	a) Plusvalenze da alienazioni
c) Altri proventi straordinari	b) Sopravvenienze attive straordinarie
21) Oneri straordinari	c) Altri proventi straordinari
a) Minusvalenze da alienazioni	21) Oneri straordinari
b) Sopravvenienze passive straordinarie	a) Minusvalenze da alienazioni
c) Altri oneri straordinari	b) Sopravvenienze passive straordinarie
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	c) Altri oneri straordinari
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
a) Imposte correnti	22) Imposte sul reddito dell'esercizio
b) Imposte differite	a) Imposte correnti
c) Imposte anticipate	b) Imposte differite
	c) Imposte anticipate
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 273/CGF
(2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 218/CGF - RIUNIONE DEL 30 MARZO 2011

3° Collegio composto dai Signori

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Maurizio BORGIO - Componente aggiunto: Prof. Mauro SFERRAZZA - Rappresentante A.I.A.: Dr. Raimondo CATANIA - Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

9) RICORSO PACILLI MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 E AMMENDA DI • 1.500,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 33, COMMA 2, NOIF - NOTA N. 3819/487PF09-10/AM/BLP DEL 16.12.2010 (*Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 59/CDN del 22.2.2011*)

Con provvedimento del 16.12.2010, la Procura Federale ha deferito i sigg.ri Mario Pacilli, calciatore all'epoca dei fatti oggetto del deferimento tesserato dalla società Ternana Calcio S.p.A. e Riccardo Calleri, agente di calciatori, per rispondere del primo della violazione di cui agli art. 1, comma 1, C.G.S. e 33, comma 2, NOIF per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, sottraendosi al particolare vincolo assunto con il tesseramento quale calciatore "giovane di serie" della società Ternana calcio S.p.A., respingendo - a detta della Procura Federale la stipula del primo contratto da professionista con la Ternana ed allontanandosi, senza preavviso, dal raduno estivo; il procuratore del tesserato Pacilli, il signor Riccardo Calleri, veniva deferito per aver indotto il tesserato stesso a sottrarsi all'obbligo sancito dall'art. 33, comma 2, NOIF.

A seguito del deferimento la Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuta la responsabilità degli incolpati, a seguito del provvedimento, pubblicato sul Com. Uff. n. 59/C.N.D. del 22.2.2011, irrogava al Pacilli la squalifica per 2 mesi e l'ammenda di • 1.500,00 ed infliggeva al Calleri l'ammenda di • 5.000,00, nonché la sospensione della licenza per mesi 5.

Avverso tale decisione della Commissione Disciplinare Nazionale Mario Pacilli proponeva gravame, mentre Riccardo Calleri riteneva di non impugnare la stessa, assumendo, pertanto, detta decisione stabilita nei suoi confronti.

A seguito della proposizione del ricorso, la vertenza, investendo anche questioni di giurisdizione, veniva chiamata innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Giustizia Federale alla adunanza del 30.3.2011, nel corso della quale discutevano, oralmente, il rappresentante della Procura Federale, che concludeva per il rigetto del ricorso, nonché il difensore del signor Mario Pacilli, Avv. Paolo Rodella, che insisteva, in via pregiudiziale, per la declaratoria di carenza di giurisdizione della FIGC e nel merito per l'accoglimento del ricorso proposto in data 28.2.2011.

Va pregiudizialmente ricordato che anche se della vicenda si sono già occupati due organismi di Giustizia Sportiva della FIFA, esprimendosi per la correttezza del tesseramento del Mario Pacilli per il Chiasso ed anche se detta pronuncia ha, comunque, validità sul rapporto dedotto in giudizio; tuttavia ciò non determina la carenza di giurisdizione della Commissione

Disciplinare Nazionale, che resta sulla questione in esame munito di competenza giurisdizionale per determinare il corretto inquadramento del tema sollevato, in prime cure, dalla Procura Federale.

Prima di entrare nella valutazione dei motivi di doglianza, redatti alla difesa del Pacilli, occorre brevemente ricostruire i fatti che hanno dato origine alla vertenza.

Nella Stagione Sportiva 2006/2007 il tesserato Marco Pacilli, nato il 25.4.1987, ha militato nei ranghi della Ternana, in regime di addestramento tecnico, collazionando 25 presenze in prima squadra nell'ambito del Campionato Professionistico di Serie C1, maturando, in tal modo, il diritto alla stipula del primo contratto professionistico previsto dal dettato dell'art. 33 NOIF.

Nel corso del Campionato 2006/2007, sin dal conseguimento del diritto al contratto, intervenuto all'atto della disputa della tredicesima partita con la prima squadra, il Pacilli richiedeva alla Ternana la stipula di detto contratto da professionista, ma nel corso di quella Stagione Sportiva al tesserato non fu proposto alcun contratto.

Solo al termine della stagione, nel giugno del 2007, in vista della stagione successiva, presso la sede della Ternana si svolse un incontro tra i dirigenti della società sportiva umbra ed il Pacilli, assistito del procuratore Calleri, con esito non positivo in quanto il Pacilli non accettò il contratto a lui sottoposto. Il successivo 25.6.2007 la Ternana inviò al Pacilli un formulario contenente un'offerta di contratto, già firmata dal legale rappresentante della società, integrante una proposta di contratto dal 1.7.2007 al 30.6.2010 per un importo "pari a quello minimo stabilito dall'accordo annuale fra i competenti Organi federali e l'Associazione di Categoria, salvo diversa pattuizione".

Detta proposta, non accettata da Mario Pacilli, venne restituita alla Ternana con la raccomandata a.r. del 10.8.2007. Nella stessa data il Pacilli lasciò il ritiro della Ternana.

Successivamente, il Pacilli ha sottoscritto un contratto biennale con il Chiasso, società di Serie B Svizzera, ed ha militato (dopo aver ottenuto il trasferta internazionale a seguito di una vertenza decisa dal Giudice Unico della Commissione per lo status di calciatore della FIFA) in quella società nella Stagione Sportiva 2007/2008 al termine della quale la società del Chiasso è retrocessa tra i dilettanti e, a causa di ciò, è stata, successivamente, dichiarata fallita.

In conseguenza di questi eventi il Pacilli, venuto meno il tesseramento con il Chiasso, è rientrato in Italia ed è stato tesserato dall'Avellino, nella stagione 2008/2009, militando nella Seconda Divisione della Lega Pro, successivamente, è stato tesserato dalla Aurora Pro Patria.

Questi i fatti di causa, non contestati dalle parti, alla luce dei quali è necessario operare le opportune riflessioni.

La violazione della norma contestata dalla Procura Federale al Pacilli è quella del mancato rispetto dell'art. 33, comma 2, NOIF, relativa ai cosiddetti "giovani di serie", che lo stesso primo comma, della normativa in parola, individua nei calciatori giovani dal quattordicesimo anno di età, tesserati per una società associata ad una delle leghe professionistiche.

Chiarisce il secondo comma dell'art. 33 NOIF che i calciatori con la qualifica giovani di serie assumono un particolare vincolo atto a permettere alla società di addestrarli e prepararli all'impegno nei campionati disputati dalla stessa, fino al termine della Stagione Sportiva che ha inizio nell'anno in cui il calciatore compie anagraficamente il diciannovesimo anno di età (nel caso del Pacilli il 2006), pertanto la stagione sportiva di cui si parla è quella del 2006/2007 ultima nella quale il Pacilli ha militato nella Ternana.

Invero, il secondo ed il terzo comma dell'art. 33 NOIF contengono due ipotesi di lavoro in apparente contrasto tra loro; ed al fine di una piena comprensione vanno esaminati congiuntamente; nel secondo comma si sancisce il "diritto", in capo alla società, "di stipulare... il primo contratto di calciatore professionista" con il tesserato in possesso dello *status* di "giovane di serie"; mentre il terzo comma prevede il "diritto", in favore del calciatore, di ricevere un contratto da sportivo professionista quando maturino, per il giovane di serie, alcune condizioni, previste dall'ultima parte del terzo comma dell'art. 33 NOIF.

E', dunque, necessario parametrare i due diritti che, a norma dell'art. 33, si radicano in capo alla società ed al tesserato e valutare come gli stessi possano essere costruiti, tra loro, in modo da determinare una libera negoziazione tale da non dar luogo all'imposizione della volontà di una parte sull'altra.

E' innegabile che la *ratio* della norma in esame è quella di consentire alla società l'utilizzo di una professionalità che essa stessa ha contribuito a far nascere ed al giovane calciatore la possibilità di trovare un primo impiego da professionista dando così l'avvio alla sua carriera.

Alla luce di queste prime considerazioni appare evidente che i due diritti sanciti dall'art. 33 NOIF debbono essere contemperati e nessuno dei due può prevalere sull'altro in quanto incidono su situazioni non coercibili dei due soggetti beneficiati; pertanto, l'unica possibilità di farli convivere, in assenza di una auspicata modifica normativa, è quella di lasciarli alla libera negoziazione nella quale nessuno dei due contraenti si impone all'altro, ma da tale negoziazione, (nel rispetto dei parametri minimi, di tempo e denaro, non derogabili in basso, ma modificabili in alto, attraverso l'incremento di essi in senso economico e temporale, pur nel limite di cinque anni), va attuata nel rispetto reciproco dei due diritti, aventi pari dignità, in ossequio alla libertà di dar vita ad un rapporto di lavoro.

Inoltre, detto vincolo biunivoco non può trovare ingresso nel caso in esame, poiché il diniego di addivenire alla stipula del contratto interposto dal Pacilli non riguarda la stagione in cui è maturato il diritto, ma esso è intervenuto in quella successiva, non determinando un successivo tesseramento per una altra società professionistica nazionale, ma ha dato vita ad un contratto professionistico biennale con una società militante nel campionato elvetico di Serie B, sulla cui legittimità hanno già pronunciato, con efficacia di giudicato, gli organi giurisdizionali della FIFA.

Alla luce di quanto sopra non è, quindi, ravvisabile alcuna violazione del tesseramento di Mario Pacilli agli artt. 1 CGS e 33 NOIF poiché non si è evitata la trattativa con la Ternana, ma la stessa, come ricordato in narrativa, non si è conclusa con l'incontro delle volontà di stipulare il contratto, né il Pacilli ha sottoscritto, in elusione al dettato del secondo comma dell'art. 33 NOIF, un contratto di tesseramento con una altra società professionistica nazionale.

Per questi motivi la CGF afferma la propria giurisdizione, accoglie il ricorso annullando la sanzione irrogata al calciatore Pacilli Mario.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

Pubblicato in Roma il 9 maggio 2011

IL PRESIDENTE Giancarlo Coraggio

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE Giancarlo Abete

SPORTS LAW AND POLICY CENTRE

Via Cupetta del Mattatoio 8 - 00062 Bracciano RM

P.IVA 10632481007

www.slpc.eu – info@slpc.eu

Volumi pubblicati:

L'AGENTE SPORTIVO

Analisi giuridica e prospettive di riforma

a cura di *Paolo Amato e Michele Colucci*

ISBN 978-88-905-114-00

Prezzo volume 60,00 Euro

VINCOLO SPORTIVO E INDENNITÀ DI FORMAZIONE

I regolamenti federali alla luce della sentenza Bernard

a cura di *Michele Colucci – Maria José Vaccaro*

ISBN 978-88-905-114-00

Prezzo volume 60,00 Euro

THE BERNARD CASE Sports and training compensation

European Sports Law and Policy Bulletin 1/2010

ISSN 2039-0416

Prezzo volume 90,00 Euro

I volumi possono essere acquistati inviando una richiesta via e-mail a: info@slpc.eu.

Consegna: Entro 10 giorni lavorativi data ricevimento ordine con spedizione postale.

Pagamento: Per i prodotti in spedizione accettiamo pagamenti a mezzo bonifico bancario. I dati bancari vi verranno inviati al momento della conferma d'ordine.

